# PRATICA
## PER I GOVERNATORI
### PARTE I.

Che contiene l' ordine de' Giudizj Civili,

DEL DOTTOR LUIGI MICHELE GRECO,

*DEDICATA ALL' ILLUSTRE MARCHESE*

SIG. D. FILIPPO MAZZOCCHI

*Spettabile Presidente del S. R. C.*

SECONDA EDIZIONE.

IN NAPOLI MDCCXCVI.

PRESSO GENNARO GIACCIO.

*Con Licenza de' Superiori.*

*Omnis res floret, quam justus dirigit ordo*
*Omne sed evertit reprobus ordo bonum.*

Gonzal. lib. 1. Decret. tit. 33. de Majorit. et Obedien.

ALL' ILLUSTRE MARCHESE SIGNOR D. FILIPPO MAZZOCCHI SPETTABILE PRESIDENTE DEL S. R. C.

OGgn' altro, che io Rispettabilissimo Signor Marchese puole dell' Avarizia della fortuna lagnarsi: mentre appena il corto intendimento mio mi fè dare alla luce sotto gli Auspicii generosi vostri l' Opera pratica civile, e criminale de' Governadori, che, per l' Autorità di un si gran nome venne accolta da tutti, e ricercata a segno, onde ho dovuto rinnovarne la stampa.

Poco ho aggiunto o Signore, all'Opera quando di molto avrei dovuto accrescerla, per proporzionare alla Carica, che ora con tanta nobiltà, e saviezza esercitate, dell'Opera stessa il preggio: Voi però siete nato, come a conoscer' i merti altrui, così a compatire le debolezze del vostro.

Napoli 27. Luglio 1796.

*Rispettosissimo, ed obedientissimo Serv.*
Luigi Michele Greco.

# A CHI LEGGE.

RIchiede la santità delle Leggi un' esecutore in tutte le sue parti perito, cosicchè non basta ad un Giudice la piena cognizione del Dritto, quando non sappia perfettamente la maniera di distribuire la giustizia, cioè l' Ordine de' Giudizj. Quest' ordine, perchè ha l' origine dalle Costituzioni, Capitoli, Prammatiche, Riti, e Decretali de' Sommi Pontefici nel nostro Regno ricevute, forma una parte del nostro Dritto. Hanno su di tal materia scritto tanti Uomini Illustri, a fronte de' quali potrebbe dirsi temerario ogn' altro, che volesse imitarli: ma come le Opere loro non possono intendersi che da coloro solamente, i quali sono forniti di tutte le cognizioni; si è l' Autore della presente Pratica civile, e criminale studiato, per quanto ha potuto, di seguirne le traccie, ed accommodarla alla condizione di ognuno, ed in maniera, che per ogni picciola nozione si abbia delle lettere, se ne possa comprendere l' essenza; onde non abbia bisogno, chi voglia stradarsi ne' Governi delle Provincie, di consumare la parte migliore della vita, o ne' Tribunali, o molto sudare per apprenderne la pratica, quando con una mediocre attenzione voglia acquistarla.

Ha l' Autore creduto necessario aggiungere nella prima parte dell' opera alcune formole d' istanze per l' istituzione de' giudizj Civili, il modo di proporsi le nullità per via di azione, e l' esame per i Procuratori, lo promise pria della ristampa, e l' ha eseguito, affinche niente manchi al proposto suo fine.

Si è l' Opera divisa in due parti: nella prima si contiene la Pratica civile, e vi si è trascritta, oltre di alcune Prammatiche corrispondenti, la celebre Costituzione dell'

*dell' anno 1738. per ciocchè riguarda le Regie Udienze, e Corti Locali : nella seconda la Pratica criminale accommodata alle ultime Regali Disposizioni, il Sindicato de' Governatori, altri Dispacci concernenti alla Materia, e finalmente l' Indice generale, disposto in una maniera più confacente.*

*Ha creduto l' Autore di giovare, nommeno alli Governatori, e Mastrodatti, che alli Difensori delle Parti litiganti; poichè, oltre delle formole de' decreti, e modi di proseguirsi, e terminars' i Giudizj, si è data la metodo di dedursi le azioni, prodursi l' eccezzioni, di formarsi gli articoli, le offertorie, sospezioni, e repliche, cose necessarie a sapersi da Professori Legali.*

# INDICE DE' CAPITOLI.

# CAPO I.

## *Dell' Origine de' Governatori Baronali.*

§. I. IL Gran Teodorico Rè degli Ostrogoti, avendo nell' anno 493. acquistata l' Italia, volle che queste nostre Provincie dagli stessi Magistrati Romani, cioè Correttori, Consoli, e Presidi governate fossero, solamente provvedendole di nuovi Magistrati minori, acciocchè venissero più attentamente regolate; poichè allora quando un Correttore, Console, o Preside una intiera Provincia governava, spesso succedea, che non tutte le Città di quella potean ne' loro bisogni à tali Magistrati subito ricorrere, e perciò à Cittadini notabile danno ne avveniva: Stabilì intanto il saggio Regnante, che in qualunque Città, benche picciola, si dovesse destinare un Governatore col nome di Conte, il quale stasse, o al Preside, o al Correttore, o al Console subordinato; onde da ciò n' è avvenuto l' uso, che oggidì fiorisce nel nostro Regno, di destinarsi in ogni Città, ancorche grande non sia, un Governatore, il qua-

le nondimeno, ed al Preside, ed al Tribunale della Provincia fosse soggetto: quindi è, che tal forma di Magistrato da Goti la sua origine trae.

§. 2. Struvio *histor. Juris feud. cap.* 8. §. 3. & 4. dimostra con varj antichi Autori, che i Longobardi, seguendo l'orme de' Francesi, introdussero nell' Italia l' uso de' Feudi, con istituire le Duchee, Contee, e Castaldie. Il Re Autari fu il primo, che nel nostro Regno creò Zotone Duca di Benevento, dandogli tutta l' autorità, e così nella rimanente Italia stabilì altri Ducati, come quello di Torino, di Trento, Bergamo, Brescia etc., e sibbene avesse sopra le sudette Duchee a medemi data tutta l' autorità, nulla però di manco si riservò la Suprema ragione, ed a questi primi Duchi concedette la giuridizione, perchè erano di sangue reale, ed avevano col diloro denajo, e valore alle conquiste contribuito: onde quasi da supremi Principi le dette Duchee possedevano, e soltanto a Rè tributarj erano,

§. 3. Le Duchee in tempo del Rè Rotari si divisero in più Contee, e queste non erano concessioni, che ad alcuni facevansi, acciò in Signoria quelle Città, o luoghi avessero, come era de' Duchi, ma quali Uffiziali le governassero, tanto che stavano ad essi Duchi sottoposti, e si chiamarono Conti, perchè doveano alle comitive presedere, ed al comando, e regolamento de' Soldati nelle spedizioni mandavansi, a publici giudizj assistevano, ed a Popoli alla diloro cura destinati la giustizia amministravano. *Leg. Longobard. lib.* 2. *tit.* 52., ed è tanto vero, che le Contee si concedevano in officio, che in alcune concessioni de' Rè Longobardi leggonsi in un medesimo luogo deferito con doppio titolo, cioè *Comes*, & *Dominus*; onde chiaro ravvisasi d' esservi trà la Contea, e Signoria gran diffe-

ren-

renza, benchè quella con questa in appresso si andò confondendo, atteso i Conti quella giuridizione, chè come Governatori esercitavano, dopo colla Contea à diloro figli trasmettevano, i quali la nuova Investitura ne doveano da Principi ottenere.

§. 4. Alzeco Duca di Bulgari portatosi in Pavia dal Re Grimoaldo, si offerse colle sue genti pacificamente servirlo; onde questi lo mandò a Rodoaldo suo figlio in Benevento, cui ordinò, che così a lui, come a suoi Bulgari avesse alcune Terre assegnate, postochè subordinati gli fossero: loro diede adunque il governo di Sepino, Bojano, e di altre Città, e Terre, che al dir di Cujacio *lib.* 1. *de Feud. tit.* 2. §. *si vero*. *Jure Gastaldiæ*, *non perpetuo*, *proprioque Feudi jure*, le posséderono. In somma diceansi Gastaldi que' Giudici inferiori, che amministravano giuridizione nelle Terre loro assegnate, col Consiglio degli Assessori. *Istor.* delle *LL. e Magist. di Nap. tom.* 1. *lib.* 2. *pag.* 131.

§. 5. Ne' tempi de' Normanni in ciascheduna Città, e Paese vi furono taluni Giudici inferiori, chiamati Bajuli, a quali era conceduta la giuridizione in tutte le Cause civili, reali, e personali, eccettuate le cause Feudali; e nelle cause criminali procedevano, purchè trattavasi di pena leggiera: Ageta ad *Moles* §. 9. *de jure Bajul. n.* 19. *& sequent.* In luogo de' Bajuli succedettero i Governatori, o siano Capitanei, che venivano ne' luoghi Demaniali creati dal Rè, e ne' Feudali da Baroni. Un tempo in questo Regno a Feudatarj soleva concedersi la sola giuridizione col misto Impero, perchè unito alla medesima. *L.* 1. §. *ult. Lat ulti. ff. de offic. ejus cui mand. est jurisdic.*, ma il mero Impero era riservato à soli Magistrati Regj. *Constit. Ea quæ ad Speciale Decus*, *tit. quod nullus Prælat.* quale Costituzione durò fino al Rè Roberto d' Angiò, da cui di-

dicesi essere stata concessa alli Baroni la giuridizione criminale, o sia il mero Impero, e poi confermata da Alfonso I. a 26. Febraro dell'anno 1442. *Cap. & Privil. Neap. Cap.* 6.

§. 6. Acquistano adunque i Baroni del nostro Regno, mediante l'investitura Feudale, quando loro venga specialmente conceduta dal Principe: *Cujac. lib. IV. de Feud. Afflit. Decis.* 265. *n.* 101., la vera giuridizione, mero, e misto Impero sopra gli Uomini del Feudo, non quella però che il Giureconsulto Gio: Got. *Einn. element. Pandect. part.* 1. §. 33., chiama mera potestà dominica degli antichi Germani sulli servi, ed Uomini proprj, palliata, e coperta colla nuova nota di giuridizione, ravvisandosi da quelle parole, che si appongono nella Investitura sudetta: *Cum omnimodâ jurisdictione...* al dir *de Franch. decis.* 116. *n.* 13., ed alle volte a medemi sogliono concedersi le quattro lettere Arbitrarie: quale Giuridizione, ed Impero non possono i Baroni da se stessi esercitare. *Frecc. de subfeud. auth.* 13. *n.* 1., ma debbono eligere un Ministro volgarmente detto Capitaneo, o Governatore, indipendente da loro, per l'esercizio della medesima, ne molto meno possono i Baroni immischiarsi nell'amministrazione della giustizia, o tenere il Ministro amovibile, a tenore della *Pram.* 8. *de offic. Judic.*: *Capibl. in Pram.* 3. *de Baroni*: *n.* 18., ma l'uffizio di detto Governatore deve essere annale, e finito l'anno, soggetto al Sindicato. *Pram.* 5. *de Bar.* E perchè tali Governatori eletti dalli Baroni, medianti le lettere patentali, acquistano la giuridizione col mero e misto Impero, e sono veri Magistrati, ragion vuole, che ne' medesimi concorrono quei requisiti necessarj ad un buono, e retto Ministro.

# C A P. II.

## *De' requisiti necessarj ad un buono Governatore.*

§. 7. IL Ministro è un Procuratore di Dio. *Filuc. lib. de Judic.: Dei esse judicium: judicem vero Ministrum, & Procuratorem.* Rappresenta la persona del Principe, come ci assicurano gl' Imperat: Arcadio, ed Onorio nella *L.quisquis 5. C. ad L. Juliam Maj.*, ed essendo di vili natali, diviene nobile, al pari d'ogni Patrizio: *ex ministerio nobilitatem consequi*, scrisse Bart. nella *L. Judic. C. de dignit.* essendo stato un tal grado ne tampoco disprezzato dagl' Imperatori, come Marco, Massimiano, Antonino, Commodo etc. anzi i primi Rè furono creati dalle Genti, per l' amministrazione della giustizia, avvegnache i Principi de' Giudei, a quali poi successero i Rè, appellaronsi Giudici, e ne' primi antichi tempi tutte le Città della Grecia erano sotto i Rè, che decidevano le differenze, e facevan giustizia a tenor delle LL., ma poi coll' andar del tempo il nome di Rè fu assoluto, e si principiarono a creare i Magistrati per l' amministrazione della medesima.

§. 8. Dal Ministro si rappresenta la stessa scienza, la stessa virtù, colla quale dà a tutti norma, e bisogna esser dotto, e che bene abbia studiate le scienze, ed in particolare le Leggi Comuni, e Municipali, sotto una fatigosa, ed indefessa pratica, per poterle avere sempre in memoria, e pronte. *Judex operam dare debet, ut legum Constitutiones ante omnia discat, & mente firmiter teneat*, al dir di Platone *lib. ult. de Legib.* Poichè non è possibile, che taluno possa compar-

ti-

tire la giustizia, senza avere il dritto imparato. *Quo pacto ab eo Judice jus dici possit, qui jus ignorat?* nota il Cassiod. *lib.* 8: *var.* e per esser dotto, viene onorato: avvegnache l'onore, che si fa al Ministro ignorante, è esterno, facendosi al grado, e non a lui; ma essendo dotto, viene stimato accorto conduttiero de' Popoli, padre pietoso degli Orfani, come ci assicura S. Agostin. *Judices Duces Populi esse debent, Orphanorum Patres, Viduarum Mariti, Justitiæ Zelatores*; e Maradei nel suo *tratt. analit.* dice, che nelle mani del Giudice stanno ripost'i beni, l' onore, e la vita de' Cittadini: *Judicis fidei, Civium fortunæ omnes committuntur, & capita*.

§. 9. Deve il Giudice avere la custodia della giustizia, come della sua propria persona: *diligite justitiam, qui judicatis terram*; e Sallustio così a meraviglia lo spiega: *Judex ipse debet esse plenus justitia, si aliis jus administraturus est, a quo seu fonte promanant fluenta dulcia legum, & potabilia sitientibus justitiam*. Deve considerare bene le cause, e quelle preventivamente studiare, attentoche: *Veritas latet in profundo*; ne si fidi troppo alle scritture, ma senta le parti, abbenchè sapesse di certo come passi l'affare, dando sù di ciò norma l' istesso onniscio Dio, che quantunque noto gli era il delitto del nostro primo Parente Adamo, pure non condannollo, senza prima sentirlo: *Vocavitque Dominus Deus Adam, & dixit ei: Ubi es? Genesi* 3. Bisogna essere forte, e costante nel giudicare, ponendo la visiera agl' impegni, alle prepotenze, ed al pericolo, ne altro mirare, che la giustizia: *Virtute agere Judices affirmamus; nam, & prudentiæ eos, & fortitudinis oportet esse participes. Plat. lib.* 2. *de legib.* Non si faccia vincere dalle preghiere: *Ne flectantur precibus, aut misericordia: Filuc.lib. de Judic.*

Eser-

Eserciti la virtù della pazienza, ne mont' in furia, ed orgoglio, altramente si renderà impraticabile, essendochè gli uomini iracondi fugir si devono, giusta gli avvertimenti *lib. Proverb. cap. 22.: Ne contrahas amicitiam cum homine iracundo, & cum homine furioso ne verseris*, chiamando la Sacra Scrittura *Proverb.* 14. 16. sciocco l'impaziente Ministro, e savio il paziente: *qui patiens est multa gubernatur sapientia, qui autem impatiens est, exaltat stultitiam suam.*

§. 10. La Clemenza è una Virtù, e requisito necessario al Governatore, al dir di Seneca *lib.* 1. *de Clement:*, e perciò Salomone Re di Isdraele l' Impronto, ch' egli poner fece al suo prezioso Trono, fu un Bue, ed un Leone, additando, che si governava, e colla Clemenza, e colla Giustizia, ed il Regal Profet. *psalm.* 84. le stima sorelle: *Justitia, & Pax osculatæ sunt*, e secondo l' ammaestramento d' Egidio Romano *L.* 3. *p.*2. *Cap.* 29. la Clemenza è necessaria ad ogni Giudice, o Governante, ancorchè severo: *severitas, & clementia, æquitas, & rigor non contradicunt justitiæ*, e Cicerone nel *lib. de Offic.: Nil est laudabilius, nil magno, & præclaro viro dignius placabilitate, & clementia.* Fugga l' avarizia, perche è un veleno pestifero per tutti coloro, che la nudriscono, la quale basta insensibilmente a rodere il Corpo, e l' Anima: e Leone il grande *Sermon*: 9. *de Pass. Dom.* dice, essere impossibile, che un Ministro avaro possa far giustizia: *Nullum in illo est Corde justitiæ vestigium, in quo sibi Avaritia fecit habitaculum*; e per questo i Tebani volendo dare esempio, come dovean essere i Giudici, formavano le di loro Statue con gli occhi chiusi, affinchè non avessero avuto alcun riflesso nella Giustizia, e senza mani, acciò non si fossero fatti corrompere per denaro; come rapporta Leone il grande

lib. 9. de Passion. Dom: *Memoriæ traditum est, Magistratum statuas a Thebanis ita solere formari, ut sine manibus essent; Principum vero clausis oculis nimirum eam justitiæ naturam esse ostendentes, ut incorrupta sit, nec pretio, precibusve, ut alienæ ulli voluptati cedant*; Non riceva doni, perchè: *munera excecant etiam prudentes, & subvertunt verba justorum*: *Exod. cap.* 23. e ricevuti, che sono i regali, dice la stessa Scrittura, che sia impossibile, che dal Ministro qualche ingiustizia non si faccia, o almeno, che non si toleri: *Deut. cap.* 16. *efficiunt enim, ut Judices, ita sint affecti erga eos, qui munera mittunt, ut illis appareat favenda, vel excusanda, vel toleranda causa eorum*: Quindi è che il Ministro non deve ricevere regalo, abbenchè di poca valuta. Esiste una sacrosanta Prammatica, ch'è la III. *Sotto il titolo de munerib. Officil. tit.* 3. *Gubernatores, & Justitiarii Provinciarum, neque donativum, hactenus ipsis dari consuetum a civibus, neque munera cujuscunque generis, aut qualitatis, & etiam rerum comestibilium a suis Provincialibus, etiam sponte offerentibus accipiant, neque per eos, neque per intermedias personas*.

§. 11. Dionisio Alicarnasseo nella Storia, che fa degli avvenimenti degli antichi Romani, volendo descrivere, quanto sia dannevole, e da fugirsi dal Giudice la Crapola, racconta, che questo solo bastò a fare cadere Appio Claudio dal supremo grado Senatorio, ed a perdere tante fatiche sofferte, come viene rapportato da Gregorio il Teologo: *Fugiendus quoque est improbus amor, qui plurimos Magistratus, & Appium Claudium decemvirum perdidit*: *in Apolog. de fuga*. Non si faccia vincere dalle passioni, perchè la passione al dir di Seneca *epist.* 60. & *lib.* 3. *de benef.* non ammette ne consiglio, ne ragione: *Sunt affectus* ( il prelodato gran Seneca ) *animi perturbationes, qui rem consilio, & cogitatio-*

*tione videre non sinunt . . . . & rationis inimica Passio.* A questo proposito il lodato Isidoro *lib.* 3. *cap.* 38. numera quattro modi, per li quali il Ministro si costringe a fare l' ingiustizia; cioè il Timore, la Cupidiggia, l'Odio, e l' Amore: *quatuor modis pervertitur humanum judicium: Timore, Cupiditate, Odio, & Amore: Timore, dum metu alicujus veritatem loqui pavescimus: Cupiditate, dum præmio, aut munere corrumpimur. Odio, dum contra quemlibet adversa molimur. Amore, dum Amico, vel Propinquis complacere contendimus. His enim quatuor causis, sæpe innocentia læditur.*

§. 12. Badi inoltre il Giudice a non ponersi nella considerazione de' Collitiganti, ma della lite; e perciò si stima Uomo cieco, e come cieco non può, ne deve conoscere con particolar riflesso, ma soltanto quel, che dicono, ed allegano le parti collitiganti nel processo: *Nam quod est extra processum, est extra Mundum*, come il Maestro *Fil.* nel *lib. de Jud. Præcipitur, Judici, ut causas partium examinet ante judicium, semoto in totum respectu personarum, sive sint Cives, Amici, Domestici, sive contra, Inimici, Alieni, Exteri, ne quid, vel benevolentia, vel odium cognitione impediat, velut cæcus incedat absque baculo ducente, substentanteque nomine: ideo decet bonum Judicem, personas, quæ judicantur non animadvertere, sed solam naturam negotiorum sinceram, nudamque considerare.* Finalmente non sii ostinato nel sentenziare, perchè, per emanarsi una buona sentenza, vi abbisognano due principalissimi requisiti; l' uno di non correre in fretta, l' altro di ben sentire le ragioni delle Parti. *Nam præcipitata voluntas est Noverca justitiæ.*

# C A P. III.

## Dell' ingresso del Governatore, e come deve portarsi, prima, e nell' atto del possesso,

§. 13. DOppo che sarà eletto il Governatore all' amministrazione della giustizia di qualche Paese dal Barone, medianti le lettere Patentali, prima d' andare a prendere il possesso, deve formare le lettere di complimento, così al Predecessore, che attualmente esiste nell' Officio, come al Sindaco, ed Eletti di quella Università a lui affidata, secondo Ulpiano nella *L. 4. ff. de offic. Proc.*

## Formola della lettera, che devesi fare al Predecessore.

*SIgnor mio osservandissimo = Quantunque senza mio merito si fosse l' Illustre Barone N. N. compiacciuto destinarmi Governatore nel suo Feudo T. T., ho stimato mio dovere farne partecipe Us., acciò mi faccia l' onore di notiziarmi il tempo, che dovrà il Governo abbandonare, sebbene sia in elezione d' Us. destinarlo, mentre mi stimarei fortunato, non solo a seguire le giuste, ed adequate norme, ma ben vero di adempiere appuntino i pregiatissimi comandi di Us., che è quanto debbo parteciparle, e mi raffermo = Di Us. . . . . Divot. ed obligatis. Serv. N. N.*

La sopra carta è del tenor seguente = *Al mio Sig. e Padrone sempre Osservandissimo il S. D. D. T. T. Governatore di T. S.*

For-

## Formola della lettera responsiva.

*Sig. mio, e Padrone Osservandissimo.*

*Con lettera de' 6. del corrente mese, ed anno mi vedo onorato de' pregiatissimi comandi di Us., dalla quale rilevo la somma stima, che tiene di me contro il mio merito; del rimanente posso assicurarla, che resta in sua piena libertà di eliggere il tempo, in cui vorrà in questo Governo trasferirsi, mentre in ogni maniera le dedico la mia servitù, e mi sottoscrivo = Di Us.. .. Divot. Servid. Obligat. . . .* come sopra.

## Formola della lettera facienda a' Regimentarj.

*Sign., e Padroni miei Osservandissimi.*

*Dovendo portarmi in codesta Padria ad esercitare l'officio di Governatore, e Giudice della medesima, giacchè si è degnato l'Eccellentissimo Signor N. N. fare scelta di me, sebbene inabile, pel buon regolamento della Giustizia; ho stimato per tanto farne partecipi le SS. VV., assicurandole, che non si mancarà dal canto mio a fare ciocchè le leggi dettano per il mantenimento della pace interna, restando a passarle i miei rispettosi ossequj. = Delle SS. VV. = Umil. e Div. Serv. NN.*

Soprascritta = *Alli Sig. e Padroni Osservandissimi = Li Sig. del Regimento della Città T. V.*

§. 14. Sebbene le formole di sopra addittate sembrino di poco utile, e necessità, pure gli appurati

Pratici le deducono dalle LL. e Consigli di più Giureconsulti. *Ricc. prax. civil. tit. 2. de ingres. Official.*

§. 15. Giunto che sarà il Governatore nuovo nel luogo, dove deve amministrar giustizia, e venuto il giorno di prendere il possesso è tenuto presentare la sua Patente al Sindaco, ed Eletti, e chiederl' il possesso; quale possesso in certi Paesi usasi dare, mediante pubblico parlamento dalli Cittadini congregati, in altri dal solo Sindaco, ed Eletti: e perciò devesi attendere la costumanza de' luoghi, a quali deve il novello Governatore presentare la Patente sudetta, unitamente colle lettere liberatoriali del governo, che forse avrà fatto; e sia Dottore deve mostrare, e presentare l'approvazione *ad officia*. Esibiti tali requisiti, si deverrà alla formazione delle debite scritture, cioè di quella del possesso, e della Pleggeria *de bene, & fideliter exercendo*.

## *Formola del Possesso, e Pleggeria* de bene & fideliter exercendo.

*Die . . . mensis . . . anni . . . in Terra &c., & penes acta Curiæ dictæ Terræ personaliter constitutus magnificus* N. N. *Terræ* N., *qui sponte, omni meliori via, coram mag. Syndaco, Electis, & Civibus Universitatis prædictæ in numero sufficienti, & opportuno congregatis in publica Platea, ubi hæc, & similia expleri solent, presentavit literas Patentales Gubernii dictæ Terræ, expeditas in personam ipsius N. sub die . . . mensis . . . anni . . . propria manu domini excellent. Princip.T. Terræ prædictæ, ejusque solito siggillo munitas, quæ lectæ, & vulgarizatæ per mag. T. ordinatium Cancellarium dictæ Universitatis, alta, & intelligibili voce fuerunt per Magn. de Regimine; & Cives supra caput receptæ, & pro*

*promiserunt ad unguem observare, dummodo dictus magnif. N. adimpleat adimplenda.*

*Et propterea volens, uti tenetur, ex parte sua dictus magn. N. adimplere, sponte promisit, & se obligavit bene, & fideliter dictum officium exercere, Pandectam, Stylum, Ritus, Consuetudines, Privilegia: & Statuta scripta observare, & in fine officj parere Syndicatui, juxta Regias Pragmaticas. Et ad majorem cautelam ipsius Universitatis, dedit in ejus fidejussorem T. præsentem; & sponte fidejubentem; qui sciens ad prædicta non teneri, tamen teneri volens proprio, privato, & principali nomine, & in solidum ad omnia, & singula prædicta: Pro quibus omnibus observandis, tam prædictus NN. principalis, quam dictus fidejussor obligaverunt seipsos, & quemlibet ipsorum in solidum, suos hæredes, successores, & bona omnia &c. sub pæna, & ad pænam dupli &c. medietate &c., cum potestate capiendi &c. costitutione precarii &c. renunciaverunt &c., & præcise dictus Fidejussor renunciavit beneficio novæ Constitutionis de Fidejuss. & cedend. action., & omni alio legum auxilio, certioratus prius de dictorum beneficiorum effectibus, juraverunt &c.*

*Io TT. mi obbligo come sopra.*

*Io TT. pleggio come sopra.*

*Io TT. sono testimonio, e conosco l'obbligato.*

*Io TT. sono testimonio, e conosco &c.*

*Io TT. son testimonio, e conosco &c.*

§. 16. Adempito a quanto di sopra si è detto, si dà al Governatore il possesso, che si nota addietro le lettere patentali, col seguente decreto.

*Die . . . mensis . . . anni . . . In Terra &c. Per publicam conclusionem habitam per Mag. Universitatem dictæ Terræ, hoc eodem prædicto die, stantibus adimpletis per retroscriptum NN., servata forma retroscriptarum litterarum patentalium Illustrissimi, & Eccellentissimi Domini*

*mini TT. Baronis Terræ prædictæ, quæ receptæ fuerunt supra caput, omni qua decet reverentia, & plenissime observatæ juxta illarum seriem continentiam, & tenorem, fuit inscripto domino NN. tradita vera, & actualis possessio hujus Terræ, pacifice &c. servata forma enunciatæ conclusionis, cui me refero, & in fidem &c.*

*Ita est: CC. Regia Auctoritate Notarius, & dictæ Universitatis Cancellarius.*

§. 17. Superflua sembra la pleggeria, che dà il novello Governatore *de bene, & fideliter exercendo, a tenore del Capit. del Regno. Item recipiant Sacramentum*, bastando quella sola *de parendo Syndicatui*, sul mottivo, che malamente amministrando la giustizia, conto ne dovrà dare nella fine del Governo, tempo in cui si sottometterà al Sindicato, come ci assicurano la *Pram.* 1. §. 6. *de offic. Judic.*, e la *Pram. de offic. Justit.*, chiedendo solamente la pleggeria *de parendo Synditatui*, ma le formole così da Classici Pratici si ritrovano trascritte, e di tal maniera osservar vedesi in quasi tutt' i Paesi del Regno, nè recar puole pregiudizio, secondo l' Assioma legale. *Non solent quæ abbundant vitiare scripturas.*

§. 18. Molte Università del nostro Regno tengono certi privilegii particolari, e questi in tempo del possesso, che prenderà il Governatore, gli si presenteranno, in piedi de' quali, se non incontrerà dubiezza, si sottoscriverà nella seguente maniera: = *Io Dottor TT. prometto osservare li retroscritti Privilegii, e Statuti*; ma occorrendo differenza d' osservanza, dirà così = *Ego U. J. D. D. T. T. promitto retroscripta Privilegia, & Statuta observare, quatenus Universitas, & homines dictæ Terræ in possessione, vel quasi existant.*

§. 19. Accade alcune volte, che per lo contrasto sopra l' osservanza de' Privilegj, e Capitolazioni, l' Uni-

l' Università, o Cittadini si protestano per comparsa, o per atto pubblico coll' Uffiziale, in piedi di tal protesta potrà fare la presentata nella maniera che siegue: *Et quia dicta Privilegia sunt magni voluminis, & ipse Gubernator non potest sic statim videre, & mature considerare: Ideo petit sibi exhiberi copiam ipsorum, ut ea habita, & visa, possit observare, alias protestatur, quod per ipsum non stat, neque stabit; NN. Gubernator*: e sarebbe più a proposito dire il numero delle carte: e se il Notaro a richiesta de' Cittadini formerà atto pubblico per la suddetta osservanza, il Governatore gl' imporrà, che vi trascrivi la sua risposta.

§. 20. Doppo che sarà ammesso il Governatore al possesso dell' Officio, ricevendo la bacchetta dal Governatore passato, overo dal suo Luogotenente, anderà a sedere nel luogo solito, e destinato; ed indi si porterà nella Casa della Corte, e farà fare dal Mastrodatti l' Inventario de' Carcerati, se ve ne saranno, e di tutti gli atti pendenti, e de' processi, Civili, e Criminali, per sua cautela, del quale una copia se ne deve tenere esso, ed un' altra il Mastrod' atti, e farsi un ricordo di tutte le querele sera per sera, che si faranno, e di tutt' i condannati, che ogni sera il detto Governatore abbia da vedere, e trascorrere.

§. 21. E volendo il suo officio disimpegnare, farà formare un libretto, nel quale il Mastrodatti fedelmente dovrà scrivere, e notare tutte quelle denunzie, querele, ed accuse, che si faranno senza libello, con notare il nome del denunziante, querelante, o accusante, e così dell' accusato, querelato, o denunziato, ed il delitto; descrivendo benanche il luogo con i confini, dove quello è stato commesso, il mese, e l' anno; in somma tutto, e quanto conviene,

con

con sollecitudine per complimento del suo dovere:

§. 22. Il Giureconsulto Callistrato nella *L.* 15. *ff. de extraord. cognition.* dà buon documento a Governatori, avvertendo, che chi ministra giustizia, devesi mostrare benigno a ciascheduno, che gli vorrà parlare, ed a nessuno far tenere porta; ma non per questo farsi dispregiare; onde ne' morali precetti si ravvisa, che gli Officiali non devono ricevere li sudditi di loro giuridizione in molta familiarità, attentoche dall' eguale conversazione ne nasce il dispregio della Dignità; ma nell' amministrare giustizia non adirarsi con grida, o vero ingiurie contro coloro, che crede esser delinquenti, ne alle preghiere de' calamitosi prorompere in pianto, non convenendo ad un retto, e costante Giudice mostrare col volto il moto del suo animo, dovendo regolarmente ministrar giustizia in una maniera, che aumenti, e sublimi l' autorità della sua dignità col proprio ingegno. Legge, che da chi amministra giustizia, tener devesi scolpita nel proprio cuore, e perciò ho stimato a proposito trascriverla: *Observandum est*, ( parole dell' istessa Legge ) *jus reddenti, ut in adeundo quidem, facilem se præbeat, sed contemni non patiatur, unde mandatis adjicitur: ne Præses Provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admittant, nam ex conversatione æquali, contemptio dignitatis nascitur. Sed & in cognoscendo, neque excandescere adversus eos, quos malos putat, neque precibus calamitosorum illacrimari oportet; id enim non est constantis, & recti Judicis, cujus animi motum vultus detegit, & summatim, ita jus reddi debet, ut auctoritatem dignitatis ingenio augeat.*

§. 23. Farà formare un' altro libro, nel quale si scrivono tutte l' obbliganze, che si stipoleranno tra le parti, colla pena del duplo, o altra pecuniaria, e giura-

mento, qual libro dovrà conservarsi dal Mastro d' Atti, cui darà ordine, che in quello ponga sera per sera tutte l' obbliganze, le quali pigliarà fuori della casa di Corte, le altre poi, che pigliarà dentro del Palazzo, o sia casa di Corte, subito le scriva nel libro, e non in altra carta, acciò si evitino le frodi.

§. 24. Avverta il Mastro d' Atti di farsi un' altro libro, dove scriver si devono i ricivi dalle Parti, che si prendono i Processi, con notare il titolo del medesimo, e la numerazione de' fogli scritti, secondo la costumanza de' Paesi, atteso in alcuni luoghi le cause si attitano dalle Parti, senza costituirsi Procuratore, ed in tal caso si dà a percontare il Processo colla ricevuta firmata dal Principale, e da un Pleggio, il quale dev' essere Maestro di bottega, per poterlo costringere, in caso di ritardamento: se poi vi è costituito il Procuratore Dottore, potrà questi solamente firmare la detta ricevuta, secondo lo stile della G. C. della Vicaria.

§. 25. Ogni Governatore nel principio dell' officio è solito fare Statuti, e Bandi, non contrarj però alle Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, secondo Paride *in verbo tortura*; e perciò in quelli non possono imponere pena, che non sia stabilita dalle Leggi del Regno, essendo detti Bandi non perpetui, ma annali, quanto dura la giuridizione del Governatore.

§. 26. Li Bandi, che simigliansi agli Editti del Pretore, e di altri Magistrati, li quali proponevansi nel principio della Magistratura, ed obbligavano per tutto il tempo della Pretura, vale il dire per un' intiero anno, a tenore della *L. 7. ff. de jurisdict. lib. 3. ad edictum: Si quis id quod jurisdictionis perpetuæ caussa, non quod prout res incidit in albo, vel in charta, vel in alia materia propositum erit, dolo malo corruperit, datur in eum . . . . . . . . . .*, O eran nuovi, e si facevano

da' Magistrati nel principio della Magistratura, o traslaticii, *cioè*, dagli antecedenti Magistrati, e dalli nuovi con nuovi Editti si confermavano; anzi il più delle volte si osserva, che poco, o niente di nuovo i Governatori aggiungano ne' diloro Bandi, ma servonsi di quelli formati dal Predecessore, quando li trova poggiati sulle Leggi, o vi aggiunge qualche cosa, che di recente trovasi stabilita con nuove Costituzioni, Prammatiche, o generali Dispacci.

§. 27. Dovrebbero seguire le formole, moderazioni, e Decreti annessi alli Bandi Pretorj; ma è d'uopo pria dimostrare la differenza, che passa tra il Capitano Idiota, Assessore, Consultore, e Coadjutore Fiscale.

## C A P. IV.

### *Dell' officio del Capitano idiota, detto volgarmente Spada, e Cappa, e della differenza del Consultore, Assessore, e Coadjutore Fiscale.*

§. 28. SOgliono alcune volte i Baroni eliggere per Officiale di qualche diloro Feudo una Persona non dottorata, o non approvata *ad officia*, col nome di Capitano Idiota, o sia Spada, e Cappa, e questi non puole nel suo ingresso pubblicare, ed affigere Bandi, se prima non vengano firmati dall' Assessore, o col voto del Consultore, ne in progresso del governo firmare decreti interlocutorj, o diffinitivi, perchè commetterebbe nullità d'atti, come avertisce Maranta nella *part.* 6. *vers. sent. n.* 36. *fol.* 548.: essendo cosa indubitata, che le Sentenze interlocutorie, o diffinitive deb-

debbonsi fare col consiglio, ed assistenza dell'Assessore, o col voto del Consultore, come viene stabilito colla *Pràm.* 10. *de offic. Judic.* publicata nel mese di Maggio dell' anno 1619., che contiene 89. Capi per la riforma de' Tribunali.

§. 29. Non v' ha dubio però, che la bacchetta della Giustizia risieda presso del Governatore, o Capitano, e dal medesimo debbasi quell' amministrare; ma a tenore della Frammatica pubblicata a 28. Luglio dell'anno 1632. sotto il titolo *de Official.*, *& quæ eis prohibeantur*, commentata da Danza nelle sue considerazioni *Tom.* 1. *de pugna Doctor. considerat.* 2. *n.* 4. *Quelle persone, che pretendono esercitar officj, che sia necesserio essere Dottori*: e conchiude lo stesso Giureconsulto: *che in tutt'i decreti, tanto civili, che criminali, da principio alla fine, vi bisogna il consiglio del Dottore.*

§. 30. Vi sono però alcuni casi, ne' quali il Capitano Idiota non ha bisogno del voto del Consultore. I. ne' decreti di semplice notificazione, *di constituat Procuratorem*, nella requisitoria, e nelle cause modiche, non eccedenti due Augustali, che sono carl.30. del nostro Regno, pel disposto nella Costituzione *dilation. in judic. tit. de dilat.*, le quali trattansi *oretenus*, ordinando al debitore per mezzo del Serviente della Corte, che paghi, o che nel giorno... comparisca avanti del medesimo. Se il debitore sarà renitenente alla chiamata, o sospetto di fuga, potrà ordinare, *ducatur coram*, e venuto in Corte, il Creditore manifestarà la sua intenzione, ed il Debitore opporrà ciocchè vorrà, e così sommariamente intese le Parti, il Governatore ordinarà; o che paghi, o nò; o pure, che il debitore non parta dalla Corte, se prima non paghi, o provi la sua eccezione; confermandosi quanto di sopra si è detto dalli Riti della G. C. 187., e 215., e dal Dritto comu-

ne pel Testo nel §. *sit tibi : in authent. de mandat. Princip.*, *& authent. Nisi breviores C. de Sentent. ex peric. recitat.*, e tale pratica viene approvata da Carav. sopra de' sudetti Riti.

II. Nelle cause di persone vili, e povere, ancorche eccedessero li due Augustali, puole il Governatore Idiota procedere *oretenus*: arrivando però alli doc. 12 deve impartire termine sommario, secondo lo stile della G. C.

III. Non richiedes' il voto del Consultore, ma si giudica de plano nelle Cause d'alimenti, salario de'Medeci, quantevòlte il Medico sia appaldato, de' Notari, Avvocati, Esattori, nelle spese de' funerali, ed altre simili; nell' esazioni delle rendite liquide, secondo la platea, libro de' Monasteri, Chiese, e Baroni, come più diffusamente leggesi appresso *Ricc. Tom.* 3. *pag*: 7.

§. 31. Danza dà a divedere nel *tom*. 1. sopra la *Pram. de exam. offic. considerat.* 20. *n.* 96., che l'Assessore, o come altri dicono, Consultore, e Governatore siano due persone distinte; nulla però di manco la giuridizione non risiede solamente presso del Governatore distintive, *ac privatim quoad Judicium*, *sed in solidum*, *& copulative*, ed ambidue hanno la giuridizione ordinaria: *Carawit.* nel *rit.* 53. *n.* 2.

§. 32. Per loppiù le parole *Judex*, *Assessor*, *& Consultor* significano lo stesso, confondendosi tra di loro, alle volte però il Consultore si distingue dall' Assessore, e dal Giudice.

§. 33. Il Consultore nel senso stretto dicesi colui, *qui ut non assistat*, *neque jus dicat*, *sed ut votum consultivum proferat*: e si destina dal medesimo Capitano Idiota, quante volte non sia stato provveduto di Consultore ordinario: ed infatti nel nostro Regno trovasi stabilito, *Capiblanc. in Pragm.* 3. *de Baron. n.* 109. *tom.* 7.

*Reg.*

*Reg. Tapp. in oper. Juris Regn. Constit. Ea quæ ad decus n. 48. fol.* 133., che l'Officiale Idiota proceda nelle cause col Consiglio del Dottore, ch'eleggerà per suo Consultore, il quale ò risederà nel luogo del giudizio, ed in questo caso non fa voto, ma il Governatore decretarà colla clausula: *cum voto Domini Consultoris electi.* Potrà egli ciò praticare nelle Cause di preambolo non contradetto, nella liquidazione degl'Istrumenti, nelle cause criminali, ed in tutte l'altre, nelle quali non interviene il Reo: la formola del decreto sarà la seguente.

*Die — Per Baronalem Curiam Terræ — ejusque Gubernatorem, cum voto infrascripti Domini Consultoris electi; fuit provisum, & decretum, quod suspensa Criminalitate civiliter agatur.*

*T. Gub. — T. Cons. alectus — T. Act.*

§. 34. Se il Consultore eletto non è nel luogo del giudizio, ma in altro Paese, gli si mandarà il Processo, o l'istanza, ed egli dovrà dare il suo voto, come ne l'hà il Governatore richiesto, per essere un semplice Delegato a quell' affare, e perciò non è tenuto al Sindicato, ma il solo Delegante, *quia mala electio est in culpa L. 21. §. 3. ff. de negot. gest.* Quando all' opposto il voto dell' eletto Consultore non piacesse al Governatore, puole questi chiedere il voto, o il consiglio da un'altro Dottore: quali voti ha la libertà il Barone del luogo di farli rivedere.

## *Formola del voto del Consultore eletto, quando dimora in altro Paese.*

*Visis præsenti processu . . . instantia &c. trasmisso per Curiam Terræ T., sum voti, ut dicta Curia decernat, quod interponatur decretum Præambuli . . . Quod re-*

mo-

*mota Criminalitate . . .* *T. Consultor electus.*

§. 35. Rimessò il processo nella Corte locale, dove risiede il Governatore Spada, e Cappa, questi dovrà stendere il suo decreto, a tenore del voto del Consultore, della seguente maniera.

*Die . . . mensis . . . anni . . . Per . . . Viso votò domini Consultoris fuit provisum, & decretum quod* ( si inserisce il voto ) *hoc suum &c.* *T. Gub. — T. Act.*

§. 36. All' infuori delle sopracennate cause, non essendovi Consultore ordinario, che possa diriggere il Governatore Spada, e Cappa, non puole questi eligerlo a suo piacere, ma munisce le Parti collitiganti nella seguente maniera.

*Quoniam Curia Terræ C., ejusque Capitaneus intendit super retroscripta comparitione, & omnibus in ea contentis cum voto domini Consultoris providere, & quia Curia ipsa vacat Consultore; ideo moneantur partes, quatenus infra biduum nominent, & de comuni consensu eligant Consultorem sibi ipsis non suspectum; vel infra eumdem terminum dent listam suspectorum, ad finem, ut Curia possit unum de non suspectis eligere, alias dicto termino elapso, nulla alia citatione; nec termino expectato, sequenti die cum continuatione compareant ad videndam dictam electionem faciendam, moneantur, & referantur in forma: datum die .. mens. anni.*

*T. Gub. — T. Act.*

§. 37. Notificata la monizione sudetta alle Parti, se allegaranno esse i sospetti, si eleggerà uno non sospetto, o nò, ed elasso il biduo, si farà quest' altro decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... ejusque Dominum Capitaneum provisum, & decretum est, quod in præsenti Causa eligatur, prout eligi mandatur V. J. D. D. NN. de Civitate B. in præsenti Causa Consultor: ac proinde am-*

ba

*te Partes prima die juridica post &c. legitime compareant coram præfato Domino Consultore electo in dicta Civitate, loco suæ residentiæ, ad dicendum quidquid &c., & deinde in antea, similiter cum continuatione, hora solita causarum in dicta Curia compareant coram dicto Capitaneo ad audiendam provisionem ex voto dicti Domini Consultoris electi faciendam, alias &c. hoc suum &c.*

*T. Gub. — T. Act.*

§. 38. Avvisate le Parti giuridicamente, dal Capitano si manda il processo chiuso, e suggellato al Consultore eletto, a spese di chi avrà dimandato il consiglio; e se niuna delle Parti avrà ciò fatto, e volendo il Governatore amministrare la giustizia *rite*, *& recte*, le forzarà a fare il deposito delle spese, che occorreranno per la trasmessione degli atti, e pel voto.

§. 39. Se poi il Consultore è stato eletto dal Barone, come il più delle volte praticato si vede, quegl' dev' essere patentato dal Barone medesimo, ed ha la giurisdizione ordinaria, ne il suo voto e soggetto a revisione, ma sembrando gravoso, se ne potranno produrre i gravami *gradatim*, come ci assicura *Capiblanc. dict. Pram.* 3. *n.* 209. *Tapp. in dict. Constit. Ea quæ decus n.* 47. *fol.* 137. Tale Consultore è soggetto al Sindicato: ed occorrendo di mandargl' il processo, si farà la seguente monizione.

*Quoniam Curia Terræ C., ejusque Capitaneus intendit super retroscripta instantia, & omnibus in ea contentis cum voto domini ordinarii Consultoris procedere; ideo moneantur Partes, quatenus die juridica; cum continuatione, legitime compareant coram domino U. J. D. N. ordinario dictæ Terræ Consultore in Civitate D. loco ejus residentiæ ad dicendum, & allegandum quidquid &c., & deinde in antea, cum continuatione in dicta Curia coram Domino Capitaneo ad audiendam provisionem faciendam ex vo-*

*voto dicti domini Consultoris, alias &c. datum die ... mensis .. anni.* *T. Gub.* — *T. Act.*

§. 40. A tutte le proviste, che si faranno dal Consultore, dovrà precedere questa particola: *Sum voti quod....* con sottoscriversi *TT. Consultor:* e presentandosi alla Corte del Governatore Spada, e Cappa, quella deve fare il suo decreto. Così — *Per — viso voto Domini Consultoris fuit provisum, & decretum,* inserendo il voto *de verbo ad verbum*, e poi si sottoscriverà da esso Governatore e Mastroddatti, ed indi si darà corso al Giudizio.

§. 41. L' Assessore, anche nel senso stretto, è colui, che viene destinato dal Barone nelle Terre Baronali, e non puole esercitare la sua carica, se prima non avrà presentate le lettere commessionali al Sindico, ed Eletti del luogo, con sottomettersi alla pleggiaria *de stando, & parendo Syndicatui: Pram. 41. de off. Proc. Cæs.*

§. 42. Questi Assessori si dicono ordinarj e tengono la giurisdizione *in solidum* col Capitano, o sia Governatore Spada, e Cappa; onde commettendo delitti *intuitu officiii tam active, quam passive,* vengono compresi nella disposizione del rito della G. C. 49. che viene spiegato nella *Pram. 47. de offic. Reg. Justit:* e perciò nella commessione il più delle volte si leggono le medesime clausole, che sogliono apponersi nelle Patentali del Capitano: *meri & mixti Imperii, cum gladii potestate, quatuor literis arbitriis*: quindi ne nasce, che l' Assessore ordinario tiene la giuridizione copulative col Capitano, competendo quella a ciascuno *in solidum*, come dice Caravita nel *Rit. 63. n. 2.* Danza in *tit. de offic. Audit. n. 3. L. 4. L. de omnibus ff. de offic. Præsid. L. 1. ff. de Offic. Consul.*

§. 43. I Baroni del nostro Regno, sebbene abbiano

no un' amplissima giuridizione per i diloro Privilegj; tanto generali, che speciali, talmentechè a medesimi sono comunicate tutte le prerogative, e preeminenze del Fisco, rappresentando la persona del Rè ne' diloro Feudi, e chiamansi Procuratori del Fisco *in rem propriam. Lagam. ad Rovit. in Pragm.* 1. *de receptatorib. delinquen. n.* 2., non possono però tenere Fiscali, ma in luogo di quelli costituiscono i Coadjutori nelle diloro Corti, medianti le Patenti, che ne spediscono: *Dom. Petr. Rit.* 158: *n.* 23.

§. 44. Possono i Coadjutori intervenire, e devono essere intesi in tutte quelle cause, nelle quali entravi dritto de' Baroni, ed altramente facendosi, gl' atti sono nulli, sopratutto nelle cause criminali; ed in quei Paesi, dove i Baroni non eliggono i Coadjutori Fiscali, lo stesso Governatore, e Mastrodatti ne fanno le veci nelle cause criminali; secondo l' adagio: *quod Coadjutor manet sub banco Curiæ*. Assiste, e deve essere inteso il Coadjutore Fiscale in tutto il corso della Causa Criminale; ma fatto il decreto, non puole appellare, ne accudirci dopo la Causa introdotta ne' Tribunali superiori, perchè ivi assiste il Fisco: quante volte però il Barone tiene il privilegio delle seconde cause, a quel Giudice puole il Coadjutore assistere, e dire di nullitá tanto del decreto del Governatore, che di quello del Giudice delle seconde, e per via di ricorso, o di querela richiamarsi al Giudice superiore: *Navarr. gravam.* 251. *n.* 9. *&* 11. *tom.* 2.. Tutto ciò nasce dalli Privilegj che tengono i Baroni, confermati dall'invitto Monarca delle Spagne Carlo III. di F. M. con Regal Dispaccio del mese di Novembre dell' anno 1744.

§. 45. Spiegato l' offi io del Capitano Idiota, e la differenza tra del Consultore, Assessore, e Coadjutore Fiscale, passiam' ora alla formazione, ed emanazione de' Ban-

Bandi Pretorj, che fa il Governatore, dopo di aver preso il possesso.

## *Formola de' Bandi Pretorj.*

*Ferdinandus IV. Dei gratia Rex &c.*
*D. TT. Prencipe della Città T.*
*D. NN. Governatore e Giudice della medesima.*

*Bando, e comandamento da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Città da parte del detto Signor Governatore, e Giudice, ut supra, il quale debasi inviolabilmente osservare da ognuno, tanto Cittadino, quanto abitante in questa Città, ed anco da Forastieri, che capitano in essa, e suo territorio, sotto le pene in ciascheduno de' seguenti capi contenute.*

*In primis si ordina a tutti, che tanto nella Corte, quanto in qualsivoglia altro luogo debba stare avanti di esso Governatore colla barretta in mano, con ogni dovuta riverenza, e parlare con parole basse, e riverenti, e non si accostino al banco della Giustizia per quattro palmi attorno, e quando sono chiamati, debano subito venire avanti di noi, sotto pena di docati 36., ed un mese di carcere per ciascheduno controveniente.*

*2. Item si ordina alli Magnif. Avvocati, e Procuratori, che debano informare le cause, così in scriptis, che oretenus, con parole modeste, e riverenti, senza dar taccia, ne ingiuria, sotto pena di docati 100., e due mesi di carcere per ciascheduno controveniente.*

*3. Item, che niuno, di qualunque condizione si fosse, ardisca far resistenza alla Corte, Mastrodatti, Famigli, o Giurati, così in atto di eseguire, che per altro servizio della Corte; anzi ognuno li dia ajuto, e favore, sotto pena di ducati 30., e mesi due di carcere per ciascheduno con-*

controveniente, oltre le pene contenute nelle Leggi.

4. Item, che dopo sonata l' Avemaria, e propriamente sulle 24. ore niuno ardisca andar sonando, cantando, ne dicendo cose disoneste, e dovendo alcuno caminare di notte per affari, deba portare il lume acceso, sotto la medesima pena.

5. Item, che nessuna persona possa portare per la Città, e territorio accette, ronche, sagliocche, bastoni con aste, e scoppette meno di tre palmi, sotto pena di mesi tre di carcere, perdita dell' armi, e di ducati sei, oltre dell' altre pene contenute nella Regia Prammatica.

6. Item che chiunque tenesse processi, così civili, come criminali, e qualsivoglia scrittura della Corte, subito debba presentarli nella Corte medesima, sotto pena di ducati 6., ed un mese di carcere.

7. Item che chiunque vedrà gente armata pel territorio, debba subito farne relazione a noi, sotto pena d' un mese di carcere, e ducati 6. per ciascheduno.

8. Item, che niuno ardisca giurare per i Santi, nè quelli nominare invano, ne bestemmiare i Morti, nè chiamare il nome del Demonio, o Diavolo, sotto pena di un mese di carcere, e carlini 30. per ciascheduno.

9. Item, si ordina, che subito si sentirà tamburro, o campana all' armi, o Bando, omni mora posposita, ogni persona, tanto dentro, quanto fuori dell' abitato, deba venire alla presenza del Governatore avanti al Palagio della sua residenza colle armi permesse della Regia Prammatica; acciocchè si possano perseguitare i mal fattori, e difendere la quiete pubblica, sotto pena di ducati 10. per ciascheduno, e mesi due di carcere, della quale pena non possano scusarsi, se non assistano sino a tanto, che saranno licenziati.

10. Item, che niun' ardisca alloggiare, o ricettare Gente forastiera nelle sue case, massarie, taverne, o in

*altro luogo, se prima non darà notizia a detta Corte del nome, cognome, patria, ed esercizio del Forastiero, sotto pena di ducati 6., ed un mese di carcere per ciascheduno, per ogni volta.*

11. *Item, sotto la stessa pena debano dar notizia de Garzoni, e Serventi forastieri, che tengono ai loro servizj fra lo spazio di ore 12., per evitare, che si ricettino gente di mala vita.*

12. *Item, che niuno ardisca vendere carne, pesce, ed altre cose comestibili, se prima non ne darà notizia all' Eccellentissimo Signor Prencipe, e sua Corte, ed al detto Signor Governatore da' quali dovrà ottenere la licenza, sotto pena di carlini quindeci, e giorni otto di carcere.*

13. *Item, che nessuna persona ardisca far tumulto, rissa, questione, nè minacciar col capo, nè colle mani, o far il segno di voler percuotere, o in altro modo di volere offendere un' altro, sotto la medesima pena.*

14. *Item, che nessuno ardisca giuocare a qualunque specie di giuoco, così con denari, come senza denari, sotto pena di docati sei, e mesi due di carcere, e sotto la medesima pena s' intendano compres' i Tavernari, Trattori, e Cantinieri, che permettono e fanno giuocare nelle loro cantine, taverne, e tratture a' giuochi di morra, Signori, Signorelli, e Medico, o a qualunque altro; e che, sonate le due della notte, debano chiudere li luoghi sudetti.*

15. *Item, che niuno Chirurgo, o altra persona ardisca di medicar ferite, o percussioni, se prima non le rivli alla Corte, sotto pena di ducati sei, e due mesi di carcere; e sotto la stessa pena siano tenute le Mammane richiest a pigliare i parti delle Femine, che non sono maritate.*

16. *Item, che niuno ardisca di danneggiare l' altrui podere con animali di qualunque specie, e particolarmente gli*

*gli effetti della Baronal Camera, sotto pena di ducati sei per ogni controventore, oltre della rifazione de' danni &c.*

17. *Item, che chiunque offeso nella persona sua, o de' suoi congionti, nelle robe, o nell' onore ardisca tenere occultata detta offesa, ma deba subito denunciarla alla Corte, sotto pena di docati sei, e mesi due di carcere. Sotto l' istessa pena ognuno sia tenuto fare a noi relazione di qualunque delitto, rissa, aguato, o altri preparamenti al male, subito, che lo vede, sente, o in altro modo ne abbia notizia.*

18. *Item, che niuno ardisca poner fuoco alle ristoppie, cesine, o in altri luoghi, tanto proprj, quanto di altri, ò demaniali prima della mettà d' Agosto inclusive, sotto pena di docati 6., e due mesi di carcere, oltre le pene contenute nelle Costituzioni del Regno.*

19. *Item, che niuno ardisca far mascherate, farse, o comèdie, ne in privato, ne in pubblico, ne salire in banco, sotto pena di docati sei, e due mesi di carcere.*

20. *Item, che niuno ardisca tenere, o gettare lordezze nelle strade, ma quelle tenere nette, e scopate, sotto pena di carlini 15.,* qualibet vice, & per quemlibet.

21. *Item, che niuno ardisca dissuadere le genti, le quali vogliono far querele, e dimandar giustizia, sotto pena di docati sei, e giorni 15. di carcere.*

22. *Item si confermano tutti gli altri Bandi fatti, ed amanati per i nostri predecessori Govenatori, e Luogo tenenti in detta Città, quali restino sempre fermi, e validi, per quanto non contradicono a questi.*

23. *Item che di tutte le sopradette pene pecuniarie in ciascheduno delli sopradetti capi, se ne debba applicare la terza parte alla Corte, e propriamente al Signor Governatore e Giudice, e Mastrodatti, e le due altre parti alla Camera Principale, e la decima di dette due parti all' Accusatore, o Denunciante, il quale sarà tenuto con ogni*

se-

*secretezza, e gli si darà la decima con ogni puntualità.*

*24. Ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che ci pubblichi, e se ne affigga copia ne' luoghi soliti, sotto la pena in ciascheduno capo contenuta: Dati nella T. 27. &c. nell' Anno 1790.*

*TT. Gubernator, & Judex. — T. Actuarius.*

§. 46. Del sudetto Bando se ne faranno più copie, per affiggersi ne' luoghi soliti della Città, coll' estratta del Mastrodatti del tenor che siegue,

*Concordat cum suo originali affixo, & existente in Aula Curiæ prædictæ, & ad fidem &c.*

*— T. De T. Actuarius.*

§. 47. Affisse le copie nelle Piazze solite, si farà al Bando originale la relata dal Serviente nella seguente maniera.

*Die mensis ... anni ... in Civitate ... NN. ordinario Serviente di questa Corte riferisce a me sottoscritto Mastrodatti oggi detto dì aver pubblicato il retroscritto Bando, e tutte le cose in esso contenute per le piazze, e luoghi soliti di questa Città con alta ed intelligibile voce,* more præconis, *ed avere affisse due copie d' esso, una nella Piazza . . . . , e l' altra nel Luogo . . . , nel modo, e forma, che gli è stato commesso: presenti per testimonj T. N. e B. de B. ed in fede &c. T. Act.*

§. 48. Elasso il biduo si deverrà all' incusa delle contumacie.

*Die ... mensis ... anni ... In curia ... Instante Curiæ Coadjutore, & petente, fuit accusata, prout accusatur prima contumacia in forma, & in fidem &c.* ed elassi altri giorni tre, s' incusarà la seconda contumacia etc.

*Die ... mensis ...anni ... In Civitate ... Curia pro Tribunali sedente, instante Curiæ Coadjutore, & petente fuit accusata, prout accusatur ultima contumacia in forma*

*ma, & in fidem &c.* — *T. Actuarius.*

Dopo la firma si farà. *Et per dictam Curiam Civitatis ... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem; visa relatione Banni publicati, & visis contumaciis legitime contractis, stante quod nullus comparuit, fuit provisum, & decretum, quod penæ in dicto Banno contentæ exequantur, & debitæ executioni demandentur contra, & adversus quoscumque controvenientes, quandocumque, & quotiescumque contravenerit, juxta dicti Banni formam, seriem, continentiam, & tenorem, & ita &c. hoc suum &c.*

*T. Gubernator, & Judex.*

*Provisum eodem quo supra &c. Die ... mensis... anni... In Civitatæ... Curiæ ... & præsentibus pro Testibus NN. C. C.* — *T. Actuarius.*

§. 49. Affissi che saranno i Bandi pretorj, potrà il Sindaco del luogo produrne avverso de' medesimi l' Istanza di *contrario Imperio*, per ridursi *ad jus*, *& justitiam*; su della quale, dopo munita di presentata, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam Civitatis ... provisum, & decretum est, quod retroscripta instantia magnifici Syndaci Universitatis prædictæ, & singula in ea contenta, notificentur Curiæ Coadjutori, quatenus prima die post &c. compareat ad dicendum quidquid &c. adversus petita, & quare ea fieri, & exequi non debeant, quoniam &c. alias &c. hoc suum, & intimetur.*

*T. Gub. & Jud.* — *T. Act.*

§. 50. Notificato il Decreto sudetto, unitamente coll' istanza al Coadjutor fiscale dal Serviente della Corte, fa questi la sua relata.

*T. T. ordinario Serviente di nostra Corte riferisce a me Mastrodatti della medesima aver oggi notificata la soprascritta Istanza, e quanto in essa si contiene al Mag. TT. Coadjutor Fiscale della medesima ed in fede &c.* — *T. Act.*

§. 51.

§. 51. In vista di qual notifica potrà il Coadjutor fiscale fare la sua Istanza, o replicare, e dalla Corte si spedirà la seguente monizione.

*De mandato Principalis Curiæ Civitatis ... moneantur ambæ partes, quatenus prima die post etc. compareant coram nobis in nostra Curia ad dicendum, allegandumque quid quid etc., et ad audiendum tenorem diffinitivi decreti super hinc inde oppositis, et replicatis, proferendum, et quoniam etc. alias etc. Datum ... die ... mensis ... anni ...*

T. Gub. et Judex. — T. Act.

§. 52. Cerziorate dal Serviente le Parti, ed elasso il biduo, adempita di relata, si farà il seguente Decreto.

*In causa aggravationis Bannorum per magnificam Universitatem civitatis, ... ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque magnificum Dominum Gubernatorem, et Judicem, visis Bannis omnibus, visaque aggravatione facta cum replicatione (o instantia) Curiæ Coadjutoris, provisum, et decretum est, quod Banna ipsa observentur, prout observari mandantur omnia, quæ de jure sunt servanda, et sunt juri consona, et intelligenda, et observanda esse juxta Leges, Constitutiones, Capitula, et Pragmaticas hujus Regni: reliqua vero reducantur ad jus, et justitiam, et ad justum, et antiquum solitum, et consuetum dictæ Civitatis, et ad stylum dictæ Curiæ, quatenus in possessione, seu quasi existant; et respectu Capitum, de quibus in specie se gravavit prædictus Syndacus, idest super primo de blasphemia provisum, quo servetur Bannum; verum non exigatur pæna respectu nominis Demonum: respectu Banni vocationis extra bancam, et capitis nudati, provisum est, quod servetur Bannum; sed respectu Magn. Advocatorum, et Procuratorum, aliorumque Nobilium servetur solitum, et ita etc.*

hoc

*hoc suum.* = *T. Gub. et Jud.* — *T. Act.*

§. 53. Esponendos' in Corte dal Coadjutore fiscale querela contro taluno di controvenzione a qualche Capitolo de' Bandi Pretorj, chiedendosi la pena, e l'emenda del danno: per esempio, che abbia danneggiato qualche Territorio della Baronal Camera, si farà in piede dell' Istanza il seguente decreto.

*Die ... mensis .. anni ... &c. Per Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque ... provisum, & decretum est, quod de expositis capiatur informatio, ad finem providendi, testes habeantur pro citatis, & recipiantur per nostram Curiam: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* — *T. Act.*

Indi si farà la citazione *ad testes.*

*De mandato Principalis Curiæ Civitatis .. Alguzeriis, & Servientibus nostræ Curiæ dicimus, committimus, & mandamus, quatenus, receptis præsentibus, ad omnem instantiam, & requisitionem Curiæ Coadjutoris, sive &c. citatis, & citare debeatis infrascriptos Testes sub pœna ducatorum sex principalis Cameræ &c. prima die juridica, post &c. hora audientiæ &c. præcise, & peremptorie compareant, et comparere habeant, et debeant coram nobis ad deponendum testimonium veritatis super quibusdam causis nostram mentem digne moventibus, ut ex actis; de contrario caveant sub pœna prædicta, alias etc. datum . . . . Die . . . mensis . . . et anni.*

*T. G. et J.* — *T. Act.*

*Testes citandi sunt vid.*

*CC. NN. BB. etc.*

In piedi della sudetta citazione si formarà la relata dal Serviente.

*Eodem retroscripto die etc. ... T. ordinarius Serviens hujus Curiæ cum juramento retulit mihi infrascripto Actuario, se dicto die citasse supradictos testes personaliter, modo, et*

*forma, ut in commissis, et ita retulit etc.* — *T. Act.*

§. 54. Si esaminaranno i Testimonj sul tenore dell' Istanza presentata dal Coadjutore Fiscale, e costando della controvenzione, e danno dato *de visu*, se ne dovrà fare la liquidazione, mediante l'apprezzo di due Periti, col seguente Decreto.

*Die ... mensis ... anni ...*

*In causa magn. Coadjutoris nostræ Curiæ, cum TT. ut ex actis.*

*Per Principalem Curiam ... visis Testium depositionibus, ex quibus constat damnum in comparitione fol. ... enunciatum, provisum, et decretum est, quod fiat apprezium ejusdem damni illati, et committatur TT. CC. Peritis dictæ Civitatis, qui accedant super faciem loci, recognoscant, et relationem faciant in scriptis, vel penes acta, ad finem providendi: hoc suum.*

*T. G. et J.* — *T. Act.*

## Formola dell' ordine da farsi alli Periti.

## De mandato Principalis Curiæ,

*Domenico Marino, e Gio: Battista Pizzuto esperti di campagna di questa Città, vi significamo, qualmente si ritrova presentata dal Mag. Coadjutor Fiscale d'essa Corte un' istanza del tenor seguente* ( si trascrive ) *in vista della quale si è fatto Decreto in data del corrente mese, ed anno* ( si trascrive ) *perciò vi diciamo ed ordiniamo, che subito vi conferiate nel Territorio B., per riconoscere, secondo le regole, il danno al medesimo recato, così ne' pascoli, come nelle piante, e ne farete a noi distinta relazione in scritto; o pure giurata deposizione, e così eseguirete, sotto la pena di duc. sei Cameræ etc.*

*Si*

*Si guardino dal contrario etc. Datum die ... mensis ... et anni.* *T. G. et J.* —— *T. Act.*

§. 55. Notificati dal Serviente i Periti, e seguito l'apprezzo, o faranno essi la Relazione privata, o si costituiranno *penes acta* nella seguente maniera.

## *Formola della Relazione penes acta degli Esperti pel danno dato.*

D*Ie ... mensis ... anni ... etc. — Constituti penes acta hujus Baronalis Curiæ Dominicus Marino, et Joannes Baptista Pizzuto appretiatores bonorum; qui pro clariori facti intelligentia vulgari sermone loquentes, cum juramento retulerunt: come essendosi li medesimi portati per ordine di essa Corte a riconoscere il danno fatto nel Territorio B, e quello visto, e considerato, hanno concordamente stimato, come stimano, che il danno fatto ascende al valore di carlini trenta, così tra di loro apprezzato, e valutato, et sic retulerunt, et juraverunt etc.* *T. Act.*

Indi si spedirà la seguente citazione, che per mezzo del Serviente si farà notificare al Controventore, e scriverne la relata sotto dell' originale.

## *Formola della Citazione, che si fa al Reo del danno.*

D*Ie ... mensis ... & anni ... Per Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decretum est, quod super controventione Banni, ut ex actis, T. de T. citetur ad dicendam causam quare contra eum exequi non debeatur pro pœna con-*

*tenta in Banno prædicto: hoc suum, & intimetur.*
*T. Gubern. & Jud. — T. Act.*

§. 56. Se il Reo vorrà con istanza produrre le sue eccezzioni, dovrà sentirsi, e quell' esaminate dal Giudice, conoscendos' insussistenti, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem fuit provisum, & decretum, quod oppositis per F.F. minime obstantibus, relaxetur contra eum cartella,* ( o pure ) *literæ executoriales pro summa ducatorum sex pro pœna in Banno contenta; nec non pro aliis carolenis triginta ex causa damni sic extimati, una cum expensis: hoc suum, & intimetur. T. Gub. & Jud. — T. Act.*

§. 57. Questo Decreto è capace di tutt' i legittimi gravami; ma perchè il più delle volte sogliono i Rei avanzarne le suppliche al Barone, da cui tali pene vengono rimesse; e perciò basta quanto di sopra si è detto.

§. 58. Oltre de' Bandi Pretorj, puole il Governatore in qualunque tempo del Governo a richiesta di qualche Particolare emanare altri Bandi per i danni, e specialmente quando ne' Paesi di sua giuridizione non vi è special Corte Bajulare: le Formole de' quali Bandi sono le seguenti.

For-

## Formola del Bando ad istanza di qualche Particolare Cittadino.

*Bando per ordine, e comandamento della Corte Baronale della Terra D.*

*GIurati di questa Corte, e di altre qualsivogliano in solidum &c. ad ogn' istanza di TT. pubblicarete Bando per le Piazze, e luoghi soliti di questa Terra, ut moris est, che niuno ardisca di giorno, o di notte, ne a piedi, ne a cavallo passare, entrare, pascolare, ne tagliare alberi, rami, o in altro qualsivoglia modo dannificare negl' infrascritti stabili di TT. sotto la pena di carlini 15., in caso di controvenzione; d' applicarsine la terza parte alla Camera Baronale, un' altra ad essa Corte, e l' altra terza parte ad esso Dannificato, e chi avesse causa in contrario, comparisca avanti di noi ad allegare, e dire quelche gli occorrerà, perchè se gli somministrarà complimento di giustizia, alias &c. = datum in Terra T. die . . . mensis . . . anni . . . &c.*

*T. de T. Gub., et Jud.*
*T. de T. Mastrodatti.*

## Formola del Bando ad istanza della Università.

*De mandato Curiæ Terræ . . .*

*ESsendosi dall' Università, e Mag. del Regimento di questa Terra rappresentato, essere necessario per comune utilità d' impedire il danno, che si fa alle certi*

*ri, cerque etc. ed altri frutti della Montagna ... o Contrada ... dal giorno ... e per tutto il mese ... abbiamo perciò fatto il presente, col quale ordiniamo, che dal giorno ... in avanti, e per tutto il mese ... niuno ardisca di entrare nel pascolo, ne in altro modo dannificare alle ghiande di .... con animali grossi, o minuti, sotto pena di duc. ..., ovvero, sotto pena di un tarì per porco, e due tarì per Vacca, etc., e di carlini quindeci per ciascuna Persona, che si trovasse aver colte ghiande per portarle via, e ciò oltre della restituzione delle ghiande ricolte; da esigersi irremisibilmente da controvenienti la pena anzidetta, ed acciocchè venga a notizia di tutti, e niuno possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che per ciaschedun de' Servienti di nostra Corte in solidum etc. si pubblichi il presente Bando, alta, et intelligibili voce ne' luoghi pubblici, e soliti di questa Terra, ut moris est: verum etc. quoniam etc. alias etc. datum in T. C. die ... men. anni ...*

*T. Gub., et J. — T. Act.*

E si deve osservare quanto di sopra si è detto rispetto alla relata del Serviente, contumacie, e gravami per la controvenzione de' sudetti Bandi.

§. 59. Venendo Persona nella Corte ad accusare qualcheduno di danno dato, il Mastrodatti scriverà nel sopradetto libro l' accusa nella seguente maniera.

## Formola dell' Accusa civile de' danni dati, secondo gli Statuti, e Capitoli delle Corti Baronali.

*Die .. Cajo accusa Mevio di avergli nel giorno .. dannificato con cinque bovi il grano seminato, la vigna .. e perciò fa istanza di condannarsi esso Mevio alla pena contenuta ne' Bandi, e Capitoli, e si protesta del-*

le

*le spese &c.* = *Testimonj sono T. T. F. F.*

§. 60. Si esaminaranno i Testimonj nominati dall' Accusatore, e le diloro deposizioni si scriveranno sotto l'accusa nella maniera, che siegue.

*T. de T. Testis, ætatis suæ annorum..., ut dixit &c. cum juramento interrogatus & examinatus dixit: che da circa giorni ... vide tanti bovi, tanti porci, tanta pecore &c. pascolare nel grano, o vigna di Cajo, nel tale luogo, e si ritrovò col medesimo ancora FF., che tutto vide, & ita &c.* *T. Act.*

Se il Testimonio saprà scrivere, sottoscriverà la deposizione, se no, si farà dal Mastrodatti *signum Crucis dicti T. Testis*, e nella medesima maniera si esaminarà il Contesto. — *T. Act.*

§. 61. Dopo l'esame de' testimonj, si mandarà a chiamar l'Accusato pel Serviente della Corte, il quale lo citarà, o a voce, o con cartella, secondo i costumi de' Paesi, e venuto nel giorno stabilito avanti del Governatore, se gli dimandarà conto dell'accusa, e se negarà, si farà il seguente decreto.

*Die ... Curia sedente, citatus prius dictus B. per Servientem, ut moris est, & hodie vocatus in Curiam ad litem contestandam, dictus B. accusatus negavit, animo litem contestandi &c. & ideo per curiam fuit datus terminus dierum duorum utrique Parti ad probandum, & se defendendum, ipsis Partibus præsentibus* = *T.G. T. Act.*

§. 62. Se poi l'Accusato non negarà il danno fatto, si dirà = *Et dictus Accusatus non negavit, fuisse repertos duos boves, tres oves ejus intra seminatum ... Vineam Accusantis, nam alia non fuerunt sua, sed T. T. Pro suis remittit se gratiis Curiæ*, o dirà *ad pœnam Capitulorum non teneri, quia locus est apertus, & debet teneri clausus, juxta statuta nostræ Patriæ*: o pure, *non teneri ex aliqua causa ... & per Curiam fuit compositus*

*præ-*

*prædictus M. accusatus in carolenis ... pro pœna Curiæ; juxta Capitulum &c. & Carolenos ... satisfaciat Parti juxta dictum Capitulum. Provisum Die ... mensis ... anni ...*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 63. Quando l' accusa è rimessa fra il termine di giorni tre, o di giorni otto, secondo la capitolazione, ed uso di quella Corte, l' accusa si cassarà nel seguente modo — *Cassa est, quia remissa est in termino, etc.*

§. 64. Quando si opponesse dall' Accusato qualch' eccezione, che abbisognasse di prova, e dall' una, o dall' altra Parte si volesse provare il contrario, come v. g. benchè vi siano stati gli animali suoi nel tale giorno, ad ogni modo il seminato ... la vigna ... era stata prima danneggiata da altri, e però non deve pagar' egli quel danno, si darà termine *ad probandum*, cioè sentendo quei Testimonj, che dalle Parti rispettivamente si produrranno, ed intese le Parti stesse si decretarà.

*Die ... mensis ... anni ... Curia Baronali sedente &c. Pel Signor Governatore, e Giudice, riconosciuti gli atti, ed intese le Parti, si condanna M. accusato in carl. . . . per la pena di tanti animali . . . che hanno dannificato il seminato . . . vigna di TT., d' applicarsi alla Corte, ed in altri carlini .. d' applicarsi alla Parte dannificata &c.* *T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 65. Quando l' Accusato citato non comparisce; fattasi la relazione dal Serviente della citazione seguita, accusano le contumacie, e dopo, se vi è costumanza in quella Corte, che in contumacia si condanni senz' altra prova, *quia contumax habetur pro confesso*, in tal caso si farà la cartella, che *exequatur*, *quia constat per Testes*.

For-

## Formola delle Contumacie.

*DIe ... Instante Parte, & petente, fuit accusata prima contumacia contra M. accusatum.*

*T. Act.*

*Die &c. Instante Parte, & petente, fuit incusata ultima contumacia contra M. accusatum, & proinde fuit dictum per Curiam, quod in ejus contumacia exequatur ad instantiam T. accusantis contra dictum M. pro carolenis ... juxta Capitulum, realiter tantum; nec non pro aliis carolenis ... pro pœna Curiæ, & ita &c. & expediatur Cartella.* = *T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

## Formola della Cartella.

*DE Mandato Baronalis Curiæ Terræ &c. Servienti di nostra Corte insolidum, ad istanza di T. eseguirete realiter tantum contra M. per carlini ... per l'accusa del danno fatto al seminato di esso T., ed in contumacia così condannato, e per altri carlini ... per la pena di essa Corte, e per gr. ... per le spese, spedizione della presente Cartella, e pel vostro giusto, e solito salario — Dato nella Terra ... ... die ... men. ... an. ...*

*T. Gub., & Jud.* — *T. Act.*

§. 66. Se poi l'Accusato, dopo formati tutti gli atti sopradetti, vuol'essere inteso, deve prima pagare tutte le spese fatte dall'Accusante, e poi si farà il seguente Decreto.

*Die ... men. ... anni ... M. accusatus, & contumax refecit expensas, & instetit audiri, & petiit copiam accusationis, cum termino in forma: ideo per Curiam fuit dictum, quod stante refectione expensarum facta, audia-*

*tur*, *& interim suspendatur cartella &c.*

*T. Gub. & Jud.* — *T. Act.*

In questo caso si farà una copia dell'accusa, e delle contumacie in un foglio, per consegnarsi all' Accusato nella seguente maniera.

*Copia quæ venit ex libro accusationum, & contumaciarum Civilis Curiæ Baronalis Terræ .... fol. .... est tenoris sequentis* = *Die ... TT. Accusa B. di tanti animali che hanno dannificato* . . . . ( vi scrive l' accusa ) con testimonj esaminati, e contumacie incusate, e poi farà l' estratta così = *Extracta est præsens Copia a libro dictæ Curiæ, meliori &c., & in fidem &c.* = *T. Act.*

§. 67. Nella detta Copia si faranno le repliche, ed atti, e se bisognarà, si darà termine alla Causa, si riceveranno i teſtimonj, e si farà quanto conviene pel compimento di giustizia sommariamente : *Ricc. prax. Civ. tom. 3. cap. VI. fol. 33.*

## C A P. V.

### *Della Giuridizione de' Governatori Baronali, e della divisione de' Giudizj.*

§. 68. LA potestà del Governatore consiste nella Giuridizione, e nell' Impero, che loro viene comunicato da' Baroni colle Lettere Patentali. Cujacio *Paratit. ff. de jurisdict.* definisce la Giuridizione *Notio, quæ competit jure Magistratus, cum facultate decernendi, & Judicem dandi* : onde stava quella riposta nella semplice nozione di decretare, e dare il Giudice, come leggesi nel tempo de' Pretori Romani, li quali spiegavano la diloro giuridizione in queste tre parole : *Do*, *Dico*, *Addico*, *Varr. de ling. lat.* *Dabat Prætor*

*tor actionem*, *& exceptionem*, *dabat bonorum possessionem*, *dabat Judices*, *Arbitros*, *Recuperatores*, *Tutores ex L. Atil: Dicebat interdicendo*, *quoties de possessione agebatur*, *indicebat*, *advocata concione*, *ferias*. *Addicebat denique*, *facta cessione in jure*, *mancipatione &c.* Sicchè in quei tempi distinti erano gli officii de' Magistrati, e de' Giudici; imperciocchè a' primi competeva la giuridizione, coll' Impero, *& dicebant jus pro Tribunali*, e contestata la lite, davano il Giudice: alli secondi poi la sola, e nuda nozione, giudicando *de plano*, per cui diceansi Pedanei: conoscevano del fatto, e proferivano la sentenza, secondo le formole dal Magistrato ricevute; *Nood de jurisdict. lib.* 1. *Cap.* 6. *&* 7. Questa differenza ora più non si osserva; poichè lo stesso Magistrato, che conosce *de jure*, conosce anche *de facto*, essendosi tra di loro confuse le facoltà sopradette.

§. 69. L' Impero al contrario, *est Potestas armata Sygon. de jur. Civ. Rom. lib.* 1. *cap.* 2. *Avveran. interpetrat. juris lib.* 1. *cap.* 3., e si divide in mero, e misto. Il mero: *Est potestas gladii ad animadvertendos facinorosos homines*, *speciali lege concessa*: definizione del Giureconsulto Ulpian. *L.* 3. *ff. de jurisdict.* Il Misto Impero poi *Modica coercitio*, *quæ jurisdictioni coheret*, a tenore della *L.* 3. e della *L. ult.* §. *ult. de offic. ejus cui mand. est jurisdict.* de' Giureconsulti Giuliano, e Paolo, e secondo Cicerone *pro A. Cecina* 2. *Omnia judicia*, *aut distrahendarum controversiarum*, *aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt*, questa dottrina fa chiaramente vedere, che possa il Giudice esercitare per virtù del misto Impero la Giuridizione Civile, e pel mero la Criminale, e da ciò prenderemo il motivo di dividere la presente Opera in due parti, nella prima si trattarà della Pratica Civile, sul riflesso, che dall' ordine de' Giudizj nasce la ragione delle Parti, e da proces-

si ben compilati la Giustizia; nella seconda Parte del mero Impero, e delle quattro lettere Arbitrarie, alle quali corrisponde la Giuridizione Criminale.

§. 70. Il Giudizio, secondo *Cujac. Parat. C. de judic. Est causæ disceptatio, quæ fit apud Judicem ex parte Actoris, & Rei, litis finiendæ gratia*; e principalmente si divide in Civile, o sia pecuniario, e Criminale, come nella *L.* 13. *C. de judic.* dell' Imperadore Alessandro; e perchè senza di una buona pratica non si possono ben regolare i Giudizj, per indi venirsene alla spedizione, perciò è necessario, che quella si apprenda perfettamente colla guida d' un' Opera pratica tratta dalle Costituzioni, Capitoli, Prammatiche, e Riti, e sopra tutto dalla celebre Costituzione dell' anno 1738., essendo un grand' errore di coloro, che sostengono il contrario.

§. 71. Deve il Giudizio costare d' Attore, Reo, e Giudice. L' Attore dicesi colui, che intenta la lite; per vendicare ciocchè è suo, o perchè qualche cosa da un' altro si faccia, o si presti, dandone ragione la medesima definizione dell' azione: *Medium legitimum persequendi in judicio jura, quæ tum in re, tum ad rem cuique competunt*: il Reo è colui, dal quale qualche cosa l' Attore dimanda; e finalmente il Giudice *quilibet Magistratus, seu Vir-bonus, & habilis, publica auctoritate, juris dicendi gratia, constitutus*.

§. 72. Le specie de' Giudizj sono molte, ma le più frequenti si riducono a tre, ordinario, sommario, ed esecutivo: l' ordinario richiede tutte le sollennità giudiziarie del Dritto, e mancandone una, rendesi nullo: *cap. 9. extr. de judic.* Il sommario dicesi quello, in cui devono concorrere tutte le sollennità, ma si esamina la causa sommariamente, *& de plano*: l' esecutivo finalmente è quello, che comincia dall' esecuzione.

§. 73.

§. 73. Per distinguersi, se un Giudizio debbasi trattare ordinariamente, sommariamente, o esecutivamente, bisogna, che si consideri la qualità del negozio, e non la volontà de' Litiganti: v. g. si deduce in giudizio qualche azione, o pretenzione, che contiene dubiezza, ne di dritto, ne di fatto, si deve procedere esecutivamente: se vi occorrerà qualche dubio di dritto, o di fatto, si sottometterà ad un giudizio ordinario, purche non osti la qualità delle Persone litiganti, la modicità della somma, negozio dedotto in giudizio, o qualche altro privilegio, ed in tali casi si procederà sommariamente, non ostante che sembrasse doversi trattare ordinariamente.

## CAP. VI.

### *Del Giudizio Ordinario.*

§. 74. IL Giudizio ordinario si comincia col libello, che da Ulp. nella *L. 6. ff. eod.* si definisce: *Scriptura intentionem Actoris complectens*, e deve contenere tre parti, cioè la narrazione del fatto, la causa della dimanda, e la conchiusione. La Causa della dimanda *nelle azioni personali* si deve nel libello, o istanza spiegare, non bastando il dire, esser tenuto Tizio per ragion di contratto, ma si deve dichiarare espressamente per causa di mutuo, commodato, deposito &c: *nell' azioni reali* poi basta, che la causa sia generale, dimostrandosi il dritto sulla cosa, come dominio, servitù &c. *L. 3. C. de judic.*, imperciocchè essendo l'istanza oscura, è soggetta all' eccezione dilatoria, che da Forensi vien chiamata *exceptio obscuritatis libelli*; mentre non puole sù della stessa cadere una sentenza cer-

ta, e perciò dal Giudice si deve ributtare. Laonde gl' appurati Pratici unanimamente conchiudono, che in queste parole *quis*, *quid*, *coram quo*, *quo jure petatur*, *& a quo* si contiene la ritualità del libello. *Quis*, denota il nome del Comparente, *Quid*, ciocchè si pretende, *Coram quo*, il Giudice, o la Corte, nella quale si dimanda: *Quo jure petatur*, la causa, o dritto di dimandare; *A quo*, il nome del debitore, o del convenuto, col quale trattasi la lite.

§. 75. Colla medesima istanza deve l' Attore presentare in Corte tutte quelle scritture, dalle quali nasce la dilui pretensione, e specialmente quelle, delle quali se ne puole servire il Reo *ad excipiendum L. 5. Cod. de edend.*, purchè però non si possa presumere per dritto, che il Reo sia informato del contenuto nelle medesime, *Marant. in prax. part. 6. num.* 11.

§. 76. Il più delle volte accade, che taluno agisca in Corte *nomine proprio* con aliena qualità, v. g. come Erede, Figlio, Tutore, Curatore etc., ed allora per impedire l' eccezione del Reo, deve l' Attore dimostrare nel principio tali qualità, che nel Foro si dicono legitimazione di persona; delle quali eccezioni, e di altre, se ne farà parola diffusamente in appresso.

## *Formola dell' Istanza.*

*NElla Baronal Corte della Città ... Comparisce Pietro Stendardo della medesima, e dice che si ritrova venduta in beneficio del Mag. Francesco Lavorata della stessa Città una botte di vino di salme 20., alla ragione di duc. 4. la salma; e perchè per colpa di Lavorata si è trascurata la consegna del vino vendutogli si è quello per caso fortuito tutto perduto, e richiesto del pagamen-*

*to*

*to, come sopra stabilito, và dilatando, in grave pregiudizio del Comparente: ricorre perciò in essa Baronal Corte, e fa istanza astringersi il Lavorata juris, & facti remediis opportunis al pagamento di duc. 80. prezzo stabilito del vino sudetto, altramente spedirsi le lettere esecutoriali, una colle spese, e coll' espressa protesta, così dell' usure legali, come di tutti li danni, spese, ed interessi; così dice, e fa istanza, isto &c., salvo semp. &c.*

§. 77. Nella detta istanza dall' Attuario della Corte si deve fare la presentata. *Die ... Mensis ... Anni ... In Civitate &c., Præsens comp. fuit præsentata per Comparentem: & in fidem &c.* — *T. Act.*

Indi si farà questo decreto.

*Die ... mensis ... anni ... in Civitate.*

*Per Baronalem Curiam Civitatis ..., ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem, visa supradicta comparitione; fuit provisum, & decretum, quod comparitio prædicta intimetur Parti, ad finem providendi: hoc suam. T. Gub., & Jud.* — *T. Act.*

§. 78. Notificata la sudetta istanza, e decreto dal Serviente della Corte al Reo convenuto, o questi replicarà, e dovrà il Serviente fare la sua relata nella replica, o non replicarà, e la farà nell' originale in questa maniera.

*Die ... mensis ... anni ... &c.*

*NN. ordinario Serviente di questa Baronal Corte riferisce a me qui sottoscritto Mastrodatti, aver oggi sopradetto dì notificata la sopradetta istanza, e quanto in essa si contiene al Magnifico Francesco Lavorata, ed in fede &c.* *T. Act.*

CAP.

# CAP. VII.

## Dell' Eccezioni.

§. 79. HAnno i Rei la facoltà di opponere l'eccezioni, tanto per dilatare, che per perimere il Giudizio, e perciò pria che si venga ad additare l' ordine de' Giudizj, si darà una breve, e compiuta notizia dell' eccezioni, così dilatorie, che perentorie, e modificative.

§. 80. Vengono l' eccezioni definite da Ulp. nella *L. 2. ff. de except: Exclusio actionis*, o pure *Defensio ex juxta, & legitima causa competens adversus id, quod ab adversario intenditur*, e sono di tre maniere, dilatorie, perentorie, e modificative. Le dilatorie sì dicono così, perchè prolungano la lite, alcune delle quali riguardano la persona del Giudice, come l' incompetenza del medesimo, la declinatoria del foro, la pendenza della lite, il compromesso, e le ferie: altre riguardano la persona dell' Attore, come la legitimazione della persona, l' esibizione delle scritture, e l' oscurità del libello: altre finalmente la persona del Reo, come la reconvenzione, la plegiaria delle spese, e la discussione del principal debitore.

## *Eccezioni, ché riguardano la persona del Giudice.*

### *Dell' Incompetenza del medesimo.*

§. 81. IL Giureconsulto Paolo nella *L. 2. ff.*, *si quis in jus vocatus non iverit* avertisce, che

che colui, il quale viene chiamato dal Magistrato, deve ubidirlo, ancorchè foss' egli soggetto ad aliena giuridizione: *Ex quacunque causa ad Prætorem, vel alios, qui jurisdictioni præsunt, in jus vocatus venire debet, ut hoc ipsum sciatur, an jurisdictio ejus sit*; sicchè chiamato, o citato qualcheduno da un Giudice incompetente, o deve rispondere alla citazione, o pure presentare la sua istanza, colla protesta *non animo consentiendi in Judicem*, esibendo quella carta, bolla, o patente, per la quale è soggetto ad altra giuridizione: indi fattavi la solita presentata, si deverrà al seguente decreto.

## Formola dell' Istanza, e decreto.

*NElla Baronal Corte della Terra .. di ... comparisce T.T.* non animo consentiendi in judicem, *e dice come minus juste, c.r., è stato convenuto in essa Corte ad istanza di N.N. sotto figurati colori di dover conseguire alcune quantità dal q. N.N. suo Padre: e perchè la cognizione di questa causa spetta alla Corte di ... suo Giudice Competente, perciò fa istanza non procedersi ad atto alcuno, e se ha pretenzione comparisca, juris ordine servato, avanti detto suo Giudice competente, dove fa istanza rimettersi la causa, riserbandosi tutte, e qualsivogliano ragioni, ed azioni, che gli competono, e possono competere suo loco, & tempore, non solo in questo, ma in ogn' altro miglior modo &c.*

*Die &c., Mensis &c. Anni .. in Civitate &c.*

*Per Baronalem Curiam Civitatis T., ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis comparitione, et literis patentalibus præsentatis per NN., provisum, et decretum est, quod præsens causa remittatur ad Curiam C.: hoc suum etc. — T. Gub., et Jud. — T. Act.*

§. 82. Se poi il Reo non produrrà documenti valevoli, dalli quali apparisce l' Incompetenza del Giudice, si decretarà così.

*Die ... mensis .. anni .. Curia ..*

*Per Baronalem Curiam Civitatis ..., ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, et Judicem, provisum, et decretum est, quod procedatur in hac Curia, petita remissione pro parte NN. in sua comparitione non obstante; hoc suum etc. = T. Gub., et Jud. = T. Act.*

## *Della Declinatoria del Foro.*

§. 83. Oltre l' Incompetenza del Giudice di sopra spiegata, vi è l' eccezione della Declinatoria del foro. Si puole declinare il Foro per la regola *Actor sequitur forum Rei*, di modo, che se l' Attore converrà nella Corte di Paludi il Reo, ch' è della Terra di Cropalati, può questi liberamente dimandare la remissione della Causa al Giudice competente con replica, o con istanza, e nell' uno, e nell' altro modo il decreto non ha bisogno di termine, ma basta che non si difficulti l' esposto coll' istanza dal Reo, ch' egli sia del tale luogo, regolando l' istanza come sopra ( *mutatis m.* ) il decreto si farà così.

*Die .. Mensis .. Anni ..*

*Per Baronalem etc. visis actis, ac suprascripta comparitione, provisum, & decretum est, quod remittatur causa ad Curiam Terræ .. Judicem competentem NN.: hoc suum.*

*T. Gubernator, & Judex — T. Actuarius.*

Se poi l' eccezione non sarà vera, si dirà.

*Die .. mensis .. anni.*

*Per Baronalem Curiam Terræ .. ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decre-*

*tum*

*tum est, quod in præsenti causa procedatur in hac Curia ad ea, quæ incumbunt, oppositis per NN. in sua comparitione minime obstantibus: hoc suum.*

*T. Gubernator, & Judex = T. Actuarius.*

§ 84. Compete inoltre questa eccezione alle Persone miserabili, cioè Vedove, Pupilli &c. giusta la notissima *L. unic. C. quando Imperator inter Pupillum, & Vidua:*

## *Della Pendenza della Lite.*

§. 85. LA Pendenza della lite, che oppone il Reo, non si ammette con replica sotto l'istanza, ma deve prima il Reo stesso esibire fede firmata, e legalizata dallo Scrivano, o Attuario, presso del quale trovasi la lite introdotta, e se fosse di Tribunale Collegiato, dev' essere munita di suggello, e fatta alla fede, ed all' istanza la presentata, si procederà alla monizione.

## *Formola delle Istanza, e Monizione.*

*NElla Marchesal Corte della Città .. di .. comparisce N.N. e dice che nella Corte della Terra* T. *fu convenuto esso comparente ad istanza di* P. P. *a rilasciargli un Territorio sito in detta Terra, come dalla fede che presenta, e perchè conosce egli avere mala causa, nulla facta mentione della pendenza di detta lite, è comparso in essa Marchesal Corte e con nuovo giudizio ha convenuto esso comparente per la medesima causa, ma non potendosi intantò procedere in questa Corte; perciò oppone formiter l' eccezione della detta pendenza della lite, e fa istanza non procedersi ad atto alcuno, senza pre-*

*pregiudizio di tutte, e qualsivogliano ragioni, ed azzioni, che in qualsivoglia modo li competono, e possono competere da proporle suo loco, & tempore, omni modo meliori &c. de expensis &c. salvis &c.*

*Per Baronalem Curiam Civitatis .. ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem, visa supradicta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod moneantur Partes, quatenus prima die juris, post etc. compareant coram nobis, & in hac Curia ad dicendum quicquid etc., alias etc. datum .. die .. mensis ... anni.*

*T. Gubernator, & Judex = T. Actuarius.*

§. 86. Notificata la monizione alla Parte dall' ordinario Serviente, e fattasene la relata, ed elasso il biduo, si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Paludi etc.*

*Per Baronalem Curiam Terræ Paludis, ejusque Dominum Gubernatorem, et Judicem, visis actis, ac fide confecta per Actuarium CC., provisum, et decretum est, quod Partes adeant dictam Curiam, ubi cœptum est Judicium: hoc suum. = T. Gub., et Jud. = T. Act.*

§. 87. Se si stimarà, che non abbia luogo, l' eccezione, si decreterà.

*Die .. mensis .. anni In Curia ..*

*Per Baronalem Curiam Civitatis .., ejusque Dominum Gubernatorem, et Judicem, visis actis, partibusque auditis,* o pure, *certioratis, provisum, et decretum est, quod procedatur in præsenti causa in hac Curia ad ea, quæ incumbunt, oppositis per NN. in comparitione præsentata fol. ... non obstantibus: hoc suum.*

*T. Gubernator, et Judex = T. Actuarius.*

Del

## *Del Compromesso.*

PRima di venire alli decreti, che si devono interporre per la eccezione del Compromesso, è necessario premettere alcuni avvertimenti teorici, affinchè i Giovani meglio intendano la qualità di questa eccezione.

§. 88. Si definisce il compromesso: *Simultanea, seu mutua Partium promissio, qua certo cuidam, et nominato Viro uni, aut pluribus controversia decidendi gratia remittitur. L. litig. 11. §. 1. ff. de receptis, qui Arbitrium recep.*, ed è di due maniere, volontario, o sia convenzionale, e necessario.

## *Del Compromesso volontario.*

§. 89. IL Compromesso volontario, o convenzionale nasce dal consenso delle Parti, le quali alle volte con Istromento, o con altra pubblica scrittura eliggono gli Arbitri con quelle facoltà, e claosole note a' Regj Notari; altre volte li nominano di consenso con istanza, e cercano autorizarne l' elezione coll' autorità del Giudice, ed in questo caso, fattasi la presentata all' istanza, si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni.*

*Per Baronalem Curiam Terræ Bucchilerii, ejusque Dominum Gubernatorem et Judicem provisum, et decretum est, quod attento communi Partium consensu, cum quo fuerunt electi TT. arbitri supadictorum B. Actoris, et T. Rei conventi, ipsi valeant causam, et differentias inter eos laudare, & sententiare, juxta formam, et tenorem compromissi inter dictas Partes facti, prout præsenti decreto*

*con-*

*confirmantur*, *cum omnimoda auctoritate*, *servata forma Regiæ Pragmat. hoc suum*. = T. *Gub.* = T. *Act.*

§. 90. Dopo di questo decreto si procederà agli atti ulteriori, che si notaranno, dove si trattarà del laudo, e della esecuzione del medesimo.

## Del Compromesso necessario.

§. 91. IL Compromesso necessario nasce dalla *Pram. Odia*, *quæ inter Conjunctos*, *tit. de Arbitris*, e si puole opporre dall' Attore, o dal Reo Consanguineo, o Affine sino al quarto grado *inclusive*, prima di contestarsi la lite; perchè l' eccezione del compromesso viene annoverata fra le dilatorie. *Glos. in Leg. sed & si suscepit ff. de judic. L. 1. ff. de jurisdict. omn. Jud.*

§. 92. Si deve anche ammettere la detta eccezione dopo contestata la lite, purchè non si sia proceduto ad altro atto giudiziario, secondo il sentimento di molti Dottori. *Capic. decis.* 48. *n.* 4. *Torus in Decis. in verbo compromissum p.* 1. *Galup. in Prax. Civ. p.* 1. *cap.* 3. *n.* 10., *ed* 11. poggiati sull' adagio legale: *ea quæ incontinenti fiunt*, *censentur inesse in ipso actu*. *Novarius in d. Pragm.* 1.

§. 93. Tutte le Cause, o civili, o miste si possono compromettere a petizione dell' Attore, o del Reo sino al grado di sopra spiegato; eccetto però I. le cause Feudali, ancorchè le Parti consentissero, senza del beneplacito del Padrone diretto. II. le Cause di Fedecommesso. III. le Cause d'alimenti futuri, non degli attrassati. IV. le mere controversie di dritto: *De Rosa cons.* 58. *num.* 7. *Afflict. decis.* 84. *Deci. Cons:* 58. *Rovit. in d. Pragm. de Arbitris*. V. finalmente tutte le azioni, che nascono da pubblici Isrromenti, li quali

li hanno la via esecutiva: *Capic. decis* 48. 2. 1. & 11. *Deci. cons. XXI. Menoc. de Arbitris Jud. quest.* 53. *n.* 7.

§. 94. Se poi dall' Istromento nascesse qualch' eccezione, per la quale venisse ad oscurarsi, si ammette il compromesso *Reg. de Marin. Resolut. quotid. cap.* 61. *n.* 4.

§. 95. Si ammette benanche, quando venisse il compromesso cercato da colui, che ha per se l' istromento. *Reg. Rovit. supr. dicta Pragm. de Arbitris n.* 40.

§. 96. Dal punto, che si dimanda da una delle Parti il Compromesso, in vigore della citata *Pram.* 1. non puole ulteriormente il Giudice procedere nella causa, come assicura Lagam: *ad Rovit Pragm.* 1. *de Arbitris n.* 3.

§. 97. Colui il quale desidera, che si compromettesse la causa, deve dedurlo con istanza, e dimostrare con qualche valido documento, o pure asserire la consanguinità, o affinità, e dalla Corte, dopo della presentata alla detta istanza, si farà il decreto.

## *Formola dell' Istanza, e decreto.*

*NElla Corte di . . . ed appresso gli atti comparisce N.N. e dice come T.T. l' ha convenuto con giudizio d' assistenza per le ragioni, come dagli atti, e benche a quello non compete ragione, ne azione alcuna; tutta volta per la stretta parentela, che tiene col comparente, deve la causa compromettersi seconda la disposizione dalla Reg. Pram.: per tanto ricorre in detta Corte, e fa istanza ordinarsi, che detta causa si compremetta a due probbe persone, eligende da ambe esse parti, e così dice, e fa istanza, riserbandosi &c. ita &c. Salvis &c.*

*Die .. mensis .. anni .*

*Per Baronalem Curiam Terræ .... ejusq. ... visa supra-*

*dicta*

*dicta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod T. conventus sub pœna aureorum decem intra biduum conveniat cum dicto N. Actore ad compromittendum, & eligendum duos Conjunctos, vel comunes Amicos, servata forma Regiæ Pragm., vel ad dandam listam suspectorum, ut de non suspectis Curia ipsa possit eligere; & Reus in eodem termino legitime compareat ad dicendum quidquid &c., & quare petitum compromissum fieri non debeat; quoniam justitiæ complementum ei ministrabitur, alias &c. hoc suum, & intimetur. T. G. & J. — T. Act.*

§. 98. Notificato il decreto alla Parte, e questa fra il biduo *a die notificationis* opporrà qualch' eccezione di non potersi la causa compromettere, per essere una dell' eccettuate, o perche neghi la parentela; ed in tal caso, dopo la solita presentata all' istanza, fattavi la monizione, e notificata alla parte, passato il biduo, si darà termine sommario, la formola del quale si leggerà nel luogo, dove si trattarà della compilazione del termine medesimo, e non militando l' eccezione, o non costando della parentela, si deverrà al seguente decreto.

*In Causa* T. *de* T. *cum* P. *de* P.

*Die .. mensis .. anni .. Per Baronalem Curia &c ejusque &c. visis, actis ac Testium depositionibus, fuit provisum, & decretum, quod procedatur in dicta causa ad ea, quæ incumbunt, petito compromisso pro parte* P. *de* P. *non obstante: hoc suum &c.*

T. *Gub. & Iud.* = T. *Act.*

Questo decreto è suscettibile di gravame.

§. 99. Ma se il Congionto convenuto dopo la notifica del decreto nel §. 98. facesse passare il biduo, senza comparire ad eligere gli Arbitri, e la Parte insistesse per l' elezione, in questo caso si farà quest' altro decreto.

*Die*

*Die mensis ... anni in Terra &c.*

*Per Baronalem Curiam &c. ejusque &c.. Visis actis provisum, et decretum est, quod pro executione alterius decreti diei ... currentis mensis, Conventus sub eadem pœna ducatorum decem præcise, & perentorie infra alios dies duos conveniat cum dicto Actore T. de T. ad compromittendum, & eligendum duos Conjunctos, vel comunes Amicos, servata forma Regiæ Pragm., vel ad dandam listam suspectorum, ut de non suspectis fieri possit electio, alias, dicto termino elapso, eligantur per Curiam: hoc suum &c.*

T. *Gub. & Jud.* = T. *Actuarius.*

§. 100 Non curando il Reo, dopo la notifica del detto decreto, di concordare all' elezzione degli Arbitri, e farà scadere il biduo, allora si eligeranno dalla Corte nel seguente modo.

*Die ... mensis anni &c. in Terra &c.*

*Per Baronalem Curiam Terræ etc., ejusque etc. visis actis, ac decretis de diebus .. fol. .. fuit provisum, & decretum, quod ex eo quia Partes non curaverunt dare listam Arbitrorum suspectorum, vel concordare in electione eorundem: ideo eligantur Magnifici FF. e CC. qui Causam prædictam compromittere valeant cum omnimoda potestate, servata forma Regiæ Pragm. hoc suum.*

T. *Gub.*, *et Jud.* — T. *Act.*

## *Formola della Commessa da farsi agli Arbitri eletti,*

## *Ex provisione Curiæ BB.*

### *Alli Magnifici NN., MM.*

*ESsendo in questa Corte insorte talune differenze fra* T.T., *e* F.F., *dopo fatti diversi atti, si*

*è dimandato per parte di F.F. quelle compromettersi; perciò prævia la nota de' sospetti, è caduta l' elezione in persona vostra, laonde vi diciamo, ed ordiniamo, che subito dobbiate procedere alla cognizione, e decisione della sudetta Causa, servata la forma della Regia Prammatica, con dovere fra il termine di mesi due definire, e sentenziare la sudetta causa in dritto, ed in fatto, ed in caso di discordanza dovrete, o nell' ultimo giorno, o prima eligere un terzo alla Parte non sospetto, il quale vaglia la causa sudetta spedire, mediante il Laudo unitamente con voi, o con uno di voi, dandovisi il giusto salario, in omnibus servata la forma di detta Regia Prammatica, riservandoci però l' esecuzione, o appellazione, o ricorso da farsi a Noi, o alla nostra Corte. Vi guardarete del contrario, sotto la pena in detta Prammatica contenuta, e così etc. Datum in . . . BB. die . . . mensis . . anni &c.*

*T. Gub. & Jud.* *T. Act.*

§. 101. Dato che avranno fuori gli Arbitri il Laudo, devesi quello notificare alle Parti, le quali, o l' accettaranno, e si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. in Terra .. Per &c. Visis actis, ac Laudo confecto fol. fuit provisum, & decretum, quod Laudum promulgatum a Mag. NN. Arbitris exequatur, & debitæ executioni demandetur, juxta sui seriem, continentiam, & tenorem: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* — *T. Act.*

§. 102. O con loro istanze dimostraranno al Giudice non essere eseguibile il laudo dagli Arbitri promulgato, allegandone giuste cause, all' ora il Giudice deve il laudo moderare, giusta il disposto colla sudetta Regia Prammatica ne' seguenti termini: *Approbet, Improbet, vel Modificet*; onde, o il Governatore l' approverà, e si servirà della formola soprascritta, o lo modificarà, e farà il seguente decreto.

*Die*

*Die etc. . . Per . . Visis laudo, et comparitionibus fol. ad fol. . . fuit provisum, et decretum, quod laudum prœdictum exequatur pro summa ducatorum . .* moderandolo, per quella summa stimarà più espediente, e più propria al dritto, ed all' equità.

§. 103. O finalmente conoscendo essere il laudo di niun vigore, lo riprovarà con quest' altro decreto.

*Die . . mensis . . anni . .*

*Per Baronalem etc. . . Visis Laudo etc., fuit provisum, et decretum, quod suspenso Laudo prædicto, infra quatuor dies audiantur partes: hoc suum etc.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 104. Avverso del laudo compete anche il rimedio delle Nullità, pendenti le quali non si puol eseguire; onde fatta la monizione, e destinata la giornata, se ne farà la discussione. Se le nullità ostaranno, si impartirà termine ordinario nella maniera che siegue.

*Die . . mensis Anni . . In Civit.*

*Per . . . ejusq. . . . Visis laudo fol. nullitàtibus fol. provisum est, nullitates obstare, ac proinde infra quatuor dies audiantur partes super omnibus hinc inde deductis, & prætensis, citra præjudicium probatorum, de quibus habeatur ratio, quæ de jure habenda erit: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud. — T. Act.*

§. 105 Se poi le nullità saranno illegittime, ed insussistenti, si dirà.

*Die -- mensis -- anni -- In Civ.*

*Per -- ejusque -- Visis Laudo fol., Nullitatibus fol. -- ac omnibus actis, provisum, et decretum est, nullitates non obstare, ac proinde Laudum per Arbitros NN. confectum exequatur, et debitæ exequtioni demandetur: hoc suum &c.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

§. 106. Compete anche avverso del Laudo l' Ap-

pellazione, la quale però non ne impedisce l'esecuzione; onde il Giudice, proposta l'appellazione medesima, trovandola irragionevole ordinarà.

*Die . . . mensis anni Ter.*

*Per . . . Visis Laudo fol., comparitione fol. provisum, & decretum est, quod Laudum promulgatum a Magnificis NN. Arbitris exequatur, & debitæ executioni demandetur, præstita cautione de restituendo &c., & respectu prætensorum, infra quatuor dies audiantur Partes: hoc suum. T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 107. E' d' avvertirsi, che l' Appellazione dal Laudo si produce avanti del Giudice Locale, come il nostro Riccio nel *Cap.* 44. *n.* 7. e Rosa nel *cap.* 4. *de decret. incompententiam Judicis temporaneam, seu compromissi materiam continentibus.*

## Delle Ferie.

§. 108. LE Ferie si definiscono dal lodato Ulpiano nella *l. pen. de Feriis. Dies, qui a forensibus negotiis dant vacationem.* Altre sono Divine, dedicate alla Religione, ed al culto Divino, come le Domeniche, Natale, Pasqua, Pentecoste, e Festività de Santi; altre stabilite per gli Uomini, e si dicono *Umane. L. ultim. Cod. de feriis*; le Ferie umane si dividono in sollenni, che vengono in tempi stabiliti, e repentine, le quali per qualchè necessità s' indicono, e comandano dal Sommo Imperante: *L'* 4. *Cod. dict. tit.*

§. 109. Nelle Ferie ad *honorem Dei, & Sanctorum*, non si puole procedere ad alcun' atto giudiziario: nelle Ferie umane poi, col consenso delle Parti espresso *oretenus*, o scritto, potrà il Governatore procedere, precedente il decreto.

*Die*

*Die ... mensis ... anni ... &c.*

*Per Baronalem Curiam Terræ ... ejusq. ... Visis actis, provisum, & decretum est, quod procedatur in causa, feriis non obstantibus, stante consensu Partium præstito oretenus in mei præsentia*, o pure, *stante consensu in scriptis præstito per ambas Partes; hoc suum.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

## Eccezioni Dilatorie, che riguardano la Persona dell' Attore.

## Della Legitimazione della Persona.

§. 110. TRa l' eccezioni, che impediscono il termine principale della causa, vi è quella della Legitimazione della persona di colui, che agisce in Giudizio. Puole alcuno comparire come Procuratore, Cessionario, Donatario, o nel proprio nome, ed altre volte in diverse qualità; onde conviene al Reo di produrre la detta eccezione, o prima, o quando se gli sarà notificato il decreto di termine, ed allora deve l' Attore dimostrare con legittimo documento la sua qualità.

§. 111. Si puole la legitimazione della Persona opporre, o con replica in piede della notifica del detto decreto, e dovrà dirsi. *NN. fa istanza, che la Parte avversa legitimi la sua Persona, e perciò n' esibisca le scritture necessarie, altramente non procedersi ad atto alcuno, alias de nullitate &c.*

O con istanza, e fattasi in quella la presentata; si spedirà la monizione.

## *Formola dell' Istanza, e monizione.*

*Nella Corte di . . . Compare N.N., e dice come è stato in essa Corte convenuto da T.T. sotto pretesto, che dovesse conseguire alcune quantità, come erede, cessionario &c. di P. P., e si è alla dimanda impartito termine, e perche l' osta non essere persona legitima a dimandare detto preteso credito; perciò fa istanza contrario Imperio rivocarsi detto termine, e non procedersi ad atto alcuno, se prima non sarà legitimata la sua persona, altramente dice de nullità di tutti gl' atti fatti, e faciendi, e così fa istanza, isto &c. Salvis &c.*

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque ... Visa suprascripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod moneantur Partes, quatenus prima die juris, post &c. compareant coram nobis, & in hac Curia ad dicendem quidquid &c. hoc suum.*

*— T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 112. Opposta tal' eccezione, se l' Attore prontamente esibirà le scritture, dalle quali apparirà la sua qualità, e svanirà l' eccezione medesima; altramente resterà il Giudizio impedito, tanto se sarà esecutivo, sommario, o ordinario, ne si potrà procedere nella causa ad altro atto, intanto elasso il biduo, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per Baronalem Curiam ..., ejusque ... Visis actis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod legitimata prius Persona, providebitur: hoc suum* (overo) *exhibito mandato procurationis providebitur; o exhibito inven-*

*ventario , documentis &c.* .. *T. Gub.* — *T. Act.*

Potendosi regolare il Governatore con que' termini, de' quali si servirà il Reo , nell' opporre l' eccezione .

§. 113. Se l' Attore legittimarà la persona , s' impartirà termine , quando la causa sarà ordinaria , o sommaria , e se esecutiva , si farà il precetto di *solvat, adimpleat , consignet &c.* secondo la qualità dell' azione.

## *Dell' Esibizione delle Scritture .*

§. 114. Questa eccezione puol opporsi dal Reo, quantevolte dall' Attore non si saranno esibite le Scritture mentovate nella prima istanza , sulle quali regolarmente si fonda l' azione , e ciò affinchè il Reo possa deliberare di cedere , o litigare . Dal fin quì detto si conosce , quanto sia tenuto l' Attore , a presentare insieme coll' istanza tutt' i documenti , che in quella hav' enunciati, come ci avverre *Jason*: nella *L. 1. ff. de eden. Primo scripturas , de quibus fit mentio per Actorem in libello , ad instantiam Adversarii sunt ante terminum exhibendæ , dummodo Reus de iis non sit conscius . Bart. in leg. 2. Cod. eod.*; quando tal' eccezione si opporrà dal Reo prima della contestazione della lite , fatta nell' istanza la presentata , si fa il seguente decreto .

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per Barondlem Curiam ... Visis actis, ac comparitione prædicta , provisum , & decretum est , quod , exhibitis legitimis documentis pro parte T. de T., providebitur , hoc suum .* *T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 115. Se poi si opporrà dopo la contestazione , l' Attore non sarà obligato a presentare le Scritture : ar-

*argumento legis postquam* §. 1. *ff. ut legator.*, *vel fideicommissor* . *Innoc. in cap.* 1. *de probat. num.* 4. , *Ranchinus in additione ad Giudonem Papam dicis.* 116. *Si post terminum opponeretur talis exceptio , actor non tenetur edere statim scripturas , sed in termino probatorio ad causæ victoriam*: ed è tanto vero , che tal' eccezione sempre s' intende riserbata *ad merita causæ* , *Moc. in Silv. Caus. forens. cap.* 74. *num.* 16., e come più volte è stato dal S. R. C. deciso .

## *Dell' Oscurità del Libello .*

§. 116. L 'Oscurità del Libello è un' eccezione, che opposta dal Reo impedisce l' ingresso alla lite , ancorchè siasi impartito il termine . Si produce con istanza , nella quale si fa la presentata , e monizione , e si notifica alla Parte , ed elasso il biduo , se il Governatore conoscerà insussistente il dedotto nell' istanza , pronunciarà il decreto .

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque ..., Visis actis, & retroscripta comparitione , fuit provisum , & decretum, quod bene fuisse provisum in decreto termini , oppositis in comparitione prædicta non obstantibus : hoc suum .*

*T. Gub., & Jud.* = *T. Act.*

§. 117. Quando poi effettivamente l' istanza dell' Attore fosse oscura , o non spiegasse l' azione , si farà quest' altro decreto ,

*Die ... Per &c., Visis &c. , fuit provisum , & decretum , quod , renovata petitione per Actorem , providebitur : hoc suum etc.* *T. Gub. , et Jud.* *T. Act.*

Ec-

## Eccezioni Dilatorie, che riguardano la persona del Reo.

## Della Riconvenzione.

§. 118. SE si produrrà l'eccezione della Riconvenzione dopo interposto il decreto di termine ad istanza dell'Attore, onde dicesi contestata la lite, si farà il decreto.

## Formola dell' Istanza, e decreto.

*NElla Regia Corte di ... Comparisce N.N. e dice come, si trova convenuto in detta Corte ad istanza di TT. per alcune pretenzioni, per le quali al detto TT. non li compete azione alcuna, ma esso Comparente all' incontro deve conseguire da lui molte somme di denari, come erede di PP., per il pagamento delle quali più volte le ha richiesto, e gli è andato procrastinando in grave danno, pregiudizio, ed interesse del Comparente; Per tanto per viam reconventionis, mutuæ, ac principalis petitionis ricorre in essa Corte e fa istanza, non darsi retta alla dimanda di detto TT., e condannarsi al pagamento di dette quantità, ascendenti alla somma di ducati ... una coll' interesse alla ragione del ... per cento, come dalli publici istromenti, che esibisce, così dice, riconviene, e fa istanza isto &c. Salvis &c. de expensis &c.*

*Die . . . mensis . . . anni . . .*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque ... provisum & decretum est, quod terminus alias datus sub die ... mensis ... sol. ... currat, & currere intelligatur ab hodie, etiam super dicta reconventione: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud. — T. Act.*

§. 119. Nelle Cause Criminali non ha luogo quest' eccezione: *L. 1. 3. & 4. Cod. de ord. judicior.*

## *Della Pleggiaria delle spese .*

§. 120. LA Pleggiaria delle spese si deve sempre adempiere dall' Attore, quando si dimanda dal Reo prima dell' impartizione del termine, per non impedirsi il corso della lite, o almeno appena notificato alla Parte il termine medesimo, onde è necessario che s' adempisca per procedersi ad ulteriora, e si farà questo decreto.

*Die .. mensis .. anni .: &c.*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque Dominum ... fuit provisum, & decretum, quod terminus alias datus currat, & currere intelligatur ab hodie, stantibus adimpletis: hoc suum . T. Gub., & Jud. — T. Act.*

Di tal pleggiaria si farà parola nel prosieguo del Giudizio ordinario più diffusamente.

## *Della Discussione del Principale .*

§. 121. COnvenendosi alcuno in Giudizio, come fidejussore, o sia pleggio, questi puol produrre l' eccezione della Discussione del Principal debitore con formale istanza, la quale munita di presentata, e monizione, notificata al Creditore, ed elasso il biduo, si farà il decreto.

## *Formola dell' Istanza, e decreto.*

*NElla Principal Corte della Terra di ... e presso gl' atti comparisce NN. , e dice come viene indebitamente molestato da TT. il quale lo pretende in*

*solidum obbligato con FF. a pagarli alcune quantità: E perchè esso Comparente non è, che un semplice fidejussore, come chiaramente ravvisasi dalla Scrittura presentata da TT., non petendo come tale essere tenuto, se non in subsidium, onde per ogni ragione legale si deve primieramente discutere FF. principal debitore, e non potendo da quello essere sodisfatto, deve, juris ordine servato, indrizzarsi contra il Comparente, quatenus gli competesse azione, e perciò fa istanza sospendersi gl' atti fatti, ed ordinarsi, che si proceda alla discussione del Principale, inteso esso Comparente, così dice &c. Salvis &c.*

*Die .. mensis .. anni .. &c.*

*Per Baronalem Curiam Terræ Paludis, ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem, visa supradicta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod audito T. de T. principali debitore, providebitur: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 122. Intesos' il principal debitore, se il Governatore conoscerà legale l' eccezione del Fidejussore farà il decreto.

*Per &c. Facta discussione principalis Debitoris, providebitur. T. Gub., & Jud. — T. Act.*

§. 123. Non avendo luogo l' eccezione sudetta, o perchè forse il Fidejussore vi abbia espressamente rinunciato, o per altra causa, decretarà.

*Die .. mensis .. anni &c.*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis actis, partibusque certioratis, ò auditis, fuit provisum, & decretum, quod procedatur ad ea, quæ incumbunt pro expeditione causæ, oppositis per T. de T. in sua comparitione fol. .. non obstantibus: hoc suum T. Gub. & Jud. = T. Act.*

## CAP. VIII.

### Dell' Eccezioni Perentorie.

§. 124. L'Eccezioni perentorie son quelle, che non sol impediscono il giudizio, anzi lo fanno all' intutto terminare: *L. 2. ff. de except.*, e perchè sono molte, trattaremo delle principali.

### Della Soluzione,

§. 125. OPponendosi dal Reo l' eccezione della Soluzione, *ipso jure* vien assoluto egli; ed il Fidejussore, i pegni, e l' ipoteche, purchè però tale soluzione dimostri con validi, ed autentici documenti, giusta il disposto colla Prammatica dell' anno 1738., e colla *l. 43. ff. de solution.*; ed il Giudice nell' istanza, che si presentarà dal Reo, dopo la presentata, monizione, e notifica, passato il biduo, farà il seguente decreto.

### Formola dell' Istanza, e decreto.

*NElla Regia Corte della Città di ... compare NN. e dice come è stato convenuto da TT. preteso Creditore in ducati . . . per causa di mutuo; E perchè il Comparente hà li medesimi sodisfatti, come dal documento, che presenta in detta Regia Corte a norma della Regal Costituzione dell' anno 1738. Ricorre perciò nella medesima, e fa istanza non essere ulteriormente molestato dal preteso Creditore T.T., riserbandosi contro del medesimo l' azio-*

*zione criminale; così dice, e fa istanza, isto &c. Salvis &c. de expensis &c.*

*Die .. mensis ... anni .. &c.*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis instantia, ac documento præsentato per NN., provisum, & decretum est, quod NN. Reus conventus non molestetur: hoc suum &c.*

*T. Gub., & Jud. — T. Act.*

§. 126. Se la scrittura presentata non sarà liquida, o comprendesse qualche dubiezza, o oscurità, si decretarà così.

*Die .. mensis .. anni .. Per &c. ..*

*Provisum, & decretum est, quod procedatur ad ea, quæ incumbunt pro expeditione causæ, oppositis per dictum NN. in comparitione fol. .. non obstantibus, de quibus habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit in decisione causæ: hoc suum &c.*

*T. Gub., & Jud. =. T. Act.*

## Della Prescrizione.

§. 127. QUante volte il Reo in giudizio opporrà l'eccezione della Prescrizione, dopo fattasi la presentata dall'Attuario alla dilui istanza, la monizione dal Governatore, e la notifica del Serviente, e passato il biduo, s'interporrà il decreto.

## Formola dell' Istanza, e decreto.

*NElla . . . Comparisce NN., e dice come TT. ha convenuto il Comparente possessore di un Territorio del quondam C. a pagarli ducati 20., olim lasciati in testamento da detto quondam C. . E perchè si è fatto il*

*il caso della prescrizione, imperciocchè dal legato sudetto, quantunque n' abbia egli da prima avuta congnizione, non ha curato per lo spazio di 20. anni dimandarlo, perciò fa istanza ordinarsi, che non sia esso Comparente per tal causa molestato, ed espulso TT. dal giudizio. Salvis etc. citra præjudicium etc.*

*Die .. mensis .. in Civit. &c.*

*Per Baronalem Curiam Terræ, ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decretum est, quod procedatur ad ea, quæ incumbunt, & de expositis in dicta comparitione habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit, tempore expeditionis præsentis causæ: hoc suum.* *T. Gub., & Jud.* = *T. Act.*

## Della Transazione.

§. 128. GL' Imperatori Diocleziano, e Massimiano nella *L. 28. C. de transact.*, ed il Giureconsulto Ulpiano nella *L. 1. ff. dicto tit.* definisçono la Transazione: *Conventio, qua res dubia, dato aliquo, vel retento, vel promisso deciditur*. Se quest' eccezione sarà chiara, indifficultabile, e tale si rilevarà dalla copia dell' istromento esibita, farà terminare il giudizio, e fatta la presentata all' istanza, speditasi la monizione, e notificata alla parte, elasso il biduo, si decretarà.

## Formola dell' Istanza, e decreto.

*NElla Corte di . . . . e presso gli atti compare NN. e dice come viene indebitamente c. r. molestato ad istanza di TT. per le cause, come dagli atti. E perchè di ciò, da molto tempo se ne fe transazione tra es-*

*essi, in virtù della quale è stato il Comparente assoluto, e liberato. Per tanto stante detta transazione, fa istanza non essere molestato, ed in dubio essere inteso, e così dice, e fa istanza non solo in questo, ma in ogni altro meliori modo &c.*

*Die ... mensis ... anni ... Per ... ejusque ... Visis actis, provisum, & decretum est, quod T. de T. conventus non molestetur ad instantiam C. de C., ut ex actis; hoc suum &c. T. Gub., & Jud. = T. Act.*

§. 129. Se l' istromento si trovasse illiquido, o in qualunque maniera oscuro, onde avesse bisogno di pruova, si dovrà la detta eccezione esaminare nel corso del termine, e si dirà.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam ... provisum, & decretum est, quod terminus alias datus sub die ... fol. .. currat, & currere intelligatur ab hodie, et de oppositis in comparitione præsentata fol. ... habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit tempore expeditionis causæ; hoc suum etc.*

*T. Gud. et Jud. = T. Act.*

§. 130. Se finalmente si opporà la Transazione, e non si presentarà la copia legale dell'istromento, si dirà.

*Die .. mensis .. anni .. Palud. etc.*

*Per Baronalem Curiam Terræ Paludis, ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis actis, et partibus auditis, o certioratis, provisum, & decretum est, quod exhibito Instrumento transactionis, providebitur: hoc suum etc.* T. Gub. et Jud. = T. Act.

## Dell' Eccezione della cosa giudicata.

§. 131. SE qualche articolo è stato una volta deciso, ed è passato in giudicato, non se ne puol'altramente far menzione in giudizio, e nel

esso

caso si ponesse in quistione, producendo il Reo l'eccezione della cosa giudicata con formal' istanza, vi si farà la presentata dal Mastrodatti, e la monizione dal Governatore, e notificata alla Parte, in vista della relata del Serviente della Corte, passato il biduo, si decretarà.

## Formola dell' Istanza e decreto.

*Nella Baronal Corte . . . compare NN. e dice, come indebitamente, c. r. viene molestato ad istanza di T. de T., quando questo medesimo giudizio ha fatto passaggio in cosa giudicata, e perciò gli viene preclusa la strada d' agire: Ricorre per tanto in essa Baronal Corte, e fa istanza imporsi perpetuo silenzio, e non essere il Comparente più molestato per detta causa, così dice, e fa istanza, non solum isto sed omni alio meliori modo &c. de expensis &c.*

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per Baronalem ... visis actis, provisum, & decretum est, quod obstet exceptio rei judicatæ, ac proinde T. de T. non molestetur ad instantiam NN. hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. — T. Act.*

§. 132. Quando poi fosse tale l' eccezione della cosa giudicata, che non potesse aver luogo, si riggettarà col seguente decreto.

*Quod terminus alias datus currat, oppositis non obstantibus.*

§. 133. Se poi vi è qualche dubio sulla detta eccezione, se ne riservarà l'esame nella decisione della causa, e si dirà *procedatur ad ea, quæ incumbunt in præsenti causa, & de oppositis habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit in expeditione causæ*: o pure: *provisum*

*et de-*

*& decretum est, quod terminus alias datus currat, & currere intelligatur ab hodie; & de oppositis in comparitione præsentata per NN. fol. ... habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit in decisione causæ, hoc suum &c.*
T. *Gub.*, *et Jud.* T. *Act.*

## Della Compensazione.

§. 134. LA compensazione per disposizione di dritto, è un modo di sciogliere l' obligazione, specialmente quando si tratta di compensarsi il credito liquido, col debito liquido. L' Imperadore Giustiniano nella *L. ult. C. de compensat.* §. 1. *Ita tamen compensationes objici jubemus, si causa, ex qua compensatur, liquida sit, et non multis ambagibus innodata, sed possit Judici facilem exitum sui præstare*: ed opponendosi tal'eccezione dal Reo con istanza, devesi in quella fare la presentata dal Mastrodatti, in calce la monizione, la notifica dal Serviente colla sua relazione, ed indi passato il biduo, si farà il seguente decreto.

## Formola dell' Istanza, e decreto.

*NElla ... comparisce N.N. e dice come ha inteso che T. de T. vada molestando esso Comparente con pretesto di dover conseguire ducati . . . quando all'incontro detto T.T., come erede di M.M. è liquido debitore ad esso Comparente in maggior summa in virtù di publico Istromento omni sollemnitate vallato, e colla claosola del costituto, e precario. E perchè deve compensarsi alle quantità, che al Comparente in detto nome egli deve; ricorre perciò in detta Corte, e fa istanza con effet-*

*to compensarsi detta summa, senza più molestarsi, così dice, e fa istanza, isto &c. Salvis &c.*

*Die ... mensis ... anni ... &c.*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque ... visis actis, Partibusque certioratis ( o auditis ) fuit provisum, et decretum, compensationem oppositam militare : hoc suum &c.*

T. *Gub.*, *et Iud.* T. *Act.*

§. 135. Se la compensazione non avesse luogo, perchè mancassero i requisiti, che la devono accompagnare, si dirà.

*Die ... Per ... et. Visis actis, partibusque certioratis ( o auditis ) fuit provisum, et decretum, quod procedatur ad ea, quæ incumbunt pro expeditione cause, non obstante compensatione per* T. T. *opposita : hoc suum etc.*

T. *Gub.*, *et Jud.* — T. *Act.*

## Della non numerata pecunia.

§. 136. Fin dalle Istituzioni di Giustiniano imparano i Tironi, che dal Chirografo nasce l'eccezione *non numeratæ pecuniæ*, quando non è ancora elasso il biennio dal giorno della sottoscrizione, ed ha l'Attore il peso di provare, di essersi il denaro numerato, oggi la sudetta eccezione conviensi anche per gl'Istrumenti : producendosi dunque quest'eccezione il Governatore deve impartirci termine, del quale diffusamente si parlarà, qual termine compilato nelle legitime forme, e non provata dall'Attore la seguita numerazione, si farà il seguente decreto.

Fore

## Formola dell' Istanza, e decreto.

NElla . . . ed appresso gl' atti comparisce NN., e dice, che viene molestato ad istanza di TT. pel pagamento di duc. 100. in virtù d' un asserto chirografo .. Istromento &c. E perchè nelli sudetti contratti non intercede l' effettiva numerazione del denajo, oppone perciò avverso dell' anzidetto contratto l' eccezione della non numerata pecunia, e fa istanza decidersi di non essere molestato, ed espellersi detto TT. del giudizio, &c.

*In Causa NN. cum T. de T., ut ex actis ... Die ... mensis ... anni ... Visis actis, ac Testium depositionibus fuit provisum, et decretum, exceptionem non numeratæ pecuniæ militare, pro cujus effectu T. de T. ad instantiam NN. non molestetur, hoc suum etc.*

T. *G.*; *et I.* — T. *Act.*

§. 137. Se poi riuscisse all' Attore di provare la numerazione, si farà quest' altro decreto.

*In Causa ... Per &c. ... Visis actis, ac informatione capta, provisum, & decretum est, exceptionem non numeratæ pecuniæ non militare; pro cujus effectu procedatur ad verificationem chyrographi contra NN. hoc suum.*

T. *Gub. & Iud.* = T. *Act.*

§. 138. La brevità dell' Opera non ha permesso di numerarsi tutte l' eccezioni che i nostri Forensi portano sotto la rubrica di dilatorie, e perentorie: intanto quelle poche, che si sono spiegate, bastano, per poters' il Governatore regolare, servendosi delle formole de' decreti di sopra notati.

§. 139. E' d'avvertirsi che tutt' i decreti, e monizioni, tanto in *agendo*, che *in excipiendo*, si devono notificare alle Parti ne' giorni giuridici, giusta il Calendario,

 dal

dal Serviente ordinario della Corte, il quale deve farne la relata alli rispettivi originali, nè si puole dal Governatore procedere oltre nella causa, se non dopo passato il biduo, o quei fatali, che vengono prescritti ne' decreti, o gli altri dalle leggi.

§. 140. I fatali cominciano a decorrere dal giorno dopo della notifica, se sarà giuridico, altramente dal primo giorno giuridico, che seguirà, secondo l' assioma *dies termini non computatur in termino*; benchè nella G.C. della Vicaria per tutte le notifiche de' decreti per *Magnam Curiam* corrono i fatali dal giorno dopo della notifica, ancorchè fosse feriato.

Questi avvertimenti si hanno da tenere sempre presenti, e si abbiano per replicati in ogni occorrenza di notifiche.

# C A P. IX.

## *Dell' Eccezioni Modificative.*

§. 141. L'Eccezioni Modificative diconsi quelle, che si oppongono, non per dilatarsi, o ributtarsi l' azione dell' Attore: ma soltanto per modificarsi la sentenza emanata, e perciò devonsi opporre *expleto judicio*, e fra lo spazio di giorni 30. dal dì della notifica del decreto diffinitivo: *Pram.* 4. *n.* 25. *de dilation*.

§. 142. L'eccezione modificativa, che più frequentemente si propone, è quella *esse executum in bonis alienis*: sulla medesima s' impartisce termine summario, *audito Creditore*: *L.* 25. §. 4. *ff. de re judicat. de Afflict. Decis* 184. Questo termine compilato nella maniera, che in appresso si dimostrarà, se il Reo avrà provato, che la cosa esegui-

guita pervenuta gli sia da altra Persona, o che sia dotale, o di qualunque altra natura, onde abbia luogo la proposta eccezione, si farà il seguente decreto.

*In Causà* T. T. *cum* N. N. *Per &c. Visis actis, ac Testium depositionibus fuit provisum, & decretum, exceptionem oppositam esse executum in bonis alienis obstare,* o pure si dirà *militare in* 1. 2. & 3. *articulo* ( e si notano gl' articoli ) *contentis ac proinde executio restituatur pro causa in actis deducta hoc suum &c.*

T. *Gub.*, *et J.* — T. *Act.*

# CAP. X.

## *Delle Contumacie.*

§. 143. Ogn' istanza, o dimanda, che farà l' Attore nella Corte, devesi necessariamente notificare al Reo, mediante la citazione, che *est Actus solemnis, quo Reus Iudicis jussu in judicium vocatur, juris experiundi gratià.*

§. 144. La citazione dividesi in reale, e verbale: la reale, quando il Reo per giuste cause, moventi la mente del Giudice, vien arrestato da' Birri, e condotto avanti del medesimo, *Iason.* nella *L.* 18. *ff. de in jus vocan*; e questo il più delle volte suol accadere ne' giudizj criminali, onde ci riserviamo di parlarne nella seconda parte dell' Opera intitolata *La Pratica criminale.*

§. 145. La verbale, o è pubblica, e si fa per *Edictum, campanam, et clamorem L.* 67. *cum sequent. ff. de judic. Novella* 112. *cap.* 3.

§. 146. Si usa la citazione per *Edictum*, quando le persone citande sono incerte. *L. ult. C. de jure deliber. Per sonum campanae, et clamorem*, quando le per-

sone sono certe, ma con difficoltà si possono citare: DD. *in L. 8. ff. ad Sen. Cons. Trebell.*

§. 147. O è privata, e si fa privatamente alla persona del Reo a voce, o in scritto: a voce si suol fare in faccia, o in casa del citando. *L.* 18. 20., *e* 21. *ff. de in jus. vocando*: quella che si fa in scritto è dilatoria, o perentoria: la dilatoria dopo la seconda contumacia rende il Reo citato inobediente al Giudice; la perentoria al contrario, appena scaduto il termine contenuto nella citazione sudetta *L.* 68. *ff. de judic.*

§. 148. Notificat' al Reo l' Istanza, ed il decreto del Giudice pel Serviente della Corte, questi ne farà in piedi o della copia, o dell' originale la relata, quale citazione procurarà il Serviente stesso farla personale; se poi difficilmente potrà rinvenire il Reo, basta, che la lasci nella di lui casa d' abitazione. *Pram. 2. de Citation.*

§. 149. Se poi accadesse farsi la notifica fuori del Territorio, in tal caso vi sono necessarj due testimonj, li quali, se sono scribenti, devono sottoscrivere la relazione del Serviente, altramente basta, che si enuncino nella relata, cioè di aver notificato T. de T. in presenza di N. N. testimonj, a tenore della detta *Pram. 2. de Citation.*, ed il Reo non comparendo nel termine stabilito, s' incusaranno contro dilui le contumacie.

§. 150. Non comparendo il Reo già citato nel giorno stabilito, si procederà all'incusa della prima contumacia. Si avverte che il giorno, nel quale si fa la citazione, non si computa nel termine; cosicchè, se alcuno venga citato alli 10. di Giugno, acciò comparisca in Corte fra otto giorni, il termine comincia a correre all' undeci di detto mese, purche non sia festa di Corte, e finisce alli 18., e la prima contu-

tumacia si incusarà allì 19.: sempre però che sia giorno giuridico.

§. 151. La seconda contumacia, per incusarsi, deve contenere due estremi uniti, il primo, che dopo accusata la prima contumacia, sia elasso il triduo, cioè il termine di tre giorni, ed in questo triduo non si computa il giorno, nel quale fu accusata la contumacia; ma si numera dal giorno seguente, dopo la prima contumacia accusata, purchè detto giorno non sia festa di Corte, e se sarà tale, si aspetti il giorno, che si tiene Corte, dal quale corre il triduo. Il secondo, che elasso il triduo, si aspetti, che si regga la prima Corte.

## *Formola della prima Contumacia.*

*Die .. mensis .. anni In Curia .. T.*

*Actore instante, & petente, fuit accusata, prout accusatur prima contumacia in forma, & in fidem &c.* *T. Act.*

## *Formola della seconda, ed ultima Contumacia.*

*Die .. mensis .. anni ... in Civit. ... Curia pro Tribunali sedente, instante, & petente Actore, fuit accusata, prout accusatur ultima contumacia in forma, & ad fidem &c.* *T. Act.*

*Et per dictam Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis relatione legitime facta, & contumaciis legitime contractis, quia nullus comparuit, fuit provisum, & decretum, quod in præ-*

sen-

*senti causa procedatur ad ulteriora in contumaciam : hoc suum &c.* *T. Gub., & Jud.*

*Provisum , quo supra die ... mensis ... anni ... &c. Civ. & præsentibus pro testibus D. NN. & aliis . — T. Act.*

§. 152. Incusate le contumacie , si procederà avanti nella causa col solo Attore , fingendosi il Reo presente , e compiute le pruove , devesi di nuovo notificare al Reo la monizione a sentenza , e questi , se comparirà , puol' il Giudice per equità decretare , *quod refectis expensis collitiganti , audiatur: Pramm.4. de ordin. jud.*

§. 153. Se però il Contumace fosse minore , devesi sentire , senza pagar le spese : *Thesau. decis. 9.* : indi si deverrà alla diffinitiva sentenza , dalla quale non puole il contumace appellare : *Novell.82. cap. 5. in fine* : *Rovit. in rub. de appellat. n. 3.*

§. 154. Dopo citato il Reo , se l' Attore soprassedesse dall' incusa della contumacia , e la citazione fossesi fatta nel luogo del Giudizio , o nel distretto della giuridizione , durarà la citazione stessa un mese dal giorno dopo della notifica , ed in detto tempo , se non si sarà proceduto ad alcun' atto , la citazione si dirà spirata , e circondotta , e si deve di nuovo il Reo citare . *Caravit. in rit. 123. de Franch. decis. 471.*

## CAP XI.

### *Della Contestazione della lite .*

§. 155. Discusse l' eccezioni dilatorie , e riburtate , o riservate alla decisione della causa le perentorie , siccome di sopra diffusamente si è detto , si deve concedere alle Parti litiganti la dilazione , che si chiama termine , per potersi produrre le

le pruove legittime, affine d' istruire il Giudice; e tale termine nel nostro Foro stà in luogo di contestazione della lite. La formola del decreto di termine è questa.

*In Causa T. de T. cum T. Die .. mensis .. anni .. C. &c. Per Baronalem Curiam Civitatis* T., *ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decretum est, quod super hinc inde deductis, et prætensis in biduo audiantur Partes, adimpletis de jure adimplendis: hoc suum.*

= *T. Gub., et Jud.* = *T. Act.*

§. 156. In piede del decreto di termine l' Attore deve fare l' offertoria, e nominare i Testimonj in questa maniera.

*Actor offert deponere, dicit habere testes, tam in hac Civitate, quam alibi, reservat repulsam Testium Partis adversæ, et protestatur de expensis, et ita etc.*

§. 157. Devesi notificare un tal decreto al Reo, o al di lui Procuratore, se esiste negli atti, il quale puole produrre il gravame di contrario imperio, e se ne farà la relata dal Serviente.

§. 158. Per Dritto antico l' anzidetto termine era di 20. giorni, secondo la *Pram. 7. de ordine judic.*, qual tempo dicevasi *terminus juris*; ma per Dritto nuovo è rimesso all' arbitrio del Giudice l' abbreviarsi, o dilungarsi *Rovit. in d. Pramm.*

§. 159. Elassi due giorni, deve l'Attore dar la pleggiaria delle spese ne' seguenti termini.

*In Causa* TT. *cum NN., ut ex actis ...*

*Die .. mensis .. anni .. in Civitate B.*

*Constitutus penes acta hujus Baronalis Curiæ, et præsentis Causæ Magnificus NN., qui sponte etc. promisit, et se obligavit reficere Parti adversæ omnes, et quascumque expensas in causa prædicta erogatas, et erogandas in casu succumbentiæ, et pro eo fidejussit* T. de T. *dictæ Ci-*

*vitatis, visu exitu termini, pro cujus effectu obligavit se, suos hæredes, et successores, etc. sic etc.*

§. 160. Questa pleggiaria si deve firmare dall' Attore, se sà scrivere; altramente si firmarà dal Mastrodatti col segno della croce.

*NN. Se obligat, ut supra.*

T. *de* T. *fidejubet, ut supra.*

§. 161. Quando nella causa vi è il Procuratore, si deve nella forma di sopra egli solo costituire, e firmare.

*N.N. procuratorio nomine fidejubet, ut supra ...*

Adempiutosi alla cauzione delle spese, si fa l' altro decreto.

*Die &c. mensis ... anni ...* C. T.

*Per Baronalem Curiam ... provisum, & decretum est, quod terminus alias datus in præsenti causa sub die . . . fol. . . . currat, & currere intelligatur ab hodie, stantibus adimpletis per Actorem: hoc suum &c.*

*T. Gubernator; et Judex — T. Actuarius.*

§. 162. Sotto del detto decreto devesi fare di nuovo l' offertoria = *Actor iterum offert deponere ...* indi notificarsi la copia dell' uno, e dell' altra alla Parte avversa dal Serviente della Corte, il quale ne farà la relata.

§. 163. Il termine deve correre dall' elezione dell' Esaminatore, e come nelle Corti Baronali regolarmente non si fa elezione di Esaminatore, ed il Giudice esamina, in tal caso, il giorno corre dalla notifica del termine impartito; se poi l' esame si rimette al Mastrodatti, sarebbe meglio fatto coll' intervento del Giudice: *Prat. ad Muscat. Glossa juramenti pag.* 5. *lib.* 1. *in princip.*

§. 164. Scaduto il biduo dal giorno della notifica, si farà l' elezione dell' Esaminatore nel modo, che siegue.

*In*

*In Causa NN. cum BB., ut ex actis.*

*Die ... mensis ... in Curia &c.*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decretum est, ac in præsenti causa fuit facta electio Examinatoris, & electus fuit Actuarius Curiæ, qui Testes in causa prædicta recipere, & examinare valeat: hoc suum.*

T. *Gubernator, et Judex* — T. *Actuarius.*

§. 165. Il sudetto decreto devesi similmente notificare all' Avversario, da cui si suole far la seguente replica. *NN. instat non recipi Testes de jure prohibitos, contra quos reservat repulsam: et protestatur de expensis.* Puole parimente l' Avversario stesso, o con istanza, o con replica allegare per sospetto l'Attuario della Corte; ed in tal ricontro devesi far' il seguente deceto.

*Die ... mensis ... anni ... in ... C. T.*

*Per Baronalem Curiam Terræ ... ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, et Judicem, visa suspicione allegata in personam Actuarii dictæ Curiæ, provisum, et decretum est, quod NN. in biduo det listam suspectorum; ut de non suspecto fieri possit electio, quo termino elapso, eligatur per dictam Curiam: hoc suum &c.*

— T. *Gub. & Jud.* = T. *Act.*

§. 166. Notificato il decreto, e passato il biduo, se si allegarà qualcheduno per sospetto, si farà il decreto.

*In Causa ... die ... mensis ... anni ...*

*Per Baronalem Curiam etc. ejusque ... visis actis, ac suspicione allegata in personam CC. DD., o, quia dictus NN. non curavit neminem suspectum allegare, provisum, et decretum est, quod Testes in præsenti causa examinandi recipiantur per Magnificum* TT.: *hoc suum.*

T. *Gubernator, et Judex* = T. *Actuarius.*

§. 167. E' cosa appurata fra i nostri Forensi, che

la citazione *ad Testes* si deve spedire tra giorni cinque, decorrendi dal dì della notifica dell' elezione dell' Esaminatore, altramente non è lecito all' Attore di potere più esaminare, come dal *cap.* 9. della Prammatica detta de' 28. Capi, cioè la 4. *de dilationibus*. *Rovit. in Pragm.* . *de ord. judic. n.* 25. *in fin.*

§. 168. Passato il biduo dopo la notifica dell'elezione dell' Esaminatore, si deverrà alla citazione de' Testimonj.

## *Formola della Citazione ad Testes.*

*De mandato hujus Baronalis Curiæ.*

*Servienti di nostra Corte citarete le sottonotate persone, acciò subito si conferiscano nella presenza dell' Attuario della medesima, ed Esaminatore eletto, per deporre la verità de' fatti, de' quali saranno interrogati sopra gli articoli presentandi per parte di NN., per la causa tiene con T. de T., mentre subito saranno disbrigati: così eseguirete, e non altramente &c. — dato nella T. B. .. giorno ... mense ... anno ...*

T. *Act. ed Esam.*

*Testes citandi, sunt*
*CC. BB. AA.*
*Cum facultate addendi &c.*

*Requirantur partes ad videndum juramenta Testium examinandorum pro parte NN. &c.*

*Die ... mensis ... anni ...*

*T. Act., & Examinator electus &c.*

§. 169. La sudetta citazione devesi notificare alla Parte avversa, ed alli Testimonj, facendosi dal Serviente la relata d' essersi notificata la Parte, ed i testimo-

nj

nj nel numero &c., come la Parte stessa l' ha dimostrati.

§. 170. Se mai dall' Avversario si rispondesse, di voler sapere il giorno, l' ora, ed il luogo, per vedere giurare i testimonj; o pure, essendov' il Procuratore, replicasse che si notifichi il suo Principale per vedere il giuramento de' Teſtimonj; ne' sopradetti casi dovrà il Maſtrodatti esaminatore far la nuova requisitoria in questa maniera.

*In causa NN. cum* TT.

*Die ... mensis ... anni ... in T. &c.*

*Iterum requirantur Partes, quatenus die Lunæ, quæ computatur decimasexta currentis mensis, & anni, hora vero vigesima prima cum continuatione, se conferant in domo nostræ residentiæ ad V. J. T. in causa prædictà eaminandorum, alias &c.* = *T. Act.*

§. 171. Questa nuova requisitoria si deve notificar all' Avversario, o alla persona destinata dal Procuratore pel Serviente della Corte, il quale farà la relata nell' originale, altramente s' incorrerà nella nullità degl' atti.

§. 172. In questo frattempo deve l' Attore presentare gli articoli, su de' qual' i Testimonj si esaminaranno dal Mastrod'atti della Corte, o dalla persona eletta per esaminare, e tal' esame si ha da compilare fra lo spazio di giorni 20. *a die electionis Examinatoris.*

§. 173. Se il Reo convenuto vorrà anch' egli esaminare, dovrà similmente fra i giorni cinque pigliarsi la citazione *ad Testes*, altramente non potrà essere abilitato, e pigliandola fra il detto tempo, dovrà la Corte compilare il dilui esame nella maniera, che l' ha compilato per l' Attore, come si è dimostrato.

§. 174. Quando al Reo, o all' Attore non riuscisse di esaminare i Testimonj, per giuste cause, fra i venti giorni, e si sarà per una delle Parti fatto il decreto

creto di pubblicazione, e l'altra con istanza, ( purchè però non abbia l'esame percontanto, dovendosi ciò confermare con un' attestato dal Mastrod'atti esaminatore ) dimandarà accordarsi dilazione, a poter' esaminare i suoi Testimonj, allora fatta la solita monizione all'istanza, e notificata all' altro Contendente, si farà il seguente decteto.

*Die ... mensis ... anni .. in Terra &c. Per Baronalem Curiam .. visis actis, retroscripta comparitione, ac fide facta per Actuarium nostræ Curiæ, provisum, & decretum est, quod liceat retroscripto Comparenti infra alios dies viginti examinare Testes; dommodo fuerint in termino citati: hoc suum.* = T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 175. Se poi avrà percontato l'esame della Parte avversa, o non si avrà fra i cinque giorni spedita la citazione *ad Testes*, si ordinarà.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem ... visis actis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod procedatur ad ea, quæ incumbunt pro expeditione causæ, super termino jam compilato: hoc suum etc.*

T. *Gub. & Jud.* — T. *Act.*

§. 176. Nell'espressato modo si chiude il termine compilato col decreto di pubblicazione, ch' è il seguente.

*In Causa NN: cum BB., ut ex actis.*

*Die . . mensis . . anni . . in Terra etc.*

*Per Baronalem Curiam .... provisum, et decretum est, quod in præsenti causa fuit facta publicatio, et habitum fuit pro publicato, cum termino juris in forma, ad acta percontandum: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* — T. *Act.*

§. 177. Notificato questo decreto alla Parte, le si deve dare il processo a percontare.

L'ordine richiederebbe di passarsi al termine della

la ripulsa, giacchè pubblicato l'esame, e consegnati gli atti ad una delle Parti per percontarli, deve questa accingersi al termine della ripulsa: ma per dare una piena nozione del termine ordinario, si è stimato trascrivere la formola degli articoli, e della deposizione de' Testimonj su di quelli esaminandi.

§. 178. Gli articoli altro non sono, che *rerum capita, quæ Actor, vel Reus probare intendit, et super quibus Testes examinandi, scripturæque producendæ sunt, et ex visceribus primi libelli eruendi sunt; ita ut ex qualibet parte substantiali fiat articulus, ab aliis distinctus. Bald. in L. Vinum 27. ff. Si certum petatur.*

## Formola degli Articoli.

*INfrascriptos articulos exhibet NN. in causa, quam habet in Baronali Curia ... cum Magnifico T. de T., super quibus Testes per ipsum producendos examinari petit, non se adstringens etc., cum facultate addendi, minuendi, variandi, etc. salvis, etc.*

*Primo intende esso Articolante, e vuol provare, che ... quod verum Testibus, et scripturis.*

E così farne quanti ne stimarà espedienti, ben inteso però, che sempre devono essere, come si è detto, coerenti alla prima petizione.

## Formola della deposizione del Testimonio.

*DIe ... Mensis ... Anni ... In Civitate .. et coram NN. Civitatis ... ætatis suæ annorum ... ut dixit, Testis cum juramento interrogatus, & examinatus super articulis præsentatis per TT., in causa, ut ex actis; toto facto causæ, et quid quid ille scit, etc.*

In-

*Interrogatus super primo articulo dixit* . . .

§. 179. Si scriverà tutto ciò, che dirà il Testimonio, colla *causa scientiæ*, e contesti, e così negli altri articoli: poi si farà sottoscrivere da esso Testimonio la deposizione — *Io BB. ho deposto come sopra* — Se non saprà scrivere, in fine della deposizione fatta, si segnarà colla croce, ed il Mastrodatti, che lo esaminarà, deve dire = *Signum crucis propriæ manus BB. scribere nescientis, uti dixit, deponentis, ut supra.* T. *Gub. & Jud.* — T. *Act.*

## C A P. XII.

### *Del Termine alla Ripulsa.*

§. 180. LA ripulsa si definisce: *Exceptio contra personas Testium, ut illorum fides evanescat, vel saltem minuatur*, e si deve dalla Parte, o dall' accorto Procuratore riservare sotto del decreto del termine, o sotto della citazione *ad Testes*, altramente non se gli puol' accordare, perchè è un termine odioso, giusta il sentimento de' Dottori nel *Cap. præsent. Afflict. decis.* 315. *n.* 8.

§. 181. Si deve la ripulsa dimandare con istanza fra gli otto giorni, che decorrono da quello, in cui il Ripulsante ha presi gli atti a percontare, secondo l'uso costante della G. C. della Vicaria, non già dal giorno della pubblicata, come dicono i Pratici: indi fattasi nell' istanza la presentata, s' impartisce il termine.

*Die -- Mensis -- Anni -- Per Baronalem Curiam ... ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem ... provisum, & decretum est, quod super petita repulsa detur terminus juris in forma: hoc suum &c.*

T. *Gub. et Jud.* — T. *Act.*

§. 182.

§. 182. Notificato nelle forme legitime questo decreto, si fa l' elezione dell' Esaminatore, e tutto il dippiù, che si conviene al termine ordinario; aggiungendosi, nel fare *in causa*, la parola *repulsæ*, della quale parola, se ne farà anche menzione ne' decreti ordinatorj: ben inteso però, che in questo termine non si dà nuova pleggiaria delle spese, e devesi compilare frà lo spazio di dieci giorni, mettà del termine ordinario principale.

§. 183. Gli articoli, che si fanno nel termine della ripulsa, si devono cifrare dal Governatore, il quale ha d'avvertire, che hanno da riguardare la sola qualità delle Persone esaminate nella causa principale, non già smentire ciocche si è dalla Parte avversa provato, secondo il disposto colla Costit. dell' anno 1738. §. 1. art. 25. Colla stessa Costituzione si ordina la carcerazione degli Scrivani, quando non fanno osservare gli articoli sudetti alli rispettivi Magistrati, i quali possono moderarne l' espressione, come meglio stimaranno.

§. 184. Cifrati gli articoli della ripulsa, si devono notificare alla Parte avversa, al contrario degli articoli del termine ordinario, che si devono segretamente custodire dall' Esaminatore: e fattasi della notifica la relata dal Serviente, si danno al Mastrodatti esaminatore per compilarsi l' esame.

§. 185. Passat' i dieci giorni, e compilato l' esame per la ripulsa, precedente la requisitoria *ad videndum juramenta Testium*, si farà il decreto di pubblicazione.

*In causa repulsæ inter* TT. *cum* NN. *ut ex actis. Die .. mensis .. anni .. Per Baronalem Curiam* Terr*æ* C., *ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, et Judicem, visis actis, fuit provisum, et decretum, ac in præsenti causa repulsæ fuit facta publicatio, et habitum fuit pro pu-*

*blicato, cum termino juris in forma: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 186. Dopo del sudetto decreto possono le Parti prendersi gli atti a percontare.

# CAP. XIII.

## *Del Primo Beneficio.*

§. 187. Oltre della ripulsa vi è il termine del Primo Beneficio, nascente dalla *Pram.* 11. *de ord. judic.*, giachè il termine del secondo Beneficio fu tolto colla citata *Pram.* dell' anno 1738. §. 1. *art.* 26. Questo beneficio è un' altra dilazione, che compete alle Persone miserabili, come sarebbero minori, poveri, vecchi, deboli etc., ed a coloro, i quali si eguagliano a' minori, cioè Chiese, Luoghi Pii, Donne, Soldati *in expeditione degentes*. *Ursil. ad Afflict. Decis:* 114. *Caravit. in Rit.* 71.

§. 188. Il termine del Primo Beneficio è la metà del primo termine, cioè di dieci giorni; purchè per la distanza de' luoghi non vi bisogni maggior tempo, e si puol dimandare frà lo spazio di giorni trenta, *a die publicationis actorum*, giusta il detto tempo, si fa il decreto

*In causa petiti beneficii inter NN. cum TT., ut ex actis. Die etc. Per Baronalem Curiam... ejusq. ... visis actis, ac retroscripta comparitione, provisum, & decretum est, quod in præsenti causa concedatur petitum Beneficium, cum termino juris in forma: hoc suum.*

T. G. et J. —— T. *Act.*

§. 189. Questo termine si compilarà pure, come il termine ordinario; onde si farà la citazione *ad Testes*, l'ele-

l'elezione dell' Esaminatore, e la requisitoria, e passati dieci giorni, si farà la pubblicata.

*In causa petiti Beneficj NN. cum TT. ut ex actis.*

*Die mensis ... anni ... Civit. &c.*

*Per Baronalem Curiam, ejusque &c. visis actis, provisum, & decretum est, ac in præsenti causa petiti Beneficii fuit facta publicatio, & habitum fuit pro publicato, cum termino juris in forma: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* T. *Act.*

§. 190. Disimpegnato il termine ordinario, pubblicati gli atti, e restituiti alla Banca, si farà la monizione a sentenza così.

*In causa NN. cum NN., ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ... C. T.*

*Per Baronalem Curiam ... visis actis, provisum est, quod requirantur, et moneantur Partes, quatenus prima die juridica, cum sequentibus, legitime compareant coram præfato Domino Gubernatore, et Judice, in domo ejus residentiæ, hora solita audientiæ causarum, ad dicendum quid quid voluerint, quoniam intendit, justitia mediante, procedere ad expeditionem causæ prædictæ; alias &c.*

T. *Gub. et Jud.* = T. *Act.*

§. 191. La monizione a sentenza si ha da notificare personalmente alla Parte, e passato il biduo, o altro tempo, ad arbitrio del Governatore, intese le Parti, o i rispettivi loro Difensori, a voce, o in iscritto, si farà il decreto diffinitivo poggiato sulle Leggi, senza ragionamento per l'ultimo Regal Dispaccio trascritto nella fine di questa prima Parte dell' Opera.

§. 192. Nel farsi la sentenza, devesi tener presente l'azione istituita, l'eccezioni prodotte, e le prove dalle Parti fatte: e come si è finto, che Pietro Stendardo abbia venduto a Francesco Lavorata 20. Salme di vino, ed essendosi il vino stesso per un caso

fortuito perduto, o guasto presso del Venditore, ne ha questi dimandato il pagamento. Si suppone che abbia il Venditore fatta nel termine una debile pruova, e siasi dal Compratore Lavorata al contrario provato di non aver' egli mancato di riceversi il vino, che non avea ne degustato, ne misurato; si farà dunque il seguente decreto diffinitivo.

## *Formola del decreto diffinitivo, dopo compilato il termine ordinario.*

### *In Dei nomine Amen.*

### *In causa Petri Stendardo cum Francisco Lavorata, ut ex actis.*

*Die . . mensis Anni . . In Civit. T.*

PEr *Baronalem Curiam Civitatis . . . , ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis actis, ac probationibus confectis per ambas Partes, provisum, & decretum est, quod supradictus mag. Franciscus Lavorata obsolvatur ab impetitis pro parte dicti Petri Stendardo: neutram Partem in expensis: hoc suum.*

T. *Gub.*, & *Jud.* — T. *Act.*

§. 193. Usano le Corti Locali in fine del decreto diffinitivo farci il *lectum latum &c.*, ma questo è necessario nel S. R. C., poichè ivi le sentenze si leggono: onde si puole dal Giudice tralasciare, e non commette errore, seguendo l' uso della G. C. della Vicaria: *Pram. 6. part. 32. de offic. Justitiar.*

§. 194. Si notifica il decreto diffinitivo alla Parte

per

per mezzo del Serviente, il quale deve farne la relata nell' originale; e se non vi sarà gravame, passat' i legitimi fatali, si farà il decreto di passaggio in cosa giudicata.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam Civit., ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis decreto lato sub die ... ejusque notificatione secuta, provisum, & decretum est, supradictum decretum fecisse transitum in rem judicatam: hoc suum &c.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

## CAP. XIV.

## *De' Gravami, che possono prodursi avverso del decreto diffinitivo.*

§. 195. SI è trattato del termine ordinario, in fine del quale si è data la formola del decreto definitivo: passiamo ora a vedere, quali gravami possono prodursi avverso di tal decreto, e cominciaremo dalle nullità.

### *Delle Nullità.*

§. 196. LA Nullità, secondo il Dritto Romano: *Est vitium ob defectum sollemnitatum, & ordinis in processu observandorum: l. 2. & 3. ff. quae sent. sin. appell.*; ed è di due maniere, d' ordine l' una, l' altra di giustizia.

§. 197. La nullità d' ordine è, quante volte nel processo manca qualche sollennità; ed allora il gravame della nullità devesi produrre *per modum exceptionis*, prima di farsi la Sentenza: *Pram. 4. §. 20. de dilat.*

§. 198.

§. 198. La nullità di giustizia è, quando la Sentenza sia contro l' espressa disposizione delle Leggi, colle quali si vive, e si puole proporre per *modum actionis*, e *per modum exceptionis* : la nullità *per modum actionis* fra dieci anni, *post latam Sententiam*, e non ne impedisce l' esecuzione: quella *per modum exceptionis* si puole proporre, tanto contro del decreto interlocutorio, che ha forza di diffinitivo, quanto del diffinitivo, fra sei giorni da quello della notifica.

§. 199. Nelle Provincie, e Corti locali le nullità si presentano senza deposito, e si fanno in lingua italiana, premettendosi l' istanza, e poi le nullità per *capita*, ed indi fattavisi la presentata, e monizione, che si notifica alla Parte, e la relata dal Serviente, elasso il biduo, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam .. visis actis, ac nullitatibus fol. ... ad fol. ... provisum, & decretum est, nullitates obstare* ( se ostaranno ) se non ostaranno ) *rejiciantur nullitates, etiam attento tenore ipsarum: hoc suum.* T. G. & J. — T. A.

§. 200. Se si produrranno fuori del tempo legitimo, si dirà: *quod restituantur nullitates : hoc suum &c.*, e si deve il decreto notificare.

## Della Restituzione in integrum.

§. 201. LA Restituzione *in integrum* si difinisce: *Auxilium exstraordinarium, quo, contra æquitatem, læsis in judicio succurritur, reducta causa ad statum litis contestatæ*. Possono i litiganti cui un tal beneficio spetta, nel medesimo giudizio servirsi del rimedio delle nullità, e successivamente di quello della restituzione *in integrum*, e ciò ne' Tribunali inferiori, giu-

giusta il disposto colla *Pram.* 4. §. 23. *de dilat.*, ne' quali *post duas uniformes sententias, amplius non liceat provocare*; essendo stato benanche ciò confermato con Real Dispaccio diretto alla Regal Camera di S. Chiara a' 28. Ottobre 1759.

§. 202. Per riceversi il rimedio della restituzione *in integrum*, vi han da concorre due necessarie condizioni. I. Il privilegio della Persona, come la minor'età, mallattia, età decrepita, assenza per causa della Repubblica, ed altre qualità, che si eguagliano alli Minori: II. Che la sentenza contenga lesione; ed in detti casi, fattasi la presentata all'istanza, e la monizione, e notificata alla Parte, dopo del biduo si decretarà.

*Die . . . mensis . . . anni . . . &c. per Baronalem Curiam ... visis actis, ac suprascripta comparitione, provisum, & decretum est, quod super petita in integrum restitutione detur terminus utrique Parti communis ad probandum incumbentia: hoc suum &c.*

T. *Gub. et Jud.*, = T. *Act.*

§. 203. Quando non vi concorrano l'andizette cause, non ha luogo la dimanda della restituzione *in integrum*, e si dirà.

*Die ... mensis ... anni ... C. T. ... Per Baronalem Curiam ... fuit provisum, non esse locum petitæ in integrum restitutioni: hoc suum.*

§. 204. Se poi vi sarà la qualità della persona, ma mancarà la lesione, si dirà: *non esse deferendum in petita in integrum restitutione: hoc suum &c.*

T. *Gub.*, & *Jud.* = T. *Act.*

§. 205. Occorrendo, che le persone privilegiate abbiano Socj nella lite non privilegiati, possono questi servirsi del rimedio proposto da Socii privilegiati, e devono dimandarlo fra il termine di giorni 10. *Pram.* 1738. §. 1.

*Dell'*

## Dell' Appellazione.

§. 206. OLtre delle nullità, e della restituzione *in integrum* vi è il rimedio dell' Appellazione, che si definisce: *Provocatio facta ratione gravaminis a minori Judice ad majorem LL. 1., & 21. ff. de appellat.*, e come vi sono alcune cause, che non ammettono appellazione, di queste ne notaremo una parte; indi parlaremo di quelle, che l' ammettono.

## Delle cause, che non ammettono l' Appellazione.

§. 207. NOn si puol' appellare I. dalla sentenza emanata dal Re: *L. 1. ff. a quib. appell. non lic.* II. nelle cause, per le quali si sono fatte due sentenze uniformi: III. nelle cause che non ammettono dilazione, v. g. l'apertura del testamento, l'immissione dell' Erede nel possesso dell' eredità: *L. fin. ff. de appellat. recipiend. vel non*. IV. Se espressamente, o tacitamente si sarà rinunciato all' appellazione: *L. fin. Cod. de tempor. appell.*

## Delle cause, nelle quali si puole, e come appellare.

§. 208. SI divide l' Appellazione in sospensiva, e devolutiva: la sospensiva è quella, che devolve la causa al Giudice *ad quem*, sospendendo la sentenza emanata dal Giudice *a quo*, e dicesi *quoad actum devolutivum simul, & suspensivum*. La devolutiva poi

poi devolve soltanto la causa dal Giudice *a quo* al Giudice *ad quem*, e non impedisce l'esecuzione della sentenza.

§. 209. Le cause, nelle quali si ammette l'appellazione, *quoad actum devolutivum tantum*, sono tutte le cause infra la somma di ducati 12., quelle di pagamenti de' funerali, dell'ultima infermità, della prestazione degli alimenti, della mercede de' Servi già convenuta; ed a tenore del §. 1. *n.* 3. della Pram. dell'anno 1738. di tutte le servitù *prospectus*, *stillicidii*, *actus*, *itineris*, *viæ &c.*, che si possono ritrattare; nell'altre poi si ammette, *quoad actum devolutivum*, *& suspensivum*: Riccio Prat. Civil. *Summ. addition.* §. 1. *n. II. in fine*.

§. 210. Il rimedio dell'Appellazione devesi dall'Appellante proporre con istanza al Giudice *ad quem* fra giorni dieci, *a die intimatæ sententiæ*: *Novel.* 23. *cap.* 1. *auth. hodie*: *Cod. de appellat.*, e fattasi la presentata all'istanza, si decretarà.

*Die ... mensis ... anni ... C. T.*

*Per Curiam causarum secundarum Status ... ejusque Dominum Judicem, visa subscripta comparitione, provisum, & decretum est, quod stante appellatione formiter interposita, Curia primarum in causa in dicta comparitione expressa amplius non procedat, & acta trasmittat; pro cujus effectu expediantur literæ inhibitoriales in forma: hoc suum. T. Jud. secund. caus. = T. Actuarius.*

§. 211. Dopo di questo decreto, immediatamente si deverrà alla spedizione delle lettere inibitoriali alla Corte del Giudice *a quo*.

## *Formola delle lettere inibitoriali.*

*EX provisione Curiæ secundarum causarum Status ... Civitatis ... Servientibus nostris, sive &c.* si-

*significamus, qualiter pro parte* T. *de* T. *fuit in hac nostra Curia appellatum de actis in Curia primarum dictæ Terræ factis contra eum ad instantiam T. actoris : Nos enim &c. ideo vobis, ut supra jam dictis, dicimus, committimus, quatenus ad omnem instantiam dicti Appellantis, sive &c. inhibendo, mandatis Magnificis Judici, Actuario, ac toti Curiæ causarum primarum, ut pro recognitione expositorum gravaminum, copiam omnium actorum in mentionata causa factorum, infra dies ... vel quam citius ad nos &c. trasmittant, & in causa prædicta amplius non procedant, nec se intromittant; & omnia innovata post appellationem prædictam ad pristinum reducant, prout nos tenore præsentium reducimus. Citetur insuper Pars ex adverso, quatenus intra eumdem terminum compareat in hac Curia ad videndum dictorum actorum aperturam, & ad procedendum in causa ipsa ad omnes, & singulos actus, usque ad decreti interpositionem, & ipsius executionem inclusive; quoniam &c., alias &c. caveat quilibet de contrario, sub pœna unciarum aurei 25. Cameræ Baronali &c. Præsentes etc. datum.*

*T. Jud. secund. caus.* — *T. Act.*

§. 212. Si presentano le lettere inibitoriali alla Corte *a quo* dalla Parte, unitamente col memoriale, facendosi l' accorto difensore dell' appellante per cautela delle medesime, estrarre copia dall' Attuario, e dalla detta Corte *a quo* si osservaranno nel seguente modo.

## *Formola dell' osservanza.*

*Die .. mensis .. anni .. C. T.*

PEr *Baronalem Curiam .... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis supplici libello, & lit-*

*literis inhibitorialibus expeditis a Domino Judice causarum secundarum sub die ... mensis ... anni ... fuit provisum, quod illæ observentur, juxta illarum seriem, continentiam & tenorem; pro cujus effectu acta originalia clausa, & sigillata trasmittantur ad dictam Curiam secundarum, relicta copia in nostra Curia: qua propter moneantur Partes, quatenus prima die juris, quæ computatur dies ... cum continuatione, compareant coram nobis ad videndam clausuram actorum trasmittendorum: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 213. Notificato tal decreto alle Parti, se ne farà la relata pel Serviente; indi venuto il giorno, ed insistendosi per la trasmissione degli atti, si farà la chiusura, e quelli sugellati, il Governatore formarà la lettera d' avviso nella seguente maniera.

## *Formola della lettera.*

*Sig. mio Pad. C.*

*IN adempimento de' venerati ordini di VS., dopo aver munite le Parti a vedere la chiusura degli atti tra NN. e TT., che sono di c. s. num. 100., ho quelli segnati, e suggellati, e si trasmettono a VS., per fare quella giustizia, che stimarà confacente alla causa, ed anzioso di riscontro, mi sottoscrivo.*

*D' VS. C. ... 1796.*
*All' Ill. Sig. D. NN.*
*Giudice delle 2. cause.*

*Umilis. e divotiss. Serv.*
*NN. Gov.*

§. 214. Proposta legitimamente l' appellazione fra i dieci giorni, deve fra lo spazio di cinquanta l' Ap-

 pel-

pellante presentare gli atti chiusi, e suggellati al Giudice *ad quem*, altramente l'appellazione si avrà per deserta, quali giorni cinquanta corrono *a momento ad momentum*, *a die interpositæ appellationis*, giusta la Costituzione del Regno *Appellat. tempor.* Elassi i giorni cinquanta, e non avendo l'Appellante procurata la trasmissione degli atti al Giudice *ad quem*, dovrebbesi per stretto Dritto dichiarar quella deserta; l'uso del Foro però vole concedere all'Appellante altra dilazione: sicchè chiedendo l'Appellato al Giudice *ad quem* dichiararsi l'appellazione deserta, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... in C. T. Per Curiam causarum secundarum, ejusque Dominum Judicem, visa retroscripta comparitione, provisum, & decretum est, quod Pars appellans infra decem dies procuret suis sumptibus trasmissionem actorum, alias providebitur super appellationis dissertione: hoc suum.*

T. *Jud. secund.* = T. *Act.*

§. 215. Notificato questo decreto alla Parte appellante, e decors'i dieci giorni, se ella non procurarà la trasmessione degli atti, a petizione dell' altra si farà quest' altro decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, retroscripta comparitione, ejusque notificatione, provisum, & decretum est, quod Pars appellans infra alios dies .. præcise, & perentorie suis sumptibus procuret trasmissionem actorum, alias, dicto termino elapso, appellatio deserta declaretur: hoc suum.* T. *J.* = T. *Act.*

§. 216. Se, non ostante il secondo termine, l'Appellante trascurasse benanche la trasmissione degli atti, il Giudice *ad quem*, a petizione della Parte avversa ordinarà.

*Die .. mensis .. anni .. C. T. Per .. visis actis, provi-*

vi-

*visum, & decretum est, appellationem esse desertam ob non præsentationem actorum infra legitima tempora; ac proinde rescribatur ad Curiam primarum, quod suum exequatur decretum :: hoc suum &c.*

*T. Jud. sec.* = *T. Act.*

§. 217. Questo decreto non si notifica, e si spediscono le lettere rescrittoriali.

## *Formola della lettera rescrittoriale.*

*N. N. Baro . . .*
*V. J. D. D. CC. Judex secundarum causarum Status . . .*

M*Agnificis Officialibus Curiæ primarum causarum Terræ . . . significamus, qualiter in causa civili acta in dicta vestra Curia inter NN., & TT. Terræ ... interposito decreto diffinitivo sub die ... dictus TT. adversus idem decretum proposuit appellationem, per quam obtinuit a nobis literas inhibitoriales, in quibus etiam vobis jussimus, ut acta originalia dictæ causæ in hac nostra Curia secundarum causarum trasmitteretis : cumque onus est prædicti TT. dictam trasmissionem actorum procurandi, & causam dictæ appellationis coram Nobis introducendi, eamque prosequendi in terminis a jure statutis; idem TT. neglexit illam prosequi, eamque deseruit: quapropter ad instantiam suprascripti NN., servatis jure servandis, sub die . . ., partibus prius monitis, & auditis, fuit interpositum decretum (* s' inserisce *) Ideo vobis, ut supra jam dictis, dicimus, & rescribimus, quatenus, receptis præsentibus, ad omnem instantiam, & requisitionem dicti NN., sive &c., ob dictam declaratam appellationis desertionem, servata forma præinserti nostri decreti, exequi, & execu-*

*tio-*

*tioni mandare debeatis dictum vestrum definitivum decretum secundum ejus seriem, continentiam, & tenorem: ita dicimus, atque rescribimus. Datum ... die ...*

*T. Jud. secund.* = *T. Act.*

*Litteræ rescriptoriæ, ut supra.*

§. 218. Presentata la lettera rescrittoriale alla Corte delle prime, in piedi di quella si farà il decreto.

*Die ... Per ... lectis suprascriptis litteris rescriptoriis Domini Judicis secundarum causarum, provisum, & decretum est, quod observentur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem; pro cujus observantia exequatur, & debitæ exequutioni mandetur decretum definitivum ab hac Curia interpositum sub die ... in causa civili inter NN., & TT. ut ex actis, & pro executione ejusdem decreti definitivi:* ( si dirà, quanto si dovrà fare ).

§. 219. Si è fin quì trattato della maniera da tenersi, quando si ha da dire l'Appellazione deserta: passiamo ora a parlare di ciocchè deesi fare, quando gli atti in forza dell'appellazione medesima si trasmettono al Giudice *ad quem*.

§. 220. Pervenuti gli atti nella Corte delle seconde, subito il Giudice monirà le Parti *ad videndam aperturam actorum*; ed essendo l'Appellazione caduta su di una sentenza diffinitiva, darà il termine *ad non posità ponendum, & ad non probata probandum*, ed allora si presentaranno nuovi articoli, ma non si potranno esaminare nuovi testimonj su gli articoli presentati nella Corte delle prime, per evitarsi il sospetto della frode, e la subornazione: *Pram. 4. de ordin. judicior.*: indi si fà la pubblicata, e tutti gli atti ordinatorj, come se si dovesse compilare il termine ordinario.

§. 221. La metodo additata ha luogo nelle appellazioni perpetue, come quella, che si propone avverso de' decreti diffinitivi; e perchè vi sono anche le appel-

pellazioni temporanee, uopo è ben' anche trattarne.

§. 222. L'appellazione temporanea si produce avverso de' decreti interlocutorj, che hanno forza di diffinitivo, come nel giudizio di Rescissione di contratto. Se taluno convenuto vorrà appellare da detti decreti interlocutorii, dovrà con istanza proporre al Giudice delle seconde cause il gravame inferitogli dalla Corte delle prime, che apparir deve dagli atti, senz' altra prova estrinseca: §. 1. *Pram.* 1738. *n.* 2., ed in vista dell' istanza medesima il Giudice delle seconde ordinarà.

*Die ... mensis ... anni ... C. T. ...*

*Per Curiam secundarum causarum, ejusque ... visa suprascripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod Curia primarum, pro recognitione gravaminum in dicta comparitione expositorum, acta trasmittat, & per dies* 20. *non procedat: hoc suum, & expediantur inhibitoriales in forma.*

*T. J. — T. A.*

§. 223. Presentate le inibitoriali nella Corte delle prime, e fatta alle medesime l' osservanza, non puol questa più procedere, ma deve trasmettere gli atti chiusi, e suggellati con lettera, come sopra, al Giudice *ad quem*, il quale ritrovando il gravame sussistente, farà il decreto.

*Die ... mensis .. anni .. T. C.*

*Per Curiam secundarum ... visis actis, Partibusque monitis, & auditis, provisum, & decretum est, quod stantibus gravaminibus, causa remaneat in hac Curia: hoc suum.*

*T. J. = T. Act.*

§. 224. Se poi si rilevasse dagli atti, che non se sia inferito gravame dalla Corte delle prime, farà quest' altro decreto.

*Die ... Per &c. visis actis, provisum, & decretum est, quod Curia primarum causarum suum exequatur decretum, & in causa prædicta procedat, & justitiam faciat, lit-*

*litteris inhibitorialibus expeditis per hanc Curiam minimè obstantibus: hoc suum.*

T. J. = T. Act.

O pure, *quod causa remittatur ad Judicem a quo, qui provideat ... quod, &c.*: e dandosi al decreto qualche modificazione, deve il Giudice delle prime irremisibilmente eseguire quanto viene da quello delle seconde modificato.

§. 225. I maliziosi litiganti sogliono alla volte produrre i rimedj estemporanei; onde tacendo d' essere elassi i giorni dieci, ottengono dal Giudice *ad quem* le lettere inibitoriali, e le presentano nella Corte delli prime, ed in questo rincontro dovrà il Governatore far' il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. in Terra &c.*

*Per Baronalem Curiam ... visis litteris inhibitorialibus expeditis per Curiam secundarum, provisum, & decretum est, quod pro observantia illarum fiat relatio dictæ Curiæ secundarum: hoc suum &c.*

T. *Gub.*, et *Jud.* — T. *Act.*

## Formola della relazione.

*Signor mio, e Padrone osservandiss.*

S*I vede presentata in questa Corte inibitoria per parte di NN., il quale ha prodotta l' appellazione avverso del decreto diffinitivo, dalla medesima emanato a prò di CC., la quale porta l' epoca del dì ...*

*Deve VS. sapere, che il decreto diffinitivo emanato a favore di CC. ha fatto passaggio in cosa giudicata, giacchè il detto NN. fra lo spazio di giorni* 10. *non si è servito del precitato rimedio, onde a tenore delle Leggi*

non

*non è più nello stato di servirsene. Tutto ciò ho stimato far presente all' intelligenza di VS., acciò possa eseguire quel tanto, sarà per prescrivermi; mentre anzioso di nuovi comandi, mi dico,*

*Di VS.*

*Bocchigliero 10. Gennaro 1792.*

*Al Signor NN. Giudice delle seconde istanze dello Stato di Campana*

*Divotiss. ed oblig. Ser.*
*NN. Governat., e Giud.*

*La soprascritta — All' Ill. Sig., Sig., e Pad. S. Col. Il Signor NN. Giudice delle seconde istanze dello Stato di Campana.*

# CAP. XV.

## Del Giudizio Esecutivo.

§. 226. LA via esecutiva ha luogo in quattro sorti di scritture, cioè nell' istromento guarentigiato prima degli anni trenta, nell' obbliganza *penes acta*, nell' epoca bancale, e nelle lettere di cambio.

§. 227. Si definisce l' istromento: *scriptura, qua actus gestus, & contrahentium voluntas clare probatur. L. cum te 5. Cod. de transact: L. 5. ff. de pign., & hypot.*

§. 228. Si suppone, che l' istromento siasi fatto nelle forme legittime, che da nostri Forensi vien chiamato guarentigiato, cioè *juramento, & pœna roboratum Petra in Comm. sup. rit. M. C. V. 166. n. 10.* da un pubblico, e Regio Notaro, coll' intervento del Giudice a contratti, e Testimonj in numero opportuno. Ciò posto, volendo un creditore sperimentare *ex instrumento* le

le sue ragioni contro del debitore, il quale non abbia soddisfatto il mutuo fra il tempo stabilito, deve con istanza nella Corte dimandare il pagamento della sorte, e degl' interessi, se si saranno convenuti, ed insieme presentare la copia legale dell' istromento; ed allora, fattasi la presentata, si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis ... anni ..*

*Per Baronalem Curiam Civitatis . . . visa supradicta comparitione, ac instrumento in actis præsentato, fuit provisum, & decretum, quod conventus in biduo vigore instumenti, & pacti executivi in eo adjecti, solvat in beneficium Comparentis petitas quantitates, alias providebitur, quod exequatur: hoc suum &c.*

*T. Gub., & J.* — T. *Act.*

§. 229. Notificato dal Serviente della Corte questo decreto al Debitore, puol egli nel biduo produrne l'istanza di *contrario imperio*, nella quale fattasi la monizione, si notifica al Creditore, e passato il biduo, se il dedotto colla detta istanza non avrà luogo, si decretarà.

*Die .. mensis .. anni .. &c.*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque ... visis actis, retroscripta comparitione, Partibusque monitis, & auditis, fuit provisum, & decretum, ac ipse Dominus Gubernator stat in decisis in decreto lato sub die ... fol. oppositis per dictum NN. in ejus comparitione fol. ... minime obstantibus: hoc suum &c.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 230. Se il debitore fosse figlio di famiglia, avverso del decreto *di solvat*, puol opporsi l' eccezione del Senato Consulto Macedoniano, che nel Regno nostro si regola colla Prammatica *per Excell.* sotto l' istesso titolo.

§. 231. Proponendosi l' eccezione del Sen. Cons. Ma-

Macedoniano, si sospende il giudizio esecutivo, e s'impartisce termine sommario; ma non si concede salvaguardia al figlio di famiglia, se non sarà spedita la causa, e si sarà detto, l'eccezione militare. Se poi l'eccezione stessa non avrà luogo, si proseguirà il principiato giudizio esecutivo.

# C A P. XVI.

## *Del termine sommario.*

§. 232. OPponendosi da taluno avverso dell' Istumento di mutuo l'eccezzione del Macenoniano nelle debite forme, si farà la presentata all' istanza e la monizione, che si notifica alla Parte, ed elasso il biduo, s'impartirà il termine sommario nel seguente modo.

*Die .. mensis .. anni .. C. T. &c.*

*Per Baronalem Curiam, ejusque ... visis actis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod super allegata exceptione Senat. Consult. Macedoniani capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, & relatis, & recipiantur per Actuarium Curiæ: hoc suum &c.*

*T. Gub. & J. — T. Act.*

*Requirantur Partes die quo supra.*

*TT. Act. & exam. electus.*

§. 233. Il termine sommario è di dieci giorni, vale a dire la mettà del termine ordinario, e non richede tanti solenni, come sarebbero, la pleggaria delle spese, l'elezione dell' Esaminatore, la citazione *ad testes*, e la monizione a sentenza; ma puole il Mastrodatti esaminare i Testimonj, senza citarli, restando soltanto alla Parte convenuta la facoltà di diman-

dare con replica i nomi de' testimonj, la designazione del luogo, ora, e tempo a vedere quelli giurare.

§. 234. Fattasi tal dimanda dalla Parte, dovrà il Mastro d' atti esaminatore fare la nuova requisitoria, con trascriverv' i nomi de' Testimonj nella seguente maniera.

*In causa NN. cum CC., ut ex actis. Iterum requirantur Partes, quatenus die Saturni, quæ computatur decima sexta currentis mensis, & anni, hora decima quinta cum continuatione de mane ... se conferant in domo Curiæ ad videndum juramenta Testium, in causa supradicta examinandorum, alias &c. datum in Terra ... die ... mensis ... anni &c.*

*T. de T. Act. & exam. elect.*
*Nomina testium sunt v3.*
*N. N. N. N. N.*
*Cum facultate addendi &c.*

§. 235. Notificat' alla Parte la seconda requisitoria, deve l' Attore nel giorno, e nell' ora destinata presentare i Testimonj nella Corte, per farli giurare, e presentare similmente all' Esamitatore gli articoli, sulli quali cader deve la diloro deposizione, e passati dieci giorni, deve la Corte spedire il decreto di *facultas*.

§. 236. Il termine sommario è comune ad ambe le Partì, potendo parimenti il Creditore fare le sue pruove, per non far militare l' eccezzione del Macedoniano; laonde presentando egli la sua istanza, colla quale allegarà le ragioni a lui competenti, e fattasi in quella la presentata, si farà il seguente decreto.

*Die . . . mensis . . . anni . . . C. T.*

*Per Baronalem Curiam ... ejusque ... visis actis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum; & decretum, quod terminus summarius alias datus currat super deductis in comparitione prædicta, Testes habeantur pro citatis, & re-*

*latis, & recipiantur per Actuarium nostræ Curiæ: hoc suum.* T. *Gub.*, *et J.* — T. *Act.*

*Requirantur partes.*

*Die quo supra.*

*T. Act. & exam. elect.*

E si terrà la metodo di sopra descritta.

§. 237. Devono le Parti riserbarsi la ripulsa allora, quando saranno notificati del decreto di termine, altramenti dimandandola dopo percontato le esame, non se li deve accordare.

§. 238. Puol' accadere, che una delle Parti abbia compilato l' esame, e passat'i dieci giorni, dimandi nella Corte il decreto *di facultas*; non le si puol negare, e si farà.

*Die ... mensis ... anni ...* C. *T.*

*Per Baronalem Curiam .. ejusque .. visis actis, provisum, & decretum est, ac in præsenti causa fuit facta facultas, cum termino juris in forma ad acta percontandum: hoc suum &c.*

T. *G.*, *et J.* — T. *Act.*

§. 239. Notificata la *facultas*, potrà la Parte, la quale non avrà esaminato, produrre fra due giorni avverso della medesima l' istanza di *contrario imperio*, chiedendo di voler' esaminare i suoi Testimonj, tanto più, che non ha percontato l' esame dell' Avversario, o pure, perchè l' Avversario non ha esaminato; e fattasi la presentata all' istanza, e la monizione, che si notifica alla Parte, si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per Baronalem .. visis actis, Partibusque monitis*, ovvero, *auditis, fuit provisum, & decretum, quod liceat suprascripto comparenti infra dies .. examinare suos Testes, & de eorum depositionibus habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit: hoc suum &c.*

*T. Gub., & Jud.* = *T. Act.*

§. 240.

§. 240. Passat' i giorni prefissi, si farà dalla Corte di nuovo la *facultas*, e si daranno gli atti a percontare alle Parti, le quali devono, se vogliono, dimandare la ripulsa de' Testimonj fra quattro giorni, *a die percontationis Actorum*.

§. 241. Il termine della ripulsa è di cinque giorni mettà del termine sommario. Se ne tralasciano le formole de' decreti, delle quali si è parlato nel termine ordinario. La ripulsa del termine sommario si regola nell' istessa maniera, e colli decreti abbreviati, e dimostrati nel corso dell' istesso termine sommario, aggiungendosi soltanto = *In causa repulsæ &c.*

§. 242. Fatto il decreto di *facultas* nella ripulsa, e percontati nuovamente gli atti delle Parti, e quelli restituiti alla Banca, deve il Governatore, dopo aver inteso i Litiganti a voce, o in iscritto, ben considerare gli atti, ed osservare, se il Debitore abbia provato, che si obligò senza del consenso, e presenza del Padre etc., indi farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. etc.*

*Per Baronalem Curiam .. ejusque .. visis actis, ac Testium probationibus, fuit provisum, et decretum, oppositam exceptionem Senatus Consulti Macedoniani militare; pro cujus effectu NN. ad instantiam BB. non molestetur: hoc suum.* T. *Gub.*, & *Jud.* — T. *Act.*

§. 243. Avverso di questo decreto si possono produrre i legitimi rimedj, nell' occorenza de' quali il Governatore si servirà degli stessi decreti additati nel termine ordinario, come per esempio: *nullitates obstare*, overo *non obstare*, ma quietandos' il Creditore della sudetta decisione, e scaduti li sei giorni, quando dimanderà il figlio di famiglia di spedirs' in suo beneficio la salvaguardia *ut* §. V. *num.* 16. *della Regal Costituzione dell' anno* 1738. si farà quest' altro decreto.

*Per ... visis actis, decreto lato sub die ... ejusque notificatione, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod, stante lapsu termini, quia non adest impedimentum, decretum datum sub die ... exequatur, & debitæ executioni demandetur, juxta sui seriem, cotinentiam, & tenorem, & expediatur salvaguardia in forma: hoc suum &c.*

T. Gub., & Jud. — T. Act.

## *Formola della salvaguardia.*

*Ferdinandus IV. Dei gratia Rex &c.*
*V. J. D. D. T. de T. Guber. & Judex hujus Baronalis Curiæ.*

*AGuzini, e servienti di questa Corte, e di qualsivoglia altra Corte, e Tribunale, ed ogni altro, cui spetta in solidum, saprete, come da questa Corte in data .. del mese .. dell' anno e stato interposto decreto del tenor seguente* ( si trascrive il decreto ) *per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti non dobbiate molestare detto NN. ad istanza di BB., atteso così con detto decreto è stato ordinato; e così eseguirete, ne farete il contrario, sotto pena di docati mille, Fisco Reg. &c. — datum die ... mensis ... anni.*

*T. de T. Gub. & Jud. — T. Act.*

*Salvaguardia in beneficio di NN. contro BB.*

§. 244. Al contrario, se il Creditore provarà, che il Figlio di fam. sia stato emancipato, o abbia esercitata la pubblica Mercatura &c. si decretarà.

*In causa Senatus Consulti Macedoniani inter NN. cum BB. = Die ... mènsis ... Per Baronalem ... visis actis, ac Testium depositionibus, provisum, & decretum est, quod NN. condemnatur ad solvendum in beneficium BB. ducatos*

*tos ... opposita exceptione Senatus Consulti Macedoniani minime obstante: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. — T. Act.*

Dato raguaglio del termine sommario, ritorniamo al giudizio esecutivo.

§. 245. Non militando l' eccezione del Macedoniano, facendo premura il Creditore per la spedizione delle lettere esecutoriali contro del Debitore, si rinoverà il decreto, *di solvat*, e scadut' i fatali prescritti nel decreto, si farà il decreto di *cum effectu* nella seguente maniera.

*Die .. mensis .. anni .. Per Baronalem Curiam .. visis actis, provisum, & decretum est, quod Conventus pro executione alterius decreti lati sub die ... in alio biduo præcise; et peremptorie solvat in beneficium BB. petitas quantitates, alias, dicto termino elapso, exequatur: hoc suum etc.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

Notificato quest' ultimo decreto, e passato il biduo si dirà.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam ... visis actis, provisum, et decretum est, quod, stante lapsu termini, expediantur, et consignentur litteræ executoriales pro summa ... contra NN. realiter tantum, una cum expensi; hoc suum. T. G. et J. = T. Act.*

E nell' istesso tempo si spediranno le lettere esecutoriali.

## *Formola delle lettere esecutoriali.*

## *De Mandato Baronalis Curiæ Civitatis &c.*

*SErvientibus nostris in solidum committimus, et mandamus, quatenus ad omnem instantiam, et requi-*

*quisitionem BB. sive etc. exequatur, et exequi faciatis realiter tantum contra, & adversus NN. pro summa ducatorum ... capitalis, & ducatorum .. tertiarum, ad quod dictus debitor tenetur vigore instrumenti in actis exhibiti: nam per plura decreta per infrascriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem, prædictus debitor non curavit adimplere ordinatam solutionem: & bona executa ponatis penes tutum tertium, cum obligatione in forma: exequatur etiam pro aliis carolenis ... pro præsentium expeditione, vestroque justo, & competenti salario: datum . . . die . . mensis . . . anni . . .*

*T. de T. Gub. & Jud.* — *T. Act.*

§. 246. Se è il Debitore gentiluomo, si deve fare *l'ostendatur*, e seguitane la notifica, si firmaranno, le lettere esecutoriali.

§. 247. Avverso delle lettere esecutoriali spedite niuna eccezzione puole ritardarne l'esecuzione, se non fatto l' effettivo pagamento, quando il debito nasce da obliganze *penes acta*, o il deposito, quando è in vigore di altri contratti: puole però il Debitore impedirne l' esecuzione, se quando gli si notifica *l' ostendatur*, dimandasse con istanza, che il Creditore faccia giurata dichiarazione delle quantità ricevute, sotto pena di falso, l' uso della sudetta dichiarazione nasce dall' argomento della *L. plures* 19. *C. de fide Instrumentorum*, e dalli Riti della G. C. 168., e 286.; in questo caso puole il Giudice non consegnare al Creditore le lettere esecutoriali, se non sarà fatta la chiesta dichiarazione, la formola della quale è la seguente.

### *Formola della dichiarazione delle quantità.*

*Constitutus penes acta hujus Curiæ BB. qui cum juramento, servata forma Regiæ Pragmaticæ, declarat, debere consequi ab NN. summam ducatorum . . . contentam in instrumento in actis exhibito; offerens bona facere in beneficium NN. omnes quantitates a publicis scripturis apparentes; & sic declarat &c. Datum . . die . . . mensis ... anni ...*

*Io BB. dichiaro come sopra.*

*T. Act.*

§. 248. Fattasi la dichiarazione, e notificatasi al Debitore, si consegnaranno al Creditore le lettere esecutoriali.

## CAP XVII.

### *Atti di Esecuzione, e vendita de' beni mobili.*

§. 249. PRia di passare agli atti del sequestro, si è stimato premettere un' avvertimento nascente dalla *L. 15. ff. de re judicat.* del Giureconsulto Ulpiano: *In venditione itaque pignorum captorum facienda, primo quidem res mobiles, animales pignori capi jubent, mox distrahi; quarum pretium si suffecerit, bene est: si non suffecerit, etiam soli pignora capi jubent, et distrahi*. Per effetto della rapportata legge si devono in virtù delle lettere esecutoriali sequestrare prima i mobili, e semoventi del debitore, ed in difetto di quelli gli stabili.

§. 250.

§. 250. L'esecuzione alle volte si fa dal Serviente, alle volte dal Mastrodatti, e perciò se ne notano quì le formole corrispondenti.

## *Formola della relazione, e sequestro, che si fa dal Serviente de' beni mobili, e semoventi.*

*DIe ... mensis ... anni ... NN. ordinario Serviente di questa Corte ha riferito a me sottoscritto Mastrodatti della medesima di avere per esecuzione delle soprascritte lettere esecutoriali eseguito* ( si descrivono i beni eseguiti ) *quali descritte robbe si sono da me per ordine di detta Corte consegnate a BB. per esibirle ad ogni ordine della Corte sudetta, ed in fede etc.*

T. de T. *Mastrodatti*.

§. 251. In seguito della relazione del Serviente, si deve il Consegnatarie obbligare presso gli atti.

## *Formola dell' obbligo del Consegnatario per i beni mobili.*

*DIe ... &c., & penes acta hujus Curiæ personaliter constitutus BB., qui sponte, non vi, dolo &c., sed omni meliori modo, declaravit, in sui posse habuisse consignata* ( si decrivono i beni consegnati ) *& promisit, & se obligavit illa exhibere ad omnem ordinem supradictæ Curiæ, ac proinde obligavit se, suos hæredes &c. bona omnia &c. ad pænam dupli &c. medietate &c. constitutione precarii &c. & sic se obligavit, & juravit in forma.*

§. 252. Il dett' obbligo si deve sottoscriver e da

Consegnatario, il quale, se non sapesse scrivere; lo segnarà colla croce, ed il Mastrodatti dirà *TT. Actuarius stipulavit &c.*, se poi il mobile eseguito eccedesse la somma di ducati cinquanta, vi bisogna l' intervento, e sottoscrizione di due testimonj, li quali devono conoscere la persona obbligata, con dire: *NN. testimonio, e conosco l' obligato*.

## *Formola dell' atto del sequestro che si fa dal Mastrodatti de' beni mobili, o semoventi.*

*Die ... mensis ... anni ... in Civitate ...*

F*O fede qui sottoscritto Mastrodatti di questa Corte, come in virtù di lettere esecutoriali dalla medesima spedite ad istanza di BB. contra NN. per la somma di ducati ... essendomi conferito nella casa del sudetto debitore, ho eseguito* ( e si scrive ciochè si è eseguito ) *quali robbe sono state da me consegnate al Magnifico T. de T. presente, e recipiente &c., il quale con giuramento si obbligà le robbe a lui consegnate esibire ad ogni ordine, e semplice richiesta della predetta Corte, sotto pena di ducati* 100., *pel di cui effetto ha obbligato se stesso, e beni tutti presenti, futuri etc. sub pœna dupli etc. medietate etc., cum potestate capiendi etc., constitutione precarii etc., et sic promisit, et se obligavit etc.*

*Io TT. mi obbigo come sopra.*
*Io FF. son testimonio.*
*Io DD. son testimonio.*
*T. de T. Actuar.*

Fer-

## Formola dell' obbligo del Consegnatario per semoventi eseguiti.

*Die . . . . penes acta hujus Curiæ personaliter constitutus NN. hujusmet Terræ, qui sponte, et cum juramento promisit, et se obligavit tenere penes se, alere, et conducere equm, mulam, boves . . . .* TT. *dictæ Terræ executum ad instantiam SS., ut ex actis, et illas exhibere ad omnem ordinem prædictæ Curiæ, et interim dictos semoventes conducere justo pretio, ut oportuerit, ac de dicta conductione, et alimentis detrahendis rationem reddere in dicta Curia; ac proinde obligavit se etc., suos hæredes etc., bona omnia etc., cum constitutione precarii etc., et sic se obligavit, et juravit in forma* — Si sottoscriverà dal Consegnatario, e se non saprà scrivere, sottoscriverà il Mastrodatti col segno della croce.

TT. *Actuarius dictæ Curiæ stipulavit.*

§. 253. Se non si trovi a chi consegnare le robbe eseguite, ed annotate, si portaranno alla Corte, e dal Mastrodatti se ne farà ricevuta al Debitore, e l' atto dell' esecuzione si registrarà nel processo.

§. 254. Fatta come sopra l' esecuzione ad istanza del Creditore, si procede alla vendita de' beni, precedent' i mandati *ad reluendum*.

## Mandati ad reluendum.

*Die &c. mensis ... anni ...*

*Per Baronalem Curiam .. ejusque .. visis actis, ac actu executionis, confecto per Actuarium nostræ Curiæ, fuit provisum, et decretum, quod NN. infra dies duos solvat quantitates contentas in litteris executorialibus ex-*

*expeditis sub die ... et ad se reluat bona contra eum executa, alias providebitur, quod procedatur ad illorum venditionem, servatis servandis, et in eumdem terminum Consignatarius exhibeat bona ei consignata, alias providebitur, quod compellatur.*

T. *Gub.* & *Jud.* = T. *Act.*

§. 255. Se l' esecuzione sarà fatta per minor somma di docati 12., si aggiungerà al decreto, *quod procedatur ad illorum venditionem unico incantu.*

§. 256. Passato il biduo, e non avendo il Debitore pagato, e ricuperat'i beni eseguiti, ne il Consegnatario esibit'i beni consegnati, si fa il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis; fuit provisum, et decretum, quod NN. infra alios dies duos cum effectu præcise, et peremptorie solvat quantitates contentas in litteris executorialibus, et ad se reluat bona contra eum executa, alias procedatur ad illorum venditionem unico incantu,* overo *servatis servandis: et infra eumdem terminum Consignatarius præcise, et peremptorie exhibeat bona eidem consignata, alias compellatur: hoc suum etc.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 257. Notificato questo decreto, ed elasso il biduo, se non avrà il Consegnatario esibite le robe consegnate, si ordinarà la spedizione delle lettere compulsoriali.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, fuit provisum, et decretum, quod, stante lapsu termini, expediantur litteræ compulsoriales contra TT. Consignatarium: hoc suum.*

T. *Gub.* & *Jud.* — T. *Act.*

*For-*

## *Formola delle lettere Compulsoriali.*

## *De mandato Baronalis Curiæ Civitatis . . .*

*Ex provisione facta per eamdem Curiam, ad omnem instantiam, et requisitionem NN. sive etc. cogatur, et compellatur Magnificus TT. per capturam pignorum, et personæ ad exhibenda bona sibi ipsi consignata: nam per plura decreta non curavit illa exhibere: si de persona capi contigerit, ducatur ad carceres nostræ Curiæ, et ibidem detineatur, donec etc.: sin autem in bonis, apponatis penes tertium. Exequatur etiam pro aliis carolenis . . pro præsentium expeditione, justoque vestro, et competenti salario. Datum in Civitate .. die .. mensis .. anni..*

*T. de T. Gub. et Jud. — T. Act.*

*Bona exhibenda sunt v3.*

Si notano tutt' i beni consegnati in piedi delle Compulsoriali giusta l'atto dell'esecuzione.

§. 258. Il Consegnatario, in virtù dell' obbligo da lui fatto, non puole produrre alcuna eccezione, e deve assolutamente esbire ciocchè se gli è consegnato: se poi non vi fosse Consegnatario, ed i beni eseguiti stassero presso della Corte, allora si faranno i soli mandati *ad reluendum*, come sopra, al Debitore.

§. 259. Se il Consegnatario all' incontro abbia esibit' i beni consegnatiglisi, e quelli non ascendessero al valore di docati 12., si fa il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, provisum, et decretum est, quod stante exhibitione bonorum facta per Consignatarium TT., procedatur ad illorum venditionem unico incantu: hoc suum etc.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

§. 260.

§. 260. Qual decreto non si notifica; ma dopo degli atti descritti, si espongono venali tutt'i beni eseguiti, precedente un apprezzo Prudenziale della Corte; indi il Serviente proporrà la vendita, ed accesa la candela si liberaranno al maggior'offerente. Ciò seguito, il Serviente stesso farà un'atto dell'accenzione della candela, e della vendita de' beni di NN. rimasti a BB. per lo prezzo di duc. . . . . come più offerente.

§. 261. Il più offerente deve depositare il prezzo offerto in potere del Mastrodatti della Corte; e dimandando il Creditore la liberazione della sorte, e delle spese, dopo fattasi la monizione in piede del ricorso, intese le Parti, se gli farà la liberazione della sorte, solamente, di cui il Mastrodatti se ne farà formare la ricevuta autentica dal Creditore medesimo, ed il dippiù, se ve ne sarà, rimarrà presso della Corte, per poi pagarsene le spese, allora che saranno liquidate, ed il decreto sarà.

*Die .. mensis .. anni .. C. T.*

*Per Baronalem Curiam .. visis actis, fuit provisum, et decretum, quod liberentur in beneficium BB. ducati .. in satisfactionem summæ contentæ in literis executorialibus: et reliqui ducati ...* ( Se mai ne rimangono ) *remaneant depositati pro cautela expensarum, et dentur ordines.*

*T. Gub., et Jud. = T. Act.*

§. 262. Deve il creditore, dopo della liberazione far la dimanda delle spese, così degli atti, che dell' Avvocato, e Procuratore, ed in piedi dell'istanza, munita di presentata si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... C.*

*Per Baronalem Curiam ... visis actis, fuit provisum, et decretum, quod fiat petita taxa dirictuum, et expensarum per Actuarium Curiæ: et respectu taxæ Mag. Advocati,*

*cati , et Procuratoris committatur Mag. V. J. D. BB.; qui , Partibus requisitis , suum det judicium : hoc suum etc.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 263. In questo decreto si fanno le requisitorie, così dal Mastrodatti, che dal Dottore eletto.

*Requirantur Partes etc.*

*NN. electus .*

§. 264. Avverso del decreto della tassa compete al Debitore il gravame di contrario imperio , che deve produrre con istanza, nella quale si farà la presentata, e la monizione , ed indi il decreto .

*Die ... mensis ... anni ... C. T.*

*Per Baronalem Curiam ... visis actis , ac retroscripta comparitione, provisum, et decretum est , quod stat in decisis in decreto lato sub die . . . fol. ... , appositis in comparitione prædicta non obstantibus : hoc suum .*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 265. Le tasse fatte , sì dal Mastrodatti , che dal Dottore , si devono notificare alla Parte , la quale ne puole chiedere la revisione , o con replica , o con formole istanza , in vista della quale si farà quest' altro decreto .

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem ... visis actis , ac taxa confecta per Actuarium Curiæ , ac replicatione facta, ( overo ) comparitione porrecta , fuit provisum, et decretum , quod Partes in biduo dent listam suspectorum , ut de non suspecto fieri possit electio , quo termino elapso , eligatur per Curiam : hoc suum etc.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

§. 266. Scadut'i due giorni da quello della notifica del detto decreto , o si nominaranno le persone sospette , e queste non potranno eliggersi ; o nò , e si ordinarà .

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac suspi-*

*spicione allegata in personam BB.* ( overo ) *quia, stante lapsu termini, non curaverunt dare listam suspectorum, committatur Mag. TT., qui, Partibus requisitis, procedat ad revisionem taxæ confectæ per Actuarium Curiæ; quam revisionem Pars reclamans infra dies ... suis sumptibus procuret; quo termino elapso, taxa prædicta firma remaneat: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* = *Act.*

§. 267. Passat' i fatali nel decreto prescritti, e non avendo la Parte riclamante procurata la revisione, si dirà.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, provisum, & decretum est, quod taxa confacta per Actuarium dictæ Curiæ firma remaneat: hoc suum.*

*T. Gub., et Jud.* = *T. Act.*

§. 268. Notificato questo decreto, ed elasso il biduo, si passa alli decreti *di solvat*, e *cum effectu solvat*, giusta la formola additata nel *Capit. XV.* §. 229., & *Cap. XIV.* §. 296. ed indi alla spedizione delle lettere esecutoriali, nelle quali si devono comprendere ancora tutte le spese erogate dopo la tassa: la formola delle quali lettere esecutoriali si ha nella *pagin.* 112.

§. 269. Se poi, come si è detto, sarà rimasta somma depositata dopo della liberazione della sorte principale, contenuta nelle prime lettere esecutoriali, se ne farà la liberazione nel seguente modo.

*Die -- mensis -- anni --* C. T.

*Per Baronalem Curiam -- visis actis provisum, et decretum est, quod ducati remansi ex ducatis -- liberentur in beneficium BB. creditoris, in satisfactionem omnium expensarum in præsenti causa per ipsum erogatarum; et reliqui --* ( se ne rimarranno ) *liberentur in beneficium TT. debitoris: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* — T. *Act.*

§. 270

§. 270. Si avverta, che la tassa dell' Avvocato, e Procuratore si ha da notificare al Debitore, cui ne compete la revisione, e la somma tassata si deve comprendere ne' decreti di *solvat*, e nelle lettere esecutoriali, come sopra spedite.

§. 271. Si è supposto d' esser rimasta somma depositata, pervenuta dalla vendita de' beni eseguiti; ma se al contrario non vi rimanesse somma, per pagarsi le spese, puol' il Creditore a suo arbitrio far uso di sue ragione in virtù delle seconde lettere esecutoriali.

§. 272. Potrebbe accadere, che li beni eseguiti, o non piacesse al Creditore, o che fossero invendibili, ed il Creditore, stesso con istanza autentica di Notaro rinunciasse alla esecuzione: allora si farà il decreto.

*Die -- mensis -- anni -- Per -- visis actis, litteris executorialibus expeditis sub die &c., actu executionis confecto per Actuarium Curiæ, ac retroscripta comparitione, provisum, et decretum est, quod, stante renunciatione formiter facta, Creditor utatur jure suo vigore litterarum executorialium: hoc suum, et intimetur.*

T. G., *et J.* — T. *Act.*

§. 273. Qual decreto notificato personalmente, e scaduto il biduo, si eseguirà con quest' altro, che non si deve notificare.

*Die -- mensis -- anni --*

*Per Baronalem -- visis actis, ac retroscripta notificatione personaliter secuta, provisum, et decretum est, quod, stante lapsu termini, ex quo non adest impedimentum, retroscriptum decretum exequatur, et debitæ executioni demandetur, juxta sui seriem, continentiam, et tenorem: hoc suum.*

T. T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 274. Se il Serviente della Corte non trova ch' eseguire, in dorso dell' esecutorio originale deve farne

un' atto, specificandovi ancora d' aver il Debitore così giurato, ed in vista di detto atto si ordinarà.

*Die -- mensis -- anni --- Per --- visis actis, retroscriptis literis executorialibus, ac actu confecto per Servientem nostræ Curiæ, provisum, et decretum est, quod retroscriptus NN.* ( il nome del Debitore ) *in biduo consignet executionem explicitam, ascendentem ad summam in retroscriptis literis executorialibus contentam, alias providebitur, quod capiatur de persona: hoc suum etc.*

T. G., *et* J. — T. *Act.*

§. 275. Se il Debitore nel biduo non consegna l' esplicita esecuzione, si dirà.

*Die -- mensis -- anni -- C. T.*

*Per Baronalem Curiam --- visis actis, decreto lato sub die -- fol. -- ac illius notificatione, provisum, et decretum est, quod Debitor cum effectu præcise, et peremptorie in alio biduo consignet executionem explicitam, ascendentem ad summam in dictis litteris executorialibus contentam, alias capiatur de persona: hoc suum.*

T. G. *et* J. = T. *Act.*

§. 276. Notificato decreto al Debitore personalmente, se non adempirà egli alla consegna ordinata fra li due giorni, si spediranno le lettere compulsoriali in forza del seguente decreto, che non se gli ha da notificare.

*Die --- mensis --- anni -- Per Baronalem Curiam -- visis actis, provisum, et decretum est, quod, stante lapsu termini; expediantur, et consignentur litteræ compulsoriales contra, et adversus NN. ad exhibendam executionem explicitam ascendentem ad summam --- ut ex actis, realiter, et personaliter, una cum expensis: hoc suum.*

## *Formola delle lettere Compulsoriali.*

## *De Mandato Curiæ.*

*AD instantiam BB., sive &c. cogatur; & compellatur, etiam per capturam pignoris, & personæ NN. ad exibendum penes dictam Curiam executionem explicitam ascendentem ad summam ducatorum... nam per plura decreta fuit eidem ordinatum illam exhibere, & non curavit parere, et per aliud decretum, quod stante lapsu termini etc. ita reperitur ordinatam, pro ut ex actis: et de persona captus, ducatur ad carceres nostræ Curiæ, detinendus, donec exhibuerit etc.; aut aliter fuerit provisum: sin autem executio fieret in bonis, ponatur penes tutum tertium, cum obligatione in forma: exequatur etiam pro aliis carolenis --- pro præsentium expeditione, vestroque juxto, et competenti salario --- datum --- die --- mensis --- anni ---*

T. *de* T. G., *et* J. = T. *de* T. *Act.*

§. 277. Puol' il Creditore colle lettere esecutoriali carcerare il Debitore; ne si puol' escarcerare, se non col pagamento, o col deposito; e quando non voglia carcerarlo, puol' eseguirlo ne' beni, e si osserverà dal Governatore in questo caso la regola di sopra notata.

§. 278. Si è trattato dell'esecuzione del mobile per un credito infra li ducati 12.; passiam' ora a trattare di quella, che si fa pure del mobile per un credito di somma maggiore.

§. 279. Spedite le lettere esecutoriali, fatto l' atto dell' esecuzione, ed esibiti parimente i beni eseguiti dal Consegnatario, volontariamente, o precedent' i man-

mandati *ad reluendum*, o le lettere compulsoriali, nella stessa maniera, che si è notato, quando si è finta l' esecuzione per minor somma delli doc. 12., non si procederà alla elezione de' Periti, acciò si eviti la lunghezza, ed il dispendio delle Parti; ma si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per etc. visis actis, litteris executorialibus, ac actu executionis factæ per Actuarium Curiæ, provisum, et decretum est, quod Partes in biduo dent notam Peritorum suspectorum, ut de non suspectis fieri possit electio, quo termino elapso, eligantur per Curiam &c.: hoc suum etc.*

T. *Gub.*, & *Jud.* = T. *Act.*

§. 280. Se le Parti fra il biduo dal giorno della notifica di tal decreto allegano la sospezione di qualche Perito, si fà l' elezione de' non sospetti.

*Die --- mensis --- anni ---*

*Per etc. visis actis, ac suscipione allegata in personam CC., et DD., committatur NN. et MM. qui, Partibus requisitis, procedunt ad appretium bonorum executorum, et in scriptis referant, ad finem providendi: hoc suum etc.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 281. Questo decreto si consegna alla Parte attrice, per darlo alli Periti eletti per l' apprezzo de' beni eseguiti, li quali Periti in piede del decreto stesso far devono la seguente requisitoria.

*Si requirono le Parti, che pel giorno di - - - - - - del corrente mese, ed anno ad ore - - - - - - si conferiscano nella casa della Corte, per assistere all' apprezzo de' beni mobili, eseguiti ad istanza di BB. contra NN.: così &c. . . . . Die . . . . mensis . . . . anni &c.*

*TT. apprezzatore eletto.*

*NN. apprezzatore eletto.*

§. 282. Il decreto, e la requisitoria si notificano alle

alle Parti, le quali possono, se vogliono, intervenire nell' atto dell' apprezzo nel luogo destinato; e non intervenendo, non s' impedisce alli Periti di fare l' apprezzo loro commesso.

§. 283. Se li beni eseguiti fossero di diverse specie, col sopradetto decreto si destinaranno diversi Periti, acciò ciascuno apprezzi quella di sua ispezione.

§. 284. In alcune Corti Locali, a differenza de' Tribunali collegiati, soglionsi astringere i Periti eletti a prestare il giuramento *de fideliter appretiando* nella maniera, che siegue.

*Die ... mensis ... anni ... & penes acta præsentis causæ, pro executione decreti lati sub die ... TT. & PP. appretiatores electi juraverunt de bene, & fideliter faciendo dictum apprètium sibi ipsis commissum, juxta eorum conscientiam, communem existimationem, & morem Civitatis, & in fidem &c.*

*T. Act.*

§. 285. Fattosi l' apprezzo, i Periti, come sopra eletti, o si costituiranno presso gli atti, e ne faranno la deposizione, o la relazione: le formole dell' una, e dell' altra sono le seguenti.

## Formola della deposizione de' Periti.

D*Ie --- mensis --- anni --- in Civitate ---, & coram Domino Gubernatore, et Judice Civitatis prædictæ.*

*NN. di detta Città di ... dice esser* ( per esempio ) *Maestro Sartore, d' età sua d' anni cinquanta circa, Testis cum juramento interrogatus, et examinatus super præsenti appretio etc.*

*Interrogatus, se esso Testimonio avesse fatto qualche ap-*

*apprezzo toccante al suo mestiere, quando, dove, in che modo, per ordine di chi, e cosa abbia osservato, e riconosciuto dixit.*

*Signore: essendosi da questa Corte con decreto del dì . . . commesso a me l' apprezzo di taluni vestimenti, che si sono eseguiti ad istanza di BB. contro NN., e fatta la requisitoria alle Parti, nel giorno destinato riconobbi, secondo le regole dell' arte li predetti vestimenti, quali osservati minutamente, ascesero al valore di docati . . . così etc.*

*Interrogatus de causa scientiæ, loco, et tempore, dixit ut supra.*

*Io NN. ho deposto come sopra:*

T. *Gub. et Jud.* = T. *Act.*

Se fossero due Periti, che avessero il medesimo genere apprezzato, si deve aggiungere *l' interrogatus de contestibus*, e deve il Perito rispondere, *quanto da me si è deposto, si puole deporre, e contestare da NN., che di unita con me fece il sudetto apprezzo.*

## Formola della Perizia in forma di relazione.

*Al Signor D. . . . . Governatore, e Giudice della Corte di questa Città di . . .*

*Essendosi VS. con decreto in data de . . . . . . compiaciuta ordinarci, e commetterci, che avvisate le Parti, proceduto avessimo all' apprezzo de' beni eseguiti ad istanza di NN., e che del tutto n' avessimo a VS. fatta relazione, a fine di darsi le provvidenze di giustizia. In esecuzione adunque di un tal venerato decreto, fattasi alle Parti la debita requisitoria, colla destinazione*

*ne*

*ne della giornata, ora, e luogo, ci siamo conferiti ad apprezzare i sudetti beni; ed infatti, riconosciut' i medesimi, secondo le regole dell' arte* ( si devono da Periti minutamente spiegare le robbe apprezzate, ed il particolar valore di cadauna, indi coacervarsi le somme, e farsine una sola ) *questo è, quanto ci diamo l' onore di riferire a VS., mentre &c.*

*Paludi li . . .*

*Divot. ed obl. serv.*

*B. B. CC.*

## *Formola della relazione de' Periti, che non sanno scrivere.*

*Die ... & coram Domino Gubernatore, & Judice hujus Curiæ.*

*VEnuti oggi sopradetto dì alla presenza del soprascritto Signor Governatore di questa Corte TT. ed NN. periti eletti dalla medesima in virtù di decreto, interposto da essa Corte sotto il dì ... come dagli atti, hanno riferito, d' aver' apprezzat' i beni . . . per la somma ...*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 286. L' apprezzo si deve notificar al Debitore; e se questi non se ne richiama, elasso il biduo, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... visis actis, ac appretio confecto per NN., ejusque notificatione, fuit provisum, & decretum, quod appretium prædictum firmum remaneat: hoc suum.* T. *Gub. & Jud.* T. *Act.*

§. 287 Se poi il Debitore dimandasse la revisione

dell' apprezzo con istanza, o con replica, si farà quest' altro decreto.

*Die ... mens. . . anni . . .*

*Per Baronalem . . visis actis, peritia confecta per magnificum NN., ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod Partes in biduo dent listam Peritorum revisorum suspectorum; ut de non suspecto possit fieri electio; quo termino elapso, eligatur per Curiam: hoc suum.*

*T. G. & J. — T. Act.*

§. 288. Notificato il detto decreto, e passato il biduo, o sarà delle Parti allegata la sospezione di alcuno, e si decretarà.

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per ... visis actis, provisum, & decretum est, quod stante suspicione allegata in personam NN., appretium confectum per Magnificum NN. revideatur per GG., Partibus requisitis, ad finem providendi; pro cujus effectu Pars reclamans infra dies ... procuret suis sumptibus petitam revisionem, alias, dicto termino elapso, appretium prædictum firmum remaneat: hoc suum.*

T. *Gub., et Jud.* — T. *Act.*

O non si sarà allagata sospezione, e si dirà: *decretum est, quod appretium confectum per NN. revideatur &c.* In piedi del quel decreto deve fare il Revisore la sua requisitoria, come si è detto nella pag. 126., che unitamente col decreto medesimo si ha da notificare alla Parte.

§. 289. Procurando il Debitore fra il tempo stabilito la revisione, se sarà quella uniforme alla prima, non si accordarà altra revisione, giusta il disposto nella *Pram.* 1738. *n.* 7.: se poi la seconda perizia non sarà uniforme, si ordinarà la seconda revisione, tenendosi in ambedue i casi la metodo di sopra espressata.

Suc-

Succedendo, che la terza perizia fosse diversa dalla prima, e dalla seconda, allora il Giudice, munite le Parti, darà egli quella providenza, che stimarà di giustizia, avvalendosi di quella perita, che sarà più ragionevole, e confacente.

§. 290. Se poi fra li giorni prefissi la Parte riclamante non procurasse la revisione dell'apprezzo, si farà il seguente decreto.

*Die ... mens. ... anni ...*

*Per ... visis actis, appretio confecto per Magnificum NN., decreto lato sub die .. fol. .. ac illius notificatione, fuit provisum, & decretum, quod appretium prædictum firmum remaneat: hoc suum.*

T. *Jud. secund.* = T. *Act.*

Rimasto fermo l'apprezzo, si farà il decreto.

*Die .. mens. .. anni .. in Terra ..*

*Per .. visis litteris executorialibus expeditis contra NN. pro summa ducatorum .. actu executionis; appretio confecto, ac omnibus actis, provisum, & decretum est, quod NN. in biduo solvat in beneficium BB. quantitates contentas in prædictis litteris executorialibus, & ad se reluat bona contra ipsum executa, alias providebitur, quod procedatur ad illorum venditionem: hoc suum.*

T. *G. & J.* — T. *Act.*

§. 291. Scaduto il biduo dal dì della notifica fatta al Debitore, si dirà.

*Die .. mens. .. anni ... T.*

*Per .. visis actis, provisum, & decretum est, quod TT. id alio biduo solvat in beneficium BB. quantitates contentas in prædictis litteris executorialibus, & ad se reluat bona contra ipsum executa, alias procedatur ad illorum venditionem: hoc suum.*

§. 292. Dopo il biduo contenuto in questo secon-

do decreto, a petizione del Creditore si ordinarà la vendita nella seguente maniera.

*Die .. mensis .. anni .. in T.*

*Per ... visis actis, litteris executorialibus expeditis contra NN. pro summa ducatorum .... appretio confecto per Magnificum NN., mandatis ad reluendum, eorumque notificationibus secutis fol. ... ad fol. ... provisum, & decretum est, quod procedatur ad venditionem bonorum executorum, & appretiatorum, & pretium perveniendum a venditione prædicta deponatur penes acta Curiæ, ad finem procedendi ad illius liberationem: hoc suum.*

*T. G. & J. = T. Act.*

§. 293. Questo decreto non si deve notificare; ma espost'i beni venali, dev' il Serviente della Corte accendere la candela, e dare la voce: *a chi voglia attendere alla compra de' presenti beni, apprezzati per la somma di ...*

§. 294. Devono gli Oblatori vantaggiare l' apprezzo, non minorarlo; ed accadendo, che non si trovasse a vendere la cosa, se non per meno dell' apprezzo, in tal caso il Serviente far deve un' atto giurato, col quale attestarà, che avendo accesa la candela per la vendita de' beni di NN., apprezzati per la summa di duc. ... non ha rinvenuto oblatore, che avesse voluto a quella attèndere pel valore apprezzato, essendovi stato soltanto Tizio, che ha offerta la summa di ducati .... In vista di tale atto si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per ... visis actis, appretio confecto fol. .., ac actu licitationis, provisum, & decretum est, quod NN. debitor infra dies .. procuret meliorem oblationem, alias, dicto termino elapso, liceat vendere bona prædicta pro pretio invento: hoc suum.*

*T. G., & J. — T. Act.*

§.

§. 295. Notificato questo decreto, se il Debitore nel tempo stabilito non procurarà un' offerta migliore dell' apprezzo, si farà quest' altro.

*Die .. mens. .. anni .. T. ..*

*Per .. visis actis, retroscripto decreto, ac notificatione personaliter secuta, provisum, & decretum est, quod, stante lapsu termini, quia retroscriptus N.N. Debitor non curavit procurare meliorem, oblationem, servata forma retroscripti decreti, fiat venditio bonorum retroscriptorum pro pretio invento: hoc suum.*

*T. de T. G. & J.* *T. de T. Act.*

§. 296. Un tal decreto non si notifica, e si liberano i beni all' Oblatore pel prezzo da lui offerto, che deponer deve in Banca, e nella liberazione che se ne farà al Creditore, si devono osservare le regole additate ne' §§. 262. et 263. pag. 120.

§. 297. Può darsi, che per i beni eseguiti, ed esposti venali non si ritrovi oblatore, ed all' ora il Serviente della Corte farà l' atto, attestando d' aver' esposto venal' i beni esecuti nel giorno ..., e di non aver ritrovato affatto oblatore; ed in tal caso, se vuole il Creditore aggiudicarseli, deve dimandarlo con istanza, nella quale, fattasi la presentata, si decretarà,

*Die .. mens. .. anni in Terra ..*

*Per Baronalem Curiam ... visis actis, actu confecto per Servientem nostræ Curiæ, ex quo constat, bona executa non potuisse vendi, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod prædicta bona adjudicentur in beneficium BB. pro prætio appretiato, & pro summa ducatorum ... contenta in litteris executorialibus: hoc suum.*

*T. G., & J.* *T. Act.*

§. 298. Se il prezzo de' beni sequestrati fosse maggiore del credito, non trovandosi, come sopra, oblatore, deve il Creditore depositare presso gli atti il dip-

dippiù, e nel decreto anzidetto si aggiungerà, *& reliqui ducati ... deponantur penes acta, ad finem providendi:* all' incontro, se sarà il prezzo di detti beni minore del credito, si aggiudicaranno al Creditore *pro concurrenti quantite crediti*, e si dirà nel decreto: *& pro restanti summa ducatorum ... Creditor utatur jure suo contra NN.: hoc suum.*

*T. G. & Jud.* — *T. Act.*

§. 299. Non volendo il Creditore aggiudicars' i beni eseguiti, per li quali non si sarà trovato oblatore, o volesse rinunciare all' esecuzione fatta, deve dedurlo con istanza autentica, ed in tal caso si faranno contro del Debitore i decreti di *consignet executionem explicitam*, come nella pag. 124. ed indi si deverrà alla spedizione delle letteere compulsoriali *realiter*, *& personaliter.*

## C A P. XVIII.

### *Della Esecuzione, e vendita de' beni stabili.*

§. 300. SE il sequestro si fa di corpi stabili, deve l' Esecutore della Corte descriverne nella sua relazione i confini, e membri, ed indi affiggere in qualche parte di quello la cartella del tenor seguente:

*Esecuto per ordine della Corte di questa Terra, ad istanza di TT.*

Della quale cartella se ne deve dar carico nella relazione, secondo l' uso della G. C.

§. 301. Se il corpo sequestrato è rustico, cioè vigne, oliveto, territorio &c., si consegnarà ad una persona benestante, coll' obbligo, secondo la formola de' beni semoventi pag. 117., ed in vece delle parole *alere,*

*re*, *& justo prætio conducere*, si dirà, *colere*, *fructus suo tempore colligere*, *& servare*, *donec vendentur*; o pure la Corte l'affittarà ella stessa, precedent' i banni, ed in questo caso non vi bisogna Consegnatario, ma gli affittatori devono adempire alle corrispondenti cautele, dovendo la Corte usare tutta la vigilanza per l' utile de' Debitori.

§. 302. Dopo dell'esecuzione, facendo istanza il Creditore per la vendita, si farà il decreto.

*Die ... mens. ... anni ... T. ...*

*Per ... visis actis, litteris executorialibus expeditis sub die ... mens. ... anni ..., ac actu executionis confecto per Servientem nostræ Curiæ ( vel Actuarium ) provisum; & decretum est, quod procedatur ad venditionem supradictæ domus, in suprad. actu enunciatæ, pro cujus effectu committatur duobus expertis Partibus non suspectis, & Partes ipsæ in biduo dent listam suspectorum, ut de non suspectis fieri possit electio, quo termino elapso, eligantur per Curiam: hoc suum.*

*T. G. & J.* *T. Act.*

§. 303. Notificato questo decreto, ed allegandosi alcuno per sospetto fra il biduo, si deverrà alli decreti nella pag. 130., eccettuatine sempre gli allegati sospetti.

§. 304. Devono i Periti far la requisitoria, indi la perizia, di cui ne formaranno la relazione, o deposizione *penes acta*, colla descrizione del prezzo della cosa stimata: la quale perizia si deve notificar al Debitore, cui comperono le revisioni nella stessa maniera, che si usa nella vendita de' beni mobili.

§. 305. L' Oblatore, il quale vuol attendere alla compra della casa eseguita, giusta l' apprezzo fattone da' Periti, deve formare l' offerta che non puol esser minore dell' apprezzo, sottoscritta, ed autentica, e pro-

presentarla nella Corte, in vista della quale si farà il seguente decreto.

*Die ... mens. ... anni ... in T. ...*

*Per ... visis actis, appretio Domus in actis deductæ, confecto per CC. & TT., ac retroscripta oblatione, provisum, & decretum est, quod oblatio prædicta recipiatur: hoc suum. T. G. & J. = T. Act.*

§. 306. Questo decreto si ha da notificare al Debitore, indi a petizione del Creditore si decretarà.

*Die ... mens. ... anni ... T. ...*

*Per .. visis .. provisum, & decretum est, quod procedatur ad venditionem Territorii . . . Domus . . . in actis deductæ, præcedentibus legitimis subhastationibus, hoc suum, & emanentur banna.*

*T. G. & J. = T. Act.*

Qual decreto non si notifica; ed immediatamente si formano i bandi.

## Formola del Bando.

*D. NN. Governatore, e Giudice della Città B.*

*SErvienti di questa Corte &c. Ad istanza, e richiesta di MM., e per esecuzione del decreto di questa Corte, interposto sotto il dì .. vi ordiniamo, che dobbiate pubblicare Bando per i luoghi pubblici, e consueti di questa Città, dicendo ad alta, ed intelligibile voce, che per ordine di questa Corte, ad istanza di MM. si deve vendere, precedenti le solite accensioni di candela in essa Corte, li seguenti beni stabili di NN. di questa Città, ...* ( si decrivono i beni ) *chi vuole adunque attenderne alla compra, presenti in questa Corte l' offerta del prezzo, sulla quale si accenderà la candela, per liberar-*

*rar-*

*tarsi detti stabili a colui, che maggior prezzo offerisce: ed altresì affigerete i soliti cartelli per la detta vendita, così nel palazzo di detta Corte, come nella publica piazza di questa Città. Pubblicato che avrete tre volte interpellatamente il bando, ed affissi detti cartelli, riferirete a questa Corte; così eseguirete, e non altramente. Datum .. die .. mens. anni ..*

*T. Gub., & Jud. — T. Act.*

§. 307. Dopo del Bando, il Mastrodatti formarà la cartella, e la consegnarà al Serviente.

## Formola della Cartella.

*PEr ordine di questa Baronal Corte si procede alla vendita dalla casa di NN. sita .. sequestrata ad istanza di NN., ed apprezzata pel valore di ducati . . .; perciò chi vuol' attendere alla compra della medesima, comparisca nella sudetta Corte, e così &c.*

*T. Act.*

§. 308. Il Serviente, nel ricevere la Cartella; emanerà i bandi ne' luoghi soliti, dove affiggendo la cartella medesima, e dopo farà la relata nel decreto originale, d' avere con alta, ed intelligibile voce emanat' i bandi per la vendita della casa di NN. sita .. pel prezzo .. etc.

§. 309. Emanati tre volte i bandi, coll' intervallo di due giorni giuridici per ogni volta, per non ammettersi nullità di atti, ne deve il Serviente fare la relazione, che si scriverà dal Mastrodatti nella seguente maniera.

*Die .. mensis .. anni .. In Curia .. TT. ordinarius Serviens hujus Curiæ retulit mihi infrascripto Actuario, se predicta die, alta, & intellibili voce, more Præconis publicasse primum bannum* ( e così del secondo, e del ter-

terzo ) *in platea publica hujus prædictæ Civitatis , & locis solitis, pro venditione domus: chi vuol' attendere alla compra della casa &c. di NN. sita .. nel luogo .. di questa Città , composta di stanze n... confinante .. apprezzata per ducati .. la quale si vende ad istanza di MM. , comparisca in essa Corte a suo luogo , e tempo , che si accenderà la candela , per poi liberarsi al più offerente , e legitimo licitatore . Præsentibus pro testibus PP. QQ. & in fidem &c.*

*T. Actuarius .*

§. 310. Decors' i fatali dopo l' emanazione de' Bandi, si ordina l' accenzione della candela .

*Die .. mensis .. anni .. in Civ. etc.*

*Per ... visis actis , litteris executorialibus expeditis sub die .. fol. .. actu executionis confecto , per Actuarium nostræ Curiæ , appretio domus in actis deductæ , ac emanatione bannorum , fuit provisum , & decretum , quod accendatur candela pro venditione Domus enunciatæ : hoc suum.*

T. *Gub.*, & *Jud.* — T. *Act.*

§. 311. Si destinarà in seguito dalla Corte la giornata per l' accenzione della candela, e si notificarà insieme coll' anzidetto decreto al Debitore , all' Oblatore, ed agli altr' interessati , che forse vi saranno .

§. 312. Venuto il giorno destinato per l' eccenzione della prima candela , che si dice *ad finem providendi*, in presenza del Governatore , Mastrodatti , ed interessati , il Serviente accenderà la candela , e la metterà nel luogo solito per tali atti , ed indi gridarà : *si procede alla vendita della casa . . . ed è questa la prima accenzione ad finem providendi* . Gli Oblatori potranno licitare a loro piacere , e quando nessun' altro offerirà , o si smorzarà la candela all' ultimo offerente ( osservandosi su di ciò i costumi de' luoghi ) il Mastrodatti subito ne formarà un' atto .

For-

## Formola dell' atto dell' accenzione della Candela.

*ADì . . Attesto io sottoscritto Mastrodatti della Corte della Città .., che questa mattina sudetto giorno avanti del Signor Giudice della medesima, ed in presenza de' magnifici Interessati, si è ad istanza di MM. proceduto all' accenzione della candela, per venders' il corpo ... servata la forma dell' offerta negli atti presentata, ed è rimasta a TT. per ducati ... ad finem providendi, ed in fede &c. = NN. Mastrodatti di detta Corte.*

§. 313. Indi il medesimo Mastrodatti farà sentire alle Parti interessate, di proceders' all' accenzione dell' altra candela *ad finem deliberandi* nella giornata . . . ; acciò ogn' uno intervenga; servendo ciò per notifica, e di tutto ne formarà un' atto separato, per togliersi ogni scusa d' ignoranza.

§. 314. Passato il biduo dopo della prim' accenzione di candela, si farà la seconda, ed indi, dopo dell' altro biduo, la terza, ed ultima; ed allora il Mastrodatti farà l' atto, come sopra, *mutatis mutandis*, e dove dicesi *ad finem providendi*, dirà, *a tutta passata*: e d' essere rimast' al prim' obblatore per la somma offerta, o al più offerente etc. ... cifrando quest' ultimo atto per la ritualità degli atti.

§. 315. Rimasta la Casa, o sia il fondo al più offerente, deve questi subito farne doposito del prezzo, e con istanza dimandare il vero, reale, e corporale possesso della cosa rimastagli ad estinto di candela; nella qual istanza, fattasi la presentata, si ordinarà il dimandato possesso.

*Die .. mensis ... anni ..*

*Per ... visis actis, litteris executorialibus expeditis sub die ... fol. ... ad instantiam BB. contra NN., actu executionis domus prædicti NN., appretio confecto, emanatione bannorum, ac legitimis subhastationibus, deposito facto ducatorum &c. ... servata forma ultimæ licitationis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod, stante deposito facto ducatorum ... retroscriptus TT. immittatur, pro ut præsenti decreto immittitur in veram realem, & corporalem possessionem domus in actis enunciatæ: pro cujus effectu pensionarii, & reddentes solvant, & correspondeant in beneficium dicti TT. quantitates per illos respective debitas, recognoscendo eum ab hodie in antea, & in futurum in Dominum & Patronum, & executio præsentis decreti committatur Actuario Curiæ, qui sic exequi faciat, & conficiat publicum actum, pro futura cautela Comparentis: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. =. T. Act.*

## Atto del Possesso.

*IN esecuzione di decreto, emanato da questa Corte sotto il dì ... mese ... anno ... mi sono io qui sottoscritto ordinario Mastrodatti della medesima conferito nella casa di - - - - - - - - - sita in questa sudetta Terra; nel luogo detto - - - - - - - confinante alla casa di - - - - - - - - -, via pubblica &c. ed ivi giunto, ho posto TT. nel vero, reale, e corporale possesso della medesima; con aver fatto aprire, e serrare la porta, ed aprire similmente le finestre, e con aver fatto ordine ad FF. attuali inquilini della medesima, che avessero da oggi in avanti, ed in futurum riconosciuto il suddetto TT. per Signor,*

*gnore, e Padrone, ed a cautela ne ha formato il presente, ed in fede &c.*

*Datum die m. --- ann. ---*

*T. Mastrodatti.*

§. 316. Formato l'atto del possesso, deve il Mastrodatti darne copia estratt' all' Oblatore, includendo in essa il decreto d' immissione, e dall' atto del possesso.

§. 317. Chiedendo il Creditore la liberazione del denaro depositato, se la somma pervenuta in deposito è maggiore del suo credito, si fa il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per visis actis, litteris exe-cutorialibus; ac deposito facto per NN. ducatorum &c.... pervento a venditione Domus in Actis deductæ, provisum, & decretum est, quod ducati ... contenti in predictis lit-teris executorialibus liberentur in beneficium Comparentis in satisfactionem consimilis summæ, quam consequi debet a prædicto NN. vigore instrumenti, & litterarum executo-rialium, prout ex actis, & expediantur ordines: & reliqui ducati ... remansi ex deposita prædicto remaneant depositati pro cautela expensarum erogatarum a retroscripto Compa-renti: hoc suum &c.*

*T. de T. Gub. et Jud.* — T. *Act.*

§. 318. Seguita la liberazione, dimandando il Creditore la tassa delle spese, si osservarà l' ordine descritto nella pag. 121. §. 263. & seq.

§. 319. Se poi il deposito fosse minore della somma contenuta nelle lettere esecutoriali, si farà il seguente decreto di liberazione.

*Die .. M. .. A. .. Per .. visis .. provisum, & de-cretum est, quod ducati .. penes acta depositati, & per-venti a venditione Domus in actis deductæ, liberentur in beneficium BB. in computum ejus crediti, quod consequi debet vigore instrumenti, & litterarum executorialium, con-*

*contra NN. expeditarum &c. : hoc suum, & dentur ordines.*
T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*
Indi se ne spedisce il mandato al Depositario.

## *Formola del mandato.*

TT. *Governatore, e Giudice della Terra &c.*

*Magnifico NN. vi significamo, qualmente con decreto di questa Corte in data di ... si è ordinato, che li ducati ... presso di voi depositati da MM., pervenuti dal prezzo della casa di RR. Debitore, come dagli atti, si liberino ad SS. Creditore di detto RR. a conto del dilui credito; e perciò col presente v' ordiniamo, che per esecuzione di detto decreto di liberazione pagate al detto SS. creditore li sudetti ducati ... e ne riscuoterete dal medesimo in piedi del presente mandato la ricevuta autentica di Regio Notaro, e così eseguirete, e pagarete, e non altramente. Datum in Terra ... die ... mensis ... anni.*
*T. Gub. & J.* — *T. Act.*

§. 320. In vista di quest' ordine deve subito il Depositario consegnare al Creditore la somma presso di lui depositata, con farsene formare ricevut' autentica, in piedi del mandato, che poi darà al Mastrodatti per inserirlo negli atti.

§. 321. Volendo il Creditore sperimentare le sue ragioni per la restante somma, ha da dimandarla con istanza, nella quale, dopo della presentata, si farà il seguente decreto.

*Die .. M. .. A. .. Per .. visis litteris executorialibus expeditis contra NN., deposito ducatorum .. &c. pervento a venditione Domus in actis deductæ fol. .. liberatione secuta in beneficium BB. fol. .. ac omnibus actis, provi-*

*visum, & decretum est, quod retroscriptus BB. utatur jure suo vigore litterarum executorialium: hoc suum.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 322. Questo decreto si notifica al Debitore, ed elasso il biduo, non essendosi per parte del medesimo opposta eccezione, si dirà.

*Die ... visis actis, retroscripto decreto, ejusque notificatione secuta, provisum, & decretum est, quod retroscriptus BB.* ( cioè il Creditore ) *utatur jure suo vigore litterarum executorialium: hoc suum, & consignentur.*

*T. Gub.*, *& J.* — T. *Act.*

§. 323. Un tal decreto non si deve notificare; ma il Mastrodatti scucirà l' esecutorio originale dagli atti, ponendov' in luogo di quello una copia informe, ed indi nel dorso dell' esecutorio farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... visis actis, decretis de diebus ... fol. ad fol. ... provisum, & decretum est, quod retroscriptæ litteræ executoriales exequantur, & debitæ executioni demandentur, juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem pro restanti summa ducatorum ... hoc suum.*

*T. G. & J.* = *T. Act.*

§. 324. Ricevuto il Creditore le lettere executoriali, puole pel restante suo credito sequestrare un' altro corpo, e si terrà l' istessa metodo nel presente Cap. additata. Non avendo il Debitore altri beni dovrà farsi l' atto dal Serviente di non aver ritrovato, ch' eseguire, e fatt' i due precetti di *consignet executionem explicitam*, si spediranno le lettere compulsoriali *realiter*, & *personaliter* come nella *pag.* 125.

325. Se il Debitore nel bibuo, dopo della notifica del primo, o secondo precetto di *consignet executionem explicitam*, dasse *in vim executionis* qualche corpo, che fosse invendibile, o di molto valore rispetto

al

al debito, o deserto, o finalmente incapace della somma dovuta, in tal caso deve il Governatore ordinare, che si restituisca il corpo medesimo al Debitore, di che il Mastrodatti ne formarà un'atto, e darà la libertà al Creditore di servirsi di sue ragioni, con consegnargli le lettere esecutoriali.

§. 326. Se poi all'apposto il Fondo dato *in vim executionis* è vendibile, allora deve il Governatore ricevere l'istanza, e fare il seguente decreto.

*Die &c. ... Mensis ... Anni ... Per ... visis actis, ac retroscripta comparitione, Partibusque monitis, provisum, & decretum est, quod NN. debitor infra dies --- procuret venditionem fundi in dicta comparitione enunciati, quo termino elapso, Creditor utatur jure suo: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

§. 327. Puole il Debitore, pria di scadere il termine a procurare la vendita del Fondo dato *in vim executionis*, dire di brevità del termine medesimo, e si decretarà.

*Die .. mensis .. anni ..*

*Visis actis, retroscripta comparitione, Partibusque monitis, provisum, & decretum est, quod NN. infra alios dies ... præcise, & peremptorie suis sumptibus procuret venditionem Fondi in vim executionis dati, quo termino elapso Creditor utatur jure suo: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud.* — *T. Act.*

§. 328. Scaduto il termine prefisso in questa seconda dilazione, o il Debitore procura la vendita del fondo, e sarà il Creditore sodisfatto dal prezzo, o non la procurarà, e si daranno al Creditore medesimo le lettere esecutoriali.

§. 329. Negli antecedenti paragrafi si è supposto, che per la vendita della casa eseguita vi fosse stato l'Oblatore, e perciò, dopo l'apprezzo, emanazione de' ban-

bandi, ed accenzioni di candela siasi proceduto alla vendita, ed a tutti gli atti necessarj. Ora fingesi, che dopo l' emanazione de' bandi per la vendita dello stabile, non vi sia compars' oblatore, ed il Creditore con istanza dimandi l' aggiudicazione del fondo eseguito in questo caso speditasi la monizione, e notificata al Debitore, dopo del biduo si farà questo decreto.

*Die -- mens. an. -- Per -- visis petitione fol. - - litteris executorialibus fol. -- executione facta fol. -- bannis emanatis, ac omnibus actis, provisum & decretum est, quod domus in actis deducta adjudicetur in Beneficium BB. pro summa ducatorum --- juxta appretium, in satisfactionem ejus crediti, vigore instrumenti, & dictarum litterarum executorialium pro capitali ducatorum --- in actis deductorum, facta quietatione in forma pro prædicta summa: hoc suum &c.* T. G., et J. — T. Act.

§. 330. Notificato il decreto al Debitore, è tenuto il Creditore far la quietanza a di lui favore, per mano di pubblico Notaro, e presentarla negli atti per futura cautela; indi dimandarà il possesso del fondo aggiudicato, ed in piedi della dimanda si farà il seguente decreto.

*Die -- men. an. -- Per -- &c. visis decreto lato sub die -- quo mediante fuit ordinatum, quod domus in actis deducta adjudicetur BB. pro summa ducatorum - - - juxta appretium, in satisfactionem ejus crediti vigore instrumenti, & litterarum executorialium, facta quietatione in forma pro summa prædicta, notificatione secuta dicto NN. debitori, visoque etiam instrumento quietationis factæ per dictum BB. manu Regii Notarii magn. FF. sub die . . ac omnibus actis, provisum, & decretum est, quod pro executione prædicti decreti, prædictus BB. immittatur in veram, realem, & corporalem possessionem supradictæ domus sibi adjudicatæ, & executio præsentis decreti commit-*

*tatur Magnifico Attuario hujus Curiæ, de qua fieri debet publicus actus pro cautela dicti BB.: hoc suum.*

*T. de T. Gub. & Jud. — T.T. de Act.*

§. 331. In forza di questo decreto il Mastrodatti immetterà il Creditore nel possesso del fondo, servendosi delle formole additate nella *pag.* 141, ed indi ne farà un' atto, di cui consegnarà copia estratta al Creditore.

§. 332. Se poi il sequestro si è fatto di due corpi, uno de' quali siasi venduto, come sopra, ed il prezzo liberato al Creditore in conto del dilui credito, per l' altro poi, usate tutte le diligenze, non si trovasse a vendere, puole il Creditore medesimo con istanza dimandarne l' aggiudicazione, che se gli farà nella maniera notata nel §. 329. *pag.* 144.

§. 333. Nella G. C. della Vicaria si aggiudica il fondo al Creditore nell' espressato caso per l' intiero prezzo apprezzato; ma nelle Corti Locali si rilascia al Creditore la sesta parte del prezzo; cosicchè, se il fondo si è apprezzato per doc. 600. se gli giudica per 500.: un tal beneficio però deve il Creditore dimandarlo, allora, che dimanda l'aggiudicazione: questa pratica trae l'origine dalla *decis. di de Franch.* 170. *n.* 7. e dal *cap.* 41. *Quæst. de Marin. lib.* 7. Il Creditore dunque dimandando l' aggiudicazione, se non avrà ricevuto la liberazione del prezzo, pervenuto dal fondo precedentemente venduto, si farà il decreto così.

*Die --- men. --- ann. Per --- viso decreto lato sub die --- actis subhastationis, ex quibus constat, nullum emptorem territorii executi contra TT. sito in loco --- repertum fuisse, suprascripta comparitione, atque cæteris actis, provisum, & decretum est, quod idem territorium appretiatum pro ducatis 600. adjudicetur, prout præsenti decreto adjudicari mandatur in beneficium Comparentis pro ducatis quin-*

*quincentum, in satisfactionem ducatorum ... ejus crediti, ut ex actis, deductis ex dicto appretio ducatorum 600. ducatis centum pro sexta parte appretii ejusdem, in beneficium ipsius Comparentis; ac proinde ipsemet immittatur, prout præsenti decreto immitti mandatur per Magnificum Actuarium hujus Curiæ in possessionem prædicti territorii, pro qua possessione accedat dictus magnificus Actuarius sumptibus petentis; cæteri vero ducati . . . ad complementum dictorum ducatorum ..: crediti prædicti BB., liberentur in beneficium ejusdem ex summa ducatorum ... hoc suum, & expediatur mandatum SS. depositario pro liberatione dictæ summæ.*

T. *Gub. & Jud.* = T. *Act.*

E si spedirà il mandato nella maniera notata nella *pag.*143. e dove dice in conto, si dirà a complimento.

§. 334. Se la casa eseguita si è apprezzata per un prezzo maggiore della somma contenuta nelle lettere esecutoriali, ed il Creditore ne dimandi l'aggiudicazione *pro concurrenti quantitate crediti* collo stesso beneficio della sesta, in questo caso, dopo della presentata, monizione, e notifica dell'istanza, si farà il seguente decreto.

*Die ... men. ... ann. ... Per ... visis litteris executorialibus expeditis sub die, actu executionis factæ, appretio, emanatione bannorum, ac retroscripta comparitione, provisum, & decretum est, quod iidem Periti electi, Partibus requisitis, procedant ad divisionem Domus in actis deductæ, ad finem adjudicandi supradicto BB. pro concurrenti quantitate crediti in supradictis litteris executorialibus contenti, & in scriptis, vel penes acta referant, ad finem providendi: hoc suum &c.*

T. *Gub., & Jud.* — T. *Act.*

§. 335. In questo decreto i Periti devono fare la requisitoria, e notificarla al Debitore, il quale ha la li-

libertà di allegarli per sospetti, o di cercare la revisione della divisione, allorchè si sarà fatta, ed in tali casi si regolarà nella maniera spiegata nella *pagina* 131. dovendo il Governatore osservare sù tal particolare quanto si è detto, e notato nel §. 289. e rimanendo ferma la perizia, si farà l' aggiudicazione a favore del Creditore, che dovrà fare la quietanza, e poi se gli darà il possesso, come nel §. 331. *pag.* 141.

§. 336. Asserendo i Periti nella diloro relazione, o deposizione, d' essere la casa indivisibile, in questo caso, o il Creditore vorrà depositare il dippiù del prezzo, e se gli aggiudicarà tutta la casa, dicendosi nel decreto d' aggiudicazione: *& reliqua summa perventa a prædicta domo remaneat depositata pro cautela expensarum:* o non vorrà depositare il dippiù del prezzo, e restarà la casa sequestrata, per cui si farà il seguente decreto.

*Die --- mensis --- anni --- Per --- visis actis, fuit provisum, & decretum, quod Domus in actis deducta locetur nomine Curiæ, & prætium perveniendum a pensione ejusdem deponatur penes acta, ad finem providendi, & interim Inquilini se obligent penes acta de depositando pensiones, per illos respective debitas, alias providebitur, quod compellantur: hoc suum &c.*

*T. Gub. et Jud.* — *T. Act.*

§. 337. Volendo poi il Creditore rinunciare all'esecuzione, deve fare la rinuncia con formale istanza autentica, ed in tal caso si procederà alli decreti di *consignet, & cum effectu consignet executionem explicitam*, ed alla spedizione delle lettere compulsoriali *realiter, & personaliter*, come nel §. 275. *pag.* 124.

CAP.

# CAP. XIX.

## *De' Beneficj d' Incontinente, Decima, e Sesta.*

§. 338. IL Beneficio dell' Incontinente si ha per consuetudine, ed è un' offerta straordinaria, che si fa con istanza, e si deve presentare, appena estinta la candela a tutta passata, pria che il Governatore, o chi presiede alla subasta si ritiri dal luogo, dove la candela si è accesa. Si suole da colui, che voglia produrre l' incontinente portare l' istanza fatta colla somma, che vuole offerire, in bianco, e terminata la candela, puole notarcela: in tale occorrenza dunque la Corte deve destinare un' altra giornata per accendersi la candela sul prodotto incontinente.

## *Formola dell' istanza per l' incontinente.*

*NElla ... Comparisce TT., e dice ch' essendosi questa mattina, servatis servandis, proceduto alla subasta della casa di NN., come dagli atti, la quale ad estinzione dell' ultima candela è rimasta a CC. per la somma di ducati, volendo intanto il Comparente avvalersi del rimedio dell' incontinente, perciò alli ducati ... offerisce altri ducati ... e fa istanza riceversi la presente offerta, e sù d' essa riaccendersi la candela, audito Comparente: così dice, e fa istanza, isto &c. salvis &c.*

§. 339. In quest' istanza devesi fare la presentata, e sarebbe più a proposito notarci l' ora, in cui si è presentata; ed indi il Mastrodatti farà il seguente atto.

For-

## Formola dell' Atto del Mastrodatti.

*Attesto io qui sottoscritto ordinario Mastrodatti di questa Baronal Corte, qualmente essendosi per parte di TT. prodotta l' offerta d' incontinente per la vendita della casa di NN., siccome dagli atti; per ordine del Dottor D. TT. attuale Governatore, e Giudice d' essa Baronal Corte, si è stabilito fra gl' interessati, che per la giornata di Lunedì 10. del corrente mese ad ore 15. si portino nella casa dell' anzidetto Signor Governatore, e Giudice, per assistere all' accensione della candela in grado d' incontinente, e così &c. die ... mensis anni.*

*TT. Mastrodatti.*

§. 340. Venuto il giorno stabilito, si accenderà la candela sull' incontinente, rimanendo il fondo al più offerente.

§. 341. Rimasto il fondo all' ultimo offerente nella subastazione a tutta passata, o in grado d' incontinente, puole prodursene la decima, che contiene l'accrescimento della decima parte del prezzo, fra giorni 40. da quello dell' ultima candela; purchè però il Compratore non ne abbia ricevuto il possesso: e presentata che sarà, si deve accendere una sola candela.

§. 342. Se avrà l' ultimo oblatore ricevuto il possesso, non si puole produrre la decima, ma la sesta, cioè la sesta parte dell' intiero prezzo, fra tre mesi dal giorno del possesso, con accendersi sulla sesta medesima una sola candela.

§. 343. Volendosi produrre, dopo l' accenzione della candela in grado di decima, la sesta, si puole benissimo fare, e devesi ricevere, restando in libertà dell' oblatore servirsi di tal beneficio, ma fra lo spazio di me-

mesi tre, da numerarsino dal giorno del possesso, ottenuto dall' oblatore della decima.

§. 344. Cade quì in acconcio di parlare, anche degli affitti, che si fanno subasta. Tutti gli affitti de'corpi Fiscali si fanno colla subastazione, onde riguardo al modo di farsi le offerte, e di produrs' i beneficj d'incontinente, decima, e sesta, si osservino le regole di sopra notate, a differenza però del prezzo, che deesi regolare in questo modo.

§. 345. Se l'affitto si farà per un'anno, si accrescerà nel grado di decima la decima parte, ed in quello di sesta la sesta parte dell' estaglio rimasto a tutta passata, o in grado d'incontinente; se poi l'affitto sarà per più anni la decima, o la sesta si ripartirà in tanti anni, per quanti sarà l'affitto, v. g., l'estaglio di un fondo è rimasto per annui docati..., e l'affitto si è fatto per anni tre, la decima, o la sesta parte delli ducati ... si ripartisce in tre anni, e non già si accresce per intiero in ogni anno, cosicchè la decima parte di ducati 180. e ducati 18., ripartiti questi in tre anni formano il pieno di annui ducati 186., e così proporzionatamente alla sesta.

§. 346. Questa pratica nasce dalla *Pram.uni. de Subhast. fisc.*, repetita colla *Pram.* 71. *de offic. Proc. Cæs.* ne' seguenti termini: *Abbiamo voluto fare la presente Prammatica omni tempore valitura, per la quale si stabilisce il tempo, tra il quale ha da venire il plus offerent, e la quantità, che ha da offerire, e perciò vogliamo, che da oggi avanti quelle pessone, che vorranno fare maggior' offerta, prima che gli Arrendatori abbian pigliato il possesso dell' arrendamento, lo possan fare, purchè non sia meno della decima parte dell' affitto d' un' anno, fra il termine di quaranta giorni dopo estinta la candela; e se dopo pigliata la possessione verrà alcuno ad offerire, debba far-*

*farlo fra il termine di tre mesi, numerandi dal giorno, che avrà presa la possessione, e l' offerta non sia meno che la sesta parte degli affitti d' un anno*: Rosa *prax.* Ci*vil. decr. cap.* 1. *n.* 21.

§. 347. Estinta la candela di decima, o di sesta per la vendita del fondo formare il Mastrodatti ne deve, un' atto, e fattosi dal Compratore il deposito del prezzo nella maniera spiegata *pag.* 139., e 141. se gli deve dar' il legitimo, reale, e corporal possesso del fondo subastato; quando poi trattasi di affitti, basta, che il Mastrodatti ne faccia un' atto per cautela del Conduttore.

## CAP. XX.

### *Degli altri Contratti esecutivi, nascenti dagli obblighi penes acta, e polize bancali.*

§. 348. SI è data una norma, colla chiarezza, che si è potuto, di tutti gli atti necessarj nella rescissione del contratto di mutuo, nascente da un pubblico istromento: passiam' ora all' esecuzione degli altri contratti esecutivi, cioè obbliganze *penes acta*, e polize bancali.

§. 349. L' obbligazione detta *penes acta*, altro non è, che una giudiziaria confessione fatta in presenza dell' Attuario, o Mastrodatti, per ordine del Giudice, ridotta in scrittura.

§. 350. Le condizioni, che devono concorrere alla formazione dell' obligo *penes acta* per dirsi liquido, e meritare la via esecutiva sono. I Che la confessione del Debitore sia fatta in presenza dell' Attuario, o

o Ma-

o Mastrodatti. II. Che si noti dallo stesso Attuario, o Mastrodatti in un particolar libro, per tali obbliganze formato: *Cap.* 2. *Pram.* 19. §. 29. *de offic. Magist. Just.* III. Che il Debitore sottoscriva la sua confessione, e se non sa scrivere, la sottoscriva l'Attuario, o Mastrodatti: *Pram.* 15. *de Actuar.*. IV. Che facendosi l'obbigo *penes acta* per la somma di docati 50. in sopra, devono due Testimonj accertare, e confessare, di essere loro nota la persona del Debitore: *dict. Pram.* 15. qualora poi la somma fosse minore di ducati 50., basta la sottoscrizione del solo Attuario, o Mastrodatti: *Pram.* 16. *de Actua. Petra Rit.* 128. *n.* 8.

## Formola dell' obbliganza penes acta.

*Die ... mensis ... ann. ... in Terra ...*

*PErsonalmente costituito presso gli atti della Corte di questa sudetta Terra Antonio Giglio, il quale non per forza, o dolo alcuno, ma per ogni miglior via, spontaneamente avanti di noi con giuramento dichiara essere vero, puro, e liquido debitore di Francesco Gentile della Terra sudetta nella summa di duc.* 100., *per mutuo grazioso, &c., qual somma si obbliga pagare in beneficio del sudetto Francesco Gentile nel mese di Maggio dell' Anno ... in pace &c.: e mancandosi da detto Antonio Giglio al pagamento, come sopra promesso, si possa la presente obbliganze contro del medesimo incusare, presentare, e liquitare in ogni Corte, e Foro via ritus M. C. Vicariæ, ed all' uso delle pigioni di case di Napoli: pel dicui effetto esso Francesco Giglio obbliga se stesso, suoi eredi, successori, e beni tutti presenti, e futuri &c. ad pœnam dupli, medietate &c. & cum potestate capiendi etc.*

*&c. constitutione precarii &c. & sic renunciavit , & juravit in forma .*

*Io Francesco Giglio mi obbligo come sopra .*

*Io NN. sono testimonio , e conosco l' obbligato.*

*Io CC. sono testimonio , e conosco l' obbligato .*

*T. de T. Actuarius stipulavit .*

§. 351. Non pagando il Debitore nel tempo stabilito la somma promessa nell' obbliganza *penes acta* ( purchè però non siano elassi dieci anni *a die natæ actionis* ) e dimandandone il Creditore la sodisfazione, non è tenuto il Creditore fare istanza , ma basta , che *ad aures* del Mastrodatti dica , di voler' incusare l' obbliganza contro del Debitore per la somma di docati . . . ed il Mastrodatti deve formarne un' atto nel margine dell' obbligo , e poi spedirà immediatamente l' esecutorio reale , e personale , senza citarlo , o in altra maniera cerziorarlo .

## Formola dell' atto dell' incusa .

D*Ie ... mens. ... ann. ... In hac Curia Civitatis ... Præsens obligatio incusata est cum juramento a TT.* ( cioè dal Creditore ) *contra NN.* ( cioè Debitore ) *pro summa in ea contenta* : se si accusarà per la restante somma , si dirà : *pro ducatis ... ad complementum ducatorum ..* ) e se sarà per quella parte maturata , si dirà : *pro ducatis . . . maturatis , et idem T. petiit* ( overo ) *instituit pro expeditione litterarum executorialium realiter , & personaliter , & in fidem &c.*

*T. de T. Actuarius .*

Fatto l'atto dell' incusa, si ordina la spedizione delle lettere esecutoriali .

*Die*

*Die ... mens. ann. Per Baronalem ... fuit provisum, & decretum, quod exequatur realiter, & personaliter, ad electionem dicti TT. contra NN., tam pro summa ducatorum --- contenta in dicta obligatione, quam pro pœna Curiæ, ac etiam pro expensis, & expediantur litteræ executoriales in forma.*

*T. Gub., et Jud.* = *T. Act.*

## Formola delle lettere esecutoriali.

*De Mandato Baronalis Curiæ Terræ --*

*AD instantiam Francisci Gentile, sive &c. a ejus electionem, exequatur realiter, & personaliter contra, & adversus Antonium Giglio pro summà ducatorum --- per eum debitorum vigore obligationis stipulatæ penes acta hujus Curiæ* ( per mutuo grazioso di consimil summa ) *hodie subscripto die contra eum incusatæ; stante decreto taliter interposito per infrascriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem, ut ex actis; & captus ducatur ad carceres nostræ Curiæ, ibidem &c. donec &c. sin autem in bonis, ponantur penes tutum tertium, cum obligatione in forma; exequatur etiam pro aliis carolenis .. pro præsentium expeditione, ac pro aliis ducatis -- pro pœna Curiæ, vestroque justo, & competenti salario, alias &c. Die -- mens. -- ann. --*

*T. Gub., & Jud.* = *T. Act.*

§. 352. Quando si spedisce l' esecutorio contro delle persone civili, deve il Governatore farci l' *ostendatur* per due, quattro, sei giorni, a sua libertà; durante qual tempo non si han da firmare le lettere esecutoriali: si notifica dunque il Debitore, e passat'i giorni stabiliti, s' adempiranno di firme dal Governatore,

e dal Mastrodatti, e si consegnaranno al Creditore.

§. 353. Decorso un'anno dalla spedizione delle lettere esecutoriali, non puole il Creditore servirsene, ma deve con memoriale, o istanza dimandarne la rinnovazione nella Corte, dalla quale si farà questo decreto.

*Die .. mens. .. anni .. Per .. visis litteris executorialibus expeditis sub die ... ac retroscripto memoriali, fuit provisum, & decretum, quod retroscriptæ litteræ executoriales renoventur, & intimentur: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 354. Il sudetto decreto devesi notificare personalmente al Debitore, e farsene la relata dal Serviente, e passato il biduo senza veruna opposizione, si farà quest'altro.

*Die ... mens. ... ann. ... Per ... visis actis, fuit provisum, & decretum, quod, stante notificatione personaliter sequuta retroscripto Petro Antonio Mosca, ac lapsu termini, retroscriptæ litteræ executoriales renoventur contra eumdem pro prædicta summa ducatorum centum (aut pro restanti summa.): hoc suum. T. Gub. et J. T. Act.*

§. 355. In vista del quale decreto si spediranno le lettere esecutoriali nella forma di sopra descritta, con aggiungersi *hodie subscripto die renovatarum*.

§. 356. Vi sono taluni casi, ne' quali in niun modo si permette l'incusa dell' obbligo *penes acta*, senza citars' il Debitore *ad dicendum causam quare*, e sono i seguenti. I. Quando sono elassi dieci anni *a die natæ actionis*, e se saranno passati 30. anni, deesi soggettare a termine ordinario, perchè in questo caso perdono le obbliganze la via esecutiva. II. Se il Principale obbligato sarà morto, non si puole l' obbliganza *penes acta* incusare contro gli Eredi, senza prima citarsi. III. Quando l' obbliganza è stata stipulata presso gli atti

d' una

d'una Corte, ed il Creditore voglia incusarla in un'altra. IV. Quando l'obbliganza sarà fatt' a semplice richiesta, senza determinazione di tempo; dapoichè si presume, che il Debitore debba pagare, quando è richiesto, ed interpellato pel pagamento, giusta il sentimento de' più appurati Prattici: *Petra rit.* 173. *Reg. de Rosa prax. Civil. Cap.* 14. *n.* 80. & 81., & *L. qui Romæ* §. *Seja ff. de verb. oblig.*, *L. si pro te C. de usur.* V. Quando l' obbliganza *penes acta* contenga qualche promessa quantità di generi, come grano, vino, oglio &c. giusta il prezzo da stabilirsi in un dato luogo, o in certo tempo, o alla voce; ed in questo caso non puole incusarsi l' obbliganza per l'adempimento della promessa, se pria non costarà della voce, del prezzo, e del tempo; e se mai s' incusasse, l' incusa sarebbe nulla, ne si possono spedire le lettere esecutoriali: *Celim. de liquid. Instrument. resolut.* 2. *n.* 59.

§. 357. Spiegat' i casi, ne' quali il Debitore in virtù d' obbliganza *penes acta* dev' essere citato *ad dicendum causam quare*, si passa a dare la metodo, che *mutatis mutandis* deve in tali casi il Governatore tenere.

§. 258. Presenta nella Corte una copia autentica, estratta dal libro delle obbliganze *penes acta*, stipulata in un' altro luogo per incusarsi, il Mastrodatti vi farà la presentata ne' seguenti termini.

*Præsentata præsens copia obligationis per NN. principalem: die --- mensis -- anni -- in Terra ---, petentem accusari contra BB. pro summa --- — T. Actuarius.*

Ed indi si farà il decreto.

*Die --- mensis --- anni -- Per --- provisum, & decretum est, quod citetur BB. ad dicendum causam quare obligatio præsentata per NN. non sit accusanda, & exequenda pro summa ducatorum --- ac pro pæna, & expensis; hoc suum, & expediatur citatio in forma.*

T. *Gub.* & *Jud.* = T. *Act.*

Fora

## *Formola della citazione.*

*De Mandato Baronalis Curiæ C. T.*

*SErvientibus &c. Ad omnem instantiam NN., sive &c. peremptorie citetur BB., quatenus primæ die juris post &c., compareat coram nobis in hac Curia ad dicendum causam quare ducati --- per eum debiti creditori NN. vigore obligationis penes acta Curiæ Civitatis T. stipulatæ, & per copiam authenticam in hac Curia Civitatis C. præsentatæ, ut accusaretur, solvi non debeat, & obligatio ipsa accusari, et exequi non debeat illius vigore, contra ipsum debitorem realiter, et personaliter: quoniam etc. alias etc. Citetur, et referatur in forma: datum C. T. die --- mensis --- anni --- etc.*

T. *de* T. G., *et* J. = T. *de* T. *Act.*

§. 359. Citato il Debitore, se non comparirà nel tempo stabilito, si incusano contro del medesimo le contumacie, come si è detto nella *pag.* 75. e nell' ultima contumacia, dopo del decreto contumaciale, si dirà --- *fuit provisum, et decretum, quod exequatur realiter, et personaliter contra BB. pro petita summa ducatorum --- per ipsum debita NN., vigore obligationis stipulatæ penes acta Curiæ Civitatis B., et per ejus copiam authenticam præsentatæ, et incusatæ in hac Curia Baronali Civitatis .. exequatur etiam pro pœna, vel expensis: hoc suum, et expediantur, et consignentur litteræ executoriales in forma.*

*T. de T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 360. Dopo di questo decreto si spediscono le lettere esecutoriali, come nella *pag.* 112: ed indi si pro-

procederà agli atti d' esecuzione *pag.* 114. *cap. XVII.*

## *Della Poliza Bancale.*

§. 361. Volendo un Creditore spedire le lettere esecutoriali *realiter & personaliter* contro del suo Debitore in virtù di poliza bancale, fatta giusta il prescritto nel §. 5. *num.* 17. della Prammatica dell' anno 1738., purche non sia elasso il decennio, altramenti perde la via esecutiva, deve con memoriale dimandarle una colle spese, per la somma nella poliza contenuta: in piedi del quale memoriale si fa il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... C. T.*

*Per Baronalem Curiam --- fuit provisum, et decretum, quod super petita verificatione apocæ Banci in actis præsentatæ, capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, et relatis, et recipiantur per Actuarium nostræ Curiæ: hoc suum etc.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 362. Questo decreto si ha da notificare dal Serviente nella Curia disegnata colla poliza, facendosi la relazione d' aver' intimato BB. debitore nella Curia del Notaro C. sita nella piazza. . . vicolo ..., indi si esaminaranno i testimonj nel corpo della poliza descritti, li quali devono riconoscere la loro firma, e firmare la deposizione: in vista del qual' esame si farà il seguente decreto.

*Die --- mensis anni --- C. Per Baronalem --- provisum, et decretum est, quod, stante Apoca Banci verificata per Testes apodixarios, expediantur, et consignentur litteræ executoriales realiter, et personaliter contra NN. pro ducatis --- una cum expensis: hoc suum etc.*

For-

## *Formola delle lettere esecutoriali.*

*De Mandato Baronalis Curiæ C. T.*

*AD omnem instantiam NN., sive etc. ad ejus electionem, exequatur realiter, et personaliter contra, et adversus BB. pro summa ducatorum --- per eum debita vigore Apocæ Banci, per Testes apodixarios verificatæ, stante decreto Domini Gubernatoris, et Judicis taliter interposito, ut ex actis; & captus ducatur ad carceres nostræ Curiæ, ibidem etc., donec etc.; sin autem in bonis, ponantur penes tertium, cum obligatione etc., exequatur etiam pro aliis carolenis --- pro præsentium expeditione, vestroque justo, et competenti salario, alias etc. Datum in Civitate --- die --- mensis --- anni ---*

*T. de T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

§. 363. Passato l' anno dalla spedizione delle lettere esecutoriali, non si possono quest' eseguire, ma si han da rinnovare a petizione del creditore in questo modo.

*Die --- mensis --- anni --- Per --- viso suprascripto memeriali provisum, et decretum est, quod supradictæ litteræ executoriales renoventur, et intimentur: hoc suum.*

T. G., et *J.* — T. *Act.*

Qual decreto devesi personalmente notificare al Debitore dal Serviente di Corte, e se non allegarà alcun' eccezione, si farà quest' altro.

*Die -- mensis -- anni -- C. T.*

*Per Baronalem Curiam --- visis actis, fuit provisum, et decretum, quod stante notificatione personaliter facta retroscripto NN. Debitori, ac lapsu termini, retroscriptæ litteræ executoriales renoventur contra eumdem pro summa ducatorum ---, et consignentur: hoc suum.*

*T. de* T. G. *et J.* = T. *Act.*

*For-*

## Formola delle lettere esecutoriali rinovate.

*De Mandato Baronalis Curiæ C. T.*

*AD omnem instantiam BB.; sive etc., ad ejus electionem, exequatur realiter, et personaliter contra NN. pro ducatis ... per eum debitis vigore apocæ Banci verificatæ, et aliarum litterarum executorialium per ipsam Baronalem Curiam expeditarum sub die .. mensis -- anni -- hodie subscripto die contra eumdem renovatarum; stante decreto interposito per infrascriptum Gubernatorem, et Judicem, ut ex actis; et captus ducatur ad carceres nostræ Curiæ, ibidem &c., donec &c.; sin autem in bonis, ponantur penes tutum tertium, cum obligatione &c. exequatur etiam pro aliis carolenis . . . pro expensis erogatis, et pro præsentium expeditione, justoque vestro, et competenti salario. Datum in Civitate . . . die ... mensis ... et anni ...*

*T. de T. G., & J. = T. de T. Act.*

§. 364. Quantunque nelle Corti Locali, o siano Baronali osservansi rare tali verificazioni di polize, nulla però dimanco, occorendo, potrà il Governatore servirsi della descritta metodo, e devenendosi all' esecuzione reale, potrà far uso di ciocchè si è detto nel *Cap. XVII. et seq.*

§. 365. Non si fa menzione delle lettere di cambio, poichè per la esecuzione delle medesime vi è la Delegazione, niuna cognizione spettandone alle Corti Locali.

# CAP. XXI.

## *Della Prevenzione.*

§. 366. LA prevenzione, secondo il rito della G. C. si definisce: *Spontanea aditio Tribunalis, qua Debitor ante tempus liquidationis definitum pètit, ut Judex cogat Creditorem ad cassandum Intrumentum, opposita aliqua exceptione.* La voce stessa *prevenzione* chiaramente dimostra, che debbasi opporre pria, che venga il tempo del pagamento convenuto nell' Istromento, polize Bancali, o obbliganze *penes acta*.

§. 367. Volendo dunque il Debitore prevenire una delle additate scritture, pria che sia ceduto il giorno del pagamento, deve fare la sua dimanda, colla quale deduca le ragioni, che rendono inutil' i contratti, e se la scrittura, che previene, fosse un' istromento, deve prima ottenere dalla Curia Diocesana l' assoluzione del giuramento: E fattasi la presentata, e monizione all' istanza, si dirà.

*Die --- mensis --- anni -- C. T. Per .. visis actis; ac retroscripta comparitione: provisum, & decretum est, quod petitio prædicta intimetur Parti, ad finem providendi: et interim, stante præventione formiter facta per retroscriptum Comparentem adversus Instrumentum de die .. pro summa ducatorum .. ac præstita prius cautione per ipsum Comparentem de solvendo debitum, et pœnam, servata forma Regiæ Pragmaticæ, idem Comparens non molestetur, & expediatur salvaguardia in forma; dummodo non cesserit dies solutionis: hoc suum.*

*T. G., & J. — T. Act.*

§. 368. In vista di tal decreto deve il Debitore dar

dar la pleggiaria di pagare il debito, e la pena in caso di soccombenza, qual pleggiaria si ha da notare dal Mastrodatti nel decreto stesso così: *capta est fidejussio*, e poi si notifica al Creditore.

## *Formola della Pleggiaria*.

*Die -- mensis --- anni --- constitutus penes acta hujus Baronalis Curiæ -- NN., qui sponte, pro observantia decreti interpositi per Dominum Gubernatorem, & Judicem hujus Curiæ sub die --- promisit, & se obligavit solvere debitum, & pœnam contentam in Regia Pragmatica, in casu succumbentiæ præventionis factæ adversus Instrumentum (obligationem -- Apocam Banci) ducatorum --- & pro eo fidejussit T. de T., ut dixit vivere del suo, hic ibidem præsens, & sponte fidejubens, & in solidum se obligans modo, & forma prædictis, & sic sponte, obligaverunt se ipsos, & suos hæredes &c. bona omnia &c. & sub pœna dupli, medietate, &c. & cum potestate capiendi &c., constitutione præcarii &c., renunciaverunt &c., juraverunt &c.*

*Io NN. Principale mi obbligo, come sopra.*
*Io T. de T. pleggio mi obbligo, come sopra.*
*NN. testimonio, e conosco l' obbligato.*
*NN. - - - -*

*T. de T. Actuarius.*

§. 369. Se il costituito non saprà scrivere, firmarà il Mastrodatti per lui in questa guisa: *T. de T. Actuarius pro NN. scribere nesciente, ut dixit &c.* e si spedisce la salvaguardia al debitore.

§. 370. Il Governatore deve tener'anche registro delle prevenzioni in un libro separato, scrivendo la giornata, di propio pugno.

## *Formola della Salvaguardia.*

## *Ferdinandus IV. Dei Gratia Rex.*

*V. J. D. D. TT. Gub., & Judex hujus - - -*

*AGuzini, e Servienti di nostra Corte, e di qualsivoglia altra Corte, e Tribunale, ed ad ogni altro, che spetta in solidum, saprete, come da questa Corte in data de --- di questo corrente mese, ed anno è stato interposto decreto del tenor seguente.* ( S' inserisce ) *per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi avanti non dobbiate molestare NN. ad istanza di BB., atteso con decreto è stat' ordinato; e così eseguirete, ne farete il contrario, sotto pena di ducati mille. Datum -- mensis -- anni --*

*T. de T. G., & Jud. — T. de T. Act.*

*Salvaguardia ad istanza di NN. contro BB.*

§. 371. Notificato il decreto d' *intimetur parti* al Creditore, puole questi con istanza dire, che la prevenzione sia illegitima, presentando qualche altra scrittura, se l'ha, che convalidi la sua azione, ed in tal caso puol' il Governatore ributtare la prevenzione col seguente decreto.

*Die --- mensis --- anni --- Per Baronalem --- visis actis, Partibusque monetis, provisum, et decretum est, quod Creditor utatur jure suo, allegata per ipsum praeventione minime obstante: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. = T. Act.*

§. 372. Dopo di questo decreto passarà il Governatore alli precetti di *solvat*, se mai sarà istromento, o all' incusa dell' obbligo *penes acta*, o alla verificazione dell' Apoca bancale.

§. 373.

§. 373. Se per l' opposto il Giudice conoscerà la pervenzione legitima, dopo munite le Parti impartirà termine sommario, o ordinario, secondo la qualità del negozio, col seguente decreto.

*Die --- mensis --- anni --- Per --- visis actis, Partibusque monitis ( vel auditis ) provisum, et decretum est; quod super deductis capiatur summaria informatio, Testes habeantur pro citatis, et relatis*, overo, *in biduo audiantur Partes, adimpletis de jure adimplendis: hoc suum.*

*T. G., & J. = T. Act.*

§. 374. Compilato il termine ordinario, o sommario nelle forme legitime, giusta l'ordine prescritto ne' Cap. *VI.*, & *XVI.* anche riguardo alla ripulsa de' testimonj, se la causa della prevenzione si sarà provata dal Debitore, si farà il decreto diffinitivo.

*In causa petitæ præventionis NN. cum BB., ut ex actis.*

*DIe -- mensis -- anni -- visis actis, ac Testium probationibus fuit provisum, et decretum, præventionem allegatam militare, ac proinde BB. ad instantiam NN. non molestetur pro causa, ut ex actis: hoc suum. T. de T. G., & J. = T. de T. Act.*

§. 375. Se poi la prevenzione non militasse per difetto di pruova, o perchè illegitima, e capricciosa si dirà.

*In causa -- Per -- visis actis, provisum, et decretum est, quod NN. condamnetur ad solvendum in beneficium BB. summam ducatorum --- debitam, prout ex actis, allegata præventione per NN. minime obstante: hoc suum. etc.*

*T. G. & J. = T. Act.*

§. 376. Scadut' i legitimi fatali, si farà il decreto, o di *exequatur*, se il termine sarà sommario, o di *fecisse transitum in rem judicatam*, se il termine sarà or-

ordinario; e soccumbendo all' allegata prevenzione il Debitore, dovrà egli pagare la pena a tenore dell'obbligo, facendone l' istanza il Coadjutor Fiscale: in vista della quale gli si spediranno le lettere esecutoriali *realiter*, & *personaliter*.

§. 377. E d'avvertirsi che la pena sudetta è del 10. per 100., la esazione della quale devesi regolare secondo il costume delle rispettive Corti, e devesi dal Debitore pagare nel caso, che la prevenzione non militi dopo compilato il termine; poichè se non militasse nel principio della lite, per cui si ributtasse dal Governatore a prima istanza, o nel primo contradittorio, non è tenuto pagarla.

# C A P. XXII.

## *Della Rescissione de' contratti.*

§. 378. COlla Real Costituzione dell' Anno 1738. *n.* 16. trovasi ordinato, che la rescissione de' Contratti possa farsi senza termine ne' casi solamente, in cui si tratta d' obbligo *de facie ad faciem*, per mancanza di pagamento delle terze, o degl' interessi; cosicchè non pagando i Debitori ne' tempi stabiliti, possono i Creditori presentare nella Corte la copia dell' istrumento, e coll' istanza, dimandare di astringers' il Debitore al pagamento del capitale, e degl' interessi, e fattosi nell' istanza, e nella copia le presentate, si fa il decreto.

*Die --- mensis --- anni --- Per --- visis retroscripta comparitione, ac instrumento in ea enunciato, fuit provisum, et decretum, quod NN. conventus infra dies viginti solvat in beneficium BB. capitale ducatorum -- una cum*

*ter-*

*tertiis; verum si infra eumdem terminum solverit tertias decursas, supersedatur a solutione capitalis, alias, dicto termino elapso, exequatur decretum, tam pro capitali, quam pro expensis, et pœna Curiæ: hoc suum etc.*

§. 479. Questo decreto si deve notificare al Debitore dal Mastrodatti della Corte coll' intervento d' un Notaro, il quale ne ha da formare la relata legale così.

*Die ... Per me subscriptum Publicum Notarium, supraseriptum decretum, & instantia hodie prædicto die fuerunt cum interventu Magnifici TT. Actuarii hujus Curiæ, personaliter notificata CC. hujus Terræ, eidemque relicta copia, & in fidem &c.*

E si sottoscriverà, ed autenticherà dal Notaro medesimo, e passat' i giorni venti, se non avrà il Debitore adempito a quanto gli è stat' ordinato, si dirà:

*Die ... mensis ... anni ... Per visis actis, retroscripto decreto, ejusque notificatione legitime sequuta, fuit provisum, et decretum, quod, stante lapsu termini, et Debitor non curavit solvere tertias decursas, ac capitale ducatorum ... expediantur, et consignentur litteræ executoriales realiter tantum, contra dictum NN. debitorem pro summa ducatorum ... una cum aliis ducatis ... pro tertiis, decursis, et cum expensis: hoc suum.*

T. *Gub.*, et *Jud.* — T. *Act.*

§. 380. Dopo di questo decreto, subito, e senz' altra notifica si spediscono le lettere esecutoriali; indi si faranno tutti gli altri atti necessarj come si è detto nel cap. XVII.

## Rescissione de' Contratti Bollari.

§. 381. IL Censo consegnativo, o sia bollare; secondo la *Bolla di Niccolò V.*, e la

*Pram.*

*Pram.* 1. *de Censibus* si definisce: *emptio, et venditio annui redditus ex re immobili frugifera promanantis, cum pacto redimendi favore Venditoris*.

§. 382. Se un debitore per causa di censo bullare abbia attrassato il pagamento delle terze, ò annualità pel tempo nel contratto prescritto, il Creditore puole dimandare la rescissione del contratto; onde comparendo in Corte, e presentando le scritture, vi si farà la presentata, ed il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per* Baronalem ... *visa suprascripta comparitione, fuit provisum, et decretum, quod præsens petitio intimetur Parti, ad finem providendi super petita rescissione contractus: hoc suum etc.*

*T. Gub., & J.* — *T. Act.*

§. 383. Notificato questo decreto, e passato il biduo, insistendo il Creditore per la rescissione del contratto, si fa la monizione, ed indi l' altro decreto.

*In Causa rescissionis Contractus petitæ per Magnificum NN. cum BB., ut ex actis.*

D*Ie .. mensis .. anni .. Per .. visis petitione fol. .. ejusque notificatione dicto fol., ac instrumento de die .. mensis .. anni .. fol. .. provisum, & decretum est, quod supradictus BB. infra dies viginti solvat in beneficium NN. summam ducatorum .. capitalis, una cum tertiis huc usque decursis: verum si infra dictum terminum solverit tertias prædictas, supersedeatur a solutione capitalis; secus præsens decretum exequatur, tam pro capitali, & tertiis, quam pro expensis, et pœnis Curiæ: hoc suum.*

*T. G., & J.* — *T. Act.*

§. 384. La notifica di questo decreto devesi fare coll' intervento del Mastrodatti, e Notaro, come nel §. 380.

§. 385. Elass' i giorni venti; e non avendo il Debitore pagate le terze decorse, a petizione del creditore si farà il seguente decreto.

*In Causa rescissionis contractus petitæ per NN. contra BB., ut ex actis.*

*DIe .. mensis .. anni .. Per .. visis actis, decreto lato sub die .. fol. .., notificatione dicti decreti sequuta sub die ... mensis ... anni ... fol. ... servata forma Regalis Constitutionis de mense Martii 1738., fuit provisum, & decretum, quod, stante lapsu termini, expediantur, & consignentur litteræ executoriales contra BB. pro summa ducatorum .. capitalis, servata forma instrumenti in actis deducti, & pro aliis ducatis .. tertiarum decursarum per totam diem ... per ipsum debitis vigore dicti instrumenti in actis præsentati, & rescissi, servata forma prædictæ Regalis Constitutionis, realiter tantum, una cum expensis, & pœna: hoc suum.*

T. *Gub.*, & *Jud.* — T. *Act.*

§. 386. In seguito di tal decreto si spediscono le letter' esecutoriali, con osservarsi l' ordine prescritto nella pag. 112.

§. 387. Affinchè non si tralasci alcuna cosa circa la formola de' decreti, che sogliono fars' in simili rescissioni, si finga il caso, che Tizio avendo fatto compra d' annu' entrate di ducati venti per capital prezzo di ducati 400. coll' assegnamento sopra una casa, la quale si ritrova venduta, chiegga che si rescinda il contratto, con condannarsi Cajo alla restituzione del capitale; in vista di tal dimanda si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod su-*

*super petita rescissione contractus in biduo audiantur Partes, adimpletis adimplendis: hoc suum &c.*

*T. G. & J.* = *T. Act.*

§. 388. Adempiti tutt'i solenni, che nel termine ordinario si richieggono, e fatta la monizione a sentenza, si farà questo decreto.

*In causa rescissionis contractus petitæ per TT. contra NN., ut ex actis.*

*DIe .. mensis .. anni .. Per visis actis, fuit provisum, & decretum, quod NN. infra dies decem subroget aliud corpus stabile æque liberum, & æqualis valoris, in locum alienatæ Domus, ac faciat super eo assignamentum annuorum ducatorum 20. loco facilioris exactionis in beneficium dicti TT. creditoris, ut ex actis, sive procedatur ad rescissionem contractus: hoc suum.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 389. Scadut' i prescritti dieci giorni, si farà l' altro decreto.

*In causa rescissionis contractus ... ut ex actis .. Die .. mensis ... anni ... Per visis actis, fuit provisum, & decretum, quod, rescisso contractu, condemnetur NN. ad solvendum in beneficium TT. capitale ducatorum quatuorcentum, ac tertias, usque ad diem litis contestatæ, & deinde in antea, cum interesse ad eamdem rationem, calculandum per Actuarium Curiæ, Partibus requisitis, & ad litis expensas: Ex prescripto Legis 7. §. 7. ff. de pactis, & Pragm. 3. de censibus: hoc suum.*

*T. de T. Gub. et Jud.* — T. *de* T. *Act.*

Passat'i dieci giorni *a die notificationis*, si farà l' altro decreto.

*In causa ... Die ... Per visis actis, provisum, & decretum est, quod decretum latum per ipsam Curiam sub die*

*die ... mensis ... anni ... fol. fecisse transitum in rem judicatam: hoc suum &c.*

*T. Gub.*, *& Jud.* = *T. Act.*

§. 390. Dopo della notifica del sudetto decreto, si farà quest'altro.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, provisum, & decretum est, quod pro executione decreti lati per ipsam Curiam, & transacti in rem judicatam, NN. cum effectu præcise, & peremptorie solvat in beneficium dicti TT. ducatos quatuor centum, vigore citati decreti; & interim fiat calculus tertiarum decursarum usque ad diem litis contestatæ per Actuarium Curiæ, Partibus requisitis, ad finem providendi: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* — T. *Act.*

Finalmente elass'i giorni due dalla notifica di questo decreto, si farà l'altro.

*Die .. mensis .. anni .. Per visis actis, provisum, & decretum est, quod, stante lapsu termini, etiam pro executione decreti lati per ipsam Curiam, & transacti in rem judicatam expediantur, & consignentur litteræ executoriales pro ducatis quatuorcentum capitalis, vigore instrumenti rescissi, realiter tantum, cum expensis: hoc suum.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

E nello stesso tempo si spediranno le lettere esecutoriali nella maniera descritta nella *pag.* 112.

## Rescissione del Contratto enfiteutico.

§. 391. IL Contratto enfiteutico: *est contractus consensualis de dominio utili prædii, alteri in perpetuum, vel ad tempus non modicum pro certo annuo canone, in agnitionem dominii præstito, conceden-*

 *do*

*do* §. 3. *instit. de locat. & conduct. L.* 1. *ff. si ager ve-ctig., idest emphit. pet.*

§. 392. Da questa definizione si conosce chiaramente la natura, e l'indole di tal contratto, deducendo dunque alcuno nella Corte, di aver concesso in enfiteusi il fondo B. a NN. per l'annuo canone di ducati -- questi da più anni non ha curato di pagarn' il canone, come dalla copia dell' istrumento, che produce *in vim probationis*, e dimandando, *citra præjudicium* de' Canoni non pagati, di devolversi a lui il fondo, in tal caso, dopo la presentata all' istanza, si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per visis suprascripta comparitione, provisum, & decretum est, quod omnia, & singula in ea contenta intimentur Parti, ad finem providendi: hoc suum.* T. *Gub.*, & *J.* — T. *Act.*

§. 393. Notificata l'istanza col decreto dal Serviente alla Parte convenuta, se questa producesse qualch' eccezione, che meritasse attenzione, dopo munita di presentata, e monizione l'istanza, si notificarà all'Attore, ed elasso il biduo si decretarà.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam ... provisum, & decretum est, quod in præsenti causa detur terminus ordinarius, adimpletis de jure adimplendis: hoc suum.* T. *Gub.* & *Jud.* = T. *Act.*

§. 394. Dato il termine, si compilarà nella maniera additata nel Cap. VI. ed indi si farà il decreto di pubblicata.

*In causa T. de T. cum NN., ut ex actis.*

D*Ie ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, provisum, & decretum est, ac in præsenti causa*

*fuit*

*fuit facta publicatio, & habitum fuit pro publicato, cum termino juris in forma: hoc suum.*

*T. G., & J. = T. Act.*

§. 395. Le parti si prenderanno il Processo a percontare, e dopo quello restituito nella banca, si farà la monizione a sentenza ne' seguenti termini.

*In causa T. de T. cum NN. ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni .. C. T. Per ... visis actis, provisum, & decretum est, quod requirantur, & moneantur ambæ Partes, quatenus prima die juridica, cum sequentibus legitime compareant coram præfato Domino Gubernatore, & Judice in domo ejus residentiæ, hora solita audientiæ causarum ad dicendum quae voluerint; quoniam intendit, justitia mediante, procedere ad expeditionem causaè praedictae, alias &c.*

§. 396. Dopo la detta monizione a sentenza, passato il biduo, o ad arbitrio del Governatore, intese le Parti, o li rispettivi Difensori a voce, o *in scriptis*, si farà il decreto.

*In causa T. de T. cum NN., ut ex actis.*

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis actis, provisum, & decretum est, quod NN. infra dies decem solvat canones decursos in beneficium T. de T., alias termino elapso providebitur super petita devolutione, pro causa in actis deducta: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

Elass' i giorni dieci, ed insistendo il Creditore; si farà l' altro decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, decreto lato sub die .. fol... ejusque notificatione legitime sequuto*

*quuti, fuit provisum, & decretum, quod NN. infra alios dies quatuor præcise, & peremptorie solvat T. de T. canones decursos, alias, termino elapso, cum effectu providebitur super petita devolutione: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* = T. *Act.*

§. 397. Non curando il Debitore enfiteuta di adempiere a quanto gli sarà ordinato cogli anzidetti decreti ne' giorni stabiliti, si farà a petizione del Padrone diretto il decreto diffinitivo.

*In causa T. de T. cum NN., ut ex actis:*

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis actis, provisum, & decretum est, ac ipse Dominus Gubernator, et Judex declarat, fundum in actis deductum esse devolutum in beneficium TT. ob canones non solutos; verum si conventus infra alios dies decem solverit canones decursos, supersedeatur ab executione: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* — T. *Act.*

§. 398. Notificato questo decreto, se il Debitore enfiteuta non cura di adempiere al pagamento de' canoni passato il termine, il Creditore dimandando d'essere immesso nel possesso, perchè il decreto è passato in giudicato, si farà il decreto.

*Die .. mensis .. anni ... Per ... visis actis, decretis de diebus fol. ..., eorumque notificationibus, provisum, et decretum est, retroscriptum decretum hujus Curiæ fecisse transitum in rem judicatam; ac proinde exequatur, prout præsenti decreto exequi mandatur: pro cujus executione immittatur, prout præsenti decreto immitti mandatur supradictus TT. in veram, realem, et corporalem possessionem Fundi in actis deducti, et per ipsam Curiam declarati devoluti in beneficium ejusdem TT. ob canones non solutos; pro qua possessione capienda accedat Actuarius hujus*

Cu-

*Curiæ, & publicum conficiat actum pro futura cautela supradicti TT.: hoc suum.*

T. Gub. & Jud. — T. Act.

§. 399. Si rescinde anche il contratto enfiteutico, quando il fondo si fosse deteriorato, ed in questo rincontro sulla dimanda del Padrone diretto s' impartisce termine ordinario, che compilato, e fatta la monizione a sentenza, si decretarà.

*In causa rescissionis Contractus emphyteutici inter TT. cum NN., ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ... Per visis actis, provisum, et decretum est, quod Conventus infra dies decem adimpleat contenta in instrumento, in actis deducto, alias providebitur super petita devolutione, ac super aliis petitis pro parte dicti TT.: hoc suum.*

T. G. et J. — T. Act.

§. 400. Scadut'i dieci giorni a *die notificationis*, si fa il decreto di *cum effectu*, in questa maniera.

*Die .. men. ... anni ... Per .. provisum, et decretum est, quod retroscriptus NN., servata forma decreti lati sub die etc. infra alios dies decem præcise, et peremptorie adimpleat contenta in instrumento, alias, dicto termino elapso, cum effectu providebitur super petita devolutione, et aliis petitis: hoc suum.*

T. Gub. et Jud. — T. Act.

§. 401. Elass'i giorn'in questo decreto prescritti, si dovrà fare una nuova monizione, ed indi il decreto.

*In causa* TT. *cum* NN., *ut ex actis* :

*Die .. mensis anni .. Per .. visis actis , provisum, et decretum est , fundum in actis deductum esse devolutum in beneficium* TT. *pro causa , ut in actis: ac proinde condemnetur* NN. *ad restituendum fundum prædictum , una cum fructibus liquidandis : verum si infra dies viginti adimpleverit adimplenda , supersedeatur ab executione dicti decreti : hoc suum* .

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

§: 402. Terminat' i venti giorni da quello della notifica del decreto medesimo , dimandando il Padrone diretto il possesso del fondo devoluto , si farà il seguente decroto .

*Die .. mensis .. anni .. Per .. etc. visis actis , fuit provisum , et decretum , quod pro executione decreti lati per hanc Curiam sub die .. consignetur possessio fundi in actis deducti predicto* TT. *, pro qua possessione capienda accedat Actuarius Curiæ , qui pro futura cautela Comparentis publicum conficiat actum : hoc suum* .

*T. Gub. et Jud.* — *T. Act.*

## Formola dell' atto del possesso .

*IN esecuzione del sopradetto decreto , interposto da questa Corte ad istanza* TT. *contro* NN. *sotto il dì .. io sottoscritto Mastrodatti d' essa Corte dico di aver consegnata la possesssone del territorio negli atti dedotto al Signor* TT. *pacifice , quiete , & nemine discrepante ; oggi li* 12. *Gennaro* 1791. *, presenti per testimonj* BB. FF. *della Terra etc. .. li quali si ritrovarono presenti , quando fu con-*

*consegnato in beneficio di esso TT. il possesso di detto Territorio, ut supra, & in fidem &c.: die ... mensis .. anni ..*
T. de T. *Act.*

# CAP. XXIII.

## *Della Verificazione de' chirografi, ed altre scritture private.*

§. 403. SI pratica generalmente nelle Corti inferiori del Regno di spedire le lettere esecutoriali in contumacia del Debitore citato, senza pruova, e senza sentenza, per quella ragione, *quia contmax dicitur ficte confessus in eo, ad quod fuit citatus*: ma comparendo il Reo contumace, e pagando le spese, si sospendono le letter' esecutoriali, e se si fosse proceduto all'esecuzione de' beni, ne dimandarà egli la restituzione, si farà il decreto: *quod, præstita cautione de stando juri, & solvendo quidquid fuerit judicatum, bona executa restituantur.*

§. 404. Da ciò ne nasce, che in quelle Corti, dove in contumacia si spedisce l'esecutorio per un debito privato, non altrimente provato, che colla finta confessione, nata dalla contumacia; nella stessa maniera si prattica nello spedire l'esecutorio in virtù d'apoca privata, verificata per i precetti in contumacia senza sentenza, e senza compilazione di termine, e perciò, siccome con tanta facilità si spedisce l'esecutorio, così facilmente s'impartisce il termine, ad istanza del Reo contumace, prattica che non si usa nella G. C. della Vicaria, dove, attenta la somma dovuta, ò s'impartisce termine sommario a tenore della Prammatica dell'anno 1738. §. V. n. 1., ò ordinario sulla pretenzione del Cre-

Creditore, e verificazione della Scrittura privata.

§. 405 La Scrittura privata è quella, che si fà senza autorità pubblica, e senza solennità, tra le persone private, o dal Notaro colla sua autentica, non in forma pubblica.

§. 406. La Scrittura privata si denomina Apoca, Antapoca, e Singrafa. L'Apoca è la ricevuta, che si fa dal Creditore al Debitore: *L. plures C. de fid. Instrum.* L'Antapoca è l'obbligo, che fa il Debitore in beneficio del Creditore, e propriamente chiamasi Chirografo *d. L. plures*. Singrafa è quella, che è stata scritta dalli paciscenti.

## *Formola de' chirografi privati.*

*Ho ricevuto ad impronto da NN. della Terra .. ducati .. e mi obbligo restituirli alla fine di Aprile dell'anno* 1792. *Paludi li ..* 1792.

*Io* TT. *ho ricevuto il denaro, e mi obbligo.*
*Io* TT. *son testimonio.*
*Io FF. son testimonio.*

§. 407. Venuto il tempo del maturo, e non curando il Debitore la sodisfazione, comparirà il Creditore nella Corte, e con memoriale, o istanza dimandarà il pagamento, esibendo la scrittura privata colla clausola *cum facultate relaxandi copiam*, e dalla Corte si farà il presente decreto.

*Die .. mens. ann. .. Per .. &c. ... fuit provisum, & decretum, quod præsens petitio intimetur Parti, ad finem providendi; & interim retroscriptus* TT. *debitor infra dies .. recognoscat Chyrografa ..., litteras missivas &c. in retroscripta comparitione enunciatas, & in actis præsentatas, alias providetur: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud.* — *T. Act.*

§. 408.

§. 408. Notificato tal decreto alla Parte, questa puol' opporre tutte l'eccezioni, che gli si competono, ed indi si deverrà dalla Corte al decreto di termine sommario, se la somma sarà minore delli ducati 12., o ordinario, se sarà maggiore, nella seguente maniera.

*Die .. mens. .. anni .. Per .. visis actis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod in biduo audiantur Partes, & nihilominus* TT. *cum effectu, etiam pro executione alterius decreti infra alios dies quatuor recognoscat chirografa .... præsentata .. alias providebitur, quod habeantur pro recognitis, prout deterius: hoc suum.* T. *Gub. & Jud.* T. *Act.*

§. 409. Dopo di questo decreto, si procederà a tutti gli altri atti necessarii alla compilazione del termine ordinario, ed al decreto di pubblicata, monizione a sentenza, e decreto diffinitivo; e per maggior chiarezza si trascrive la formola della deposizione per la verificazione.

## *Formola della deposizione de' testimonj per la verificazione.*

D*Ie .. mens. ... ann. ...* NN. *... della Terra* C. *dice essere ... d'età d'anni ... circa, ut dixit, testis citatus, relatus, & cum juramento interrogatus, & examinatus super articulis præsentatis pro parte* NN. *in causa, quam habet cum* TT., *ut ex actis*, ovvero, *super tenore instantiæ, memorialis &c.*

*Dice, ricordarsi esso testimonio, che un giorno verso la prima del mese ... dell' anno ... ritrovandosi nella casa di .. venne CC., il quale in sua presenza si prese ad imprestito da* TT. *ducati ... e gli ne fece un' obbligo scritto di proprie mani, e sottoscritto in presenza d' esso testi-*

*monio, e d'altri, nel quale esso si ci sottoscrisse per testimonio, e mostrato l' obbligo sudetto il quale comincia ... e seguendo finisce ..... cum subscriptione CC. .... quale obbligo per esso deponente veduto, e riconosciuto, dixit essere quello stesso, che nella suddetta giornata il sudetto CC. fece in beneficio di TT. per la somma, e causa in esso contenuta, ed esso deponente lo vide sottoscrivere di sua propria mano, e vi fu presente, e se ci sottoscrisse per testimonio, e questa è la verità.*

*Interrogatus de causa scientiæ, loco, & tempore, dixit, ut supra.*

*Io NN. ho deposto, come sopra.*

§. 410. E così parimente si stenderanno l'altre deposizioni, *mutatis mutandis*; e compilatos' il termine sudetto, si farà il decreto diffinitivo.

*Die .. mensis .. anni ... Per ... visis actis; ac probationibus, fuit provisum, & decretum, quod condemnetur NN. ad solvendum in beneficium T. de T. ducatos .. pro causa, ut ex actis, & respectu deductorum pro parte dicti NN., salvà sint jura in alio judicio: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 411. Decors' i fatali dalla notifica del decreto sudetto, e nessun gravame prodotto si vede dal Debitore, a petizione del Creditore si dirà.

*In causa* TT. *cum* NN., *ut ex actis.*

D*Ie ... mensis .. anni .. Per .. visis decreto lato sub die .. mensis fol. .. comparitione fol. .., ac omnibus actis, provisum est, decretum prædictum fecisse transitum in rem judicatam, ob appellationem non prosequutam infra legitima tempora* ( o pure ) *quia nullum gravamen adversus eum fuit propositum: hoc suum &c.*

*T. Gub., & Jud. = T. Act.*

§. 412.

§. 412. Passato il decreto in giudicato, il Creditore farà la sua istanza, dimandandone l' esecuzione; e fattavi la presentata, si dirà.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, & suprascripta comparitione, provisum est, quod supradictus NN. pro executione decreti hujus Curiæ, transacti in rem judicatam, infra dies duos solvat in beneficium T. de T. petitos ducatos ... pro causa, ut ex actis, & contentos in præcitato decreto dictæ Curiæ, alias exequatur: hoc suum.*

*T. Gub., et Jud. = T. Act.*

Sequita la notifica, e relazione, e scadut' i due giorni, si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, provisum est, quod, stante lapsu termini, expediantur litteræ executoriales realiter tantum contra NN. pro ducatis ... ad quos fuit condemnatus vigore decreti, dato termino, transacti in rem judicatam, prout, ex actis: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 413. In seguito di quest' ultimo decreto si spediranno le lettere esecutoriali, e si consegnaranno alla Parte, osservandosi quanto si è detto nella *pag.* 112. *& sequent.*

# C A P. XXIV.

## *Della Cessione de' beni.*

§. 414. QUesto beneficio si deve ottenere dal Re, e per esso dalla Real Camera di S. Chiara, e nasce da molte Pram. sotto il titolo *de cess. bon.*: Onde ritrovandosi qualche persona carcerata, e non avendo modo di sodisfare i suoi Creditori, volendo sottrarsi dalla penuria delle carceri, che sof-

soffre da più tempo, ricorrerà alla detta Real Camera, ed ottenuto il solito rescritto, diretto a quella Corte, dove rattrovasi carcerato, e facendo ben anche una dichiarazione giurata per mano di Notaro, con cui enunciar deve tutt' i rispettivi debiti, con rinunciare quelli a beneficio de' Creditori, presentando la copia di detta dichiarazione estratta, formarà l'istanza, e dimandarà d'essere ammesso al miserabile beneficio della cessione de' beni, e di spedirsegli la salvaguardia, notando distintamente sotto l'istanza gli nomi de' Creditori colli diloro rispettivi crediti e dalla Corte si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis rescripto S.R.M. espedito ad instantiam TT. carcerati, ac instantia præsentata, provisum, & decretum est, Rescriptum, & instantia prædicta; ac omnia, & singula in eis contenta notificentur suprascriptis ex adverso Creditoribus, qui prima die post &c. comparcant coram nobis in hac Curia, ad dicendum quiquid &c. adversus petita, & quare ea fieri, & exequi non debeant, quoniam &c., alias &c., hoc suum, & expediatur citatio in forma. T. Gub., et Jud. — T. Act.*

Qual decreto non si notifica, e si spedisce la citazione.

## *Formola della Citazione per editto*

### *Ferdinandus IV. Dei Gratia Rex*

*V. J. D. D. FF. Gubernat. & Judex localis.*

S*Ervientibus nostræ Curiæ, vel aliarum in solidum &c. significamus, qualiter fuit nobis præsentatum Regale rescriptum Cameræ S. Claræ, cum Regia decreta-*

*tio-*

*tione tenoris sequentis* ( s' inserisce ) *& cum dicto Regio Rescripto fuit nobis quoque presentata comparitio tenoris sequentis* ( s' inserisce ), *super qua fuit petitum, & per nostram Curiam interpositum decretum tenoris sequentis* ( s' inserisce ) *quibus quidem sic insertis, instanti fuimus de opportuna provisione; ideo vobis, ut supra jam dictis, dicimus, committimus, & mandamus, quatenus, receptis præsentibus, ad omnem instantiam supradicti T. exponentis, sive &c. præinsertum Regium Rescriptum, petitionem, decretum, & omnia in eis contenta intimetis, & notificetis infrascriptis ex adverso Creditoribus, ipsosque peremptorie citetis, quatenus prima die juridica, hora solita causarum in dicta nostra Curia compareant, ad dicendum quicquid voluerint adversus dictam petitionem, & causam, quare contenta in ea fieri, & exequi non debent*, ( e se qualche Creditore si ritrovasse fuori del luogo del giudizio, si aggiungerà ) *& ad constituendum Procuratorem hic, in loco judicii degentem, cum quo legitime procedi possit ad omnes actus, usque ad definitivam sententiam, & ipsius executionem inclusive; quoniam &c., alias &c. citetis, & referatis in forma. Datum in C. D. ... die .. mensis .. anni .. T. Gub., & Jud. T. Actuarius.*

*Nomina citandorum sunt videlicet.*

*NN. BB. DD. FF.*

*Citatio cum inserta forma Regii Rescripti adversus Creditores, pro cessione bonorum, ut supra.*

§. 415. Notificatasi detta citazione alli Creditori, se essi non compariranno, si deverrà all' incusa delle contumacie, come nel Cap. 10. *pag.* 75., ma comparendo, fattasi alla di loro istanza la presentata, si darà termine alla causa.

*Die .... mens. .. anni .. Per .. viso Regali Rescripto Cam. S.C., ac retroscripta comparitione, fuit provisum,*

*&*

*et decretum, quod capiatur summaria informatio super deductis: hoc suum.*

*T. G. et J. — T. Act.*

§. 416. Questo termine devesi compilare, come si è detto nel Cap. XVI. *pag.* 106. ed indi spedita la *facultas*, si farà il decreto diffinitivo; e sei Creditori non avranno provata la diloro intenzione, o saranno resi contumaci, perchè non fossero comparsi, si farà il seguente decreto.

*In causa petiti miserabilis beneficii cessionis bonorum per T. de T. carceratum in carceribus hujus Curiæ Civitatis C., cum suis Creditoribus conventis.*

*Die .. mens. .. anni .. C. T. .. Per .. viso Regali Rescripto S.R.M., expedito sub die .. fol. .. petitione dicti T. carcerati, testium depositionibus fol. .. ad fol. .., Partibusque auditis, ac omnibus actis* ( se i Creditori sono contumaci, si dirà: *visis contumaciis legitime contractis* ) *provisum, & decretum est, quod dictus* TT. *carceratus in carceribus hujus Curiæ admittatur, prout admittitur ad miserabile beneficium cessionis bonorum, per ipsum factæ in beneficium Creditorum subscriptorum; dummodo non reperiatur obligatus ad servitia personalia, debita non sint contracta intra annum a dicto die, quo fuit expeditum Regium Rescriptum, & non sint credita Civium Neapolitanorum, servata forma Regiæ Pragmaticæ, et explicato actu more solito per horam, denudato capite, excarceretur, et expediatur salvaguardia in forma: hoc suum.*

T. *de* T. *G., et J.* = T. *de* T. *Act.*

Dopo questo decreto, si farà il seguente atto.

*Die .. hora .. in Civitate .. Curia ipsius Civitatis pro Tribunali sedente*, T. de T. *ductus fuit per Servientes dictæ Curiæ a carceribus ejusdem super columnam erectam ante palatium ipsius Curiæ, qui solutus a dictis Servientibus, in ea ascensus, dum ibidem stetisset nudo capite*

*per*

*per horam continuam , et vocatis omnibus ejus Creditoribus TT. FF. in actis deductis , per Servientem dictæ Curiæ, alta voce , more præconis , illis cessit omnia ejus bona dicens : cedo dictis meis Creditoribus omnia bona mea ; qua hora jam elapsa , per ampollinam ibi detentam ( vel pulsata alia hora ) descendit a columma , & per eosdem Servientes fuit ad carceres dictæ Curiæ iterum remissus, & in fidem &c.*

§. 417. Se poi il Carcerato fosse nobile, o galantuomo del Paese , locche deesi provare , in tal caso l'atto si farà nella seguente maniera.

*Die .. hora .. T. de T. asportatus vigore supradicti decreti lati per dictam Curiam a carceribus ejusdem ante præsentiam Domini Gubernatoris , & Judicis in Curia pro Tribunali sedentis in Palatio , ubi dicta Curia regi solet, qui T. carceratus, detecto capite , stetit per horam , solutus a Satellitibus, cedendo ejus bona in beneficium suorum Creditorum dicens : cedo omnia bona mea Creditoribus meis, juxta formam decreti prædicti, & cum stetisset per horam continuam modo , quo supra in Palatio predicto , fuit ad carceres remissus ; et in fidem etc.*

*T. de T. Act.*

Terminato l'atto , e rimesso il carcerato nel carcere , si farà il decreto .

*Die .. mensis .. anni .. Per .. fuit provisum , & decretum , quod stante expletione actus TT. debitor excarceretur , hoc suum , & expediatur salvaguardia in forma.*

*T. Gub. & Jud. T. Act.*

Indi si spedirà la salvaguardia così :

## *Formola della Salvaguardia.*

## *Ferdinandus IV. Dei Gratia Rex.*

### *V. J. D. D. FF. Gub., et Judex C. T.*

*AGuzini, e Servienti di nostra Corte, e di qualsivoglia altra Corte, e Tribunale, ed ad ogn' altro, a chi spetta in solidum; saprete, come per parte di T. T. fu presentato in questa Corte Rescritto di S.M. per la Real Camera di S. Chiara del tenor seguente* ( s' inserisce ) *e con esso fu presentata anche un' istanza del tenor, che siegue* ( s' inserisce ) *e citat' i Creditori, con effetto fu per detto* TT. *fatta cessione de' beni in beneficio de' medesimi colla spiegazione dell' atto, servata la forma della Regia Prammatica: per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi avanti non dobbiate molestare detto* TT. *ad istanza de' detti Creditori nominati in detta comparsa, e qui descritti, atteso per detti debiti è stato escarcerato dalle carceri di questa Corte, in virtù di detta cessione de' beni, ad essi Creditori fatta, come è stato ordinato per decreto di questa Corte, citati, ed intesi essi Creditori; e così eseguirete, nè farete il contrario, sotto pena di ducati mille Fisco Regio &c.; la presente resti al presentante ... datum ... die mensis ... anni.*

T. de T. Gub. & Judex -- T. de T. Act.

CAP.

# C A P. XXV.

## Della Moratoria Quinquennale.

§. 418. LA moratoria quinquennale si concede al Debitore da' Creditori di maggior somma, i quali rappresentano i loro crediti in virtù d' istrumenti, o di lettere esecutoriali della data le dette scritture di un' anno prima della dimanda della moratoria, giusta il disposto colla Regal Costituzione dell' anno 1738.

§. 419. Devono dunque i Creditori di maggior somma con albarano per mano di pubblico Notaro concedere al loro Debitore la moratoria, ed obbligarsi di astringere i Creditori dissensienti di minor somma, indi devono *ottenere il Rescritto dalla Regal Camera di S. Chiara per potere la Corte procedere*.

§. 420. Presentate le dette scritture, con istanza, li Creditori di maggior somma devono dimandare nella Corte di astringers' i Creditori dissensienti a prestare il consenso, e fattasi la presentata all' istanza, ed alle scritture esibite, si decretarà.

*Die . . . Per . . . . visis Regali Rescripto S. M. per Regalem Cameram S. Claræ, cum Regia decretatione, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod præsens petitio intimetur Creditoribus recusantibus, ad finem providendi: hoc suum &c.*

T. *Gub.*, et *Jud.* — T. *Act.*

§. 421. Notificato questo decreto alli Creditori dissensienti, dovranno i Creditori consensienti dare la pleggiaria delle spese in questo modo.

## Formola dell' Obbligo, o sia pleggiaria.

*In causa Creditorum majoris summæ NN. cum Creditoribus minoris summæ, ut ex actis.*

*Die ... mensis .. anni .. in Terra &c. Constituti penes acta hujus Boronalis Curiæ Magnifici BB. CC. DD. Creditores majoris summæ NN., qui sponte &c. in causam, quam habent cum Creditoribus minoris summæ prædicti NN. promiserunt, & in solidum se ipsos obligaverunt reficere Parti adversæ quascumque expensas, in præsenti causa erogatas, & erogandas in casu succumbentiæ: & ad majorem cautelam fidejussit pro eis, & in solidum cum eis obligavit se Magnificus V. J. D. D. MM. præsens &c., & fidejubens, & in solidum cum dictis ejus principalibus se obligavit, modo, & forma prædictis; & proinde obligaverunt se ipsos in solidum, bona eorum omnia præsentia, & futura, ejus hæredes, & successores, cum potestate capiendi &c. constitutione precarii &c. & sic juraverunt &c. Signum crucis &c. o — Io CC.*

*Io BB. m' obbligo come sopra.*

*Io MM. pleggio come sopra.* = *T. Mastrodatti.*

Adempito al sudett' obbligo, s' impartirà il termine ordinario, come nel Cap. XI. *pag.* 77.

*In causa Creditorum majoris summæ NN. cum Creditoribus minoris summæ, ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, fuit provisum, & decretum, quod in biduo audiantur Partes super omnibus hinc inde prætensis, ad finem providendi, stantibus adimpletis: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* — *T. Act.*

§. 422.

§. 422. Fatta nel decreto l' offertoria, e notificat' i Creditori dissensienti, devono i Creditori consensienti di maggior somma fare la dichiarazione *penes acta* di esser' i diloro crediti veri, ed effettivi, così.

## *Formola della Dichiarazione.*

*In causa Creditorum consentientium NN., cum Creditoribus recusantibus ipsius, ut ex actis.*

*Die .. mensis .. anni .. C. T.*

*COnstituti penes acta hujus Curiæ Baronalis Magnifici NN. CC. FF. creditores majoris summæ NN., qui sponte, cum juramento sub pœna falsi, declarant omnia eorum credita esse vera, & non exacta, quæ debent consequi a prædicto NN. eorum debitore, vigore publicarum scripturarum, ut ex actis, & ita juraverunt.*

*Io NN. dichiaro come sopra.*

*In CC. dichiaro come sopra.*

*Io ...* *T. de T. Act.*

§. 423. Si compilarà dopo di ciò il termine nella descritta forma, e provandosi l' intenzione de' Creditori consensienti, si farà il decreto.

*In causa Creditorum consentientium NN. cum Creditoribus recusantibus, ut ex actis.*

*DIe ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, depositionibus fol. ... ad fol. ... fuit provisum, & decretum, quod condemnentur Creditores minoris summæ recusantes ad concedendum in beneficium NN. dilationem quinquennalem: hoc suum.*

*T. de T. Gub. & Jud. — T. Act.*

§. 424.

§. 424. Elass' i fatali, e non essendosi prodotto per parte de' Creditori dissensienti alcun gravame avverso del detto decreto, quello farà passaggio in cosa giudicata; onde a petizione de' Creditori consensienti si dirà.

*Die .. mensis .. anni ... C. T. Per .. visis decreto diffinitivo, lato sub die .. fol. ... notificato sub die ..., ac omnibus actis, fuit provisum, decretum prædictum, fecisse transitum in rem judicatam, ob appellationem non interpositam: hoc suum.*

*T. G., & J. —. Act.*

Notificato questo decreto, ed elasso il biduo, si farà l' altro.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam ... ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visis actis, fuit provisum, et decretum, quod pro executione decreti diffinitivi, lati per hanc Baronalem Curiam sub die .. mensis .. fol. .. etiam transacti in rem judicatam, mediante alio decreto ejusdem Baronalis Curiæ, lato sub die .. fol.: stante lapsu termini, expediatur salvaguardia in forma in beneficium NN., et consignetur: hoc suum.*

*T. G., et J. — T. Act.*

Si spedisce la Salvaguardia, come sopra, e vi s' inseriscono i decreti *pag.* 188.

## C A P. XXVI.

### *Della Nunciazione di nuova opera.*

§. 425. La Nunciazione si definisce dalla *L. 1. §. 1. ff. de nov. oper. nunc. Legitima prohibitio facta ei, qui contra pristinam formam novum opus facere conatur, cum in finem, ut ab opere incepto desi-*

*sistat*; ed *Ulpian.* nella medesima legge intende per *novum opus, qui, aut ædificando, aut detrahendo aliquid, pristinam faciem operis mutat*. Chi dunque vuol denunciare, a tenore della Real Costituzione dell' anno 1738. §. 1. *n.* 10. deve comparire nella Corte, dove fatto il deposito di docati sei, o più, o meno, ad arbitrio del Governatore, enunciarà la nuova opera con istanza, alla quale fatta la presentata, si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visa retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod T. de T. conventus non innovet, neque innovare faciat, sub pæna ducatorum ... in domo ... pariete ... in prædicta comparitione expressa, ac statim Operarii desistant; & si post præsentis notificationem reperiantur in fragranti, carcerentur: nec non, stante deposito ducatorum ... facto in hac Curia, et penes acta, juxta novam Regiam Pragmaticam, accedant super faciem loci Periti, Partibus non suspecti, qui de substantia impedimenti recognoscant, et relationem faciant in scriptis, quam Pars denuncians procuret in termino dierum triginta, decurrendorum ab hodie supradicta die; quo termino elapso, intelligatur sublata inhibitio prædicta, et proinde Partes in biduo dent listam suspectorum, ut de non suspectis provideri possit: hoc suum, et intimetur. T. Gub., & Jud. = T. Act.*

§. 426. Questo decreto si può notificare, o alla Parte, o agli Operarj, e se la Parte dasse la nota de' Periti sospetti, si faranno i decreti, come si è detto nella pag. 122. §. 267. ed il denunciante deve frà 30. giorni far seguire la perizia, altramente se la Parte dimandarà togliersi l' inibizione, perche scaduto il termine, si farà nell' istanza la presentata, e quest' altro decreto.

*Die ... mensis ... anni ... C. T.*

*Per Baronalem ... visis actis, ac retroscripto memoria-*

*riali, fuit provisum, & decretum, quod ducati ∴ pro retroscripta causa depositati, servata forma Regiæ Pragmaticæ, liberentur T. de T. (* nunciato *) prout præsenti decreto solvi, & liberari mandatur supradicto T. de T., & stante lapsu termini, intelligatur sublata inhibitio, servata forma Regiæ Pragmaticæ: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* = T. *Act.*

# CAP. XXVII.

## *Del Giudizio di Congruo.*

§. 427. LA facoltà di ritrarre dicesi *jus prothimesis*, cioè prelazione, o *jus prothimeseos*, o sia dritto di precludere: il primo, si definisce: *Prælatio competens vicino super re immobili per venditionem, emphyteusim, vel locationem alienanda*: il secondo, che dicesi *jus retractus*, *est jus competens ei, cui datum est* jus *prothimeseos*, *retrahendi rem immobilem, sine denunciatione alienatam per venditionem, emphyteusim, vel locationem*.

§. 428. Colla nuova Prammatica delli 27. Gennaro dell' anno 1789. si è abbolita la celebre Costituzione *Sancimus de jure prothimeseos* dell' Imp. Federico e si è determinato, che abbia solamente luogo il congruo ne' casi di condominio, e di congiunzione di sangue, allora quando vi è congiunzione anche di fondo; qual dritto di ritrarre per via di congiunzione debbano goderlo i soli Agnati di colui, dal quale perviene il fondo sino al terzo grado, senza poterne in niun modo godere i Cognati.

§. 429. Si è benanche con detta nuova Prammatica prescritto il tempo a potersi far' uso di tal dritto nel

nel modo, che siegue. Se si è la vendita del fondo alli condomini, o Agnati denunciata, possano essi ritrarlo fra un mese; se nò, fra un'anno, dal giorno del contratto di vendita. Nella seconda parte di quest'Opera si trascriverà questa Prammatica, ed altri Dispacci a forma di Leggi.

§. 430. Per venirs' in chiaro di questo giudizio, si fingono due casi: il primo, d'aver' il venditore legitimamente denunciata la vendita a colui, che per l'ultima Prammatica viene chiamato alla prelazione: secondo, d'essersi fatta la vendita senza denuncia, ed il chiamato al congruo voglia avvalersi de' suoi dritti.

§. 431. Avendo il venditore denunciato al condomino, o vicino congionto, la sua intenzione di volere, cioè alienare la cosa stabile, o essi tra di loro convengono nel prezzo, o di comune consenso eleggeranno i Periti, ne stipolaranno le rispettive cautele; non convenendo, e dimandasse il denunciato alla Corte, l'elezione de' Periti, dalla stessa si faranno i decreti di *dent listam Peritorum suspectorum*, e dando i Periti il diloro parere, se ne puole cercare la revisione, tenendosi la metodo additata nella pag. 131.

§. 432. Se poi la vendita sarà seguita con altri, senza denuncia, deve, chi vuole ritrarre, presentare nella Corte la sua istanza, insieme colla fede del deposito del prezzo del fondo venduto, qualora lo sappia; in altro caso dedurrà, esser egli pronto a pagarne il prezzo, e dalla Corte si deve dare la seguente providenza sulla dimanda.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis supplici libello, ac instantia, fuit provisum, & decretum, quod NN. infra dies .. declaret cum juramento pretium fundi venditi, alias providebitur, quod compellatur: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

§. 433. Passat' i giorni stabiliti, e non avendo il venditore fatta l' ordinata dichiarazione, si diviene al decreto di *cum effectu*, ed alla spedizione delle lettere compulsoriali *realiter tantum*, e se in verun conto non si potrà sapere la verità, il fondo si deve stimare, avendosi riguardo al tempo del contratto; e quando il tempo non apparisse, si ha da ricorrere all' apprezzo giusto, e comune.

§. 434. La pena de' venditori, e de' compratori che frodano pel prezzo, oltre dell' azione civile per gl' interessi, è quella dello stellionato, provandosi di aver essi ciò fatto per ingannare i vicini, secondo la *L. 3. §. stellionatum, & §. ubicunq. ff. de crim. stellion. Gomes. variar. resolut. de delict.; tot. tit. Digestor., & C. de dolo.*

§. 435. Venendo a notizia di colui; cui compete il dritto di Congruo, d' essersi venduto il predio ad una persona estranea, senza essere stato egli denunziato, e volendo far uso del suo dritto di ritrarre, deve presentare nella Corte la sua istanza, e la copia dell' Istromento d' alienazione, fatta in favore dell' estraneo, ed il deposito del giusto prezzo, cioè, *quantum extraneus emptor dederit vere, et sine fraude* (sono parole di Prospero Rendella *de jure prothimeseos, in verbo: justum pretium*), e fattasi la presentata, si decretarà.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis præsenti comparitione, ac fide depositi, fuit provisum, & decretum, quod NN. relaxet fundum in actis deductum in beneficium TT. vigore petiti retractus, ac proinde liberetur depositum ducatorum .. in beneficium prædicti NN.: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 436. Notificato questo decreto al compratore; se questi non opporrà eccezione alcuna avverso del medesimo, passat' i fatali, si deverrà al decreto di giudi-

dicato, ed agli atti del possesso; siccome nella pag. 141.

§. 437. Per contrario, se dal Compratore si producesse l'eccezione di non essere il Ritraente Condomino, ne Congionto vicino; dopo fatt' all' istanza la presentata, e monizione, passato il biduo, s' impartirà termine ordinario, che si compilarà nella maniera additata nel Cap. XI. pag. 77.

§. 438. Le pruove faciende devono costare di quattro essenziali requisiti. I. *Ut retractus petatur intra terminum a jure statutum*, che sono i trenta giorni al denunciato, e l'anno all' ignorante. II. *Ut deponatur pretium conventum, scilicet justum*. III. *Ut probetur conjunctio sanguinis, & vicinitas*. IV. *Rem venditam esse antiquam, & Majorum retrahentis*. E se non sarà Agnato, ma Condomino, dovrà provare il condominio: concorrendo nella pruova gli anzidetti requisiti, il Governatore farà il decreto diffinitivo, nella maniera che siegue.

*In causa petiti retractus a BB. contra CC.*

*Die ... mensis .. anni .. Per ... visis actis, ac testium probationibus, fuit provisum, & decretum, quod CC. condemnetur ad relaxandum fundum .. domum .. in actis deductum, in beneficium BB., ratione congrui: hoc suum etc.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 439. Questo decreto è suscettibile di gravame; ed occorrendo, si regolarà il Governatore, come nel Cap. XIV. pag. 90.

§. 440. Se poi nel termine non si saranno provate tutte le circostanze di sopra notate, si decretarà.

*In causa petiti retractus a BB. contra CC.*

*DIe .. mensis .. anni .. Per .. visis .. fuit provisum, et decretum, quod CC. absolvatur ab impetita relaxatione domus, in actis deductæ, ratione congrui: hoc suum.*

*T. G., & J. = T. Act.*

§. 441. Concorrendo più interessati per la prelazione, si dovrà, dopo la compilazione del termine, a favore di colui, che avrà più dritto acquistato, secondo le pruove fatte nel processo, decretare.

*In causa ... Die ... Per ... visis actis, fuit provisum, & decretum, NN. esse præferendum in emptione fundi, in actis deducti, & proinde cum dicto NN. stipulentur minutæ, quibus stipulatis liberetur depositum in beneficium* ( o si dice ) *NN. præferatur in emptione fundi in actis deducti: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 442. All' opposto, non provandosi gli estremi di sopra notati, si decretarà.

*In causa ... Die ... visis ... fuit provisum, & decretum, non esse locum petito retractui per NN.: hoc suum &c.* *T. Gub. et Jud. — T. Act.*

## C A P. XXVIII.

### *Della Revindicazione.*

§. 443. QUando vogliasi revindicare un corpo stabile dalle mani di un possessore senza titolo, o di titolo vizioso, e di mala fede, si dee dimandare nella Corte, con istanza la restituzione del fon-

fondo, e de' frutti percepiti, una colla rifazione de' danni, ed interessi; e fattasi alla stessa la presentata, si decretarà.

*Die ... mensis ... anni ... &c.*

*Per Baronalem Curiam ... visa suprascripta compari-tione, fuit provisum, & decretum, quod omnia, & sin-gula in ea contenta intimentur, & notificentur Parti ad-versæ, ad finem providendi, hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* — T. *Act.*

§. 444. Notificato il decreto alla Parte, questa puol' opporre con istanza quell' eccezzione, che le pa-re, quale istanza munita di presentata, e monizione, elasso il biduo dopo della notifica, si farà il presente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis actis, Partibus-que monitis ( vel auditis ) fuit provisum, & decretum, quod super hinc inde deductis, & prætensis, in biduo au-diantur Partes: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* = T. *Act.*

§. 445. Il termine si compilarà, come si è detto nella pag. 77.; e fattasi la pubblicata, e monizione a sentenza, si farà il decreto.

*In causa NN. cum TT., ut ex actis:*

D*Ie ... mensis ... anni ... Per ... visis compari-tione fol. ... testium depositionibus, ac omnibus actis, provisum, & decretum est, quod TT. reus conven-tus condemnetur, prout præsenti decreto condemnari man-datur ad relaxandum in beneficium NN. Fundum, Do-mum, Territorium, in actis deductum, una cum fructibus liquidandis a die litis contestatæ, pro quorum liquidatio-ne in biduo audiantur Partes: hoc suum.*

§. 446. Avverso di questo decreto si possono pro-dur-

durre i legitimi gravami *ut* pag. 90., e se non si produrranno, passarà in giudicato, e si ordinarà il possesso alla Parte vincitrice, come si è detto nella pag. 141.

# C A P. XXIX.

## *Dell' Expedit*.

§. 447. SI deve far' il decreto di *expedit* dalla Corte, nella giuridizione della quale fa domicilio il Pupillo, o Minore, non ostante, che il fondo da vendersi stia in altro Territorio; cosicchè presentata nella Corte l' istanza a nome del Pupillo coll' autorità del Tutore, nella quale si dimandi volersi vendere qualche stabile, per riparare a suoi bisogni urgentissimi, non avendo mobili, che si possano vendere; dopo della presentata si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis ... anni .. C. T. Per .. visa instantia Pupilli, ejusque Tutoris, ac viso inventario præsentato, ex quo constat, non adesse mobilia, fuit provisum, & decretum, quod super expositis capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, & recipiantur per .. hoc suum &c.* *T. Gub. et Iud.* — *T. Act.*

§. 448. Si devono esaminare in seguito due, o tre testimonj, li quali depongano la grande urgenza di pagars' i Creditori: che non vi siano mobili, ne altro modo di riparare alle necessità del Pupillo: che non vi sia altro stabile la di cui alienazione sia meno dannosa: che col valore di detto stabile, che si vuole dal Pupillo alienare, puol estinguers' il debito: in somma devono deporre sopra tutto il contenuto nell' istanza presentata per parte del Pupillo, dalla Corte si dirà *expedit*, nella seguente maniera.

*In*

*In causa NN. Pupilli.*

*DIe .. mensis .. anni .. Per .. visa petitione Pupilli A., et B. ejus Tutoris, viso inventario, visis testium depositionibus, fuit provisum, et decretum, licere, et expediens esse dicto Pupillo talem fundum vendere pro satisfaciendo Creditoribus (vel ut sibi vestimenta necessariæ .. victum pareat, etc.) prout præsenti decreto vendi permittitur, legitimis tamen subhastationibus præcedentibus, et prævio appretio per T. de T. et D. de D. expertos, et publicos hujus Civitatis appretiatores faciendo, et candela accensa, atque extincta, liberatur ultimo lecitatori, et plus offerenti, et ad dicti emptoris beneficium, debitæ celebrentur cautelæ, cum clausulis ad consilium sapientis in forma: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* T. *Act.*

449. Adempito il decreto in tutte le sue parti, cioè dell' apprezzo, si deverrà all' accenzione della candela ed il Serviente dovrà dar la voce nella publica piazza: *Chi vuole attendere alla compra dello stabile* TT., non comparendo Obblatore, estinta la candela, il detto Serviente farà la relazione, di non essersi ritrovata persona, che abbia offerto; ed allora, se lo stabile sarà sito in alieno Territorio, si commetterà la vendita a quella Corte, dove lo stabile è situato, in questa maniera.

*Ex provisione Curiæ C...*

*SErvienti di nostra Corte, e d' altre Corti in solido, vi significamo, come ad istanza di A. pupillo, e di B. suo Tutore, precedente cognizione di causa, si è interposto il seguente decreto,* (s' inserisce) *e perchè non*

*non si è ritrovato quì offerente alcuno, benchè si fossero emanati tre bandi per i luoghi pubblici, e soliti; perciò ad istanza di detto Tutore vi ordiniamo, che in esecuzione di detto inserito decreto facciate le subastazioni, e vendita predetta nella Città F., ove detto stabile è sito: pregando, ed esortando li Signori Officiali di detta Città, a darvi benignamente il beneplacito, e braccio loro: offerendoci noi a cose maggiori per servizio, e comando di detti Signori; dandoli perciò vices, & voces nostras &c.: Dalla Città F. nel mese .. ann. ..*

*T. G. et J. — T. Act.*

*Litteræ commissionales, pro vendenda re, ut supra, cum brachii imploratione. T. de T. Act.*

§. 450. Presentate le lettere commissionali a quella Corte, per l'impartizione del braccio, le deve essa osservare così.

*Die ... mensis ... anni ... T. C.*

*Retroscriptum decretum latum per Curiam F., debitæ exequutioni demandetur in hac Curia ... juxta illius seriem, continentiam, & tenorem: ac proinde fiant subhastationes, & alia, in forma hoc suum &c.*

T. *Gub.*, & *Jud.* — T. *Act.*

§. 451. Si possono vendere dal Pupillo coll' autorità del Tutore, e senza decreto del Giudice, le vesti vecchie, animali annosi, e difettosi, vino, oglio, ed altri generi di derrate, che non si possono conservare; se poi si vorranno vendere vesti preziose, gemme, ed animali, che si sono inventariate, e che possono conservarsi, si farà il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visa retroscripta comparitione porrecta ad hanc Curiam per pupillum A., ejusque Tutorem TT., ac viso inventario, fuit provisum, & decretum, quod fiant diligentiæ de vendendo suppellectilia, et mobilia, aut semoventia, quæ minus damnosa; ac pro-*

*de*

*inde expediatur citatio per Proclamatorem in forma : hoc suum .* T. *Gub.*, & *Jud.* = T. *Act.*

## Formola della citazione per Proclamatorem.

*Ex provisione Curiæ Civitatis &c.*

*GIurati, e Servienti di nostra Corte etc., pubblicarete bando per i luoghi soliti, e consueti di detta Città, che chiunque volesse comprare li sottoscritti suppellettili, o mobili, o la rettoscritta Vacca etc., comparisca a. .. del corrente mese .. giorno .. avanti il tale Tutore, stante si procederà all' apprezzo delle stesse, che si farà da pubblici, ed esperti apprezzatori, e si venderanno. La copia del presente si affigga, anche nel luogo pubblico, e consueto ... Dato ...*

T. *Gub.* & *Jud.* T. *Act.*

*Bona vendenda sunt.*

E si notano una dopo l' altra.

§. 452. Emanati tre bandi, e fatta la relazione dal Serviente, che niuno ha voluto attendere alla compra, all' ora il Pupillo farà altra istanza, dimandando, che, per non essergli riuscita la vendita de' mobili, gli sia lecito di vendere il territorio C., sito nel luogo B., e si farà il decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. fuit provisum, et decretum, quod per* T. *de* T. *publicos expertos hujus Civitatis appretiatores appretiatur enunciatus fundus, et revideantur enunciata bona mobilia, ac semoventia; et super contentis in libello dicti Pupilli summarie deponant, et Curiam ipsam informent: qua informatione capta, providebitur : hoc suum etc.*

T. *Gub.* & *Jud.* — T. *Act.*

§. 453. Fatto l'apprezzo con tutt'i requisiti, si deverrà al decreto di vendita dello stabile, come nella *pag.* 136.

§. 454. Occorrendo di doversi contrattare, transiggere, alienare &c., con pupilli, o minori, che non hanno Tutore, ne Curatore, per evitarsi la nullità delle convenzioni, secondo *Afflitto nella decis.* 249., il quale dice richiedersi la causa necessaria, l'autorità del Tutore, e Curatore, decreto del Giudice, *prævia causæ cognitione*; si dimandarà nella Corte il decreto d'*expedit*, e fattasi la presentata all'istanza, s'impartirà il termine sommario.

*Die ... mensis ... anni ... C. ... T.*

*Per Baronalem Curiam Civitatis C, ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visa suprascripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod super petito decreto, an expediat, capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, et relatis, et recipiantur per Actuarium nostræ Curiæ; audito tamen* TT. *Curatore dato ad hunc actum tantum, qui jura Minorum, vel Pupillorum tueri valeat, ad finem providendi: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* =. *T. Act.*

§. 455. Notificato il decreto di termine al Curatore dato, accettarà questi la carica, e col medesimo si proseguirà il giudizio; indi esaminat'i Testimonj sul tenore dell'istanza presentata da colui, che dimanda il decreto d'*expedit*, inteso *in omnibus* il Curatore, si spedirà la *facultas*, ed in seguela il decreto diffinitivo, ch'è il seguente.

In

*In causa interpositionis petiti decreti si expedit*

TT. *cum NN.*

*Die ... mens. ... anni ...* T. C.

PEr *Baronalem Curiam ... visis petitione præsentata pro parte* TT., *replicatis, et allegatis per Magnificum Curatorem fol. ... testium depositionibus, ac omnibus actis, fuit provisum, et decretum, ac ipsa Curia declarat, quod expedit; ac proinde liceat stipulari instrumentum, servata forma minutarum, per Dominum Gubernatorem, & Judicem subscriptarum, in qua stipulatione interveniat dictus Magnificus Curator: quo instrumento stipulato, ex nunc pro tunc suam interponat, & Judiciariam præstet auctoritatem: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

§. 456. Se si dasse il caso, che taluno, passato l'anno 14. della sua età volesse permutare, vendere, alienare, ò in qualunque maniera distrarre qualche corpo a lui appartenente, non avendo Curatore, dev'egli nominarlo con sua petizione in Corte, *ad hunc actum tantum*: sulla dimanda s'impartirà termine sommario, e si esaminaranno i Testimonj sopra l'utilità, e necessità della vendita, permuta &c. ... e dopo compilato l'esame, si farà il seguente decreto.

*In causa ...*

DIe *... mensis ... anni ... Per ... visis petitione* T. *de* T., *Testium depositionibus, ac omnibus actis, provisum, & decretum est, quod Magnificus NN. præsens, & audiens nominatus Curator per dictum* TT. *consens,* 

 *fir-*

*firmetur, prout præsenti decreto confirmatur; cum cujus præsentia, consensu, & auctoritate liceat ipsi TT. domum ... viridarium ... defensam ... vendere (permutare), & cautelas conficere ad consilium sapientis in forma; in omnibus servata forma comparitionis prædictæ, & ita expediens, utile, & licitum dicto TT. esse, decernitur: hoc suum.* *T. G., & J.* = *T. Act.*

# C A P. XXX.

## *Dazione del Curatore all' Assente.*

§. 457. COstano i Giudizj di Attore, Giudice, e Reo, e quando manchi il Reo, il giudizio è nullo: onde volendosi convenire alcun' assente, di cui si sà il luogo della dimora, ancorche di giuridizione diversa, si spediscono dalla Corte gli ordini ortatoriali alla Corte, dove il Reo risiede; acciò col di lei braccio segua giuridicamente la notifica. La formola delle ortatoriali si ha nella *pag.* 202.

§. 458. Se poi s' ignorasse il luogo, dove il Reo assente dimori, e volesse l' Attore proseguire il giudizio, si deve dare dalla Corte all' Assente il Curatore, il quale, trovando beni di lui, dee farne sollenne inventario, coll' obbliganza; se poi non ne trovarà sarà un semplice Curatore *ad lites*.

§. 459. Non sapendosi dunque il domicilio dell'Assente deve l' Attore formare istanza, e presentare in Corte que' documenti, da quali nasce la ragione del suo credito, in vista de' quali si ha da fare il corrispondente decreto, consegnandosene copia al Serviente, il quale portar si deve nella casa, dove l' assente dimorava, e non ritrovandolo, farà la relata, dicendo: *di non aver ritro-*

*vato*

*vato Tizio nella sua casa, essendogli stato riferito di essersene andato via, senza sapersi dove sia*. In vista di tal relata deve il Creditore far' altra istanza, e chiedere che si dia Curatore all' Assente, e che si annotino, e sequestrino i di lui beni, acciò non siano dilapidati, ed in piedi della medesima si farà il decreto.

*Die ... mens. .. anni .. Per .. fuit provisum, et decretum, quod bona Titii absentis adnotentur, et sequestrentur; ac proinde de ejus absentia capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, et recipiantur per Actuarium Curiæ, et expediatur citatio per edictum: hoc suum.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 460. Sono discordant' i nostri Pratici, circa la necessità di questa citazione, volendola taluno per consiglio, taluno per dovere indispensabile: ma seguendosi l' opinione de' più appurati, e classici Scrittori, si può assicurare, essere quella necessaria; e perciò se ne deve affiggere una copia nella porta della Corte, ed un' altra nella porta della casa, dove l' Assente abitava, così viensi a togliere ogni dubbio, ed ogni dolo, che forse potrebbesi dalle Parti machinare, per appropriarsi le sostanze altrui.

## Formola della citazione per editto.

*De Mandato hujus Baronalis Curiæ.*

A*Guzzini, e Servienti di nostra Corte saprete, come ad istanza di BB. è stato convenuto* TT. *al pagamento di ducati ... e perchè notificato, si è ritrovato assente, senza sapersi ... dove egli dimora: perciò da questa Corte in data ... è stato emanato decreto* (s' inse-

serisce ) *pel dicui effetto vi diciamo , ed ordiniamo , che subito , per esecuzione del citato decreto , dobbiate la presente affiggere , così ne' luoghi soliti , come nella porta della Casa del divisato* TT. , *acciò si poss' aver notizia , dove egli dimora , o se abbia lasciato Procuratore , che faccia le sue veci ; il qual Procuratore fra giorni due comparisca in Corte per fare ciocchè conviene a favore del divisato TT. , così eseguirete , e riferirete &c. Dato ... die ... mensis .. anni .. T. G. , & J. = T. Act.*

*Citazione per editto , coll' inserta forma , come sapra.*
*T. de* T. *Act.*

§. 461. Affissa dal Serviente la citazione , e scaduto il termine in quella prescritto , deve egli farne la relata , spiegando il giorno dell' affissione , e defissione in presenza di due testimonj , per la legitimazione dell' atto .

§. 462. Disimpegnato un tal atto dal Serviente , si esaminaranno due , o tre testimonj , li quali dovranno deporre , che Tizio da più tempo .. mesi .. anni .. etc. sia assente dalla Terra C. , e che non sanno , dove egli stiasi , e che non se n' ha avuta notizia ; in seguito della qual informazione si farà il seguente decreto .

*In causa BB. eum TT. absente .*

D*Ie .. mens. .. anni .. Per .. visis Testium depositionibus , ac omnibus actis , fuit provisum , & decretum , quod detur Curator , prout præsenti decreto datur BB. , stante absentia prædicti TT. qui ejus personam rappresentare possit , & ejus jura tueri valeat : hoc suum .*

*T. Gub. , & Jud. = T. Act.*

§. 463. Questo decreto si notifica al Curatore dato ,

to, il quale accettarà la carica, e farà tutto ciò che se gli conviene.

§. 464. Si puol dare il Curatore alli Debitori decotti, e rifugiati in Chiesa, osservandosi la pratica della sommaria informazione *super refugiatione*: si puol dare ancor il Curatore alli Prodigi, e Mentecatti ad istanza de' Congionti, acciò possa governarli, ed ad istanza de' loro Creditori, per potersi legitimamente aggire; sempre però precedente la sommaria informazione *super prodigalitate, vel dementia*; qual pazzia devesi attestare da Medici, ed alcune volte si dovrà riconoscere dal Giudice, coll' assistenza de' Medici, per evitarsi le frodi: *Gratian. discept. forens. cap.* 225. *n.* 32. *&* 25. *Suarez. in prax. part.* 3. *tom.* 1. *n.* 39. *Dom. Altim. de nullit. tom.* 2. *rub.* 11. *qu.* 32. *n.* 82. *Ripa. & DD. in L. is, cui bonis, ff. de verb. obligat. Castrill. dec. Sic.* 225. *lib.* 3. *n.* 8. *Deci. Consil.* 447. *n.* 31. *Paris. Consil.* 88. *n.* 6. 7. 8.

## CAP. XXXI.

## *Della Dazione del Curatore all' eredità giacente.*

§. 465. Comparendo qualche Persona in Corte, che voglia sperimentar i dritti sopra l'eredità di NN., di cui non si è saputo ancora l'erede, e chiedendo Curatore all' eredità giacente, si deve fare la presentata all' istanza, ed in piedi della medesima il seguente decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Paludi etc.*

*Per Baronalem Curiam .. ejusque Dominum Gobernatorem & Judicem fuit provisum, et decretum, quod de* ex-

*expositis in retroscripta comparitione capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, & recipiantur per Actuarium nostræ Curiæ, qui citatis Agnatis, & Cognatis, ac requisitis requirendis, procedat ad prædictam informationem, ad finem providendi de Curatore: hoc suum & expediatur citatio per edictum in forma.*

## Formola della citazione per editto.

*De Mandato Baronalis Curiæ.*

S*Ervientibus nostræ Curiæ, & aliarum quarumvis Curiarum in solidum &c., significamus, qualiter per NN. fuit nobis præsentata comparitio tenoris sequentis:* ( s' inserisce ) *super qua comparitione fuit interpositum decretum* ( s' inserisce ) *quibus omnibus sic insertis, instati fuimus de opportuna provisione: ideo vobis, jam dictis, dicimus, committimus, & mandamus, quatenus, receptis præsentibus, ad omnem instantiam NN., sive &c. peremptorie citetis infrascriptos Agnatos, & Cognatos, scilicet certos personaliter, vel domi, & incertos per edictum, ut moris est; quatenus, si suum putaverint interesse, intra dies novem, quorum tres pro primo, tres pro secundo & tres pro tertio, et ultimo peremptorio assignamus, et deinde in antea, cum continuatione compareant coram nobis in nostra Curia, hora solita causarum, ad declarandum, si quis eorum sit, vel velit esse hæres, ad videndum juramenta testium, summarie producendorum, et examinandorum ad instiantiam NN. super contentis in dicta comparitione, alias etc., et ut omnibus innotescat, et a nemine ignorantiæ causa alligari possit, præsentis citationis copia affigatur in valvis solitis hujus Curiæ, prout affigi mandatur: citentur insuper TT. Rei conventi, ad videndum juramenta testium: datum in Terra B. die .. mensis ..*

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

No-

*Nomina Agnatorum certorum NN. CC. TT.*
*Nomina Cognatorum certorum F. G. L. M.*
*Nomina Reorum Principalium TT. V. J. T.*

*Citatio ad capiendam informationem de hæreditate jacente quondam FF. ut supra.*

*T. de T. Act.*

§. 466. Affisse le copie di detta Citazione ne' luoghi soliti, il Serviente farà la sua relazione così.

*Eodem die, quo supra mensis ... anni ... FF. ordinarius Serviens hujus Baronalis Curiæ retulit mihi infrascripto Actuario Curiæ prædictæ, se publicasse retroscriptum edictum hoc prædicto die, more, & locis solitis hujus Terræ, alta, & intelligibili voce, more præconis, & affixisse copiam in valuis Curiæ; modo, & forma sibi commissis: præsentibus pro testibus T. de T. GG. & aliis; nec non, se dicta die intimasse edictum prædictum, & singula in eo contenta retroscriptis personis personaliter, & domi, pro ut sunt signati, forma, et modo sibi commissis, et in fidem etc.*

§. 467. Passato il termine, ed insistendo l'Attore, s'incusano le contumacie, come nella pag.75., ed indi si procede all'esame de Testimonj in numero di due, o più sugli articoli, che si saranno presentati: e dimostrandosi nel termine, che da molti anni sia passato a miglior vita NN., e la sua eredità non siasi adita da alcuno, quantunque vi fossero TT. più prossimi al Defonto, perchè gravosa, la Corte ad istanza dell'Attore, che dimandarà il Curatore, farà il seguente decreto.

*In Causa NN. cum TT. de Hæreditate jacente quond. F.*

D*Ie ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, testium depositionibus, ac retroscripto memoriali,*

*fuit provisum, et decretum, quod detur, prout præsenti decreto datur Curator magnificus V.J.D G. de G. in præsenti causa, cum quo legitime procedi possit in causa prædicta ad omnes actus incumbentes; hoc suum.*

*T. Gub., et Jud.* = *T. Act.*

§. 468. Si notifica il detto decreto al Curatore dato, il quale in piedi del medesimo farà la sua replica: -- *V. I. D. GG. acceptat onus, et instat pro actis, quibus visis reservat instantiam*; ed indi si procederà agli atti ulteriori col Curatore medesimo.

§. 469. Spesso accade, che più Eredi contendano in giudizio, per adire l' eredità; ed allora il Creditore non volendo soffrire la tardanza, perche pregiudiziale a' suoi interessi, se dimanda con istanza, che stante la controversia fra gli eredi, si dia Curatore all' eredità giacente, per potersi legitimamente procedere, dopo la presentata, si farà il decreto.

*Die ... mensis ... Per ... visa suprascripta comparitione provisum, et decretum est, quod detur, prout præsenti decreto dari mandatur Curator G. de G. ad lites tantum, cum quo legitime procedi possit ad omnes actus, usque ad decreti diffinitivi executionem: hoc suum etc.*

*T. G. et J.* = *T. Act.*

E si osservarà la metodo di sopra nel §. 466.

§. 470. Morendo qualche Debitore con testamento, o *ab intestato*, e lasciando a se superstiti figli, o altre persone, le quali, per non sodisfare i debiti ereditarj, non si sono dichiarati eredi, ma possedono beni ereditarj; allora dimandando con istanza il Creditore, che li medesimi dichiarino, se siano eredi, e posseggano beni ereditarj, per potersi legitimamente aggire, fattosi la presentata all' istanza, si decretarà.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem ... visa retroscripta comparitione, fuit provisum, et decretum, quod*

N.N.

*N. N. infra dies ... declaret, si sit hæres* T. *de* T. *ejus Patris, aut defuncti, teneat, vel possideat bona hæreditaria, vel si intendat hæreditatem illius adire, alias providebitur de Curatore: hoc suum.*

T. *Gub., et Jud.* = T. *Act.*

§. 471. Notificato un tal decreto, e scadut'i giorni ..., se farà istanza il Creditore nella Corte per la dazione del Curatore, si farà quest' altro decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac retroscripto memoriali, fuit provisum, et decretum, quod N. N. cum effectu, præcise, & peremptorie, pro executione alterius decreti infra alios dies ... declaret, si sit hæres qu. T. de T. ejus Patris, aut defuncti, teneat, & possideat bona hæreditaria, vel si intendat hæreditatem illius adire, alias detur Curator hæreditati jacenti: hoc suum.*

*T. G., & J. = T. Act.*

§. 472. Elass'i giorni stabiliti dopo la notifica del soprascritto decreto, se il Reo non avrà fatta l'ordinata dichiarazione, ad istanza del Creditore s'impartirà il termine sommario nel seguente modo.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac retroscripto memoriali, fuit provisum, & decretum, quod capiatur summaria informatio super hæreditate jacenti, testes habeantur pro citatis, & relatis, & recipiantur per Actuarium nostræ Curiæ: hoc suum &c.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

§. 473. Si esaminaranno i Testimonj, li quali, deponendo, che li beni del defonto si possedono da AA. come erede, si farà il decreto.

*In causa haereditatis ...*

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac testium depositionibus, fuit provisum, & decretum, quod proce-*

*cedatur cum TT.; tamquam possessore hæreditatis qu. T. de B., & intimetur: hoc suum.*

*T. G., et J. = T. Act.*

§. 474. Se poi li Testimonj contestaranno, che l' eredità non sia da persona veruna occupata, ma giacente, si farà quest' altro decreto.

*In causa ....*

*Die ... mensis ... anni ... Per .., visis actis, ac testium depositionibus, provisum, & decretum est, quod in præsenti causa hæreditatis jacentis detur, prout præsenti decreto dari mandatur Curator V. D.D. PP., qui in causa prædicta jura dictæ hæreditatis jacentis tueri valeat ad hunc actum tantum: hoc suum &c.*

*T. G., & J. =. Act.*

§. 475. Un tal decreto devesi notificare al Curatore dato, il quale, dopo che avrà accettata la carica, se vorrà gli atti, se li prenderà, e farà la sua istanza, nella quale, dopo la presentata, si decretarà.

*Die ... mensis ... anni Per ... visis actis, ac instantia Curatoris, provisum, & decretum est, quod fiat sequestrum bonorum qu. BB., etiam quoad fructus, et consignentur penes Tutum tertium, cum obligatione in forma; pro cujus effectu accedat Actuarius nostræ Curiæ, quod sic exequi faciat: hoc suum...*

*T. Gub., & J. — T. Act.*

§. 476. Fatto il Sequestro nella maniera legittima, e ricevuto l' obbligo del Consegnatario, come nelle pag. 114. et 115., si procederà nella causa col Curatore.

# CAP. XXXII.

## Del concorso de' Creditori.

§. 477. IL Giudizio di concorso puol'accadere in due maniere; o quando il Debitore deduca volontariamente in giudizio il suo Patrimonio, che propriamente si chiama deduzione di Patrimonio, o quando compariscano i Creditori in giudizio, per astringere il loro Debitore al pagamento, contro la dilui volontà, e nel foro dicesi concorso de' Creditori: quanto poi debbano essere tali Creditori, non vi si trova Legge, che ne parli, ma l'inveterata pratica, abbracciata da tutt'i Tribunali vuole, che siano almeno tre. Della deduzione si dirà appresso, quì si parlarà del Concorso.

§. 478. Se compariranno nella Corte più Creditori, bastevoli pe 'l concorso, con i documenti legitimi, e liquidi, e dimandaranno il formale sequestro de' beni del diloro Debitore, per indi procedersi, *servatis servandis*, agli altri atti necessarii, che bisognaranno nel presente giudizio di concorso, dopo fatta la presentata all'istanza, si decretarà.

*Die .. Per .. &c. visa suprascripta comparitione, & omnibus actis, provisum, et decretum est, quod fiat sequestrum omnium bonorum debitoris NN. ad finem, etc. hoc suum, etc.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 479. In forza di questo decreto si procederà al sequestro per mezzo del Serviente, o del Mastrodatti della Corte; avendosi riguardo alla qualità de' beni, che si dovranno sequestrare: regolandosi, come nel

nelle pag. 116., e 117. ed in piedi del decreto si farà l'atto, che siegue.

## Formola dell' Atto, che fa il Serviente.

*Die ... Per esecuzione del soprascritto decreto*, T.T. *Serviente di questa Corte mi ha riferito*, *d' aver sequestrat' i sottoscritti beni ... presenti per Testimonii M. M. R. R.*, *ed in fede*, *etc.* *T. Mastrodatti*.

Dopo dell' atto si farà il decreto.

*Die ... Per ... Visis actis*, *provisum*, *et decretum est*, *quod Mag. Actuarius hujus Curiæ*, *Partibus requisitis*, *relationem faciat Creditorum*, *et onerum patrimonii in actis deducti*, *ad finem providendi: hoc suum etc.*

*T. Gub.*, *& Jud.* = *T. Act.*

Deve il Mastrodatti in piedi di detto decreto fare la Requisitoria così.

*Die . . . Requirantur Partes ad finem etc.*

*T. Act.*, *et Relator*.

§. 480. Questo decreto con requisitoria si deve notificare a tutt' i Creditori, ed interessati, che sono in giudizio, e dal Serviente se ne farà la relata.

§. 481. Fattasi la notifica della requisitoria, il Mastrodatti relatore, per ben formare la relazione, deve situar' i Creditori ne' diloro rispettivi luoghi, quali crediti siano più antichi in virtù di pubblic' Istromenti, o di pubbliche scritture presentate negli atti; e descriverli nella relazione colla cronologia, o sia regola de' tempi; preferendo quel credito, che è stato prima fatto coll' ipoteca espressa, o quello che sia subentrato in luogo di questo, e posporre alli crediti, che nascono da Scritture pubbliche, quelli in virtù di chirografi, o scritture private; purche non siano sotto-

scrit-

scritte da tre testimonj, e non si trovano coll' esame de' medesimi verificate. Finalmente, dopo di aver descritte il Mastrodatti con distinzione l'epoche de' contratti, e la causa di ciascun credito gradatamente, che dicesi nel Foro graduazione, si procederà al dippiù, che si conviene per giustizia.

§. 482. Questa prattica, da tenersi nel giudizio di concorso, ha l'origine da moltissime Leggi, e specialmente dalla *L. 3. ff. quæ res pignor: possunt* ... e dalla *L. 1.* del *C. de his, qui in pr. Credit. loc. succ.* eccone le parole: *Non omnino succedunt in locum hypotecarii creditoris hi, quorum pecunia ad Creditorem transit. Hoc enim tunc observatur, cum is, qui pecuniam postea dat, sub hoc pacto credat, ut idem pignus ei obligetur, & in locum ejus succedat*, e dalla *L. potior ff. qui potiores in pign. Potior est in pignore, qui prius credidit pecuniam*: Non si dice altro su di questa materia, poichè resta a peso de' Creditori, di far valere le loro raggioni, col dimostrarne la qualità.

## *Formola della Relazione de' Creditori nel Giudizio di concorso.*

*Al Sig. NN. Gov. e Giud. della T. ...*

*Con venerato decreto di Us. in data de ... del mese ... anno ... trovasi a me sottoscritto Mastrodatti ordinato, che format' avessi la relazione de' Creditori del patrimonio di Antonio Celestino; Quindi in adempimento di un tal preggiatissimo comando, avendo prima requisite le Parti, vengo a riferire i medesimi, secondo l' ordine della di loro anteriorità, come costa dagl' Istromenti esibiti, nella maniera seguente &c.*

*Pri-*

*Primo loco.*

„ Riferisco il credito di Francesco Stella pel ca-
„ pitale di ducati 300., per compra d' annui ducati 15.
„ il quale credito è della maniera, che siegue.

„ Con Istromento de' 9. Dicembre 1740. rogato
„ per mano di Notar Francesco Calenda, il sudetto
„ Francesco Stella comprò da Anton. Celestino annui
„ duc. 15. pel capitale di ducati 300. per li quali ipo-
„ tegò il Celestino a di lui beneficio tutt' i suoi beni
„ presenti, e futuri, e colla clausola, che la genera-
„ lità non avesse alla specialità derogato; e fra gli al-
„ tri patti fù stabilito, che nel caso il sudetto debito-
„ re Celestino avesse mancato dal pagamento del su-
„ detto annuo interesse per un' anno, ed un mese con-
„ tinuo, fosse stato lecito al Creditore, rescindere il
„ mentovato contratto, e liquidare un tal' Istromento,
„ siccome tutto diffusamente appare dalla copia dell'
„ Istromento medesimo *fol.* ... onde colla sua istanza
„ *fol.* il predetto D. Francesco Stella, non solo ha di-
„ mandato il pagamento de sudetti ducati 500.; ma
„ benanche delle terze decorse fin dall' anno .. e di
„ tutte l' altre decorrende, fino all' intiera sodisfazione
„ del credito sudetto.

*Secundo loco.*

„ Riferisco il credito di Carmine Luna Mae-
„ stro Muratore nella summa di ducati 1000. e per
„ essi annui ducati 50.: qual credito è del tenor se-
„ guente v3... regolandosi nella maniera scritta pel pri-
„ mo luogo, variando solo l' epoca, la somma, i nomi,
„ ed altro, che occorre per diversità del Contratto; e
„ così farà per i susseguenti. *Ter-*

*Tertio loco.*

„ Riferisco il credito di Luigi Aiello della Cit-
„ tà di Cosenza nella somma di ducati 2000., e per
„ essi annui ducati 200. : qual credito è, come sie-
„ gue : v3. variando solo l'epoche, la somma, i nomi
„ &c. . . .

*Quarto loco.*

„ Riferisco il credito di D. Pietro Cometa di
„ ducati 55., del qual credito non si può dare di-
„ stinta relazione, perchè dalla sua Istanza apparì-
„ sce, dover la sudetta somma conseguire dal succen-
„ nato Andrea Celestino in virtù di pubbliche cautele,
„ le quali non ha ancora esibite; perciò ne rimetto a
„ Us. la cognizione, per darne quelle providenze, che
„ meglio stima di giustizia.

„ E questo è, quanto da detti atti apparisce;
„ e mi dò l'onore di riferirlo a VS., cui facendo pro-
„ fondissima riverenza, anzioso di altri suoi venerati
„ comandi, resto raffermandomi.

Di Uss. Paludi 12. Giugno 1796.

*Div., ed obl. Serv. NN. Mastrodatti.*

La relazione si deve notificar' a tutti gl' Interes-
sati, o al Procuratore *nomine omnium*, se si sarà co-
stituito, il quale puol dimandarne la revisione.

§. 483. Dimandando i Creditori la discussione del-
la relazione, già rimasta ferma, devono far' il memo-
riale, in piedi del quale si destinarà dal Governatore
la giornata.

*Die ... mensis ... anni ... destinetur dies prima in-
trantis mensis Julii hujus anni, & certior. Par. = NN.
Gub.*

§. 484. Notificata la destinazione della giornata, si sentiranno le Parti nella giornata stessa stabilita, e si farà il decreto di discussione in questo modo.

*In causa discussionis relationis Creditorum patrimonii Antonii Celestino, ut ex actis. Die prima mensis Julii 1796. Paludi &c.*

*Per Dominum V. J. D. ... Visis actis, relatione Creditorum patrimonii D. Antonii Celestino, confecta per Actuarium Curiæ, ejusque notificatione sequuta fol.... etc. Partibusque certioratis, et auditis, fuit provisum, et decretum, quod respectu crediti Francisci Stella in summa ducatorum* 300. *capitalis, cum ejus annuis ducatis* 15. *primo loco relato: visis instrumento crediti diei* 9. *Decembris* 1740. *rogato manu Mag. Notarii Francisci Calenda fol.... ad fol...., petitione dicti Antonii Celestino, ac cæteris actis, creditum prædictum remaneat primo loco discussum, pro summa ducatorum* 300. *capitalis, cum ejus annuis ducatis* 15., *et cum anterioritate diei* 9. *Decembris* 1740.

*Respectu crediti Carmini Luna Magistri Muratoris in summa ducatorum* 1000., *ejusque annis ducatis* 50. *secundo loco relati: visis Instrumento crediti, rogato per Mag. Notarium... remaneat discussum, et admissum pro dicta summa ducatorum mille capitalis, cum ejus annuis ducatis* 50. *inter Creditores dicti patrimonii, cum anterioritate diei ...*

*Respectu crediti D. Aloysii Aiello Civitatis Cosentiæ ducatorum bismille capitalis, cum ejus annuis ducatis centum, tertio loco relatum: viso Instrumento &c. . . . remaneat ...*

*Demum, respectu crediti D. Petri Cometa ducatorum* 55. *quarto loco relati, fuit provisum, & decretum, quod exhibitis per eumdem D. Petrum Cometa legitimis documentis, providebitur: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud. — T. Act.*

§. 485.

§. 485. Notificato il decreto di discussione, se ne possono produrre tutt'i rimedj, che competono avverso de' decreti interlocutorj, e se niun gravame si producesse *a die notificationis*, ad istanza de' Creditori si ordinarà la vendita de' beni sequestrati, e si osservarà la prattica diffusamente spiegata nel Cap. *XVII.* *pag.* 114. & 135.

§. 486. Se dalli beni sequestrati saranno pervenute somme, volendosene fare la liberazione, deve quella seguire coll' intelligenza di tutti gl' interessati, a favore del primo Creditore graduato, e discusso.

§. 487. Spesso succede, che il Debitore è assente, o non faccia parte nel patrimonio, per difendere le sue ragioni; in tal caso si deve dar' il Curatore, col quale si faranno tutti gli atti leggittimi.

## CAP. XXXIII.

### *Della Deduzione volontaria del patrimonio, che si fa dal Debitore in Giudizio.*

§. 488. IL Debitore, che si vede oberato di debiti, per cui vien molestato, deduce con formale istanza tutt' i suoi beni, ed i nomi de' suoi Creditori, e dimanda, che sù de' beni medesimi essi si paghino, e se gli spedisca la salvaguardia: in questo caso non si spedisce la salvaguardia, se prima non si sarà fatto il sequestro de' beni dedotti, destinato il Curatore, ed intese le Parti; giusta il disposto colla Regia Costituzione dell' anno 1738. §. 3. n. 11. e si farà questo decreto.

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per ... visa retroscripta comparitione, provisum, &* *de-*

*decretum est, quod notificetur descriptis Creditoribus, ad finem providendi; & interim, stante deductione formiter facta in hac Baronali Curia, fiat sequestrum omnium bonorum Comparentis, etiam quoad fructus, penes tertium, cum obligatione in forma, & committatur Actuario Curiæ, sumptibus dictorum bonorum: hoc suum.*

*T. G., & J.* = *T. Act.*

§. 489. Notificato questo decreto alli Creditori, si procede al sequestro, indi si darà luogo al concorso de' Creditori, senza impedirsi a coloro, che avranno scritture pubbliche d'incusarle, e carcerare il Debitore: rispetto poi agl' atti successivi, sono gli stessi, che si fanno per la deduzione, che si fa pel concorso de' creditori.

§. 490. Suol' accadere, che nel giudizio di concorso de' Creditori, tanto volontario, quanto involontario, dopo fatta la relazione de' Creditori, e tal volta la discussione, venga in giudizio qualche altro Creditore a pretendere sul patrimonio; ed allora in vista dell' istanza, che da costui si presenta, colla quale chiede di essere riferito, e graduato nel suo luogo, si fa il seguente decreto.

*Die ec. Per .. visa suprascripta comparitione, fuit provisum & decretum, quod creditum expositum in retroscripta comparitione referatur suo loco per Actuarium Curiæ, auditis omnibus interesse habentibus, ad finem providendi: hoc suum.* *T. Gub. & Jud.* T. *Act.*

§. 491. Il Relatore, dopo della requisitoria notificata, formarà la seconda relazione, della stessa maniera, come la prima ... potendosi così praticare, quando venissero altri Creditori, durante il giudizio del concorso; de' quali si farà la discussione, intesi tutti gl' interessati.

§. 492. Adempiti gli atti così, dimandano i Creditori

tori la liberazione del denaro pervenuto dalla vendita de' corpi dedotti, si fa questo decreto, che servirà per norma degli altri.

*Die ... mensis ... anni ...*

*Per ... visis comparitione fol. ... decreto discussionis fol. ... provisum, et decretum est, quod ex quantitatibus sistentibus penes acta liberentur, et solvantur in beneficium Antonii Celestino creditoris primo loco graduati, ducati 345. v3. quadraginta quinque pro tertiis, et eorum interesse, et tercentum pro capitale ejus crediti; præstita tamen cautione dictæ Curiæ, ac facta quietatione in beneficium patrimonii, et adnotatione solutionis prædictæ in instrumento crediti: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* — *T. Act.*

## COROLLARIO.

§. 493. Acciò ritualmente il Governatore proceda in tempo della discussione del patrimonio, bisogna, che sappia la natura, e l'indole de' crediti, per dare la prelazione; e come tal materia sembra oscura, ed avviluppata, atteso il lungo titolo del Digesto, ch'è il quarto. *Qui potiores in pignore* ... e del Codice *lib. 12. tit. XIV. de pignoribus, & hipotecis*, pure, per quanto si puole, se ne da un breve dettaglio, per così chiarire la mente de' Giudicanti.

§. 494. Tre qualità portano seco i Creditori: ipotecarj, che hanno l'ipoteca espressa, o tacita: privilegiati, che hanno l'azzione personale privilegiata; e finalmente chirografarj, che hanno l'azzione personale non privilegiata.

§. 495. E' cosa indubitata in legge, che concorren-

rendo nel giudizio più Creditori ipotecarj, li quali contendano la prelazione, e prerogativa dell' ipotega, debbasi aver riguardo alla ragione del tempo, secondo l' adagio: *qui prior sit tempore, potior sit jure*, nascente dalla *L.* 2. *ff. qui balenum L.* 11. *ff. qui potiores in pignore*, e dalle *LL.* 2. 4. 7. *ed* 8. *C. eodem*, e chi è poziore pel tempo, dev' essere preferito agli altri, non solamente per la sorte, ma benanche per l' accessioni, penzioni, ed interesse: *L. Insulam*, *& L. Lucius ff. qui potiores in pignore*: ben inteso però, che per aver luogo le sopradescritte Leggi, deve costare dell' anteriorità del tempo da pubblico istromento, o almeno privato, sottoscritto dal Debitore, e munito di tre testimonii, e riconosciuto, giusta la *L. scripturas C. qui potiores in pignor.*, e questa scrittura, ancorche privata, verificata che sarà, darà l' anteriorità, e poziorità al Creditore, secondo l' epoca che porta.

§. 496. Se alcuno avrà pagato pel Debitore un debito ad un Creditore anteriore, questi dee essere preferito agli altri, non secondo l' epoca del pagamento, ma secondo quella, che porta il contratto del pagato Creditore, da cui acquista tutte le raggioni, e prerogative. *L.* 1. *Cad. de his, qui in locum priorum creditorum*.

§. 497. Quantunque i Creditori ipotecarj si preferiscano agli altri Creditori che ipoteca non hanno, pure vi sono alcuni crediti privilegiati, che sebbene posteriori, si preferiscono anche agli ipotecarj anteriori, come sarebbe I. per causa di deposito, quando il deposito esiste: *argumento L. si hominem in §. quotiens*, *ff. depositi*: *Ante alia privilegia datur jus eligendi iis depositoribus, quia fidem publicam fuerunt secuti*: II. Per causa di spese funerarie, attinenti alla Religione: *Digest. de Religionis, & sumpt. funerum*: III. Per causa

di

di spese necessarie fatte sulli beni del Patrim: *d. L. si hominem §. quotiens , & legi sequenti in fine . Plane sumptus causa , qui necessarie factus est , semper præcedit , nam deducto eo , bonorum calculus subduci solet .* IV. i crediti Fiscali per causa di debito primopelare , o di tributi: *L.* 1. & 2. *C. si propter publ. pensitat.* , *L.* 1. & 4. *C. In quib. caus. pign. vel hyp. tac. contr.* V. Il credito de' Pupilli col denaro de' quali si è comprata la cosa dedotta: VI. Finalmente tutti gli altri Creditori , che hanno dato il denaro , anche per comprare la cosa dedotta ; purchè abbia avuta l' attenzione di farsela specialmente obligare , *L.* 7. *C. qui potiores in pign.*

§. 498. Secondo l' antico dritto le doti venivano comprese negli additati privilegj , ora per nuovo dritto hanno l' anteriorità , e poziorità , secondo l' epoca de' tempi , che portano ; meno che però quando il fondo dedotto fosse comprato col denaro dotale , o pure , che il medesimo fondo fosse dotale estimato . Nel caso poi concorresse la Moglie , che non abbia ipotega espressa per le dilei doti , colli Creditori , che parimente ipoteca espressa non avessero ; all' ora viene la ragione della dote ad essi Creditori preferita: *Capycius Latro decis.* 47. *Gizzarell. decis.* 1., *de Rosa prax. Civil. decr. P. I. cap.* 1. *n.* 49.

§. 499. Concorrendo più Creditori privilegiati per la medesima causa , tutti si devono ammettere unitamente , cioè l' uno non si antepone all' altro: *dicta Lege si hominem §. quotiens in fine ff. depositi . Item quæritur , utrum ordo spectetur eorum , qui deposuerunt ; an vero simul omnium Depositariorum ratio habeatur ? & constat simul , admittendos : hoc enim Rescripto Principali significatur* : deducendosi dalla *L. verum* 12. *ff. de minoribus §. ultimo* quell' adaggio *privilegiarius contra æque* con-

*contra æque privilegiarium in eadem specie privilegii non habent privilegium*. Se poi concorrano due Creditori privilegiati per diversi titoli, e non apparisca *in jure* quale causa sia più poziore, si rimette all'arbitrio del Giudice.

§. 500. Finalmente vengono i Creditori chirogrofarj, o personali, per i quali non si è costituita ipotega, ne causa privilegiata, ma la sola azione personale; tutti questi vengono *in tributum*, talmente che, se il Debitore *non sit solvendo*, tutti concorrono, ed il pagamento si farà *per æs & libram* sulli beni; ne si puole un' all' altro anteporre, avvenga che per costoro non vi è ragion di tempo, che nella causa del privilegio concorre, secondo il sentimento di tutt'i Dottori.

## C A P. XXXIV.

### *Dell' Assicurazione delle doti*.

§. 501. L' Assicurazione delle doti si fa in due maniere; una se la dote consiste in beni mobili, descritti ne' capitoli matrimoniali, l' altra se in contanti.

§. 502. Quando la Moglie presenta nella Corte la copia de' capitoli matrimoniali, stipulati per un Regio Notaro, e con formale istanza dimandi di non essere molestata per parte de' Creditori di suo Marito, che per disgrazia *vergit ad inopiam*, sopra i beni dotali descritti ne' capitoli matrimoniali, dopo della presentata si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque Dominum Gubernatorem, et Judicem, visis*

*sis retroscripta comparitione, ac instrumento capitulorum matrimonialium, fuit provisum et decretum, quod petitio prædicta intimetur Parti, ad finem providendi, & interim retroscripta Comparens non molestetur super ejus bonis dotalibus descriptis, & adnotatis in præcitato instrumento capitulorum matrimonialium, ad instantiam omnium Creditorum ejus viri ... dummodo in solidum cum eo ipsa Comparens non sit obligata prævia Regia dispensatione, & expediatur salvaguardia: hoc suum.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

E. si spedisce la salvaguardia come nella *pag.* 229.

§. 503. Se poi tutta la dote consiste in denaro contante, all' ora la Moglie, che teme di perdere la sua dote, dimandarà con istanza l' assicurazione sulli benì del Marito, che descriverà in una nota firmata ed autentica, e dopo della presentata, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, retroscripta comparitione, ac notula bonorum præfati NN., super quibus petitur assicuratio pro dotibus in retroscripta comparitione enunciatis, fuit provisum, et decretum, quod petitio prædicta intimetur Creditoribus enunciati NN. viri, ad finem providendi; & interim præstita cautione per retroscriptam Comparentem de exhibendis ad omnem ordinem hujus Curiæ, sive Domini Gubernatoris, & Judicis bonis descriptis in nota prædicta, retroscripta magnifica Comparens non molestetur ad instatiam omnium, & quorumcumque Creditorum enunciati NN. ejus viri, super dictis bonis descriptis in nota prædicta; dummodo Comparens eadem obligata non sit dictis Creditoribus in solidum cum ejus Viro, prævia Regia Dispensatione, qua cautione præstita, expediatur salvaguardia in forma: hoc suum.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

## Formola della cauzione .

*DIe ... mensis ... anni ... C. ... Constituta penes acta hujus Baronalis Curiæ magnifica CC. uxor NN., quæ sponte &c., pro observantia decreti interpositi per Dominum Gubernatorem, & Judicem hodie præsenti die .. mensis .. anni .. promisit, & se obligavit, bona mobilia, & alia in presenti nota descripta, propria præfati magnifici NN. ejus viri, in posse ipsius constitutæ existentia, super quibus fuit ab ipsa petita assicuratio pro ejus dotibus solutis, tenere penes ipsam constitutam consignata, illaque non vendere, alienare, neque barattare, sed ipsa exhibere ad omnem ordinem hujus Curiæ, sive Domini Gubernatoris, & Judicis, servata forma in omnibus enunciati decreti. Fidejussit pro ea Magnificus QQ. (che disse) essere Galantuomo, e vivere del suo, qui sponte fidejubens obligavit se ad omnia prædicta, modo, & forma præsentis, & teneri voluit ad omnia prædicta, modo, & forma &c., & singula desuper descripta bona eorum etc., hæredes etc., ad pœnam dupli etc., medietate etc., potestate capiendi etc., constitutione precarii etc., et sic juraverunt, et renunciaverunt etc.*

§. 504. Se poi la dote consistesse parte in mobili, e parte in denaro contante; si devono in tal caso interporre due decreti, e spedire due salvaguardie.

## Formola della salvaguardia dotale .

### De mandato Baronalis Curiæ .

*AGuzzini, e Servienti di nostra Corte, e di qualunque altro Tribunale &c., non molestarete, ne da-*

*darete molestia alcuna alla magnifica FF. ad istanza de' Creditori del dilei marito, sopra i suoi beni dotali descritti ne' capitoli matrimoniali; stante così viene ordinato da questa Corte con decreto in data ...* ( e se la salvaguardia è caduta sopra l' assicurazione delle doti si dirà ) *stante così si trova ordinato dal Signor Governatore, e Giudice di questa Corte, con decreto in data .. avendo la stessa adempito all' ordinata cauzione. Si guardino dal contrario, sotto la pena d' once d' oro 25. Cameræ &c., e così eseguirete, e non altrimente. La presente rimanga nelle mani della detta NN. .. dato .. mens. .. anni ..*

T. de T. G., et J. = T. de T. Act.

*Bona sunt, videlicet,*

*Una Casa ...*

*Un Giardino ...*

*Un letto ...*

*Trenta sedie ...*

T. Act.

*Salvaguardia dotale in beneficio di C. moglie del Magnifico NN., come sopra.*

## C A P. XXXV.

### *Delle Donazioni, e Spettanze.*

§. 505. L'Imperator Costantino, tralasciando l' orme del Padre, ordinò, che tutte le donazioni fossero insinuate *L. 1. C. Theod. de sponsalib. L. 25. C. de donat.* Teodosio volle, che tutte quelle donazioni, le quali eccedono la somma di ducati duecento avessero bisogno dell' insinuazione: *L. ultim. C. Theod. de sponsal.*; ma l' Imperator Giustiano Legislatore più liberale volle, che solamente s' insinuassero

quelle donazioni, che eccedessero la somma di ducati cinquecento; §. 2. *Instit. de donat. L.* 36. 53. *C. de donat.*, ben inteso però, che quella donazione, la quale eccede la definita somma di docati 500. si abbia per viziosa; solamente nell' eccesso: *cit. L.* 34. *L.* 36. *ff. de donat.*. L' uso odierno non ricerca, che tali donazioni s' insinuassero, bastando solamente, che il Donante rinuncii all' insinuazione; e se qualche persona volesse rinunciare, formarà la sua istanza nella Corte dimandando, che acciò non si possa *in futurum* contrastare la sua donazione in favore di NN. s' interponga l' officio del Giudice, e munita l' istanza di presentata dal Mastrodatti, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... Visa suprascripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod capiatur summaria informatio de expositis, qua capta, providebitur: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* — T. *Act.*

§. 506. Per quest' informazione si esaminaranno due, o tre testimonj, contestando tra di loro di aver inteso dire dal donante più volte di spontanea volontà voler fare detta donazione, per amore, che porta al Donatario NN., per i beneficj, servizj, o altra causa a lui prestati; e dopo s' interporrà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam Civitatis D., ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem, visa comparitione, & informatione capta, provisum, et decretum est, quod liceat CC. donationem in dicta comparitione mentionatam stipulari, prout præsenti decreto stipulari mandatur in præsentia ipsius Gubernatoris, & Judicis: hoc suum, et fiat Instrumentum in forma.*

T. *Gub.*, & *Jud.* — T. *Act.*

§. 507. Fatta la donazione d' una Casa, o Territorio *inter vivos* a qualche persona, e questa dimandando-

done il possesso, con presentare nello stesso tempo l' Istromento legale della donazione, dopo la presentata all' istanza, si farà questo decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam ... visa soprascripta comparitione, ac Instrumento in ea enunciato, fuit provisum, et decretum, quod NN. immittatur, prout præsenti decreto immitti mandatur in veram, realem, et corporalem poseessionem Domus, vel Territorii in actis deducti; dummodo possessio sit vacua, et nullus adsit legitimus Contradictor: pro cujus effectu Coloni, Pensionarii, et Reddentes solvant, et correspondeant in beneficium NN: quantitates per ipsos respective debitas, recognoscendo eum ab hodie in antea, et in futurum in Dominum, et Patronum; et executio præsentis decreti committatur Actuario Curiæ, qui sic exequi faciat, et conficiat publicum actum, pro futura cautela Comparentis; hoc suum.*

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

§. 508. Il Mastrodatti formarà l' atto del possesso, e lo consegnarà alla Parte, come si è detto nella pagin. 141.

§. 509. Se la donazione sarà fatta *causa mortis*, dimandandosi dal Donatario dopo la morte del Donante il possesso de' beni donati l' istanza si munirà di presentata, e poi si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... Visis suprascripta comparitione, ac Instrumento in ea enunciato, fuit provisum, & decretum, quod super deductis capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, & recipiantur per nostram Curiam: hoc suum.*

T. *Gub., & Jud.* = T. *Act.*

§. 510. Si esaminaranno i testimonj in numero opportuno, che deporranno la morte del Donante, e per la donazione si rimetteranno all' Istrumento, ed indi si decretarà.

*In Causa . . . . . .*

*DIe .. mensis .. anni ... Per Baronalem ... visis actis, ac testium depositionibus, fuit provisum, et decretum, domum, Territorium . . . in actis deductum spectare, & spectavisse NN., pro cujus effectu immittatur in veram, realem, & corporalem possessionem dicti . . . dummodo possessio sit vacua, et nullus adsit legitimus contradictor; ac Coloni, Pensionarj, & Reddentes solvant, & corespondeant in beneficium NN. quantitates per ipsos debitas, recognoscendo eum ab hodie in antea, & in futurum in dominum, & patronum; & executio preæsentis decreti committatur Actuario nostræ Curiæ, qui sic exequi faciat, & conficiat publicum actum pro futura cautela Comparentis: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* =. *T. Act.*

§. 511. Farà il Mastrodatti quanto si è ordinato in questo decreto, formando l'atto del possesso nelle legitime forme, e ne darà al Donatario copia estratta per futura di lui cautela.

## C A P. XXXVI.

## *De' Preamboli.*

§. 512. TUtt'i Filosofi avvertono: *causam gignentem magis impelli erga genitum, quam genitum erga gignentem; nam quod ex aliquo oritur, id quasi ei proprium est; post hos vero magnam vim inesse eidem sanguini, & radici. Arist. Ethic. ad Nicom. lib. 8. cap. 12.* A questa massima poggiato l'Imperator Giustiniano nella Novella 118., regolò la successione col

col principio dell' amore: stabilì egli tre ordini di successione, cioè delli Discendenti, Ascendenti, e Collaterali. Per dette successioni si formaranno i preamboli, de' quali si tratta nel presente capitolo.

Si definiscono i preamboli: *decreta Judicis, quibus, sive ex testamento, sive ab intestato hæres quis declaratur;* quindi vedesi chiaramente, che i preamboli, o sono *ex testamento*, o *ab intestato*, e perciò si trattarà prima di quelli *ex testamento*, indi seguendo l' orme dell' Imperator Giustiniano, si parlarà de' preamboli *ab intestato*, cioè de' Discendenti, degli Ascendenti, e de' Collaterali; aggiungendovi quello del Marito, e Moglie, e finalmente del Fisco.

## Del preambolo in virtù di Testamento nuncupativo, o scritto.

§. 513. **D**Imandandosi nella Corte il decreto di preambolo *ex testamento nuncupativo*, devesi presentare l' istanza colla copia del testamento, cui fatta la solita presentata dal Mastrodatti, s' impartirà il termine sommario così:

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem = visis retroscripta comparitione, ac testamento in ea enunciato, fuit provisum, & decretum, quod de expositis capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, & relatis, & recipiantur per ...: hoc suum.*

*T. Gub., & J.* — *T. Act.*

Si esaminano due testimonj nella seguente maniera:

*Die .. mensis .. anni .. in Civitate .. & coram domino Gubernatore, & Judice = FF. dictæ Civitatis, dixit vivere del suo, ætatis suæ annorum .... circiter, testis summarie productus, & medio ejus juramento interrogatus,*

*& exa-*

*& examinatus super præsenti informatione, & tenore retroscriptæ comparitionis, toto facto causæ, & quicquid inde scit, respondit.*

§. 514. Deve il testimonio deporre, che conosceva il quon. TT. testatore, il quale nel giorno .. passò da quest' a miglior vita, d' averlo veduto sepellire nella Chiesa B., ed aver inteso dire, che abbia fatto testamento nuncupativo per mano del Notar C., e lasciato erede NN., ch' è comparso.

*Interrogatus de causa scientiæ: dixit omnia prædicta scit, vidit, interfuit, audivit: & de loco, & tempore, per modum ut supra.*

*Interrogatus de contestibus: dixit ne possono deporre* TT. *NN. miei compaesani.*

*Io NN. ho deposto come sopra.*

Nella stessa maniera si esaminaranno gli altri testimonj.

§. 515. Si avverte, che due testimonj di vista della morte, e sepoltura del Testatore bastano nella spedizione del preambolo *ex testamento nuncupativo*; ma se la morte, e sepoltura del Testatore ha da provarsi *de auditu*, sono necessarii sette testimonii: *Danza tit. de praeamb. n.* 5. *Petra super rit.* 181. *n.* 9. *lib.* 2.

§. 516. Se poi si dimanda il preambolo *ex testamento scripto*, basta soltanto l' atto dell' apertura del testamento, senz'altri testimonj, del qual testamento si presentarà la copia insieme coll' istanza, e dalla Corte si farà quest'altro decreto.

*In causa præambuli petiti per NN. filium, & hæredem, ex testamento qu. TT., ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ... C. T. ...*

V*Isis petitione supradicti NN., nuncupativo testamento qu. T. de T., informatione capta de mor-*

*morte dicti testatoris* ( e se il testamento è scritto ) *actu aperturæ confecto per Magnificum FF. Regium Notarium, & quod ejus corpus Ecclesiasticae sepulturae fuit traditum: visis denique videndis: per Baronalem Curiam Civitatis ... provisum, & decretum est, dictum T. esse declarandum, prout declaratur haeres universalis, & particularis ex testamento dicti qu. T. ejus Patris ad succedendum in bonis remansis in haereditate praedicta, mobilibus, stabilibus, auro, argento, & recolligentiis omnibus, & nominibus Debitorum, cum facultate exigendi credita, & incusandi quascumque obligationes, & instrumenta liquidandi, aliaque faciendi, quæ ipsemet quondam Testator faceret, facereque posset, si in humanis esset, & quæ veris hæredibus permittuntur, & ita &c., hoc suum etc.*

*T. Gub., et Jud.* = *T. Act.*

§. 517. Dopo di questo decreto l'Erede dimandarà con istanza nella Corte d'essere immesso nel possesso de' beni ereditarj, a qual'istanza fatta la presentata, si dirà.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visa retroscripta comparitione, Curia Civitatis T. providendo decernit, exponentem esse immittendum, prout immitti mandatur in possessione omnium bonorum in hæreditate quondam T. existentium, legitimo tamen Contradictore non existente; pro qua immissione accedat Actuarius nostræ Curiae, & ita &c.: hoc suum.*

*T. G., & J.* = *T. Act.*

Gli atti del possesso si sono spiegati nella *pag.* 141.

## *Del Preambolo ab intestato per i Discendenti col peso di dotare le Sorelle, e col beneficio della Legge, ed Inventario.*

§. 518. MOrto *ab intestato* un Padre, che ha lasciati a se superstiti un Figlio maschio, ed una femina, se il maschio dimanda nella Corte volersi dichiarare erede del Padre *ab intestato*, *cum beneficio Legis*, & *Inventarj*, e col peso di dotare la Sorella, dopo della presentata all'istanza, si farà il decreto.

*Die . . . mensis ... anni ... Per ... visa suprascripta comparitione, provisum, & decretum est, quod de expositis capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis . . . . hoc suum.*

*T. Gub.*, & *Jud.* — *T. Act.*

§. 519. Si esaminano i Testimonj sulla morte, e sepoltura del Defonto, e del numero de' figli; cioè di aver lasciati due figli, un maschio, ed una femina, e di non aver fatto testamento; in somma di quanto si contiene nell' istanza, e si farà il seguente decreto.

*In causa præambuli petiti per NN.*

D*Ie ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam ... visis actis, informationeque capta de morte dicti qm. T., & quod ejus corpus Ecclesiasticæ sepulturæ sit traditum, provisum, & decretum est, dictum N. esse declarandum, prout præsenti decreto declaratur hæres universalis, & particularis predicti* T. *ejus patris ab intestato,*

*to, cum onere dotandi tamen Sororem, & ad dictam hæreditatem esse admittendum, prout admittitur, cum beneficio Legis, & Inventarj, et cum juribus maternis, aliisque juribus, si quæ sunt, sibi semper salvis, et ad succedendum in bonis remansis in hæreditate prædicta, mobilibus, & stabilibus, auro, argento, recolligentiis omnibus; & nominibus Debitorum, cum facultate exigendi credita, & incusandi quascunque obligationes, & hæreditaria instrumenta liquidandi, aliaque faciendi, quæ citra jus, et nomen hæredis fieri non possunt, et quæ veris hæredibus permittuntur, decernendo inventarium fieri debere, ut juris est: hoc suum, et expediatur citatio per edictum in forma etc.*
*T. Gub., & Jud. = T. Act.*

## Formola della Citazione per Edictum.

*De Mandato Baronalis Curiæ etc. . .*

*SErvientibus nostræ Curiæ in solidum etc. noveritis, qualiter die ... mensis ... per decretum præambuli ipsius Curiæ NN. fuit declaratus hæres universalis, et particularis qm. T. de T. sui patris ab intestato, et intendens dictus N. in præfata paterna hæreditate se immiscere, cum beneficio Legis, et Inventarj, dubitans, ne hæreditas prædicta sit potius damnosa, quam lucrosa, et ne in futurum teneatur de proprio, et ultra vires hæreditatis, nisi in quantum hæreditas prædicta se extendit, etc. ideo vobis, ut supra jam dictis, dicimus, committimus, et mandamus, quatenus ad omnem instantiam supradicti NN. &c., sive, &c. citetis, & citare debeatis omnes, & quoscumque interesse pretendentes in hoereditate praedicta; certos, personaliter, vel domi suae solitae habitationis, incertos vero proclamatione, quatenus si sua putaverint interesse, per-*

*personaliter infra dies quatuor, post &c., comparere, debeant in hac Curia, ad declarandum eorum credita; pro qua causa ad dicendum quicquid adversus &c., & quare exequi non debeant, alias contra eos procedatur in contumaciam, assignando etiam prædictis die . . . . quæ erit dies ... mensis ... hora ... personaliter compareant in domo T. de T. juxta bona &c. ad videndam confectionem Inventarii bonorum hæreditariorum dicti qm. T. &c.; & ut omnibus innotescat præsens citatio, affigatur in valuis solitis hujus Curiæ, prout affigi mandatur. Datum .. die ... mensis ... anni.* *T. G. et J.* = *T. Act.*

*Nomina Creditorum sunt v3.*
*AA. Creditore in ducati ...*
*BB. Creditore in ducati ...*
*CC. Pretende una somma ...*

*E tutti gli altr' incerti per pubblico proclama.*

*Citatio prædicta super aditione hereditatis qm. TT. contra Creditores, ut supra.*

*T. Act.*

Siegue la relata del Serviente.

*Eodem die, quo supra mensis ... anni .. in Civitate .. QQ. ordinarius Serviens dictae Curiae retulit mihi infrascripto Actuario, se publicasse dicta die retroscriptum Edictum per loca solita hujus Civitatis, alta & intelligibili voce, more praeconis, & affixisse copias, tam in valuis Curiae quam in plateis dictae Civitatis, modo, & forma sibi commissis, praesentibus pro testibus TT. FF. & aliis; nec non se dicta die intimasse retroscriptis Creditoribus certis personaliter, & domi, prout sunt signati, modo, & forma sibi commissis, & in fidem &c.*

*G. Act.*

§. 520. Contro de' Creditori incerti s' incusano le contumacie nella maniera descritta nella *pagina* 73. Cap. X., ed indi si deverrà all' Inventario, il quale alle vol-

volte si forma da un pubblico Notaro coll' intervento del Giudice a Contratti; ed alle volte del Giudice, e Mastrodatti della Corte. E' da sapersi, che l' Inventario, il quale si fa dall' Erede, per godere i beneficj del medesimo, a sentimennto di *Rolando Valle in tractat. de inventar. quest.* 30. *n.* 1. *Est descriptio bonorum mobilium Defuncti, facta auctoritate Judicis per personas publicas, vocatis Creditoribus, & illis, quorum interest, cujus finis est, ut res salvæ fiant Creditoribus, & ne Hæres amplius teneatur*. Come la presente Pratica è diretta a Governatori, si da la formola dell' Inventario che si fà coll' intervento delle Corti.

## Formola dell' Inventario.

### *In dei nomine Amen.*

ANno *Domini* 1792. *in Civitate* ... *Nos V. J. D. F. Gubernator, & Judex, & C. Actuarius Curiae dictae Civitatis in praesentia infrascriptorum testium, die vero mensis .. hora .. jam pulsata accessimus ad Domum quondam T., sitam in hac Civitate, & proprie in loco dicto F., juxta bona O. de P., viam publicam, & alias, ad instantiam magnifici NN. filii, & haeredis ab intestato dicti qu. T. ejus patris, & intendens istius haereditatem adire cum beneficio Legis, & Inventarj, ne ultra vires haereditarias teneatur, & ne actiones confundantur, vocatis Creditoribus praedictae haereditatis, & aliis interesse praetendentibus, & nobis ibidem expectantibus, & moram facientibus, nemo comparuit; ac proinde assumptis duobus Locupletibus, viri bonae conditionis, et famæ, & multam substantiam possidentibus, videlicet MM. OO., & in contumaciam Creditorum, & aliorum interesse* ha-

*habentium, ibidem præsentibus, & absentibus, iidem locupletes dixerunt scivisse, & cognovisse, ac scire, & cognoscere dictum NN. filium, & hæredem, ut supra, seque ipsos vidisse omnia sequuta, dicta, & declarata, & quæ agebantur, & testificantibus coram nobis, fuisse, & esse vera, ac vidisse scripta, & annotata omnia infrascrita bona reperta in hæreditate prædicta, & in præsenti actu confectionis, & publicationis Inventarj velle interesse. Idcirco NN. filius, & haeres ad praedictam Inventarii confectionem devenit, praemisso signo, & signaculo Sanctae Crucis ✠, cum subscriptione suae propriae manus juravit tactis scripturis, infrascripta bona in haereditate praedicta remansisse, & esse: videlicet.*

*In primis una casa . . .*
*Nella prima camera . . .*
*Letti . . .*
*Oro . . .*
*Posate . . .*

*Quibus omnibus modo, quo supra descriptis, & inventariatis, dictus NN. hæres juravit, nullum dolum, nec fraudem intervenisse, cum protestatione addendi vel minuendi, et aliud inventarium de novo faciendi toties, quoties etc., et quod apposita, pro non appositis, et non apposita pro appositis habeantur: quibus omnibus sic peractis, dictus NN. haeres protestatus fuit modo, quo supra, et requisivit nos etc.*

*Io NN. confirmo, ut supra.*
*Io T. de T. locuplete sono stato presente.*
*Io . . . sono testimonio.*
*Io . . . sono testimonio.*
*T. de T. Actuarius stipulavi.*

§. 521. Morendo il Padre *ab intestato*, che lasciasse un figlio Chierico, e nipoti *ex filio praemortuo*, si farà il decreto.

*In*

*In causa ... Die ... vis comparition. fol..., ac testium depositionibus, interponatur decretum praeambuli ab intestato qu. TT. in beneficium QQ. ejus filii, pro una ex duabus portionibus, et in beneficium RR. praedicti qu. T. nepotis ex persona SS. filii praemortui pro alia parte, salvo jure cujuslibet respectu Clericorum, tam in judicio universali, quam particulari: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud. — T. Act.*

§. 522. La clausola di *salvo jure cujuslibet*, deve necessariamente apponersi ne' preamboli a favore de' Chierici, la quale opera, che quantunque i Chierici coll' adizione dell' eredità, e preambolo acquistino i beni, pure quelli rimangono soggetti alla Potestà laica, o sia civile.

§. 523. Se alcuno de' figli fosse assente, o parte di essi comparisse, e dimandasse il preambolo, ed altri nò, in questo caso per i presenti si spedisce il dimandato preambolo, e per gli assenti si riserba la providenza da darsi, e così rimangono salv' i diritti alli medesimi, giusta la *L.* 33. §. *ex contrar. de Procur. L. hoc edictum* 1. *ff. de negot. gestis*, ed il decreto sarà:

*In causa .. Die .. Per .. visis comparitione fol. . . Testium depositionibus, ac omnibus actis, provisum, et decretum est, quod interponatur decretum praeambuli qu. TT. ab intestato in beneficium FF. et PP. pro duabus ex tribus portionibus, salva provisione facienda pro tertia portione in beneficium AA., quando ipse, vel ejus persona legitima comparuerit: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. = T. Act.*

§. 524. Venendo poi colui, a favore del quale si è riserbata dalla Corte la providenza, a dimandare la sua porzione, o *ex testamento*, o *ab intestato*, non occorre farsi di nuovo gli atti preliminari, ordina-

nati già in occasione del preambolo antecedente; ma si fa il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per visis actis, & explicando provisionem reservatam in decreto lato sub die .... fol. ... provisum, & decretum est, quod interponatur decretum praeambuli pro tertia parte in beneficium ...*

*T. G. et J. — T. Act.*

Regolandosi come sopra nella *pag.* 136.

## Del Preambolo ab intestato per gli Ascendenti.

§. 525. L'Ordine richiede di passare al secondo grado della successione, che dicesi degli Ascendenti: ha luogo questa successione, quando muore il Figlio, che ha beni proprj, senza Discendenti, ed in questo caso succedono gli Ascendenti insieme con i fratelli, e sorelle del Defonto *ex utroque lathere in capita*: *Auth. Defunct. C. ad Senatus Consult. Tertullian. §. consequens, Novella* 118. *Cap.* 2., ma essendovi fratelli, o sorelle, e figli de' fratelli premorti, cotesti nipoti unitamente cogli Ascendenti, e fratelli del Defonto succedono *in stirpes, et non in capita*, rappresentando la persona del diloro Padre, e Madre defonti.

§. 526. Se poi al figlio fossero superstiti gli Ascendenti prossimi, e figli di un fratello premorto, secondo la *Nov.* 127. sono esclusi dalla successione, e vengono ammessi gli Ascendenti solamente, perchè *proximi excludunt remotiores*: secondo l'uso odierno però del giudicare si ammettono gli uni, e gli altri come sopra.

§. 527.

§. 527. Esistendo il Padre, e Madre solamente del figlio defonto, si dividono essi l'eredità *aequa lance*, esclusi l'Avo, e l'Ava; se poi uno di questi sarà solo prenderà tutto; se saranno superstiti gli Ascendenti di grado remoto, l'eredità si divide in linea, per esempio, se saranno superstiti l'Ava Paterna, e l'Avo, ed Ava Materna, un semisse, cioè la mettà dell'eredità avrà l'Ava Paterna, ed un altra l'Avo, ed Ava materna *d. Nov.* 118. *cap. 2. vers. si autem*; e questa successione dicesi *in lineas*, perchè la metà dell'eredità compete alla linea Paterna, e mettà alla Materna: *Voet. elem. juris de haeredit. ab intest.* §. 25.

§. 528. Presentata dunque l'istanza dall'Ascendente, che vuole dichiararsi erede del Discendente, dopo la presentata, si dà termine sommario, come si è detto di sopra, e si devono esaminare i Testimonj, che depongano la morte di Tizio *ab intestato* senza figli, e figli di figli, solamente ha lasciato il Padre, e Fratelli CC. ... ed indi si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis comparitione ... & testium depositionibus, interponatur petitum decretum praeambuli quondam NN. ab intestato in beneficium T. de T. Patris pro tertia parte ex tribus, & aliis duobus in beneficium PP. QQ. fratrum: hoc suum &c.*

*T. G.* = *T. Act.*

Si farà quanto sì è detto, e per lo possesso, e per l'Inventario, se si dimandarà.

## *Del Preambolo ab intestato per i Collaterali.*

§. 529. DImandando un Collaterale il preambolo del Defonto, la di cui eredità a lui spetta, come più prossimo, perchè non ha lascia-

ti Ascendenti, ne Discendenti, dopo della presentata all' istanza, si farà questo decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque subscriptum Dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decretum est, quod capiatur summaria informatio super expositis, testes habeantur pro citatis, & relatis, & expediatur citatio per edictum: hoc suum.* **T. G. & J. = T. Act.**

## Formola della citazione per Edictum.

*De mandato Baronalis Curiæ . . .*

*SErvientibus &c. significamus, qualiter in hac Curia pro parte NN. fuit præsentata comparitio tenoris sequentis* ( s' inserisce ) *in qua comparitione fuit interpositum decretum* ( s' inserisce ); *ideo vobis, ut supra jam dictis, dicimus, committimus, & mandamus, quatenus acceptis præsentibus, ad omnem istantiam, & requisitionem dicti exponentis, sive &c. supradictam comparitionem, decretum, & omnia, ac singula in ea contenta notificetis, & intimetis per proclama voce præconis, ut moris est, per loca solita, & consueta, omnibus, & quibuscumque interesse prætendentibus in hæreditate prædicta, quatenus infra dies 9., quorum tres pro primo, tres pro secundo, & tres pro tertio, & ultimo peremptorio termino assignamus, ut FF. PP. in dicta Curia compareant ad dicendum, quæ voluerint adversus petionem prædictam, & quare contenta in ea exequi non debeant in beneficium exponentis, alias &c. citetis, et referatis in forma, et copiam affigetis in ipsa Curia. Datum die .. mensis .. an.*

T. de T. *Gub. & Judex* -- T. *de* T. *Act.*

*Citatio per edictum contra prætendentes in hereditate T. de T., ut supra.* **Re**

## Relazione del Serviente.

*Eodem die . . . mensis . . . anni . . . NN. ordinarius Serviens dictæ Curiæ retulit mihi etc. se publicasse citationem supradictam alta, et intelligibili voce, ut moris est, per loca solita, et consueta dictæ Civitatis, dicendo: Chi hà interesse nell' eredità del qu. TT., comparisca nella Corte, che si gli farà giustizia; & fuit copia affixa in ipsa Curia &c., præsentibus pro testibus CC. DD., et in fidem etc.* ( o pure ) *in publica Platea, more, et loco solitis.* = *T. Act.*

Dopo del nono giorno da quello della notifica, s' incusaranno le contumacie in questo modo.

*Die ... mensis ... anni ... in C. T. Curia .. Instante Parte, et petente, fuit accusata, prout accusatur prima contumacia contra interesse prætendentes; et non comparentes in forma* ( e se comparisse qualche persona pretendente si dice ) *excepto BB., et TT. qui comparuerunt, ut ex eorum instantiis, in actis etc.* = *T. Act.*

Elasso il triduo si incusa l' ultima contumacia.

*Die ... mensis ... anni ... in Civitate .. Curia pro Tribunali sedente, instante Parte, et petente, fuit accusata ultima contumacia contra dictos interesse prætendentes, et non comparentes in forma.* = *T. Act.*

*Et per dictam Baronalem Curiam Civitatis ... ejusque Dominum Gubernatorem et Judicem, visis relatione legitime facta, et contumaciis legitime contractis, stante quod nullus comparuit, fuit provisum, et decretum, quod in presenti causa procedatur ad ulteriora in contumaciam: hoc suum.* *T. Gub., et Jud.*

*Provisum quo supra die .. mensis .. anni .. et praesentibus pro testibus NN. CC.* — *T. Act.*

 §. 350.

§. 530. Terminati questi atti, si passarà all' esame de' Testimonj, come sopra, interrogati della causa della scienza, e de' contesti, con firmarsi la deposizione da essi Testimonj, e dal Giudice, e Mastrodatti; e compilato l' esame, l' Attore, che vuole il preambolo a suo beneficio, lo dimandarà con memoriale, e si farà il seguente decreto.

*In causa Praeàmbuli ab intestato petiti..*

*Die ... mensis ... anni ...*

*VIsa informatione captà de mortè TT., et quod ejus Corpus Ecclesiasticæ sepulturae sit traditum: per Baronalem Curiam .., ejusque Dominum Gubernatorem, et Judicem provisum, et decretum est, dictum NN. esse declarandum, prout presenti decreto declaratur haeres universalis, et particularis dicti qu. TT. ab intestato, & ad succedendum in omnibus bonis in haereditate praedicta remansis, mobilibus, stabilibus, auro, argento, et recolligentiis omnibus, ac nominibus Debitorum, cum facultate exigendi credita, et incusandi quascumque obligationes, & hæreditaria Instrumenta liquidandi, aliaque faciendi, quae citrà jus, & nomen haeredis fieri non possunt, & quae veris haeredibus permittuntur: hoc suum.*
*T. de T. Gub. & Jud. — T. de T. Act.*

## Del Preambolo per la successione del Marito, e Moglie.

§. 531. PEr diritto Romano, non avendo il Defonto congionti fino al decimo grado di computazione civile, davasi luogo alla successione

Pre-

Pretoria: *Unde vir, & uxor: L. un. ff. & C. Unde vir & uxor.*, anzi per le Novelle Costituzioni la Moglie povera, ed indotata succede al Marito ricco, non solamente cogli Ascendenti e Collaterali, ma ancora colli Discendenti, e se il Marito defonto lasciasse più di tre eredi, alla moglie devesi la Virile, cioè la porzione eguale agli altri; se poi gli eredi fossero tre, o meno, a quella spettarebbe la quarta, quale quarta o Virile se la prenderebbe in proprietà, ed usufrutto, quante volte gli eredi fossero Ascendenti, o Collaterali; se poi succedesse con i figli del comun matrimonio, della detta Virile, o quarta ne avrebbe solamente l' usufrutto: *Novel.* 117. *Auth. Præterea C. unde vir, & uxor.*, *de Franc. decis.* 318. E questione fra Dottori, se tale dritto abbia luogo pel Marito povero, poichè alcuni dicono, che il dritto competente al Marito nasce dalla Novella 53., la quale fu derogata colla citata Novella 117.; comunemente però pel Marito si dà luogo all' *Auth. Præterea supracit.*

§. 532. Occorrendo spedirsi un tal preambolo, si regolerà come sopra, con avvertirsi solamente, che quando la Moglie, e Madre succede all' usufrutto, devesi aggiungere al decreto *adimpletis de jure adimplendis* ( o ) *præstita cautione de utendo, fruendo boni Viri arbitratu*, e si stenderanno le cautele necessarie.

## Formola della cauzione de utendo fruendo

*Die ... mensis ... anni ... C. T. constituta penes acta hujus Curiae Magnifica NN. vidua qum. DD., quae pro observantia decreti praeambuli ab intestato interpositi sub die ... mensis ... anni ... promisit, et se obligavit bene uti, et frui, boni Viri arbitratu, bonis haere-*

re-

*reditatis dicti quondam DD. ejus Viri, in omnibus servata forma citati decreti praeamboli; et pro ea fidejussit Magnificus CC. supradictae Terrae, habitans in domibus propriis ec., qui sponte fidejubens obligavit se ad omnia praedicta, modo, & forma praedictis, bona praesentia, & futura, sub pœna dupli &c., medietate &c., cum potestate capiendi ec., constitutione precarii ec.*, si firmarà dal Fidejussore principale, se saprà scrivere, da due Testimonj, e dall' Attuario.

## *Della Successione del Fisco.*

§. 533. IL Fisco vien detto dalla parola *fixus*; perchè sempre dura, ed è per se stesso un corpo inanimato *Bald. Consil.* 314. *Col.* 1. *ver.* 8. *Volum.* 3., & *in L. finali de haered. & action. vend.*: Succede il Fisco al Defonto intestato, il quale non, ha, ne Descendenti, ne Ascendenti, ne Collaterali fino al decimo grado, secondo l' espressa Costit. del Regno. *Dohanae de secret. sub tit. de offic. secret.*, e si dice erede, quante volte sia stato istituito erede; in altri casi si tiene in luogo di erede: *Gloss. in L. inter nos* §. 5. *final. de fidejuss. Doct. relati per Reg. de Marin. ad Revert. decis.* 506. *n.* 4.

§. 534. L' eredità giacente differisce dall' eredità vacante, la quale propriamente non chiamasi eredità, ma beni vacanti. L' eredità giacente è, quando esiste l' eredità, senza esservi comparso alcun' erede, ma si spera che comparisca, ed in questo caso non ha che farv' il Fisco: l' eredità vacante poi dicesi, quando muore qualcheduno *ab intestato*, e non apparisce, se abbia successore, anzi che non vi è speranza di comparirne alcuno, ma solamente il Fisco, e tal' eredità

non

non dicesi vacante , ne giacente , ma beni vacanti ne' quali deve il Fisco succedere .

§. 535. Per dirsi veri beni vacanti ha da costare , che niuno voglia , o possa essere erede , e fattasi diligente ricerca , e citati tutti coloro a quali credesi , che debbano i medesimi appartenere , il Coadjutor Fiscale , o l'Erario del Barone esporrà nella Corte , che essendo morto TT. senza testamento , e non avendo lasciati Congionti in grado di poter succedere, i beni del medesimo spettano alla Baronal Camera , come beni vacanti , per cui dimandano spedirsi a favore della medesima il decreto di spettanza ; e fattasi la presentata all'istanza ; si farà decreto .

*Die ... mensis ... anni ... Per ... fuit provisum , & decretum , quod de expositis capiatur summaria informatio , ad finem providendi , & fiat edictum in forma , & interim bona adnotentur , et consignentur penes quem cum cautione , vel penes tutum tertium , cum obligatione et executio committatur Actuario nostræ Curiæ , qui sic exequi faciat : hoc suum etc.*

*T. Gub. , & Jud.* = *T. Act.*

§. 536. In esecuzione del qual decreto , il Mastrodatti della Corte procederà all'annotazione , e sequestro , con formarne le cautele , come si è detto nella *pag.* 116. e doppo si spedirà la citazione per editto ,

For-

## Formola della Citazione per Editto.

### T. de T. Baro Civitatis F.

*U. D. FF. Gubernator, & Judex dictæ Civitatis:*

*De Mandato Curiæ C. . . :*

*SErvientibus nostræ Curiæ, ac aliarum quarumvis Curiarum in solidum &c., significamus, qualiter per magnificum Ærarium .. Coadjutorem .. dictæ Curiæ fuit nobis præsentata comparitio tenoris sequentis, videlicet* ( s' inserisce ) *super qua comparitione fuit interpositum decretum tenoris sequentis* ( s' inserisce il decreto ) *quibus omnibus sic insertis, instati fuimus de opportuna provisione: nos autem &c. Ideo vobis, ut supra jam dictis* ( come si e detto nella Citazione de' Collaterali ) *super hæreditate & bonis quondam T.* ( si aggiunge ) *qui supponitur esse mortuus absque hæredibus, & successoribus, & propterea ejus bona spectare ad Baronalem Cameram, uti bona vacantia, ad dicendum quicquid adversus incorporationem hæreditatis, & bonorum prædictorum in beneficium dictæ Cameræ Baronalis: & in eodem termino, & deinde in antea, cum continuatione, ad videndum juramenta; alias, termino elapso, providebitur, ut juris, & procedatur in causa prædicta, ipsorum absentia non obstante .. datum .. in T. .. die ... mensis ... anni ...*

*T. Gub., & Jud. — T. Act.*

§. 538. Scorso il termine stabilito nella citazione si farà la relata, s'incusaranno le contumacie, e si esaminaranno li Testimonj, li quali devono contestare la morte, e sepoltura del Defonto, e di non aver lasciati

ti Congionti in grado di poter succedere, e senza speranza d' esservene, come nella *pag.*246., e dopo si farà il decreto.

*In Causa . . . . . .*

*Visis actis, citationibus per edictum expeditis contra interesse prætendentes super hæreditate, & bonis vacantibus quondam T. T. fol. . . contumaciis incusatis fol. . . . Testium depositionibus fol. .. ad fol. . . .; ac visis, & consideratis omnibus in jure, & facto considerandis, fuit provisum, & decretum per Baronalem Curiam Civitatis .... dictum &c. esse mortuum ab intestato sine hæredibus, & successoribus in gradu successibili, ejusque hæreditatem, & bona vacantia spectavisse, & spectare ad Baronalem Cameram Civitatis prædictæ, & dictæ Baronali Cameræ esse incorporanda, prout præsenti decreto incorporantur, & Ærarium, ( sive )* Coadjutorem, *nomine, quo supra, esse admittendum, prout præsenti decreto admittitur ad succedendum in bonis in hæreditate prædicta remansis, mobilibus, stabilibus, auro, argento, exigentiis omnibus, & nominibus debitorum, cum facultate exigendi credita, & incusandi quascumque obligationes, & hæreditaria Instrumenta liquidandi, aliaque faciendi, quæ veris hæredibus permittuntur, & ita &c.:* hoc suum etc.

*T. Gub., & Jud.* = *T. Act*

Dimandando il Coadjutore, o l' Erario il possesso di detti beni, si farà quanto si è detto nella *pag.* 141.

# C A P. XXXVII.

## *Possesso de' Beni, a tenore della Leg. fin. C. de Edicto Divi Adriani tollendo.*

§. 538. PResentando taluno nella Corte un testamento sollenne, o scritto, da cui apparisca esser' egli l' erede, non raso, non viziato, o cancellato, e dimandando di essere dichiarato erede, ed immesso nel possesso de beni ereditarj, a tenore della sopra citata Legge, deve sotto dell' istanza descrivere tutt' i beni, su de' quali pretende il possesso, ed in questo caso, senza termine, dopo della presentata si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni Per ... Visa retroscripta instantia, ac testamento solemni quond. TT. stipulato, et clauso sub die ... ac actu aperturæ per Regium Notarium C.C. Civitatis ... non raso, nec cancellato, nec in alia parte vitiato, provisum, et decretum est, quod dictus NN. declaretur hæres particularis, et Universalis ex testamento prædicto, et vigore ejusdem immittatur in naturalem possessionem bonorum vacantium dicti Testatoris, legitimo tamen contradictore non existente; pro qua immissione accedat Actuarius nostræ Curiæ, qui sic exequi faciat: hoc suum.*

T. *Gub. & Jud.* — T. *Act.*

§. 539. Se poi li beni del Testatore, o in parte, o tutti si trovassero occupati d' altri, all' ora l' Erede, che ave adita l' eredità, se dimanda, che il Detentore quelli rilasci in dilui beneficio coll' ajuto del Magistra-

strato, si farà in piedi dell' istanza il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visa retroscripta comparitione, ac testamento in ea enunciato per NN., fuit provisum, et decretum, quod petitio prædicta, et testamentum notificentur Partibus ex adverso, quatenus infra dies duos post etc. legitime compareant cosam nobis in hac nostra Curia, ad dicendum quicquid adversus petita, et quare ea omnia fieri, et exequi non debeant, quoniam etc. alias etc.: hoc suum, et intimetur.*

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 540. Qual decreto si ha da notificare alla Parte, che tiene le robbe ereditarie, ed opponendosi qualch' eccezione, o di dominio, o di proprietà, o che quelli possegga con giusto titolo, o in virtù di pubbliche scritture, dopo monite le Parti sulle cose dedotte, s' impartisce termine sommario.

*Die ... mensis ... anni ... Per .. visis actis, fuit provisum, et decretum, quod super omnibus hinc inde deductis capiatur summaria informatio, Testes habeantur pro citatis, et relatis, et recipiantur per nostram Curiam, Partibus requisitis: hoc suum.*

*T. Gub.*, *et Jud.* = *T. Act.*

§. 541. Compilato il termine sommario come nella *pag.* 106., il Giudice esaminate le pruove, se conosce, che veramente il Reo convenuto sia occupatore, o detentore, de' beni del Defonto dirà.

*In causa NN. cum TT.*

D*Ie ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac probationibus hinc inde factis, fuit provisum, & decretum, quod TT. conventus condemnetur ad relaxanda bona hæreditaria supradicti NN., unà cum fructibus a*

*die litis contestatæ, pro quorum liquidatione in biduo audiantur Partes : hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* =. *T. Act.*

Ma se non si sarà fatta pruova dall' Attore, o avrà il voluto Detentore dimostrato il legitimo suo dritto di possedere; si decretarà.

*In causa .. Die .. mensis .. anni .. Per ... visis ... fuit provisum, & decretum, quod conventus TT. ad instantiam NN. non molestetur; & dictus NN. solvat litis expensas. hoc suum.*

*T. Gub. & Jud.* — *T. Act.*

§. 542. Se poi il Testamento solenne fosse fatto nelle forme legitime, secondo la citata *L. final.*, e venisse impugnato, come falso, o doloso, perchè il Testatore non era di sana mente, in tal caso si darà il possesso de' beni all' Erede scritto, e sul dedotto dalla parte avversa s' impartirà termine ordinario in questo modo.

*Die . . mensis . . anni . . Per . . visis comparitione fol. .. Testamento .. fol., ac omnibus actis, provisum, & decretum est, quod NN. hæres scriptus immittatur in possessionem bonorum hæreditariorum quondam FF., & respectu prætensorum pro parte T. de T. infra quatuor dies audiantur Partes : verum supradictus NN. non alienet bona stabililia, sub pæna nullitatis, & invaliditatis actorum; præstita etiam cautione respectu bonorum mobilium, & fructuum ex bonis stabilibus pervenientium in casu succumbentiæ : hoc suum.*

Adempite tutte le parti del decreto, si compilarà il termine ordinario.

§. 543. I Preamboli, come di sopra si è detto, in certi casi si spediscono senza Parte, specialmente quando si presentasse la copia legale del Testamento; ma se alcuno comparisse nella Corte delle seconde

cau-

cause, querelandosi della Corte delle prime, e dimandasse voler' essere inteso nella spedizione del preambolo, il Giudice delle seconde cause farà questo decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per Baronalem Curiam causarum secundarum provisum, et decretum est, quod Curia primarum, suspensis omnibus actis, iterum procedat ad confectionem praeambuli, auditis omnibus interesse habentibus: verum non consignet neque fidem, neque copiam, inconsulta Curia secundarum, sive ejus Domino Judice: hoc suum.*

Ed immediatamente si spediscono gli ordini opportuni, in vista de' quali la Corte delle Prime deve procedere di nuovo alla spedizione del preambolo a richiesta della Parte, e dopo fatto il decreto, devono nuovamente le Parti adire la Corte delle seconde istanze, per ivi fars' il giudizio.

## C A P. XXXVIII.

### *Della Conferma, e Dazione de' Tutori, e Curatori.*

§. 544. QUando un Tutore testamentario presenta nella Corte la copia legale del testamento, ed accettando la tutela dimanda con istanza di essere confermato per l' amministrazione de' beni ereditarj, dopo della presentata all' istanza, ed alla copia, si fà il decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visa suprascripta comparitione, ac particula testamenti quondam TT., provisum, & decretum est, FF. tutorem in dicto testamento destinatum C. pupilli, & filii ejusdem Testatoris esse confirmatum C. pupilli, & filii ejusdem Testatoris esse confirmandum, & bonorum ipsius Pupilli administrationem confir-*

*firmandam esse in personam F., prout præsenti decreto confirmatur, & decernitur, qui adimpleat de jure adimplenda: hoc suum.* *T. Gub., & Jud. = T. Act.*

## *Formola dell' Invetario.*

*Die .. mensis .. anni .. Noi T. de T. Governatore della Terra . . e BB. Attuario essendoci per parte, ed a richiesta di FF. Tutore testamentario quondam A. portati nella casa del Defonto, sita nel luogo . . giust' i suoi notorj fini, e giunti nella medesima, il detto Tutore testamentario confermato da detta Corte, volendo adempiere alli sollenni dalla Legge richiesti, e formare a tal' oggetto l' inventario di tutt' i beni rimasti nell' eredità del predetto Defonto, più presto che sia possibile; perciò segnato col segno della Santa Croce, siccome il solito, con giuramento dichiara aver ritrovato nella mentovata eredità i seguenti beni: videlicet.*

*In primis. Beni mobili ...*
*Item beni stabili ...*
*Item . . .*

§. 545. Indi deve il Tutore testamentario dichiarare con giuramento di avere con tutta la buona fede formato l' inventario, ed in quello descritti tutt' i beni dell' eredità del Testatore colla protesta di descriverci gli altri, e di formare un nuovo Inventario, nel caso, che si ritrovassero beni alla eredità appartenenti; e nella fine della dichiarazione si dirà: *de quibus omnibus requisivit nos; nos autem etc. unde etc.*, e si sottoscriverà dal Tutore dell' Erede, dal Governatore, dal Mastrodatti, e da due Testimonj.

Del-

## Della Tutela legitima.

§. 546. MOrendo un Padre *ab intestato*, cui fosse premorta la Moglie, e lasciasse figli pupilli, se i Congionti più prossimi agli stessi pupilli dimandano con istanza nella Corte di deferirsine a loro la tutela, si deve impartire il termine sommario in questo modo.

*De .. mensis .. anni .. Per .. visa suprascritta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod de expositis capiatur summaria informatio; Testes habeantur pro citatis, & recipiantur per Actuarium Curiæ, ad finem providendi: hoc suum. T. C. & J. = T. Act.*

§. 547. Si devono esaminare due, o tre Testimonj, li quali depongano della morte, e sepoltura de' Genitori de' pupilli etc. .., e che Tizio sia il più prossimo in grado de' medesimi; in vista di questa prova si farà il decreto.

*In causa petitæ Tutelæ legitimæ per DD., ut ex actis.*

*DIe .. mensis ... anni .. Per visis actis, ac Testium depositionibus fuit provisum, & decretum quod tutela CC. RR. filiorum quondam BB. deferatur in personam DD. proximioris cognati dictorum pupillorum, cum administratione bonorum in forma, & adimpletis de jure adimplendis: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. — T. Act.*

Dopo di questo decreto si forma l'Inventario, come nella *pag.* 249. e si dà la pleggiaria.

For-

## Formola della Pleggiaria.

*Die ... mensis ... anni ... in Terra C., & penes acta dictæ Curiæ personaliter constitutus EE. Tutor legitimus pupillorum quondam BB., ita declaratus, mediante decreto ipsius Curiæ, sub die ..., qui sponte &c. pro adimplendis solemnibus, ad quæ de jure tenetur, obligavit se, & bona sua præsentia, & futura, sub pœna unciarum auri 50. in casu contrario pro sumptuario &c. bona, & personas dictorum pupillorum gubernare, regere, & defendere &c, res pupillares salvas facere, utilia agere, & inutilia prætermittere, & in fine administrationis dictæ tutelæ reddere finalem administrationem, & computa eisdem pupillis, seu alteri eorum nomine &c., ipsamque tutelam gerere fideliter, & realiter, omni qua convenit diligentia; & ad majorem cautelam dictorum pupillorum dictus Tutor in fidejussorem dedit semetipsum principalem; nec non FF. ibidem præsentem, & sponte fidejubentem; qui sciens ad prædicta non teneri, tamen teneri voluit proprio, & principali nomine, & insolidum cum dicto FF. principali; ita quod non possit excusare factum alienum promisisse, renuncians beneficio de primo, & principali conveniendo, beneficio cedendarum actionum; & omnibus aliis beneficiis in favorem fidejussoris dictantibus; pro quibus omnibus observandis, tam dictus FF. Principalis, quam Fidejussor obligaverunt dictis pupillis absentibus &c., mihiq. Act. præsenti, seipsos & quemlibet ipsorum in solidum, suos hæredes, & successores, bonaque omnia præsentia, & futura: sub pœna, & ad pœnam prædictam, cum potestate capiendi &c., constitutione precarii &c. renunciaverunt &c.*

Quale fidejussione si deve firmare dal Tutore, Fidejussore, Testimonj, e dal Mastrodatti.

§. 548.

§. 548. Puol darsi, che morto il Padre *ab intestato* lasci superstite la Moglie, la quale non curi di esercitare la tutela de' figli pupilli, ed allora dimandando nella Corte il più prossimo Congionto d' interpellarsi la Madre, se voglia, o non abbracciar la tutela de' figli, e nel caso non voless' ella accettarla deferirsi ad esso Congionto, si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni .. Per .. visis actis; ac retroscripta comparitione, mandetur, prout mandatur Magnificæ Franciscæ .. Matri pupillorum, & filiorum quondam Sempronii, quatenus infra biduum declaret, si velit esse Tutrix dictorum pupillorum, alias termino elapso providebitur, ut juris: hoc suum.*

*T. G. et J. — T. Act.*

§. 549. Notificato alla Vedova questo decreto, e scaduto il biduo, istando il prossimo Congionto per la divisata tutela, si farà quest' altro,

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac decreto lato sub die ... provisum, et decretum est, quod Francisca ... cum effectu præcise, et peremptorie infra aliud biduum declaret, si velit esse Tutrix dictorum pupillorum, servata forma citati decreti: hoc suum et intimetur.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

§. 550. Se dopo de' fatali prescritti non curasse la Madre di fare l'ordinata dichiarazione, s'impartirà termine sommario, come si è detto nella *pagina* 106., e provatosi col detto di due, o tre testimonj, di essere Tizio il più prossimo congionto de' pupilli enunciati nella comparsa, si deverrà al decreto.

*In causa petitæ tutelæ legitimæ per Titium. ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac informatione capta, provisum, & decretum est, quod tutela pupillorum CC. deferatur in personam Titii proximi cognati dictorum pupillorum, cum administratione bonorum in forma; adimpletis de jure adimplendis: hoc suum.* T. Gub. et Jud. T. Act.

Deve parimente il Tutore far l'Inventario, e dare la pleggiaria, come nella *pag.* 240., & 249.

§. 551. Se Tizio col suo testamento istituisse Pietro suo figlio erede, nominasse Sempronio per Tutore, e lasciasse il ventre pregnante, senz'averlo proveduto di Tutore: nel primo caso Sempronio Tutore dimandarà nella Corte, dichiararsi il figlio Pietro Erede del Testatore col beneficio della Legge, ed Inventario, e deferirsi a lui la cura del ventre pregnante, si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per . . . visa retroscripta comparitione, ac testamento enunciato, fuit provisum, & decretum, quod de expositis capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, & relatis, & recipiantur per nostram Curiam: citentur insuper citandi ad hæreditatis aditionem, & inventarii confectionem videndam; & expediatur citatio in forma: hoc suum.*

T. Gub. et Jud. — T. Act.

Si osservarà la prattica additata nella *pag.* 245.; si prenderà l'informazione sommaria, ed in seguito

In

*In causa tutelæ, & præambuli petiti in hac Curia per Sempronium tutorem in testamento relictum Petri infantis filii quondam Titii, ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ... Per ... viso testamento præsentato, una cum petitione, & informatione desuper capta, per dictam Baronalem Curiam fuit provisum, & decretum, Sempronium tutorem testamentarium dicti Petri infantis esse confirmandum, & curam ventris praegnantis eidem deferatur, adimpletis tamen de jure adimplendis: similiter fuit provisum, quod interponatur decretum præambuli in beneficium dicti Petri filii dicti qm. Titii, salva provisione facienda super aliis portionibus, visu exitu ventris prægnantis, & proinde dictum Petrum infantem esse declarandum, prout declaratur filius legitimus, & naturalis, ac hæres universalis, & particularis ex testamento praedicto, cum beneficio Legis, & Inventarii, salvis portionibus, visu exitu partus, cum facultatate exigendi credita, & incusandi quascumque obligationes, quæ ipsemet qm. Testator facere possit, si viveret, & prout veris hæredibus permittitur: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

§. 552. I solenni, che devono adempiersi dal Tutore si osservano nella *pag.* 249., che contengono 1. *Utilia agere, & inutilia prætermittere*: 2. *Parsonam pupilli defendere*. 3. *Computum reddere in fine tutelæ praedictae, & curae*.

§. 553. Seguito il parto del ventre pregnante, il Tutore farà la sua istanza d' interponers' il decreto di preambolo in beneficio del Nato, e spiegarsi la providenza riserbata nel decreto di preambolo spedito a favore di Pietro; in piedi della quale s' impartirà termine sommario, nel modo come sopra; indi esaminat' i Te-

i Testimonj, li quali dovranno deponere, che avendo Tizio rimasto il ventre pregnante, si è questo sgravato; e dato alla luce un' infante chiamato, Cajo, si farà il seguente decreto.

*In causa ... Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, retroscripta comparitione, & summaria informatione desuper capta, ipsamet Baronalis Curiæ Terræ .. explicando provisionem reservatam in decreto præambuli, lato sub die . . providendo interponit decretum præambuli in beneficium tam Petri, quam Caji posthumi nati ex ventre prægnante Annæ Matris, pro æquali parte, & portione, & tutela dicti posthumi deferatur dicto magnifico Sempronio, servata forma testamenti, qui adimpleat adimplenda in forma: hoc suum.*

*T. de T. Gub. & Judex = T. de T. Act.*

§. 554. Se il postumo sarà femina, all'ora s' interporrà il decreto di preambolo a favore del maschio, *cum onere dotandi sororem*, purchè però il Testatore non abbia altramenti disposto.

§. 555. Nel secondo caso, che si lasci il solo ventre pregnante, non si dà tutore, ne si spedisce preambolo, ma si dirà.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis actis, fuit provisum, & decretum, quod cura ventris prægnantis deferatur NN. Matri, quæ adimpleat adimplenda, salva provisione facienda, visu exitu partus ventris prægnantis: hoc suum. T. Gub., & Jud. = T. Act.*

Nato poi il postumo, s' interporrà in di lui beneficio il decreto di preambolo nella seguente maniera.

*In causa ... Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, fuit provisum, & decretum, quod interponatur decretum preambuli in beneficium Caji posthumi nati ex ventre prægnante Magnificæ Annæ, viduæ quondam Titii, cui An-*

*Annæ deferatur tutela, dummodo adimpleat adimplenda in forma: hoc suum &c.*

*T. Gub., & Jud.* = *T. Act*

§. 556. Se li postumi sono due, ciò un maschio, ed una femina, s' interpone il decreto di preambolo in beneficio del maschio, *cum onere dotandi posthumam*, e la tutela si deferisce alla Madre, e ciò s' intende, quando il Padre morisse *ab intestato*, o pure con testamento, nel quale non avesse fatta veruna menzione della Tutela, o Curatela.

§. 557. Le clausole contenute, e spiegate con i termini *adimpletis adimplendis*, vengono a dinotare l'inventario, e le rispettive obbliganze; e se la tutela si deferisce alla Madre vedova, questa, oltre della pleggiaria, rinunciar deve al Senatusconsulto Vellejano, ed all' *Autent. Eisdem pœnis C. de secundis nuptiis*.

## CAP. XXXIX.

### *Della Tutela dativa.*

§. 558. LA tutela dativa è di due maniere; cioè quella, che si dà a' pupilli *ex officio Judicis*, senza veruna richiesta; e l' altra, che si dà alli pupilli a richiesta degli amici del Defonto.

§. 559. Incumbe al Magistrato, che i pupilli, siano difesi, educati, e ben diretti, onde accadendo, che taluno mori, e lasci figli pupilli, ed alle volte anche la Madrigna di essi, mancando i Congionti, il Giudice *ex officio* deve prima inventariare tutt' i beni del Defonto, e poi procedere alla dazione del Tutore.

## *Formola dell' Inventario.*

*INventario delli beni ritrovati nella Casa, ed eredità di Sempronio, che si fa dalla Corte di questa Terra ex officio per utilità di DD. FF. figli del sudetto Sempronio.*

*Die ... mensis ... anni ... Noi infrascritti T. de T. Governatore, e Giudice di detta Terra, Antonio T. ordinario Mastrodatti della sudetta Baronal Corte, e gl' infrascritti testimonj, a ciò specialmente chiamati &c., personalmente ci siamo conferiti nella casa d' abitazione del sudetto qm. Sempronio, sita ... giacchè è venuto a nostra notizia, che detto quondam Sempronio sia passato all' altra vita, senza lasciar Tutore alli suoi figli pupilli, nè esservi diloro parenti, perciò spettando all' officio nostro, e buon governo, e zelo, che detti pupilli non siano frodati ne' beni lasciati da detto diloro Padre, ed allevati, e nutriti cristianamente; abbiamo proceduto con quanta maggior vigilanza, e sollecitudine si è potuto a fare l' inventario de' beni lasciati nella eredità di detto Sempronio, che son' i seguenti ...* ( si riferiscono tutt' i beni con distinzione ), *quali beni annotati, e descritti in presenza degl' infrascritti testimonj sono stati consegnati a N. N. quì presente, coll' obbligo di quelli esibire, cui, quibus, & quando &c. ad omnem ordinem dictæ Curiæ, sub pœna unciarum 25. proventario &c. & ita &c.*

E si deve sottoscrivere dal Consegnatario, Governatore, Mastrodatti, e Testimonj.

§. 560. Dopo l' inventario, ed obbligo sudetto si farà la monizione alle persone vicine, ed amici del Defonto Sempronio nella seguente maniera.

Ex

*Ex provisione hujus Baronalis Curiæ . . .*

*QUoniam ipsa Ducalis Curia ex officio intendit procedere ad dationem Tutoris in personam DD. FF. pupillorum, & pupillarum qm. Sempronii; ideo mandatur infrascriptis personis, vicinis, & amicis dicti quondam Sempronii, & aliis infrascriptis hominibus, quatenus prima die, post &c. compareant personaliter coram nobis in hac nostra Curia, ad dicendum quicquid super inquisitione facienda pro datione Tutoris prædicti, & ad jurandum, ut juris est, & veritatem deponendum in inquisitione facienda, & deinde in antea ad dictæ tutelæ decretationem audiendam &c.: caveant de contrario sub pœna unc. av. 25. Curiæ &c.: per quemlibet &c.: Citentur in forma: datum .. die ... mensis anni .*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

*Citandi sunt, videlicet .. NN. CC. QQ. PP.*

§. 561. Dal Serviente della Corte si farà la relata d'aver citato tutti gli amici, e vicini; s'esamineranno tre, o quattro de' citati, e di costoro eliggerà il Governatore un soggetto più idoneo ad esercitare la tutela, insinuandogli destramente di accettarla di buon animo, e di procurare tutt'i vantaggi del pupillo, indi le deposizioni de' Testimonj devono contenere, d'essere amici del defonto, vicino etc., averlo veduto sepellire, aver lasciato a se superstiti tali, e tali pupilli, e di aver'inteso dire di essere morto *ab intestato*; e che per custodire le diloro persone sarebbe Francesco uomo idoneo etc.: dopo ciò si spedirà la monizione.

De

## De Mandato Baronalis Curiæ.

*QUoniam ipsa Curia intendit decernere tutelam DD. FF. pupillorum, & filiorum qm. Sempronii in personam Magnifici Francisci ... stante inquisitione facta ejus personæ ob defectum Tutoris testamentarii, & legitimi; ideo moneatur, & requiratur dictus Franciscus, quatenus prima die, & post &c., & deinde in antea compareat coram nobis in dicta nostra Curia, ad dicendum quicquid, et videndum sibi decerni dictam tutelam etc., alias etc., et citetur, et referatur in forma: datum in hac Curia die ... mensis ... anni ...*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

Qual monizione notificata dal Serviente, e fattasene la relata, dopo del biduo si farà il decreto.

*In causa tutelæ BB. FF. filiorum pupillorum quondam Sempronj, quæ ex officio Curiæ est decernenda, ut ex actis.*

*DIe ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac informatione capta, vicinis, & amicis dicti qu. Sempronii plene auditis, provisum, & decretum est., tutelam dictorum pupillorum, bonorumque administrationem decernendam esse, prout præsenti decreto decernitur in personam magnifici Francisci .., qui, servata forma juris adimpleat adimplenda: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. = T. Act.*

§. 562. Questo decreto si notifica al Tutore dativo per mezzo dell' Attuario della Corte, ed indi si stipola la pleggiaria nel modo additato.

§. 563. Se poi la tutela dativa si da qualche amico,

co, il quale comparendo in Corte con sua istanza dimandi, che per la morte seguita di Sempronio senza testamento, abbia lasciati figli pupilli, i quali, non hanno congionti, onde convenirsi al Giudice, che si proveggano di Tutore idoneo, in vista di tal comparsa si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visa retroscripta comparitione fuit provisum, & decretum, quod accedat Actuarius nostræ Curiæ ad conficiendum inventarium omnium bonorum per prædictum qm. Sempronium relictorum, & tutæ personæ consignet, cum obligationè, donec, &c., & nihilominus capiatur super omnibus summaria informatio, & citentur vicini, & amici dicti qm. Sempronii, quatenus sub pœna unciarum av. 25. Curiæ &c., compareant prima die, post &c., ad videndum quicquid, & testimonium veritatis deponendum super inquisitione idonei Tutoris faciendæ, & ad dictam tutelam decerni videndum, alias &c.: hoc suum, & intimetur.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 564. Si farà l'inventario, e si esaminaranno i Testimonj nella maniera di sopra descritta, dandosi la tutela a colui, che si ritrovarà più idoneo.

§. 565. Se il Tutore dativo non vuole accettare la tutela, dev' allegare con formale istanza le scuse, per le quali non puole la carica addossatagli proseguire, in vista di questa si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visa suprascripta comparitione, provisum, & decretum est, quod in præsenti causa eligatur, prout eligitur Magnificus Antonius ... Tutor temporaneus dictorum pupillorum, qui pendente causa excusationis allegatæ per Magnificum Franciscum .. dictos pupillos defendat cum omnimoda potestate in forma juris; & cum quo legitime procedatur ad omnes actus: hoc suum & intimetur. T. Gub. & Jud. = T.*

§. 566. Questo decreto notificato, così al Tutore Sempronio, come al Tutore escusante, si procederà all'esame delle cause delle scuse, le quali trovandosi legitime, si procederà all'elezione d'un'altro Tutore; ma quelle non militando, si forzarà l'iscusante *ex officio* all'adempimento di tutt' i solenni, ed all'accettazione della carica.

§. 567. E' d'avvertirsi, che il tempo a proporsi le scuse dal Tutore è di cinquanta giorni, dopo de' quali non si possono ammettere, secondo il disposto nella *L.* 50. *ff. de excus. tutor:* & *L.* 50. *C. eodem*: il termine poi a proseguire la causa della proposta scusa è di quattro mesi, ne' quali comprender si devono i 50. giorni, giusta la Glossa nella *cit. L.* 50., & *in* §. *qui autem instit. eodem tit.*: quel termine scaduto, così il Tutore, come il Curatore s'intende, che abbiano accettata la carica, onde si forzaranno ad adempiere a tutto quello, che trovasi disposto colla *L. scire oportet* §. *scire autem*, *ff. de excusat. Tutor.*

## C A P. XL.

### *Della Rinuncia dell' Eredità, o Legato.*

§. 568. SE un Tutore deduce nella Corte di voler' il pupillo B. astenersi dall'eredità paterna *ab intestato*, perchè dannosa, dopo fatta la presentata all'istanza, si dirà.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. fuit provisum, & decretum, quod capiatur informatio, si pupilli intersit, se a dicta hoereditate abstinere, testes habeantur pro citatis, & moneantur Conjuncti pupilli ad dicendum quicquid: moneantur insuper Creditores certi nominatim, & incerti per* pro-

proclamationem, quatenus si sua interesse putaverint, compareant prima die ad dicendum quicquid, & inde in antea ad audiendam provisionem faciendam: hoc suum, & expediatur citatio in forma &c.

T. Gub., & Jud. = T. Act.

## Formola della Citazione.

## Bando da parte della Corte della Città B.

PErchè NN. tutore di A. pupillo infante hà fatto istanza in questa Corte, di non voler' immischiarsi nell' eredità del qu. B. Padre di detto pupillo, che è passato da questa a miglior vita ne' giorni passati, ma intende astenersi da detta eredità: per tanto si è fatto il presente, col quale si citano tutti gl' interessati, Congionti, e Creditori di detta eredità, cioè li sottoscritti personalmente, o in casa; e gli altri incerti a voce dal Serviente per i luoghi soliti, e consueti, che stimando essere di loro importanza, compariscano il primo giorno di Corte a dire ciocche loro piacerà, ed occorrerà, e dal detto dì in avanti sentire la provista, che si farà per complimento della giustizia; e non comparendo, si procederà alle cose predette, non ostante la di loro assenza, e contumacia.

T. Gub., & Judex.

Citandi sunt v3.
T. de T. Congionti.
T. de T. C. de C. Creditori.
Citazione, e bando come sopra.

= T. Act.

Si osservi la maniera descritta nella pag. 246. §. 569.

§. 569. Notificata la citazione, se alcuno producesse qualch'eccezione, che militasse, il Giudice provederà secondo le Leggi; se poi l'opposizione non fosse legale, onde non militasse, si farà il decreto.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. fuit provisum, & decretum, quod Tutor A. pupilli infantis admittatur ad abstentionem hæreditatis paternæ, & quod de debitis hæreditariis dicti qm. B. Patris ipsius pupilli non molestetur, prout amplius non molestari mandatur: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 570- Quando il Pupillo maggiore dell'infanzia, unitamente col Tutore vogliano ripudiare l'eredità di un Estraneo, allora presentata l'istanza, si farà il decreto dalla Corte, come sopra, *mutatis mutandis*, perchè nell'eredità paterna si è detto *ad abstentionem*, e nell'eredità dell'Estraneo devesi dire: *admittatur ad repudiationem hæreditatis*, poichè al Figlio compete, *se abstinere, vel immiscere hæreditati*: all'Estraneo *adire, vel repudiare hæreditatem*: *L. 3., L. 19. C. de jure delib.*

§. 571. Se poi chi si astiene, o ripudia l'eredità è maggiore, munita di presentata l'istanza, senz'altra solennità si fa il seguente decreto.

*Die .... mensis ... anni .. Per visa suprascripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod Comparens admittatur ad prædictam hæreditatis Paternæ abstentionem, ( vel ) prædictæ hæreditatis T. repudiationem, & pro indemnitate Comparentis recipiatur, & conservetur in actis: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 372. Rispetto alla rinuncia del Legato si ha da osservare, quanto si è detto per la rinuncia dell'eredità, badandosi sempre alla qualità della persona, la quale se sarà maggiore, si farà questo decreto.

*Die*

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visa comparitione prædicta, fuit provisum, quod renunciatio legati prædicti recipiatur, & conservetur in actis, pro indemnitate Comparentis: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

# CAP. XLI.

## *Della Luquidazione della Legittima.*

§. 573. SOggettando un Padre, che abbia uno, o più figli la sua eredità ad uno stretto fedecommesso, se il figlio, o figli dimandano dichiararsi erede del Padre nella legitima libera, che *de jure* gli spetta, dopo spedito a di lui beneficio il decreto di preambolo, con tutt'i vincoli, sostituzioni e fedecommessi, si farà l'inventario nelle forme legitime, indi ad istanza del figlio, che dimandarà la liquidazione della legitima sua porzione, s'impartirà il termine ordinario nella seguente manierà.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. visis actis, fuit provisum, & decretum, ac ipsa Baronalis Curia declarat, deberi NN. filio, & hæredi ex testamento qm. FF. patris legitimam, liquidandam super bonis hæreditariis paternis, liberam ab omnibus conditionibus, & substitutionibus descriptis in testamento ejusdem; pro cujus liquidatione in biduo audiantur Partes, audito tamen magnifico V. J: D. PP. Curatore, qui jura futurorum vacatorum tueri valeat ad hunc actum: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 574. Il Curatore, se accetta la carica, e si riserba la sua istanza, si deve sentire in tutti gli atti giudiziarj, perchè fà egli le veci de' futuri chiamati.

§. 575.

§. 575. Compilato il termine, si procederà all'apprezzo, con destinars' i Periti; purchè le Parti abbiano alli medesimi acconsentito.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, fuit provisum, & decretum, quod fiat appretium per appretiatores BB. bonorum stabilium, mobilium, & semoventium hæreditariorum qm. F., Partibus requisitis, ad finem providendi &c.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 576. In piedi di questo decreto gli Apprezzatori devono far la requisitoria, come nella *pagina* 220. e fatto l' apprezzo, dimandando di nuovo il figlio la liquidazione della legitima, si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, provisum, & decretum est, quod fiat relatio per Actuarium nostræ Curiæ omnium bonorum qm. F., præ oculis habendo appretium juridice factum dictorum bonorum, ac legitime spectantium super dictis bonis NN., aliorumque occurrentium, Partibus requisitis, ad finem providendi: hoc suum.*

Il Mastrodatti relatore farà la requisitoria alle Parti, come nella *pag.* 216., e la firmarà.

§. 577. Deve il Mastrodatti nella sua relazione spiegare tutt' i beni, ed il diloro prezzo, calcolandolo insieme, col numero benanche de' figli; acciò a tenore della Novella 18. di Giustiniano Cap. 1. si possa dividere, ed assegnare la legitima. Se i figli sono quattro, o meno di quattro, la legitima è la terza parte di quella, che gli spettarebbe *ab intestato*; se più di quattro, la legitima sarà la mettà della stessa porzione *ab intessao*, che s' intende sempre netta di pesi, e si farà il seguente decreto.

In

*In causa liquidationis legitimæ petitæ per NN., ut ex actis.*

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, fuit provisum, & decretum, ac Baronalis Curia declarat, legitimam debitam NN. super bonis hæreditariis qm. FF. patris taxandam esse in summam ducatorum quatuorcentum, in quorum partem imputentur bona mobilia ... &c., & valeat ipse NN. libere uti dictis bonis paternis, servata forma decreti ... & præsens decretum adnotetur in margine testamenti qm. FF. patris: hoc suum:*

*T. Gub. & Jud. — T. Act.*

§. 578. Se poi si cercasse la legitima *ab intestato*, essendovi altri figli, si farà quanto di sopra si è detto, ma non si dirà Curatore.

## C A P. LXII.

### *Dell' osservanza delle provisioni.*

§. 579. SE qualche persona, annoverata nella *L. del Cod., quando Imperator inter pupil., & viduam*, deduca la declinatoria del Foro, onde ottenga dalla G. C., o da altro Tribunale eletto le provisioni, le presentarà nella Corte Locale, dimandandone l' osservanza, e si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... in Civitate T.*

*Retroscriptæ literæ provisionales M. C. V. exhibitæ, & præsentatæ fuerunt pro parte T. de T. in Baronali Curia Civitatis prædictæ, per quam receptæ fuerunt omni qua decet &c., & dictum, quod exequantur, juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem: pro quorum observantia, ju-*

*urata pœnes acta perhorescentia* ( se le provisioni saranno spedite in nome della Principale ) *per NN., amplius in causa in dictis litteris provisionalibus enunciata non procedatur in hac Curia, sed omnia acta originalia in eadem causa facta trasmittantur ad M. C. V., & in retroscripta banca, ad finem &c., pro cujus effectu moneantur, & requirantur Partes, ut pro die .. mensis .. anni .. compareant coram nobis in hac Curia ad videndum clausuram omnium actorum trasmittendorum, alias &c. &c. Datum ... die ... quo supra.*

*T. de T. Gub. & Jud.* = *T. de T. Act.*

§. 580. Se tali provisioni si saranno spedite da un Tribunale superiore ad istanza del Procuratore della Vidua, non è obbligata questa di prestare il giuramento; se poi si saranno spedite in nome della Vidua stessa, darà il giuramento in questo modo.

## *Formola del giuramento nella Corte.*

*Eodem supradicto die, & coram eodem Gubernatore &c., personaliter penes acta hujus Baronalis Curiæ Magnifica NN. præstitit ejus juramentum perhorescentiæ in forma, & in fidem &c.*

*T. Act.*

§. 581. Questo decreto si notifica alla Parte, e fattasene la relata dal Serviente, venuto il giorno stabilito, si procede alla chiusura degli atti, che si trasmetteranno con lettera diretta al Commessario nella maniera, che siegue; con farsi il Mastrodatti formar ricevuta da colui, il quale se li riceve.

For-

## *Formola della lettera.*

*Illustriss. Sig., e Padrone sempre Colon.*

*PEr ubbidire, come conviene agli ordini di V. S. Ill., a nome di cotesta G. C. spediti in data de ..., acciò trasmesso avessi gli atti nella medesima tra NN., e CC. fabbricati in questa Baronal Corte per l'uso convenevole, le rimetto intanto a VS. Illustrissima, significandole di essere carte scritte num. . . ed ambizioso di altri comandi, con profondo rispetto le bacio divotamente la mano.*

*Di VS. Illustrissima .. Paludi* 33. *Gennaro* 1796.
*Al Sig. D. NN.*
*Giudice della G. C.*
*Della Vicaria.*

*Umiliss. e Divotiss. Servo.*
TT. *Governatore.*

## CAP. XLIII.

## *Della Commessione dell' Esame de' Testimonj in Provincia.*

§. 582. DOvendosi esaminare i Testimonj *in partibus* per delegazione di qualche Tribunale Supremo del Regno, si presentano le provisioni con memoriale alla Corte delegata, la quale l' osservarà in questo modo.

*Die ... mensis ... anni ... in Civitate T., ejusque Curia delegata &c.*

*Retroscriptæ litteræ commissionales M. C. V.* ( o pure ) *S. R. C., fuerunt nobis exhibitæ, & præsentatæ in hac nostra Curia per T. de T. petentem &c., quibus &c., fuerunt supra caput receptæ omni, qua decet, reverentia, & fuit dictum, quod exequantur, et debitæ executioni demandentur, juxta illarum seriem, continentiam, et tenorem, et pro plena illarum executione fuit quoq. dictum, quod recipiantur Testes, producendos per Dominum T. de T. in causa, quam habet cum PP., et tempore examinis dictorum Testium super articulis producendis per præfatum T. de T. requiratur, et moneatur T. de P., quod compareat coram nobis, ad videndum juramenta Testium examinandorum, alias etc., ita etc., hoc suum etc., et expediatur requisitoria cum inserta forma retroscriptarum litterarum commissionalium, et intimetur.*

*T. de T. Gub. et Jud. Delegatus.*
*T. de T. Act. Delegatus.*

§. 583. Il più delle volte i Procuratori costituiti negli atti nominano i Principali, o altre persone a vedere il giuramento de' testimonj, in questo caso, notificato detto decreto, immediatamente dopo de' fatali, dalla Corte si spedirà la citazione *ad testes*.

## *Formola della Citazione ad Testes.*

## *Ex provisione Baronalis Curiæ Civitatis T. Delegatæ.*

S*Ervientibus nostris significamus, qualiter nobis fuerunt exhibitæ, et præsentatæ litteræ commissionales expeditæ per M. C. V.*, o pure *S. R. C.* ( s' inse-

seriscono le commissionali,) *quibus commissionalibus visis, fuit interpositum per dictam nostram Curiam decretum tenoris sequentis* ( s' inserisce il decreto ), *quibus commissionalibus, et decreto visis, fuit nobis institum pro præsentium expeditione: Nos autem etc.; ideo vobis, ut supra jam dictis dicimus, committimus, et mandamus, quatenus, receptis præsentibus, ad omnem instantiam, et requisitionem supradicti TT., sive etc., citetis, et requiratis infrascriptos Testes, quatenus ad pœnam unciarum auri* 25. *dictæ nostræ Curiæ applicandarum &c. in die .. &c. quæ erit* 21. *mensis .. anni .. hora solita causarum, & deinde in antea cum continuatione, post etc., compareant coram nobis in hac nostra Curia delegata, ad deponendum testimonium veritatis super articulis præsentandis per Dominum T. de T. in causa, quam habet cum P. de P., nec non moneatis, & requiratis Q. de Q., ejusdem Terræ destinatum per V. J. D. P. de P., quatenus eadem die, quæ erit .. mensis .. anni .., & deinde in antea cum continuatione compareat ad videndum juramenta dictorum Testium examinandorum, alias &c., citetis, moneatis, et referatis in forma. Datum in Civitate .. Die .. mensis .. anni ..*

*V. J. D. D. T. Gub. et Jud. Del.*
*T. de T. Actorum Magister Del.*
*Nomina Testium sunt v3.*
*P. A. de A.*
*P. B. de B. p.*
*P. C. de C. p.*
*D. D. de D. d.*

*Requisitoria cum inserta forma, ut supra.*

Notificata la requisitoria, ne farà il serviente la relata così.

*Die .. mensis .. anni .. in Civitate .. Curiæ.*

*NN. Ordinarius Serviens dictæ Curiæ cum juramen-*

*to retulit mihi infrascripto Actuario Baronalis Curiæ Civitatis ... die .. mensis .. anni .. notificasse, et intimasse retroscriptam citationem magnifico .. eidem personaliter dedisse copiam integram retroscriptæ citationis, præsentibus pro testibus ZZ., nec non eodem supradicto die cum præsenti citatione citasse, & notificasse retroscriptos testes personaliter eodem modo, & forma, ut sunt signati, eisdemque dedisse copiam, & ad fidem &c.*

*T. de T. Actor. Mag. Del.*

§. 584. Dopo questi atti, deve la Parte presentare gli articoli, indi, si esaminano i testimonj, e dopo si fa la minizione *ad videndam clausuram actorum*; e si chiudono gli atti, come si è detto nella *pag.* 92., e 276.

§. 585. Presentandosi provisioni della G. C., o altro Tribunale di trasmissione d' atti, o per ricognizione di gravami, o di appello, allora il Governatore, e Giudice, se vuol sostenersi la giuridizione, deve considerare a che somma ascenda quello, che si controverte; e se eccede la somma di duc. 200. per le due Calabrie, e di 100. per l'altre Provincie, non si brigarà, ma trasmetterà gli atti, se poi non eccede tale somma, potrà fare l' osservanza alle provisioni come sopra, e poi dirà, *pro quarum observantia fiat relatio M. C. V.*, a tenore del §. 1. *della Pramm. del* 1738., e ne formarà la relazione del tenor che siegue.

## Formola della Relazione.

*Illustrissimo Signore.*

*Essendos' in questa Baronal Corte presentate provisioni ad istanza di T. de T. il quale dimanda, che per osservanza delle medesime, spedite pro recogni-*

*gnitione gravaminum da cotesta G. C. in data ... in Banca di ... presso dello Scrivano ... si rimettessero gli atti della causa tra di lui, TT., e del magnifico BB. in essa G. C.*

*In vista di tali veneratissimi ordini hò stimato far presente a VS. Illustrissima, che la causa sudetta ascende alla somma di ducati 20., che si è taciuta per malizia del mentovato TT: per cui in virtù della Real Costituzione dell' anno 1738. non si potevano tali ordini spedire, se davasi notizia a VS. Illustrissima della raggione del gravame, e della tenuità della somma: tutto ciò ho stimato farle palese, acciò disponga quel tanto dovrassi da me eseguire; mentre anzioso di nuovi comandi mi raffermo.*

*Di VS. Illustriss. Paludi li ... Gennaro 1796.*

*All' Illustriss. Sig. D. NN.*
*Giudice della G. C. della*
*Vicaria Civile.*
*Napoli.*

*Umiliss., e Divotiss. Serv.*
*G. F. Governatore.*

§. 586. Si suole parimente dalla G. C. commettere alla Corte locale l'apprezzo de' beni di qualcheduno, che nelle provisioni si enunciano; onde quelle presentate, fattavi l'osservanza, e notificate alla Parte, si fa agli Apprezzatori l'ordine che siegue.

## *De Mandato Curiæ Terræ ... per M. C.V. specialiter delegatæ.*

*Magnifico Gaetano T. sappiate, come ad istanza di NN. è stato commesso dalla G. C. della Vicaria a questa Corte l' apprezzo d' una Casa, sita nel luogo D., e d' una Vigna nel luogo detto .. con lettere pro-*

*provisionali di detta G. C., e dovendo noi a quelle ubbidire, e procedere al detto apprezzo; che perciò vi abbiamo eletto, come col presente vi elegiamo per Arbitro, ed Apprezzatore de' mentovati beni; ordinandovi, che con noi vi portiate nella faccia del luogo, e quelli da voi visti, rivisti, e ben considerati, n' apprezziate la di loro capicità, e stato distintamente, uno per uno, qual' apprezzo seguito, subito ne dovete deponere la verità con giuramento presso gli atti di questa Corte: così eseguirete, alias etc. dato .. nella Corte della Terra di S. Gio: a Piro giorno ... mese ... ann. ..*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

§. 587. Notificato dal Serviente un tal ordine, al Perito, o Periti, questi, dopo la requisitoria, si porteranno sulla faccia del luogo, unitamente col Governatore, ed indi faranno la di loro giurata deposizione, come nella *pag.* 128.

## C A P. XLIV.

### *Del modo di procedersi dal Governatore, quando si ritrova un animale nel territorio, e non se ne sà il Padrone.*

588. IL Coadjutore Fiscale, o l' Erario della Camera Baronale deducendo con istanza nella Corte, d' essersi ritrovato un' animale forastiero, rubato, o errante, il Governatore dopo fatta la presentata nell' istanza, fa il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... in Curia T. ... Per Baronalem Curiam Terræ ... ejusque dominum Gubernatorem, et Judi-*

*dicem fuit provisum, et decretum, quod super expositis capiatur informatio, ad finem providendi: hoc suum etc.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 589. Si esamina colui, che ha ritrovato, e denunziato l' animale, dal quale si hanno da individuare tutte le circostanze del luogo, tempo, giorno, anno, chi lo teneva, se vi era alcuno presente, se fosse fugito, quando lo vide, e specialmente, se vi erano testimonj; poichè se dica, di essere egli solo, il Governatore non lo deve liberare, ma almeno sottometterlo al mandato di presentarsi ad ogni ordine della Corte: e compito l' esame si fa il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... in Terra .. Per Baronalem Curiam Terræ ... ejusque dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decretum est, quod equus in actis deductus ducatur in stabulum, & consignetur CC. stabulario, vel Erario, qui subministret custodiam, & expensas; & interim emanentur banna per loca convicina, & fiant debitae diligentiæ pro inveniendo Domino dicti equi; hoc suum, & expediantur banna in forma.*

*T. Gub. et Jud. — T. Act.*

## Formola del Bando.

*Giurati, ed altri Servienti di nostra Corte, e di qualsivoglia altra Corte pubblicarete bando, per le piazze, e luoghi soliti di questa Città, e per tutte l' altre Terre convicine, con affiggere le cartelle ne' luoghi pubblici, e soliti; acciocchè ad ogn' uno venga a notizia, come in questa Corte si trova capitato un cavallo errante, e sperduto: dato nella C. T. a 21. Gennaro 96.*

*T. de T. Gov.re e Giudice — T. Mastrodatti.*

§ 590. Mandato il Serviente in giro, e riportato l' or-

l'ordine sottoscritto da respettivi Cancellieri, ò Mastrodatti delle Corti rispettive, elasso il biduo, numerando dall' ultima notifica, fatta all' ultimo Paese, si incusano le contumacie, come sopra, e nell' ultima si aggiungerà, *& per Curiam Terræ C. fuit dictum, quod in contumaciam non comparentium, equus in actis deductus applicetur Commodis Baronalis Cameræ dictæ Terræ, deductis tamen expensis pro custodia, alimentis, & actis nostræ Curiæ; verum si intra annum venerit dominus cum legitimis documentis, restituatur ei, solutis tamen expensis: elapso vero anno ab hodie numerando, amplius non audiatur: hoc suum &c.*

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

§. 591. Se l' Erario, o Coadjutore della Camera Baronale fa istanza, che detto cavallo, *prævio appretia* degli esperti, e precedenti bandi si esponga venale coll' accenzione della candela, e che si tassino le spese, si farà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, ac suprascripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod procedatur ad venditionem, prævio appretio per FF. expertos, & fiat petita taxa per Actuarium Curiæ, & intimetur magnifico Coadjutori: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 592. Comparendo fra un' anno il Padrone nella Corte, e con istanza esponesse i requisiti, e dimandasse la restituzione del Cavallo, perchè suo, descrivendolo in tutte le Parti, fatta la presentata all' istanza, si farà il decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per visa suprascripta comparitione, provisum, & decretum est, quod super expositis capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, & relatis, & recipiantur per nostram Curiam: hoc suum, & intimetur Magnifico Coadjutori Fiscali,* ( e se il

il Cavallo si ritrovasse venduto ) *& magnifico NN: emptori dicti equi, qui prima die &c. compareat ad videndum juramenta testium: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 593. Notificato il decreto, ed elasso il biduo, si esaminano due, o tre testimonj; e se il Padrone averà presentato documenti, da' quali apparisse di aver comprato il cavallo da NN., di essere della morra, o razza sua, in questo rincontro si procede alla ricognizione dell' animale, che deve mettersi in una stalla, o cortile con più animali simili, e dissimili; s' interroga il testimonio sul tenore della sua deposizione, e poi, se conosca il Cavallo, e deve esso Testimonio non solamente rispondere di sì, ma toccarlo, e così faranno gli altri Testimonj; ed il Mastrodatti di tutto ne formarà un' atto, che egli solo firmarà; dopo tutto ciò si farà il decreto *di facultas*, come in tutt' i termini sommarj, e notificato al Padrone, Coadjutore, e Compratore, elasso il biduo si farà il seguente decreto.

*In causa NN. Curiæ Coadjutoris.*

*DIe ... mensis ... in Terra D. ... Per Baronalem Curiam Terræ ..., ejusque dominum Gubernatorem, & Judicem, visis comparitione presentata per TT. fol. ... testium depositionibus fol. ad fol. ... ac omnibus actis, audito magnifico Coadjutore Curiæ, EE. emptore, ac Detentore equi, provisum, & decretum est, dictum equum signatum cum marca ..., coloris ... esse restituendum, prout præsenti decreto restitui mandatur dicto T. de T. domino ipsius equi, solutis tamen expensis pro custodia, alimentis, & pro aliis, & soluto pretio dicto emptori: hoc suum, & intimetur.*

*T. Gub., & Jud.* = *T. Act.*

§. 594. Si avverta, che se venisse il Padrone prima di passare l'anno, è tenuto pagare solamente le spese, e la Custodia, ed il dippiù ceder deve in danno del Compratore, e prendendosi il Cavallo il Padrone deve formarne ricevuta *penes acta Curiæ*, firmata da tre testimonj, o pure mediante istrumento per mano di pubblico Notaro, il quale in piedi degli atti per tal causa formati, ne farà fede autentica.

# CAP. XLV.

## *Della Restituzione del Pegno.*

§. 595. NElle nostre Provincie, non essendovi Banchi, o altri luoghi, ne quali si possano i beni mobili pignorare, avendo taluno bisogno di danajo, il più delle volte ritrova chi voglia la somma mutuargli, mediante il pegno; e perchè i Debitori, o naturalmente morosi, o impotenti alla restituzione delle somme ricevute nel tempo prefisso, non curano di pagare, e ripigliars' il pegno; il Creditore non volendogli accordare maggior dilazione, deve adire il Giudice, dimandando astringersi il suo Debitore, altrimente essergli permesso di vendere il pegno, che si ritrova in sua possa: in vista dell' istanza del creditore, dopo la presentata, si farà il seguente decreto.

*Die .... mensis ... anni ... Per Baronalem Curiam ... visa retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod NN. Conventus infra dies duos solvat in beneficium retroscripti Comparentis petitam summam ducatorum ..., & in eumdem terminum ad se reluat bona relaxata in posse supradicti NN. loco pignoris, alias providebitur, quod procedatur ad illorum venditionem, unico incantu, ( aut )* ser-

*servatis*, *servandis* ( regolandosi il Governatore dalla somma, che si pretende ) *hoc suum etc.*

*T. Gub.*, *&* *Jud.* = *T. Act*

§. 596. Notificato il decreto, ed elass' i fatali nel medesimo prescritti, facendo il Creditore altre premure per gli ordini opportuni, si farà quest'altro.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visis decreto lato sub die ... ac illius notificatione, provisum, et decretum est, quod NN. in alio biduo cum effectu præcise, et peremptorie solvat in beneficium retroscripti Comparentis petitam summam ducatorum ..., et ad se reluat bona relaxata loco pignoris in posse ejusdem Comparentis; alias procedatur ad illorum venditionem: hoc suum etc.*

*T. G. et J.* — *T. Act.*

§. 597. Dopo della notifica di quest' altro decreto, non essendovi legitimo impedimento, anche a richiesta del Creditore si dirà.

*Die ... mensis ... anni ... Per visis actis, provisum, et decretum est, quod procedatur ad appretium bonorum relaxatorum loco pignoris per dictum NN. in posse retroscripti Comparentis, pro summa ducatorum ... per sartorem Nicolaum Palopoli, Partibus requisitis, ad finem providendi: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud.* = *T. Act.*

*Requirantur Partes pro appretio prædicto pro die ...*
*Nicola Palopoli &c.*

§. 598. Notificato il decreto, e requisitoria al Reo convenuto, puole questi allegare la sospezione del Perito eletto; ed all' ora si userà la pratica additata nella *pag.* 131. osservandosi il prescritto nel Cap. XVII., attinente alla vendita de' beni mobili, così per l' accenzione delle candele, che per la vendita, tassa d' atti, ed aggiudicazione.

# CAP. XLVI.

## *Della Sospezione de' Governatori.*

§. 599. LA pratica della sospezione de' Giudici nasce dall' interpetrazione fatta da Rovito sulla *Pram.* 1. *de suspic. n.* 2., seguito da *Petra Rit.* 265. *n.* 76. e da *Frecc. subfeud. lib.* 3. *in Cap. inter quas. n.* 37., e per ben comprendere questa prattica, si ha da osservare: I. se nelle Corti Baronali un solo eserciti l' officio di Governatore, e Giudice. II. se si tratti de' Governatori Regj: III. quando vi sia il Governatore, e l' Assessore, o Consultore.

§. 600. Si allega la sospezione di un Governatore, e Giudice con formal istanza nella stessa Corte, ed avanti dello stesso Governatore sospetto, colla qual' istanza si espongono i capi della sospezione.

## *Formola dell' Istanza, e decreto.*

*NElla Baronal Corte della Terra T. comparisce NN., e dice, che nella lite tra di esso Comparente con D. de D., il Magnifico Governatore, e Giudice d' essa Corte si allega, con ogni dovuta riverenza, sospetto per le seguenti cause.*

*I. Perchè il detto D. NN. avversario ha contratto matrimonio colla Magn. M. congionta in secondo grado con detto Magn. Governatore.*

*II. Perchè sono commensali.*

*III. Perchè sono cognati spirituali: ed altre cause.*

*Perciò fa istanza astenersi di giudicare in detta causa, riserbandosi di ricorrere al Signor Barone per la pro-*

*vista*

*vista di un Giudice non sospetto, con ad esso comparente darsi copia della presente comparsa; e così dice, e fa istanza, isto etc. salvis etc.*

*Die ... mensis ... anni ... in Terra ... Per Curiam dictæ Terræ ... ejusque Dominum Gubernatorem, et Judicem provisum, et decretum est, quod præsens comparitio conservetur in actis pro indemnitate Comparentis, intimetur Parti adversæ, et detur copia petenti: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud. = T. Act.*

§. 601. Dopo di questo decreto, quegli, che allega la sospezione n' esporrà con memoriale i capi al Barone, o a chi ne farà le veci.

## Formola del Memoriale.

*Eccellentiss. Signore.*

*NN. umilmente espone a V. E., che nella lite con TT. nella vostra Corte della Terra ...., ave allegato sospetto il mag. T. Governatore, e Giudice della Corte medesima, per le infrascritte cause I. per questo .. II. III. &c.*

*Per tanto supplica V. E. commettere l' esame de' presenti capi di sospezzione a qualche Dottore convicino* ( e se ha qualcheduno sospetto, dirà ) *eccettuato FF., che pure l' ha per sospetto, e della grazia &c.*

Il Barone ha da provvedere sulla supplica nella seguente maniera.

*Il Magnifico Dottor PP. proceda alla discussione degli esposti capi di sospezione, e fra tanto, affinchè non s' impedisca il corso della causa principale proceda, in quella il Luogotenente Q. di detta Corte col voto del Dottore*

fino

*.... fino alla sentenza esclusiva; diamo perciò ad essi tutta l'autorità bastante: Casa ... 1792.*

*— NN. Barone.*

§. 602. Si presenta il memoriale colla commessa del Barone al Dottore destinato, che l'osservarà per mezzo dell' Attuario assunto.

*Præsens Rescriptum fuit coram U. J. D. D. N. N. præsentatum per DD. Procuratorem hac die ... & per eumdem D. NN. fuit supra caput receptum, & dictum, quod executioni demandetur, ostenso prius ipsi magnifico Officiali, & Parti adversæ, & transmittatur copia præsentis ad magnificum Locumtenentem, ut possit in causa principali interim procedere, pendente causa suspicionis.*

*T. de T. Delegato.*

§. 603. Indi si notificarà insieme colla copia del memoriale, e decreto all' Ufficiale, ed alla Parte contraria, non pel Serviente, ma per qualche Notajo, o Mastrodatti, il quale farà l' atto nell' originale così.

*Per me Regio Notajo, o Mastrodatti della Corte di questa Terra ... si è mostrato il soprascritto memoriale, e provista al magnifico Officiale D., ed all' Avversario F., datali copia per ordine del magnifico NN. Commessario; ed in fede &c.*

*TT. Notajo Regio per ordine ut supra.*

§. 604. Se i capi di sospezione saranno veri, dovrà l' officiale sospetto rispondere in piedi della scrittura a lui mostrata.

*Vera sunt exposita, ac proinde non potest intervenire.*

§. 605. Fatto tutto ciò, tornarà la Scrittura replicata nelle mani del Commessario della sospezione, il quale decretarà così.

*Stante veritate expositorum acceptata per Magnificum D. Officialem recusatum, idem Magnificus Officialis amplius*

*plius in causa prædicta non procedat, sed alter eligatur Partibus non suspectus.*

§. 606. Essendo le cause della sospezione di poco momento, o frivole, che se anche costassero, non sarebbero valevoli ad amovere l' Officiale ordinario; dirà egli: *Veda esso Signor Delegato, se l' esposte cause siano sostanziali, e sufficienti, o nò, anche se fossero vere, come sono espresse*; ed in vista di questa replica il Delegato fare la monizione.

*Ordine Domini N. Delegati moneantur ambæ Partes, quatenus prima die, post &c., cum continuatione sequentium compareant ad discutienda capita proposita per D. de D. in lite vertente cum PP. coram T. Gubernatore, & Judice Curiæ T., & ad dicendum quidquid coram eodem Domino Delegato in ejus ædibus suæ solitæ habitationis in Terra ..., & ad audiendam provisionem faciendam super prædicta discussione, alias &c. quoniam &c. Datum die . . . mens. ... ann. T. Jud. Del. = T. Act.*

§. 607. La monizione devesi notificare alle Parti, ed elasso il biduo, se le cause sembraranno frivole al Delegato, che quantunque vere, non sarebbero sufficienti, farà il seguente decreto.

*Die ... men. ... ann. ... Visis capitibus suspicionum per N. propositis in lite vertente cum M. in Curia Baronali Terræ ... in personam Magnifici Doctoris TT. Gubernatoris, & Judicis ipsius Curiæ, illisque discussis, Partibus monitis, & auditis, per Dominum M. dictæ Causæ suspicionis Commissarium provisum, & decretum est, quod rejiciantur; ac proinde Magnificus TT. Gubernator, & Judex continuet in procedendo in causa principali, suspicione per dictum N. opposita non obstante: hoc suum:*

Se i capi fossero valevoli, si direbbe *provisum, & decretum est, quod capiatur informatio super expositis: hoc suum &c. T. Jud. Del. = T. Act.*

§. 608.

§. 608. L'ordinato esame si deve disimpegnare, ed indi fars' il decreto diffinitivo frà lo spazio di giorni trenta, quali elassi il ricusato Giudice proseguirà a procedere; purchè però, ciò non avvenga per malizia, o del Delegato, o delle Parti: nel qual caso sarebbe bene protestarsi, e ricorrere al Barone. Il decreto diffinitivo si conterrà ne' seguenti termini: *continuet in procedendo*; o vero *se abstineat, & fiat electio Partibus non suspecti*.

§. 609. Nel caso di sospezione del Governatore Regio si propongono i capi nella Regia Udienza Provinciale.

§. 610. Per la sospezione de' Governatori, che hanno gli Assessori, o Consultori, se la Corte è Regia, si ricorre alla Regia Udienza, se è baronale, al Barone, nella maniera di sopra spiegata, o se la sospezione cade sull' Assessore, o Consultore, l' istesso Governatore si provederà d' altro Dottore non sospetto, in luogo dell' Assessore, o Consultore ordinario sospetto.

## *Della Sospezione de' Mastrodatti.*

§. 611. PEr la sospezione de Subalterni non si allegano le cause *per capita*, ma basta, che con giuramento si alleghino; e tal giuramento si deve effettivamente dare dal Litigante, giusta il Real Dispaccio de' 12. Maggio 1760.

§. 612. Nelle Corti Regie, o Baronali, dove sono più Scrivani, ed un solo Attuario, o sia Mastrodatti, devesi fare il memoriale al Governatore, in piede del quale il Mastrodatti farà l'atto così.

*Die ... Constitutus personaliter coram nobis retroscriptus*

*plus mag. V. J. D. D. N. ... qui sponte cum juramento dixit, se habere suspectum suprascriptum* TT. *scribam causæ in suprascripto memoriali expressæ &c.. Ita juravit in forma; & in fidem &c. — M. Actorum Magister &c.*

Con quest' atto fatto si portarà il memoriale al Giudice, il quale subito ordinarà: *Stante allegata suspicione cum juramento, Scriba T. recusatus se abstineat, & suprascripta causa actitetur per Scribam ...*

§. 613. Nelle Corti poi dove stà il solo Mastrodatti dato per sospetto, puole il Governatore, o Luogotenente in assenza del Governatore, ricevere il giuramento, e scrivere di suo carattere in piè del memoriale.

*Stante juramento coram nobis præstito a supplicante, causa in retroscripto memoriali expressa actitetur per Magnificum MM. = T. Gub. &c.*

# C A P. XLVII.

## *Dell' Ufficio dell Mastro di Fiera.*

§. 614. LE Fiere, o come altri dicono, Mercati, o sono state concesse dal Sommo Regnante, o introdotte da tempo immemorabile, o dalle Città, che tengono la plenaria giuridizione: potendosi tutto rilevare da Privilegj, che il più delle volte sù tal' assunto tengono i Baroni del nostro Regno, i quali danno la carica di Mastro di Fiera a chi meglio loro piace, mediante le Lettere patentali, le quali dopo ottenute debbonsi osservare dal Sindaco, ed Eletti di quel Paese, nel di cui Territorio si fa la Fiera, nella maniera seguente,

*Die ... m. ... anni ... Retroscriptæ litteræ patentales exhibitæ, & præsentatæ fuerunt per M. V. J. D. TT.* co-

*coram magnificis de Règimine Terræ ..., per quos fuerunt receptæ supra caput, omni qua decet reverentia, & fuit dictum, quod observentur, juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem &c.*

= *T. Cancellarius.*

§. 615. In alcuni Paesi del Regno si osserva, che l'ufficio di Mastro di Fiera si comunica a colui, che dalli Cittadini viene in pubblico parlamento eletto per Mastro Giurato, senza che gli si spediscono le Lettere patentali; ed appena creato Mastrogiurato, *ipso jure* gli viene comunicata la giuridizione sù di quella Fiera, che si fa nel di loro Territorio, e detto Mastrogiurato, in segno di tal giuridizione, portarà nel giorno stabilito la Bandiera nel luogo della Fiera, dove risiede, e regge Corte; non potendosi di ciò assegnare la certezza, dipendendo tutto dall'inveterato costume di ciascun Paese.

§. 616. Vi sono tre specie di Fiere, altre diconsi Nundine, le quali sogliono farsi una volta, o due l'anno, stabilite dal Rè, e sono franche: altre Mercati, che si fanno una, o due volte la Settimana, e per tali Mercati vi bisogna la licenza del Re: *Pram 2. de Nundinis*; ed altre finalmente si dicono Perdonanze, le quali si fanno in occasione di qualche Festività; ed ivi concorrono le Genti, che vendono cose comestibili, ed altro, avanti di quella Chiesa, e per tali Perdonanze non vi bisogna la licenza del Re.

§. 617. La Giuridizione del Mastro di Fiera si estende solamente sulli Mercadanti, che vengono in Fiera per causa di mercatura, e sulle cause, che riguardano la negoziazione di quella Fiera; e regolarmente la potestà del detto Mastro di Fiera consiste ne' debiti contratti nell'istesse Fiere; e sebbene in alcune veggasi a lui concedute ampia giuridizione: nulla però

rò di meno devesi osservare la consuetudine anticamente pratticata.

§. 618. La citazione del Reo, che si vuole convenire nella Fiera, non dev'essere verbale, ma reale, ed a semplice petizione del Creditore, il Mastro di Fiera ordinarà. *Quod NN. capiatur, & ducatur coram Magistro Nundinarum*, perchè nella Fiera vi è sospetto di fuga; onde se si citarebbe verbalmente, in vece di portarsi avanti del Mastro di Fiera, se ne anderebbe via, sapendo, che fuori del luogo della Fiera non puol'essere più convenuto, per mancanza di giurisdizione, che il Mastro di Fiera tiene ristretta in quel Territorio.

§. 619. La dimanda, che il Creditore fa avanti del Mastro di Fiera non dev'esser' in scritto, ma a voce, e tale quale si notarà nel libro formato per tali cause; con procedersi *de plano, & æquo*; e se i Contendenti fossero ambidue Mercadanti, si deciderà la controversia, *secundum statum Mercatorum*.

§. 520. Nelle cause Criminali i Mastri di Fiera non possono procedere, quando non sono Dottori approvati *ad officia*, senza voto del Giudice ordinario, o col voto del Giudice più vicino alla Terra, dove si fa la Fiera: *Pram.* 10 §. 85. *de offic. Judic.*, quante volte però non vi sia uso in contrario: queste sono le parole detta *Pram.* 10. *Nelle Città, e luoghi, dove si celebrano le Fiere, e tengono giuridizione i Mastri Mercati, vogliamo, che nelle cause criminali servano per Consultori gli stessi Giudici, o Consultori Ordinarj del Capitano, sotto pena di nullità degli Atti, eccetto, se altrimente fosse proveduto per Privilegio particolare, o per costume immemorabile: E nella Pram. unica de jurisdict. Magist. Justit. Non possono procedere a sentenza in nessuna causa criminale, senza il voto, e parere del Giudice ordinario, o col voto del Capitano,*

*tano, se sarà Dottore, e non essendo Dottore col voto del Giudice ordinario, che si trovarà più propinquo alla Terra, dove si farà la detta Fiera.*

§. 621. Le cause principiate nella Corte del Mastro di Fiera, se non saranno nel tempo della di lui giuridizione terminate, si dovranno poi attitare, e spedire, *juris ordine servato*, nella Corte dell' Officiale del luogo, non già ne' Regj Tribunali; appartenendo tal giuridizione al solo Barone: *Capiblanc. in Pram. 7. de Baronib. Cap. 38. n. 13.* ed occorrendo che si voglia appellare da' decreti de' Mastri di Fiera mediante Regio Assenso, in questo caso l' appellazione si farà al Giudice delle seconde, e terze istanze del medesimo Barone; ma se il Privilegio fosse stato concesso immediatamente dal Re all' Università, ed il Maestro di Fiera venisse eletto, o dal Re, o dalla medesima Università, l' appellazione si farà a' Giudici superiori, o siano Regj: *Capiblan. in Pram. 8. de Baron. tom. 2. cap. 39.*

§. 622. Non vi è dubbio, che la potestà del Mastro di Fiera sia limitata tra Mercadanti, che vengono nelle Fiere, rispetto alla mercatura, ed in quelle cause, che riguardano la negoziazione; l'uso odierno però si è esteso, così che durante il tempo della Fiera, la Corte del Mastro di Fiera ad istanza delle Parti, *& juris ordine servato*, conosce tutte le cause, tanto Civili, che Criminali già cominciate nella Corte Locale; e finito il tempo della Fiera, è nell' obbligo il Mastro di Fiera, e per esso la sua Corte di restituire i processi alla Corte Locale in quel termine, che si trovaranno, per essere terminata la di lui giuridizione.

§. 623. Durante la Fiera non puole il Mastro di essa convocare Parlamento pubblico, ne a quelli persedere,

dere, secondo lo stabilito con più dispacci, e specialmente con quello degli 11. di Luglio dell' Anno 1761. diretto all' Udienza, e Preside di Salerno, che si trascriverà insieme cogli altri nella fine di questa prima Parte.

§. 624. Commettendo i Mastri di Fiera delitti *intuitu officii*, cioè in tempo che esercitano giuridizione nella Fiera, devono essi giudicarsi dalla G. C. della Vicaria, giusta il Rito della medesima; in tutti gli altri delitti poi da quel Giudice, cui si conviene; *Pram. 57. de Offic. Magistr. Just.*

## CAP. XLVIII.

### *Delle Nullità per modum actionis.*

§. 625. DUe specie di Nullità le nostre Prammatiche accordano avverso de' decreti diffinitivi, e delle sentenze, cioè quelle per modo di eccezione, ch' impediscono l'esecuzione di decreti medesimi di cui si è parlato nel §. 197. pag. 93. l'altra per modo di azione, di cui si è promesso trattarsi nella presente edizione:

§. 626. Le nullità dunque per modo di azione si propongono fra 10. anni dopo l'esecuzione del decreto diffinitivo, e diconsi *nullitates per modum actionis, & principalis petitionis*: *Pram. 4. de dilat.* per cui non vi è bisogno di deposito per riceversi, e discutersi.

§. 627. Se le nullità per modo di azione appariscono dagli atti senza impartirsi termine debbonsi discutere: quando poi nascessero da altre scritture, o come i Forensi dicono, *extrinsecus*, *& non ex revolutione chartarum*, ed allora si impartirà sulle medesime termine, e si

e si contestarà la lite senza tralasciarsi solennità d' ordine, secondo il sentimento, de' più cordati Prattici, come assicurano il Lagamar. sopra la Prammatica 5. *de offic. S. R. C.* ed il *Reg. S. Felic. decis.* 86. nelli seguenti termini: *Quando ex eisdem actis colligi possunt nullitates, semper intelliguntur propositæ incidenter, aliter quando post executionem Sententiæ dicitur de nullitate, censetur nullitas principaliter intentata, & requiritur libellus, & litis contestatio: Afflit. decis.* 283.

§. 628. Quando dunque si propongono le nullità per modo di azione, che appariscono dallo stesso processo, dopo la presentata all' istanza, e la monizione, e questa notificata alla parte, elasso il biduo si farà il decreto di *obstare*, o non *obstare*.

§. 629. Nel caso poi le nullità nascessero da altre Scritture, e documenti *extra processum*, fatta all' istanza la presentata, si impartisce termine ordinario sulle medesime, e si osservarà quanto conviene per la legale compilazione del termine, ammettendosi i gravami contro i decreti interlocutorj, e diffinitivo; in somma si fà tutto ciò che occorrer puole in un nuovo giudizio.

## C A P. Ultimo.

### *Formole di diversi Giudizj, e decreti corrispondenti.*

§. 630. COlla *Pram.* delli 3. Aprile 1748. §. 7. è tenuto il Creditore dopo 40. giorni di somministrare al suo Debitore carcerato gli alimenti; onde se il Debitore è nobile, si tassano carlini due al giorno, più, o meno, ad arbitrio del Giudice;

dice: se è plebeo, carlini dieci, o quindeci al mese: su di ciò vi sono molte Decisioni del S. R. C. *Navar. quæst. foren. 9. tom. 1. Scaglion. Pramm. 3. de cession. bon.*; onde dimandando il Debitore carcerato al Giudice gli alimenti dal suo Creditore con istanza, o memoriale, si decretarà.

*Die .. mensis .. anni .. Per .. stante allegata paupertate, fuit provisum, quod capiatur summaria informatio de expositis, & testes habeantur pro citatis; & nihilominus T. Creditor subministret alimenta ad rationem ... in quolibet mense, cum anticipatione intra dies duos, & intra eundem terminum ad videndum juramenta testium: hoc suum, & intimetur.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

§. 631. Notificato questo decreto al Creditore, ed esaminat' i testimonj, se si prova la povertà, se gli fanno due precetti di *subministret*, e *cum effectu subministret*, e se non ubidisce, si ordina la scarcerazione dal Debitore, ne si puole di nuovo carcerare per la medesima causa, senza licenza del Giudice: De *Franc. Decis.* 77., *Afflict.*, & *Ursill. in Decis.* 71.

§. 632. Se il Debitore non voglia ricorrere al Giudice Locale, puol' ottenere dal Mastrodatti fede del tempo della sua carcerazione, e fede del Parroco, o Regimentarj della povertà, e rimetterle al Delegato per tale assunto in questa Capitale di Napoli, da chi otterrà il Rescritto convenente.

## Formola dell' Apprezzo, e Consegna de' frutti di qualche possessione.

*DIe ... mensis ... anni ... Facto accessu per me infrascriptum Actuarium, pro executione decreti lati per Curiam ... & de mandato Domini Gubernatoris, & Ju-*

*& Judicis illius, in possessione quadam sita in pertinentiis, ubi dicitur ... & ibidem, mediante appretio per Appretiatores electos NN., qui appretiaverunt fructus castanearum ... pro summa ducatorum ..., & unico actu constitutus in nostri præsentia CC. dictæ Terræ, qui sponte &c. promisit, & se obligavit medio juramento, et sub pæna unciarum auri 25., et reiteratæ solutionis solvere dictam summam ducatorum ... pro pretio dictorum fructuum ... ut supra sibi consignatorum, obligando se, bona omnia etc. sub pœna prædicta ad omnem ordinem dictæ Curiæ, vel aliorum Superiorum, et in fidem etc.*

*Segno di Croce di TT., che si obbliga, come sopra.*

*T. de T. Actuarius.*

## Del Decreto diffinitivo nel Giudizio d'Assistenza.

§. 633. LA parola *Assistenza* vien detta *ab assistendo, quia imploratur officium Judicis ut adsistat possessionem capiendam bonorum Debitoris, pro executione pacti de capiendo bona*. Era in dubio anticamente, se contro del terzo Possessore della cosa ipotecata potevasi aggire coll'azione quasi *Salviana*, senza discuters'il principal Debitore, per cui fù emanata la *Pram. unic. de assistent.*, colla quale si stabilì ottenersi dal Giudice l'assistenza, acciò il Creditore acquist'il possesso della cosa ipotecata, senza discuters'il principal Debitore: ma secondo l'opinione de' nostri Prammatici, devesi chiamare in giudizio il Debitore, non per discutersi, ma per sentirsi, se abbia qualch' eccezione contro dell'azione del Creditore.

§. 634. Dimandando con istanza dunque qualque persona nella Corte l'assistenza in virtù della cla-

clausola del *constituto*, e patto *de capiendo*, deve in piedi della medesima descrivere distintamente tutt' i corpi, sù de' quali dimanda l'assistenza, e dalla Corte si farà il decreto d' *intimetur Parti*, ed indi s' impartirà termine ordinario.

§. 635. Nel termine deve il Creditore provare due estremi, I. che il credito sia coll'ipoteca, e che la cosa ipotecata nel tempo si contrasse il debito era nel dominio del Debitore, cioè, secondo il dire de' Forensi *in bonis Debitoris*. II. Che la cosa ipotecata, di cui si dimanda il possesso sia *in bonis Rei conventi*. Il primo si dimostrarà coll' istromento, o con altre scritture pubbliche, o private, riconosciute in giudizio: Il secondo con testimonj; il qual termine compilato nelle legitime forme, si deverrà al decreto diffinitivo nella seguente maniera.

*In causa ... Die ... mensis ... anni ... Per ... visis actis, provisum, & decretum est, quod condemnetur NN. conventus ad solvendum in beneficium TT. ducatos ... capitalis, una cum ducatis ... pro tertiis decursis: pro quibus quantitatibus præstetur adsistentia super bonis in judicio deductis, cum facultate vendendi, & adjudicandi in forma: hoc suum.*

*T. Gub. et Jud. = T. Act.*

§. 636. Di questo decreto si puol produrre il rimedio dell' appellazione, e se n' impedisce l' esecuzione, quantevolte l' assistenza siasi dimandata *ad finem vendendi* la cosa ipotecata; ma se si sarà dimandata *ad finem adjudicandi*, non impedisce l' esecuzione: vale il dire, che si dà l' appello *quoad actum devolutivum*, & *non suspensivum*.

## Da' Giudizj Possessorj, e quasi.

§. 637. SE alcuno deduce temere d' essere turbato dal possesso, o quasi, e ne dimanda la manutenzione, senza verun documento si suol fare il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visa retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod MM. non turbetur via facti a possessione enunciatæ Domus, in qua reperitur; & si quis aliquid in contrarium prætendat, compareat: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

§. 638. Se poi fosse il possesso clandestino, violento, o inefficace, o dalle Leggi riprovato, in tal caso, per evitars'i disordini, a petizione dell' una delle Parti s' interporrà il seguente decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per ... visa retroscripta comparitione, provisum, & decretum est, quod capiatur informatio super possessione Ruris in actis deducti, & interim neutra Pars accedat sub pœna ducatorum ... per quemlibet, Curiæ &c., & pro recollectione fructuum destinetur persona non suspecta,* o dirassi, *& interim fiat sequestrum Territorii, & fructuum &c.*

## Decreto per le servitù altius non Tollendi.

D*Ie ... mensis ... anni .. Per .. visis comparitione, ac relatione confecta per Expertos fol. ... provisum, & decretum est, quod NN. novum non conficiat opus in domo in actis deducta* ( o si dice ) *altius non extollat*, ( o vi si aggiunge ) *factum demoliatur: hoc suum &c.*

*T. Gub. & Jud. = T. Act.*

Cioe-

Ciocchè riguarda alla nunciazione della nuova opera, si osservi il Capitolo XXVI. *pag.* 193.

## *Del Giudizio di Evizione.*

§. 639. SE taluno è convenuto in giudizio a restituire il fondo, che ha comprato, o a pagare somma, per cui avesse luogo l' evizione dal Venditore, o da altri promessa; chiamando egl' in giudizio colui, da chi ha causa l' evizione nello stesso tempo, che sarà convenuto, s' impartirà il termine comune a tutte le parti; e dopo compilato, si farà il seguente decreto diffinitivo.

*In causa ... die ... mensis ... anni ... visis actis, petitionibus fol. ... ac instrumento emptionis in actis deductæ fol. ... provisum, & decretum est, quod condemnetur AA. conventus, nomine ut in actis, ad relaxandum in beneficium MM. actoris territorium in actis deductum, una cum fructibus liquidandis, ac proinde condemnetur AA. conventus prout præsenti decreto condemnari mandatur BB. auctor laudatus ad solvendum in beneficium dicti AA. conventi ducatos.. pretio ejusdem territorj, & ad eidem reficiendum omne damnum passum, & patiendum pro causa prædicta, qualiter liquidandum: hoc suum.*

*T. Gub. & Jud.* = *T. Act.*

Se l' istanza dell' Attore non milita, si dirà nel decreto: *Absolvatur Reus ab impetitis*, e così dell' Autore lodato.

§. 630. Quando l' attore solamente compilasse il termine, ed il Reo niuna prova facesse contro del lodato Autore; all' ora il Giudice proferirà il decreto diffinitivo contro del Reo convenuto solamente, senza condannare l' Autore, e dirà così.

*In Causa ... die ... mensis ... anni ... Per ... visis*

*actis, provisum, & decretum est, quod condemnetur AA. conventus ad relaxandum territorium in actis deductum in beneficium NN. actoris, salvis juribus dicto AA. convento contra DD. Auctorem laudatum: hoc suum.*

*T. Gub., & Jud.* = *T. Act.*

## Dello Spoglio violento del Possesso.

§. 641. QUando il possessore fosse tolto per forza dal possesso di qualche corpo, s' impartisce il termine ..., e quello compilato, se si sarà dimostrato lo spoglio dedotto, si farà questo decreto.

*Die ... mensis ... anni ... Per .. visis actis, informatione capta de ordine ipsius Curiæ, ex qua constat, quod retroscriptus comparens AA. fuit expoliatus de facto a BB., ut ex actis, ac retroscripta comparitione, fuit provisum, & decretum, quod supradictus Comparens reintegretur denuo in possessione enunciatæ Domus, eodem modo, & forma, quo reperiebatur, & pro effectu prædicto accedat Actuarius Curiæ, sumptibus petentis: hoc suum &c. donec aliter &c.*

Indi dovrà il Mastrodatti fare l'atto di aver rimesso nel possesso NN., nel luogo, dove prima trovavasi.

## Dell' assoluzione dal Giuramento ad finem agendi.

§. 642. VOlendo alcuno aggire contro di qualche giurata scrittura, deve con memoriale dimandare alla Curia Diocesana l' assoluzione dal giuramento, enunciando in quello il giorno del con-

contratto, il Notaro, e dalla Curia si darà la seguente providenza.

*Quoniam juramenta non debent esse vinculum iniquitatis, sed justitiæ, & veritatis præsidium, ideo relaxamus juramentum, & juramenta in supradicto mentionato instrumento præstitum, & præstita; etiam si fuerint, de non petenda absolutione, & ea obtenta non uti, ipsumque Oratorem absolvimus, & habilitamus ad finem tantum agendi, & de suis juribus experiendi, citra metum perjurij: dummodo Orator ipse non sit ex causa perjurus. Datum ... in Civitate ...*

FINE.

RE

# REGAL COSTITUZIONE DEL 1738.

## CAROLUS DEI GRATIA REX.

*Utriusque Siciliæ, Hyerusalem, &c. Infans Hispaniarum, Dux Parmæ Placentiæ, Castri, &c. Ac Magnus Princeps hereditarius Etruriæ, &c.*

„ TRa le cure principali del nostro Real Animo
„ sempre intento al maggior bene, ed utilità de'
„ nostri Amati, e Fedeli Vassalli, fin dal principio del
„ nostro Dominio è sempre mai stata quella d'indagar
„ tutt'i mezzi, che a tal fine condur poteano, e dar
„ quelle provvidenze, che facilitassero la felicità de'
„ Popoli, e fossero conformi alla giustizia, ed all'equi-
„ tà. E perchè tra gli espedienti dalla nostra Regal
„ Mente considerati come più proporzionati per con-
„ seguir intento sì giusto, ci è paruto quello di stra-
„ dicar gli abusi, e le dilazioni, che la versuzia de'
„ litiganti ha saputo introdurre ne' Tribunali per eter-
„ nar le cause, deludere la giustizia, impedir il suo
„ corso, e danneggiare il Pubblico; al che molto ha
„ contribuito l'essersi poste in dimenticanza, e dissuso
„ le Prammatiche, che in varj tempi provvidamente
„ si son pubblicate, dando anche luogo alle interpre-
„ tazioni, ed a' cavilli; donde sono seguiti i gravi in-
„ covenienti, che si sperimentano, e l'infinite gra-
„ vezze, che il Pubblico, ed i Particolari soffriscono,
„ come calamità intolerabile: Per tanto abbiamo sti-
„ mato per ora colla presente Prammatica, da valere in
„ ogni tempo, rinnovare non meno alcune delle anti-
„ che, le quali per la malizia de' Litiganti, o per la
„ corruttela de' tempi non hanno l'osservanza, che
spie-

„ spiegar le medesime, ed adattarle alle circostanze del
„ tempo presente, con accrescimento, o moderazione
„ di pena, ed anche dar altre provvidenze speciali so-
„ pra cose non considerate in tempo della promulga-
„ zione delle medesime: Con restar però ferme, e nel
„ lor vigore tutte le Prammatiche, Bandi, Decreti
„ generali, ed ogni altro ordinamento fatto intorno a
„ simiglianti materie, fuor che in quello, che colla
„ presente Prammatica venisse rivocato, decorato, cor-
„ retto, moderato, o aumentato. Riserbandoci in av-
„ venire di moderare, le presenti nostre deliberazioni,
„ secondo che il tempo, e la sperienza ci faranno co-
„ noscere, che faccia di mestiere per lo pubblico uni-
„ versal beneficio. Incaricando a tutti i nostri Mini-
„ stri, e Magistrati a concorrere secondo il loro do-
„ vere a questo nostro giusto fine; e seriamente invi-
„ gilare; che esattamente si osservino, con risecar le
„ dilazioni, sveller gli abusi, e far che non ritrovi-
„ no rifugio i Litiganti nelli loro raggiri, e malizie,
„ onde rendonsi immortali le liti, e resta snervato il
„ vigor della giustizia.

## §. I.

„ I. E Primieramente avendo considerato l'inconve-
„ niente, che deriva dal riceversi ne' Tribu-
„ nali di questa Capitale tutte le cause indefinitamen-
„ te in grado di gravame, anche per picciolissime som-
„ me, con sospendersi fino alla discussione de' grava-
„ mi medesimi l'esecuzione de' Decreti interposti, e'l
„ proseguimento della lite; tuttocchè colla Prammatica
„ 7. *D. offic. S.R.C.* emanata in tempo dell' Imperator
„ Carlo V. da D. Pietro di Toledo allora Vicerè in
„ questo Regno a' 3. di Aprile del 1540. venisse dispo-

sto

„ sto, che le cause di cento ducati a basso dell' U-
„ dienze di Calabria, Terra d' Otranto, Bari, Abbruz-
„ zi, e Basilicata; e di ducati cinquanta a basso dell'
„ altre Provincie, in caso di gravame, dovessero trat-
„ tarsi nelle Regie Udienze, ed ivi terminare. Per
„ tanto avendo riguardo alla condizione del tempo pre-
„ sente, stabilimo, ed ordiniamo, che da oggi avanti
„ non si possa produrre appellazione ne' Tribunali di
„ Napoli dalle Provincie di ambedue le Calabrie, di
„ Terra d' Otranto, Bari, d' ambedue gli Abruzzi, e
„ Basilicate nelle cause, che non eccedano la somma
„ di ducati 200., e dall'altre Provincie più vicine la
„ somma di ducati 100., o sia in danaro, od in va-
„ lore di robba, che si e dedotta in giudizio, regolan-
„ dosi le somme, non già dal solo capitale, o sorte;
„ ma dal capitale, sorte, e dalle terze. E che sola-
„ mente possa portarsi l' appellazione dalle Corti in-
„ feriori nelle Regie Udienze Provinciali; per lo di
„ cui effetto non si possa da' Tribunali di Napoli ordi-
„ nare nelle cause di dette somme la trasmissione de-
„ gli Atti *pro recognitione gravaminum* ne' Decreti in-
„ terlocutorj, o in quei, che han forza di diffinitivo,
„ ma sì bene dopo che tali cause saranno decise dalla
„ Regia Udienza, si possa produrre l' appellazione in
„ questi Tribunali *quoad actum devolutivum*, *& non su-*
„ *spensivum*; con darsi la pleggiaria in dette Regie U-
„ dienze in caso di tetrattazione, la quale debba cor-
„ rere a carico de' Proprietarj delle Mastrodattie *re-*
„ *spective*. Lo che s' intenda per le cause, che di lor
„ natura ammetterebbono appellazione *tam quoad actum*
„ *devolutivum*, *quam suspensivum*; ma per quelle poi,
„ che *de jure* non ammettono appellazione, se non
„ *quoad actum devolutivum tantum* per qualunque som-

„ ma, che sia la causa, restino in piedi le disposizio-
„ ni delle leggi così comuni, come municipali.

„ II. In oltre ordiniamo, che dette Regie Udien-
„ ze nel caso di gravame de' Decreti interlocutorj, o
„ che han forza di diffinitivo interposto dalle Corti
„ inferiori, non possano inibir le medesime *per cogni-*
„ *tione gravaminum*, senza che si spieghino distinta-
„ mente, quali siano i gravami. Ed all' incontro le
„ Corti inferiori, non ostante, che siasi interposta l'
„ appellazione de' Decreti interlocutorj, o che han for-
„ za di diffinitivo, possano continuare a procedere fin
„ tanto, che non sarà loro notificata l' inibitoria delle
„ Regie Udienze: eccettuandosi però in tutti detti ca-
„ si quelle cause nelle quali vi sia interesse di per-
„ sone privilegiate, o per legge comune, o municipa-
„ le, i di cui privilegj s' intendano rimaner fermi, il-
„ lesi, ed intatti. Volendo ancora, che non sia fatta
„ alcuna innovazione nell' appellazioni, che s' interpor-
„ ranno in vigor de' privilegj di quelle giuridizioni,
„ le quali tengano, prime, seconde, e terze istanze.
„ E finalmente vogliamo, che quanto di sopra vien di-
„ sposto debba avere il suo effetto, ed osservarsi, ed
„ eseguirsi da' Tribunali, e Giudici, ancorchè dalle
„ parti non si opponesse l' inappellabilità, o pure che
„ le medesime, o tacitamente, o espressamente con-
„ sentissero nell' appellazione. E ciò vogliamo, che
„ si osservi per ora, fino a tanto, che la sperienza,
„ e 'l tempo ci danno a conoscere se faccia bisogno d'
„ ulterior providenza.

„ III. Ed a fine di toglier l' inconveniente, che
„ forse potrebbe nascere dal ri mettersi ad arbitro del
„ Giudice il decidersi a chi si debba ricorrere per l'
„ appellazione, o gravame nelle cause di servitù; Or-
„ diniamo, che in tutte le cause di servitù di aspet-

to,

„ to, prospetto, sasina, aperture, *projectus*, *stillici-*
„ *dii*, *actus*, *itineris*, & *viæ*, ed altre simili, che si
„ possono ritrattare, o per lo corso del tempo non si
„ rendono irretrattabili, si debba indistintamente dar
„ l'appellazione *quoad actum devolutivum* solamente, ma
„ negli altri generi di Servitù, *quoad actum devolutivum*
„ & *suspensivum*. A rigdardo delle quali cause il Giu-
„ dice di prima istanza dovrà decider la somma, o sia
„ la valuta di ciò, che vien controvertito, e quando
„ questa non ecceda i 200, o 100. ducati, secondo la
„ disposizione del precedente Capitolo, debba precisa-
„ mente prodursi l'appellazione all' Udienza Provin-
„ ciale, senza esser permesso di produrla ne' Tribu-
„ nali di Napoli. Per quanto però toccar alle cause,
„ che oltrepassaranno le dette somme sia in libertà
„ delle Parti gravarsi dove loro parerà.

„ IV. In oltre, acciocchè le cause di sopra espres-
„ se si possano nelle Regie Udienze con maggiore ac-
„ certo della giustizia decidere, ordiniamo, che nelle
„ medesime cause debba avere il voto, così il Presi-
„ de, qual' ora fosse Togate di esercizio, come anche
„ il Fiscale, e nel caso si facesse parità, ritorni a trat-
„ tarsi la causa, entrando per Aggiunto a dirimerla l'
„ Avvocato de' Poveri di quell' Udienza; e quando
„ costui si dasse per sospetto, entri a votare in suo
„ luogo alcuno de' più abili di que' Dottori, che pa-
„ rerà al Tribunale, o alla maggior parte de' Votanti:
„ E volendosi portar rimedio di nullità, o di restitu-
„ zione *in integrum*, debba prodursi nelle stesse Re-
„ gie Udienze.

„ V. Di più vogliamo, che gli Uditori Commes-
„ sarj abbiano la facoltà di provvedere *domi* nelle cau-
„ se esecutive, e negli atti ordinatorj; e portandosi
„ dalle Parti gravami de' detti Decreti, abbiano questi

„ a riferirsi nel Tribunale dell' Udienza : A riguardo
„ però degli atti ordinarj , confermato che sarà dall'
„ Udienza il decreto fatto *domi* dal Commissario, non
„ competa alle parti più rimedio di appellazione, nul-
„ lità, o restituzione *in integrum* : Ed essendo tutti i
„ Ministri in residenza debbano votar tutti nelle cau-
„ se mentovate; ma qual' ora ve ne mancasse alcuno,
„ basti, che vi sia il numero opportuno di tre Vo-
„ tanti.

„ VI. Volendo anche provvedere alla celere spe-
„ dizione delle cause de' Luoghi Pii, ordiniamo: che
„ i Delegati de' medesimi debbano destinare per Sub-
„ delegati *in partibus* Ministri delle Regie Udienze, i
„ quali possan procedere solamente in quelle cause de'
„ Luoghi Pii, che sono in quella Provincia : Eccet-
„ tuando però solamente da questa determinazione la
„ Provincia di Terra di Lavoro, nella quale voglia-
„ mo, ch' abbiano a procedere i Delegati medesimi
„ residenti in questa Capitale, salva la ragione alle
„ Parti d' appellare, *prout de jure*.

„ VII. Stabiliamo, ed ordiniamo, che tutte le cau-
„ se così Civili, come Criminali, o Miste di qualsi-
„ siano persone addette a qualsisia Tribunale, tanto
„ della Regal Camera di S. Chiara, Sacro Regio Con-
„ siglio, Regia Camera della Summaria, Regio Gras-
„ siero, e G. C. della Vicaria, quanto di ogni altro;
„ niuno affatto eccettuato, debbansi riconoscere indi-
„ stintamente dalli Tribunali ordinarj; eccetto quelle
„ cause però, che nascessero da mancanze nell' officio,
„ che ciascuno sta professando in taluno de' sudetti
„ Tribunali; volendo solamente, che a questa legge
„ non sieno soggetti coloro, a' quali ne' contratti già
„ fatti, e sollennizati prima della pubblicazione for-
„ male della presente Prammatica, stà specialmente pro-

messo

„ messo il godimento del Foro di qualcheduno de' su-
„ detti Tribunali, durante però il tempo convenuto
„ ne' mentovati contratti solamente, elasso il quale s'
„ intendano tutti compresi nella regola generale. Ed
„ ordiniamo, che per l' avvenire non si possano con-
„ cedere, o accordare somiglianti esenzioni di Foro
„ nelle offerte, o contratti, che si celebreranno di
„ vendita, o affitti di Ufficj, o qualsisiano altri cor-
„ pi, ed effetti della Regia Corte; senza nostro espres-
„ so ordine, con cui si deroghi alla presente determi-
„ nazione.

„ VIII. Per ovviare alle frodi, che dalle Parti si
„ commettono nel Regno, presentando le Provisioni
„ spedite da' Tribunali di questa Capitale dopo il de-
„ corso di molti mesi, in tempo che le cause sono for-
„ se mutate dallo stato primiero, ordiniamo, che da
„ qualsisia Corte, o Udienza del Regno non si deb-
„ ban dar esecuzioni alle Provisioni spedite da qualsi-
„ sia Tribunale, o Ministro di questa Capitale, se mai
„ queste si presentassero dopo scorso un mese, decor-
„ rendo dal dì della spedizione delle dette Provisioni
„ fattane in Napoli.

„ IX. Ordiniamo, che i Delegati di tutti gli Ar-
„ rendamenti non possano procedere se non solamente
„ nelle cause esecutive dell' Arrendamento medesimo,
„ non già in quelle de' particolari, i quali contratta-
„ no, o contendono sopra la specie soggetta a quell'
„ Arrendamento, sempre però, che in quelle l' Arren-
„ damento non sia principalmente interessato.

„ X. In tutte le cause *nunciationis novi operis*, che
„ si trattano in questa Città, debba dalla Parte, che
„ *nunciat novum opus*, o porta qualsisia impedimento,
„ prima farsi il deposito di ducati dieci, e questo fat-
„ to, e non altrimente potrà il Giudice far il decreto

di

„ di *Fabricatores desistant*, *&c.*; con ordinarsi nello
„ stesso decreto, che il Tavolario riconosca della sus-
„ sistenza dell' impedimento, e ne faccia relazione; la
„ quale la Parte denunciante debba procurarla tra lo
„ spazio di giorni trenta decorrendi da momento a mo
„ mento dal giorno in cui s' interpone il decreto, qual
„ termine elasso, s' intende *ipso jure* tolta l' inibizio-
„ ne, senza esservi bisogno di altro decreto; E da de-
„ creti interposti in tali cause, o a dirittura dal Sa-
„ cro Consiglio, o pure dalla G. C. della Vicaria confir-
„ mati dal S. C. o di qualsisia altro Tribunale Colle-
„ giato, vogliamo, che non si possi dalle Parti pro-
„ durre altro rimedio, anche di restituzione *in inte-*
„ *grum*, se non solamente quello delle nullità, osser-
„ vata la forma prescritta dalle leggi del Regno. A
„ rispetto però delle cause di simil natura, che sono
„ fuori di questa Città, e si trattino nelle Regie U-
„ dienze, o nelle Corti inferiori del Regno, il depo-
„ sito sia di ducati sei, di minore, o maggior quan-
„ tità ad arbitrio del Giudice, da regolarsi dal valor
„ della cosa della quale si contende. E siccome per
„ le cause di questa Città si ordina, che il Tavola-
„ rio riconosca, e faccia relazione, così per queste
„ si dica nel decreto, che gli Esperti riconoscano, e
„ facciano relazione.

„ XI. Che ne' giudizj esecutivi non si possano
„ ordinare più, che due Precetti; ed indi si venga
„ alla spedizione, ed alla consegna delle Lettere ese-
„ cutoriali; E l' istanza di contrario imperio non es-
„ sendosi prodotta avverso il primo precetto, non si
„ possa più produrre dopo che sia fatto il secondo pre-
„ cetto, colla clausola *præcisè*, *et peremptoriè*, restan-
„ do però fermi i gravami, che si possono produrre
„ nel Sacro Conseglio.

XII.

„ XII. Tutte le cause di retratto *jure congrui*,
„ o per la Consuetudine di questa Città, o per la Co-
„ stituzione *Sancimus* ordiniamo, che da oggi avanti
„ si debbano decidere senza termine, *& via esecotiva*
„ colle relazioni de' Periti, se non in alcuni casi, ne'
„ quali fosse il termine necessario, il quale debba es-
„ ser sommario, rimettendo il darsi il suddetto ter-
„ mine sommario ad arbitrio del Giudice.

„ XIII. Avverso le obbliganze *penes acta* incusate
„ non si ammetta qualsisia eccezione, *nisi facta reali*
„ *solutione*. E dopo la spedizione delle lettere esecu-
„ toriali per Polizze bancali non sia inteso il Debito-
„ re, *nisi in vinculis*, *vel facto deposito*, rinovando, e
„ confermando a tal' effetto tutte le Prammatiche da
„ tempo in tempo sopra ciò emanate, che inviolabil-
„ mente debbano osservarsi.

„ XIV. E per ovviare a tanti abusi introdotti da
„ debitori nelle prevenzioni, che da essi si formano
„ avverso delle pubbliche Scritture per dilatare il pa-
„ gamento, ordiniamo, che si osservi inviolabilmente
„ il disposto nella Prammatica *de præventione moderan-*
„ *da*; E non militando le prevenzioni, si esigga irre-
„ misibilmente la pena: Ed all' incontro conoscendosi
„ dal Giudice, che la prevenzione sia calunniosa, o
„ opposta per dilatare, debba ordinare il deposito del
„ debito, non ostante detta opposizione.

„ XV. Per quanto poi tocca le convenzioni, e sod-
„ disfazioni, confermando quelche intorno a questa
„ materia si trova disposto nella Prammatica del 1728.,
„ per maggior chiarezza, e spiega della medesima or-
„ diniamo, che non si possa allegare qualsisia conven-
„ zione, o sodisfazione per qualsisia causa, senza pre-
„ sentarsi dal debitore, o una scrittura pubblica, o una
„ partita di Banco, o altra Scrittura privata dal cre-
di-

„ ditore, autenticata da pubblico Notajo, nelle quali
„ si esprima, e si contenga chiaramente la convenzio-
„ ne passata col debitore; ed allegandosi senza dette
„ circostanze debba il debitore prima pagare ciocchè
„ deve, e seguito che sarà il pagamento, si possa poi
„ dare il termine a provare la detta eccezione; nel
„ qual caso il creditore nell'atto di ricevere il dana-
„ ro, debba dar pleggiaria, o altra idonea cautela ad
„ arbitrio del Giudice, di restuire l'esatto, visto l'
„ esito del termine.

„ XVI. Affinchè le Parti possano avere altra stra-
„ da da poter rescindere i contratti con via esecutiva
„ negli stessi casi, ne' quali può loro appartenere l'
„ azione della liquidazione, ordiniamo, che la rescis-
„ sione de' contratti possa farsi senza termine ne' casi
„ *tantum*, in cui si tratti di obbligo *de facie ad faciem*
„ circa i pagamenti, o delle terze, o degl' interessi,
„ i quali non facendosi da i debitori ne i tempi stabi-
„ liti possano i creditori dimandare il pagamento, co-
„ sì del capitale, che delle terze, della sorte, che
„ dell'interesse, con ordinarsi da' Giudici: *Infra dies*
„ *viginti solvant* così il capitale, come le terze; *Ve-*
„ *rum si infra eundem terminum solverint tertias, super-*
„ *sedeatur a solutione capitalis, alias dicto termino ela-*
„ *pso, exequatur decretum* tanto per lo capitale, che per
„ le terze; E che siano tenuti i debitori pagare al Fi-
„ sco la pena del cinque per cento non sodisfacendo
„ nel detto termine stabilito le terze, o l'interesse.
„ Vogliamo però, che l'accennato decreto debba noti-
„ ficarsi *personaliter* al debitore dal Portiero coll' inter-
„ vento dello Scrivano della causa, quando la notifi-
„ cazione debba farsi in questa Capitale; e nel Regno
„ per mano di Notajo coll' intervento dell' Attuario del
„ luogo. Nel caso però, che notificato il precetto, vo-
les-

„ lesse il debitore dare il contratto per rescisso, or-
„ diniamo, che non debba pagare la pena, restando
„ salve l' eccezioni di giustizia, che potrebbono com-
„ petergli avverso il debito.

„ XVII. E perchè potrebbero dar motivo di ritar-
„ damento al disbrigo delle cause le relazioni, che si
„ fanno da' Commessarj in Ruota più lunghe di quel
„ che il bisogno richiede, e le prolazioni de' voti;
„ ordiniamo, che intorno a ciò si debba esattamente
„ osservare quel che stà disposto nelle Regie Pramma-
„ tichè sù tal proposito emanate.

„ XVIII. In ordine alle questioni de' Commessa-
„ rj si debbano proponere tra lo spazio di sei giorni
„ tra presenti, e giorni trenta tra gli assenti, decor-
„ rendi dal giorno della notificazione fatta al Procura-
„ tore, o al Principale.

„ VIX. Ordiniamo, che le nullità, che si presen-
„ tano riguardo all'ordine avanti il decreto diffinitivo,
„ o sentenza, non si possano ricevere, se non prece-
„ dente il deposito di carlini quindeci in Vicaria, e di
„ ducati sei nel S. R. C., e Regia Camera della Sum-
„ maria, qual deposito, qualora la nullità regge, si
„ debba restituire alla Parte, ma non reggendo, deb-
„ ba liberarsi in beneficio del Regio Fisco, sanza che
„ per lo medesimo possa dirsi dalla Regale Camera di
„ S. Chiara, ne dal S. R. C., o dalla Regia Camera
„ della Sommaria: *Ex causis restituatur depositum*.

„ XX. Le persone non privilegiate, che nel giu-
„ dizio volessero inerire al gravame prodotto dalla per-
„ sona privilegiata debban farlo tra lo spazio di gior-
„ ni dieci decorrendi dal dì, che sarà stato prodotto
„ il gravame suddetto, non ostante qualsisia ignoranza,
„ che si allegasse da colui, che vuol inerire, quali
„ elassi, non possa più avvalersi di tal beneficio.

„ XXI. De i Decreti interlocutorj che si fanno
„ in casa da' Commessarj per gli atti ordinatorj, che
„ riguardano la compilazione del giudizio, *quocumque*
„ *abusu sublato*, non se ne possa produrre se non che
„ un solo gravame nel Tribunale; di maniera che, o
„ si confermi, o si rivochi il Decreto fatto in casa
„ del Commessario, non sia lecito alle Parti, nè di
„ reclamare, nè di dire di nullità.

„ XXII. Quantunque le Posizioni siansi introdot-
„ te per rilevare il Reo dal peso di provare: niente-
„ dimeno perchè l'esperienza ha fatto conoscere, che
„ le Parti non se ne avvagliono ad altro oggetto, che
„ per dilatare il corso della causa; Ordiniamo perciò,
„ che la deposizione del Principale sopra le Posizioni
„ in qualunque parte del giudizio si domandi *tam an-*
„ *te, quam post litem contestatam*, non venga ad impe-
„ dire il corso del giudizio in qualunque stato si fac-
„ cia la domanda, ancorchè si facesse prima del ter-
„ mine. Però sia tenuto colui, che deve deponere far
„ la sua deposizione fra lo spazio di giorni dieci, e
„ non ritrovandosi il Principale *in loco judicii* debba
„ farla il Procuratore costituito *in actis*, ancorchè non
„ avesse Mandato speciale *ad causam*, o Mandato spe-
„ cialissimo *ad sic, & sic respondendum*.

„ XXIII. Per estinguere affatto anche le dilazioni,
„ che derivano dalle tante domande, che si fanno del-
„ le dichiarazioni *circa usum* vogliamo, che da oggi
„ avanti non si possa più domandare detta dichiarazio-
„ ne, mentre quell'azione, che si potrebbe acquista-
„ re alla Parte contraria con detta dichiarazione *circa*
„ *usum*; vogliamo, che s'intenda immediatamente ac-
„ quistata colla presentata della scritta medesima, che
„ non abbia mandato a far detta dichiarazione *circa*

*usum*;

„ *usum*; per lo di cui effetto dagli Scrivani di qualsi-
„ sìa Tribunale non si debba ricevere alcuna Scrittura
„ senza farvisi la presentata sotto pena di privazione
„ di officio, ed altre ad arbitrio del Tribunale.

„ XXIV. Per l'esame de' Testimonj, che si com-
„ mettono *in partibus* non si possano dalle parti dar
„ per sospette più di tre Corti; e dandosene più del
„ detto numero, non sia tenuto il Giudice ammettere
„ la sospezione.

„ XVV. Restando fermo il termine della Ripulsa
„ de' Testimonj, vogliamo, che si debba togliere il
„ secondo termine, cioè quello di ripulsa della ripul-
„ sa, rimanendo alle parti la facoltà di esaminare nel
„ primo termine di ripulsa i Testimonj per elidere
„ le oppressioni, che da colui, che domanda il ter-
„ mine della ripulsa si potranno fare, in riguardo al-
„ le persone esaminate nel termine; dovendo essere
„ obbligato quello, che domanda il termine della ri-
„ pulsa far la nomina de' suoi Testimonj, e notifica-
„ re alla parte contraria gli Articoli, che contengono
„ le cause della ripulsa, affinchè l'altra Parte possa
„ in questo termine esaminare i suoi Testimonj, giac-
„ chè questo termine di ripulsa non riguarda altro,
„ se non che le persone de' testimonj esaminati; E
„ perciò non si debbano ammettere Articoli direttamen-
„ te contrarj a ciò, che la parte avversa ha articola-
„ to, e provato nella Causa principale: Per lo di cui
„ effetto gli Scrivani respettivamente delle Cause sot-
„ to pena di carcerazione debbano far riconoscere i
„ suddetti Articoli da' Commessarj, per attendere da'
„ medesimi l'ordine, se si abbiamo da ammettere, o ri-
„ buttare.

„ XXVI. Rimanendo fermo il termine del primo
„ Beneficio, stabiliamo, che si debba togliere affatto

„ il termine del secondo Beneficio, che si concede al-
„ le Persone, ed a' Luoghi privilegiati. E se mai dall'
„ Amministratore, o Procuratore di dette persone pri-
„ vilegiate per loro colpa non si facesse pruova nella
„ causa principale, debbano essi esser tenuti alla ri-
„ fazione de' danni in beneficio delle medesime, anche
„ per esecuzione di ciò, che si dispone nella Pramma-
„ tica 38. *De officio S. R. C.*; anzi domandandosi la
„ ripulsa nel suddetto termine del primo Beneficio, e
„ non facendosi prova, debba chi la domanda pagare
„ la pena di ducati ventiquattro.

„ XXVII. Considerandosi per inutili tanto il ter-
„ mine *ad concomitandum*, che *ad impugnandum*; ordi-
„ niamo, che così l' uno, come l' altro si debbano to-
„ gliere; conche però il Giudice debba aver ragione
„ delle scritture, che delle parti si presentaranno *pro-*
„ *ut de jure*.

„ XXVIII. Per l' istesso effetto vogliamo, che da
„ oggi in avanti nelle compilazioni de' giudizj si tol-
„ gano gli Atti *ad concludendum*, *&* *conclusio*, e l' At-
„ to *ad publicandum*: restando solamente fermi gli At-
„ ti della pubblicazione, e della Monizione: quali At-
„ ti di Pubblicazione, e monizione si debbano anche
„ fare ne' termini di ripulsa, e del primo Beneficio;
„ con che però dal Decreto della Pubblicazione, che
„ si fa dal Commessario in casa, non si possa produr-
„ re alcun rimedio.

„ XXIX. Nelle cause di Majorato, o Fedecom-
„ messo essendosi interposto il Decreto, o Sentenza
„ col Possessore del Majorato, o Fedecommesso senza
„ collusione coll' Avversario, non possa il Curatore
„ portare rimedio alcuno, rimettendosi all' arbitrio del
„ Tribunale il vedere, se vi sia stata, o no cullusione.

„ XXX. Considerandosi parimente, che contribui-

sca

„ sca molto al ritardamento del disbrigo delle cause il
„ parlare, che fanno in Ruota gli Avvocati per mol-
„ te mattine; Proibiamo espressamente, che non pos-
„ sano gli Avvocati parlare in Ruota più di una sola
„ mattina, cioè una l' Avvocato dell' Attore, ed una
„ altra quello del Reo. E se mai non bastasse il tem-
„ po per appurare i fatti, o per finir di discorrere
„ *in jure*, resti in arbitrio delle Parti di andare infor-
„ mando i Ministri per le case, potendosi solamente
„ dispensare ad una tal disposizione dal Capo del
„ Tribunale, o di chi presiede nella Ruota col con-
„ senso della medesima Ruota, qualora la causa fosse
„ grave, e che meritasse una più lunga discussione
„ in Ruota.

„ XXXI. Volendo ovviare a tutti gl' inconvenien-
„ ti, che derivano dalla prestatura de' Processi, che
„ si fa alle Parti contra il disposto dalle Prammatiche
„ 54. e 77. *De officio S. R. C.*, così in ordine alle
„ falsità, che dalle parti il più delle volte si sogliono
„ commenttere ne' Processi, come per togliere l' impe-
„ dimento decorso della causa per motivo, che detti
„ processi si trovano in potere delle Parti collitiganti;
„ Ordiniamo perciò, che per gli Atti si dovranno fab-
„ bricare da ora in avanti, e dopo la pubblicazione
„ della presente ne' Tribunali, e nelle Corti di que-
„ sta Fedelissima Città, tanto per le liti da introdursi,
„ dovendosi presentare petizione, o altra Scrittura di
„ qualunque specie per qualsisia causa, debbano così
„ l' Attore, come il Reo presentare unitamente colle
„ scritture originali una Copia delle medesime, per
„ formarsi due Processi consimili, cioè uno delle Scrit-
„ ture originali, e l' altro delle Copie, restando a
„ peso degli Scrivani di accludere in questo tutte le

copie

„ copie dei Decreti , delle notificazioni , presentate
„ repliche , ed altro , che vi sarà nel Processo origi-
„ nale colli stessi fogli , col confrontare tutte le co-
„ pie delle scritture , che si presentano , ed una tal
„ copia così formata sia lecito improntare alle parti
„ collitiganti , alle quali giammai per qualunque causa
„ si possa dare in mano il processo originale , doven-
„ do questo restar sempre nella Banca , sotto pena al-
„ lo Scrivano di privazione di officio , ed altre ad ar-
„ bitrio del Tribunale . Nè per la costruzione di det-
„ ti duplicati processi si possa esiggere da' Scrivani , e
„ Mastrodatti un duplicato diritto , ma solamente quell'
„ istesso , che presentamente si esigge per la costru-
„ zione del processo originale ; essendo solamente le-
„ cito agli Scrivani esiggere per la copia degli esami,
„ e per la copia de' processi , che si trasmetto in
„ questi Tribunali dalle Corti del Regno grana due a
„ foglio di righe ventidue per ciaschedun foglio da quella
„ parte , che presenterà l' Esame sotto pena di privazione
„ di officio : E che non possa ritardarsi il corso dalla cau-
„ sa , ancorchè si trovasse improntata alle parti la co-
„ pia del processo , mentre col processo originale , che
„ resta nella Banca potrà tirarsi avanti il giudizio , e
„ poi portarsi espediendo in Casa del Commessario .

„ XXXII. Ordiniamo , che così gli Scrivani di Vi-
„ caria , come tutti gli altri di qualunque Tribunale
„ non possano esercitare l'istesso officio , o essere ad-
„ detti al servizio di due o più Tribunali ; ma tra lo
„ spazio di giorni quindici dopo la pubblicazione del-
„ la presente debbano dichiarare *penes* del Segretario di
„ ciascheduno Tribunale respettive a quel Tribunale
„ debbano servire , affinchè eliggendone uno di essi ,
„ possa provvedersi l' officio , che verrà a restar vacuo
„ nell' altro Tribunale .

XXXIII.

„ XXXIII. Per raffrenare le tante ingiuste liti,
„ che s' introducono ne' Tribunali senza ponderarsi dal-
„ le parti, se l' assiste, o no la Giustizia, ma solo
„ per defatigare i litiganti, e ricavarne qualche pro-
„ fitto; Ordiniamo perciò, che tutti coloro, che avran-
„ no litigato, e succumbito, debbano in qualunque Tri-
„ bunale tanto per le cause esecutive, quanto per li
„ ordinarie pagare irremisibilmente le spese di tutte
„ due i giudizj, alle quali nell' istesso decreto diffini-
„ tivo, o sentenza debbano essere condannati, o pure
„ dal pagamento delle medesime essere assoluti. Per
„ le quali spese, fatto che avrà il decreto passaggio
„ in cosa giudicata, dallo Scrivano della causa con tut-
„ ta la celerità se ne debba formare il calcolo, avver-
„ so del quale si debbe ammettere una sola revisione,
„ senza potersi produrre altro gravame, se non sola-
„ mente quello delle nullità col deposito.

„ XXXIV. Considerandosi da Noi, che le Ferie,
„ che si chiamano estive, le quali cominciano da' 14.
„ del mese di Luglio, e per antica consuetudine han
„ soluto durare sino a tutto il mese di Ottobre siano
„ affatto inutili; e che in vece di sollecitare, contri-
„ buiscano molto al ritardamento del disbrigo degli af-
„ fari: Ordiniamo perciò, che restando ferme dette Fe-
„ rie solamente a riguardo del beneficio, che per le
„ medesime godono i Debitori, ed i Rei assenti; ad
„ oggetto, che questi non siano obbligati di presentar-
„ si col pericolo della vita per la mutazione delle aere:
„ del rimanente i Tribunali debbano reggersi continua-
„ mente in tutte le giornate; che non siano feriali,
„ come si pratica negli altri tempi dell' anno, proce-
„ dendosi anche alle compilazioni de' termini ordinarj.
„ Ed all' incontro, affinchè non meno i Ministri, che
„ gl' Avvocati, e le parti litiganti possano avere qual-

che

„ che respiro dalle loro continuate applicazioni , per
„ poterle poi dopo un competente respiro ripigliare con
„ maggior vigore : Vogliamo , che le Ferie debbano
„ principiare dal primo dì del mese di Ottobre , e du-
„ rare sino a' 15. , del mese di Novembre *inclusive*,
„ senza che in detto tempo si reggano affatto i Tri-
„ bunali ; e sia lecito a' Ministri di poter andare a vil-
„ leggiare in quei luoghi , che meglio loro piaceranno:
„ restando però in Città due Giudici Civili , e due
„ Criminali in giro , da destinarsi dal Regente della
„ Vicaria per le cose ordinarie correnti , e premurose,
„ che non patiscono dilazione.

§. II.

*Per la Real Camera di S. Chiara.*

§. III.

*Per lo Sacro Regio Consiglio.*

§. IV.

*Per la Regia Camera della Summaria.*

§. V.

*Per la Vicaria Civile.*

§. VI.

*Per la Vicaria Criminale.*

§. VII.

## §. VII.

*Per le Regie Udienze, e Corti inferiori del Regno.*

„ I. CONvenendo parimente, che si dia l' opportuno
„ provvedimento a i molti abusi introdotti nel-
„ le Regie Udienze, e nelle Corti inferiori del Regno;
„ lo che è derivato dal non osservarsi in buona parte
„ i provvidi; e salutari stabilimenti contenuti nella
„ Prammatica X. sotto il titolo *de officio Judicum*,
„ volgarmente detta *delli* 89. *cap.* Perciò rinnovando in-
„ tieramente detta Prammatica; Vogliamo, che esatta-
„ mente si debba eseguire tutto ciò, che nella mede-
„ sima vien disposto, tolto via ogni abuso, o stile in-
„ trodotto in contrario, così a rispetto del Preside, e
„ de' Ministri, come in ordine a' Subalterni; e quel-
„ lo, che controverrà, sia immediatamente privato del
„ suo Posto, Officio, ed Impiego.

„ II. Rinnovando parimente il contenuto nel Ca-
„ pitolo 12. della detta Prammatica, con cui sta ordi-
„ nato, che le dette R. Udienze debbano far trasmet-
„ tere da' Governatori delle Città, e delle Terre De-
„ maniali ogni quattro mesi nota distinta firmata anco-
„ ra da i Giudici, e dagli Assessori di tutte le Com-
„ posizioni, che abbiano fatto in detto quadrimestre;
„ affinchè si sappia, se abbiano ecceduto gli ordini;
„ nel qual caso le dette Regie Udienze sono obbliga-
„ te avvisarlo per darsi la provvidenza opportuna;
„ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutti li Governatori,
„ gli Assessori, e Corti tanto delle Città, Terre, e
„ luoghi demaniali, quanto delle Città, delle Terre, e
„ de' Luoghi Baronali mandino in ogni mese all' Udien-
„ za, la detta nota firmata, come si è detto di sopra,
„ sotto pena della privazione immediata dell' officio in

„ caso di controvenzione : e ciò da Noi si fà , ed or-
„ dina in innovazione , ed aumento della Prammatica
„ 34. *de armis* , non ostante ciò , che fosse stato nel
„ tempo di mezzo praticato , o stabilito in contrario.

„ III. Occorrendo il più delle volte , che si ritar-
„ dino le provvidenze , che si debbano dare sopra le
„ Relazioni , che si fanno a' Presidi , così da' Governatori,
„ e dagli Officiali locali , tanto Regj , che Baronali per li
„ delitti , e fatti gravi , che sortiscono ; come parimen-
„ te dagli Scrivani , ed altri Subalterni , quando si tro-
„ vano per le Provincie al disimpegno degli affari com-
„ messili ; sul motivo , che o quelle si disperdano , o
„ pure , purchè si ritrovano i Presidi assenti dalla re-
„ sidenza , e dovendole rimettere al Tribunale , ne pas-
„ sa qualche tempo per la distanza de' luoghi ; Voglia-
„ mo perciò , che da oggi in avanti le sudette Rela-
„ zioni , che debbono farsi dalle persone accennate di
„ sopra , debbono farsi duplicate , con rimettersene al
„ Preside una , e l'altra all'Avvocato Fiscale , facen-
„ dole capitare direttamente nelle loro mani ben chiu-
„ se , e suggellate ; affichè non potendosi prontamen-
„ te dar la provvidenza sopra di una , si dia sopra
„ dell'altra . E se mai o da' Mastrodatti , o dagli al-
„ tri Subalterni si ardisse aprire , ed osservare le det-
„ te Relazioni prima del Preside , o del Fiscale , oltre
„ della privazione dell' officio , incorrano nella pena
„ di quattr'anni di Presidio .

„ IV. Sebbene nel capo 6. della detta Prammatica
„ X. si disponga , che i Soldati di Campagna delle Re-
„ gie Udienze si debbano assentare dal Capitano ; e che
„ il Preside , ed il Fiscale debbano riconoscere la per-
„ sona del Soldato per vedere , se sia atto all' eserci-
„ zie , o se sia contumace , o delinquente ; Ordiniamo ,
„ che non ostante il disposto nel sopradetto Capitolo
dell'„

„ dell' enunciata Prammatica , la quale debba in tutto
„ il più restare nel suo pieno vigore , ed inviolabile
„ osservanza , si debbano sù questo punto precisamen-
„ te osservare gli ordini dati da Noi con Dispaccio
„ per la nostra Segreteria di Stato , di Grazia e di
„ Giustizia a' Presidi , ed Udienze Provinciali .

„ V. Ordiniamo parimente , che i Presidi di det-
„ te Regie Udienze debbano in tutto ciò , che appar-
„ tiene al loro officio , carico , ed incumbenza di Giu-
„ stizia ( prescindendo però da quelle cose, che si ap-
„ partengono alle Udienze ) avvalersi del voto di uno
„ dagli Uditori , che come *jurisperiti* potranno avver-
„ tirlo di ciò , che per ordine , o per giustizia non
„ possa praticarsi .

„ VI. Affinche non si sentano doglianze per le in-
„ debite esazioni , che si fanno da' Mastrodatti , ed
„ altri Subalterni di dette Regie Udienze; Vogliamo,
„ che inviolabilmente si debba osservare la Pandetta
„ stampata dalla G. C. della Vicaria , tanto per le
„ Cause Civile , che Criminali , quale debba affiggersi
„ nel Tribunale , e nella Banca sotto pena di priva-
„ zione di officio , e di estorsione , tolto via qualun-
„ que stilo, od abuso in contrario; ancorchè fusse in-
„ trodotto con Ordini , e provvisioni di Tribunali su-
„ periori , quali s'intendano rivocati , e ridotti *ad jus,*
„ *& ad justitiam*; anzi tali Ordini contrarj alla detta
„ pandetta non si possano in avvenire più spedire da
„ qualunque Tribunale , o Giudice . Lo stesso s' inten-
„ da anco stabilito a rispetto de' Segretarj delle dette
„ Udienze , le quali debbano esigere i loro diritti se-
„ condo l' esige il Segretario di Vicaria , ed adempire
„ tutt' i carichi e gli obbighi , che tiene il detto Se-
„ gretario di Vicaria , secondo l' istruzioni della Regia
„ Camera , e secondo l' ordinato , e stabilito in un Re-

„ gio Bando stampato, e pubblicato gli 8. Aprile 1690.
„ in tempo del Governo del Conte di S. Stefano, Co-
„ pia del quale debba parimente affiggersi nel Tribu-
„ nale, e nella Banca del Segretario, acciò non possa
„ preterirlo in niun capitolo d'esso, anco per quel,
„ che riguarda all'esazione de suoi diritti; sotto pena
„ di estorsione *etiam a sponte dantibus*, e di privazio-
„ ne di officio, ed altre pene ad arbitrio del Tribuna-
„ le, perchè però alcuna delle Segretarie, o Mastro-
„ dattie come di sopra non sia stata comprata con Ta-
„ riffa particolare, la qual' esazione di diritti s' inten-
„ da per quegli Atti, che stanno notati nell' accenna-
„ ta Tariffa della G. C. della Vicaria, senza che per
„ altri Atti, o decreti che non stanno descritti nel-
„ la detta Tariffa possano i Mastrodatti, o Segretarj
„ delle dette Regie Udienze esigerne verun diritto.
„ Ed affinchè i presenti Ordini abbiano tutta la loro
„ intiera; ed inviolabile esecuzione, resti a carico
„ dell' ultimo Uditore di ciascuna Regia Udienza di
„ non far eccedere l'esazione di quel che sta prescrit-
„ to nella Pandetta, o nella Tariffa, con esser tenu-
„ to a darne conto nel tempo del Sindicato.

„ VII. Per l'istesso effetto vogliamo, che i Ma-
„ strodatti, Segretarj, e gli altri Officiali di dette Re-
„ gie Udienze, siccome stà disposto per gli altri Tri-
„ bunali di questa Capitale, debbano di lor carattere
„ notare letteralmente, e non in abaco sotto le scrit-
„ ture i diritti, che per le medesime riceveranno per
„ cautela delle parti, affinchè in ogni futuro tempo si
„ sappia, quanto effettivamente abbiano ricevuto; e per
„ vedersi, se abbiano esatto a tenore della mentovata
„ Pandetta della Vicaria, o delle Tariffe particolari.

„ VIII. Derivando un sommo, e considerabile pre-
„ giudizio alla giustizia dalla lunga dimora, che fan-

no

„ no nelle Provincie i Mastrodatti, ed i Segretarj co'
„ loro Scrivani, a cagion delle amicizie, delle familia-
„ rità, e della parentela che vi contraggono, per i
„ quali motivi facilmente danno molti avvisi segreti
„ a' loro corrispondenti; Ordiniamo perciò, che i Ma-
„ strodatti, e Segretarj di dette Regie Udienze co' lo-
„ ro Scrivani, ed Officiali non possono permanere in
„ una Provincia più di quattro anni, e poi vacare per
„ altri anni cinque nella stessa Provincia, potendo frat-
„ tanto passare a servire in un'altra, purchè però
„ non siano Proprietarj della Mastrodattie, o Segreta-
„ rie suddette; con essere obbligati i Mastrodatti, o
„ Proprietarj, o Affittatori, che siano di dare il Sin-
„ dicato in fine d'ogni biennio.

„ IX. Per l'istesso motivo i Soldati di Campagna
„ delle dette Regie Udienze, Vogliamo, che debban
„ commutarsi colle convicine Provincie ogni cinque an-
„ ni, restandone perciò numero competente de i vec-
„ chi, e più pratici, e puntuali, che sappiano le per-
„ sone, ed i Luoghi della Provincia, acciò possano
„ servir di guida a i nuovi, che saranno mutati da
„ una in un'altra. E l'istesso vogliamo, che si osser-
„ vi per i Capitani di Campagna, quali si debbano pa-
„ rimente mutare da una Provincia all'altra ogni cin-
„ que anni, siccome anche per lo passato è stato soli-
„ to da volta in volta praticarsi.

§. VIII.

## §. VIII.

*Per lo Tribunale di Campagna.*

## §. ULTIMO.

„ ED essendo stati informati del gravame, disordi-
„ ne, e pernicioso abuso introdotto ne' Tribuna-
„ li Fiscali di questa Città, e Regno non meno di
„ tormentarsi, ed angustiarsi i Rei, ed i Testimonj
„ con modi crudeli, anche contra la forma delle leg-
„ gi, e degli stabilimenti del Regno, ma parimente
„ di praticarsi altri straordinarj trapazzi, e maltratta-
„ menti, non solo da Ministri particolari, che vanno
„ a prendere le informazioni, ma anche da Subalter-
„ ni, i quali fanno chiudere i Rei, ed i Testimonj
„ in orridi insoffribili criminali; e finalmente, che i
„ Carcerieri esercitano contro di essi altre crudeltà,
„ o per estorquerne danaro, o per procurare contro
„ il dovere, e contro le savie disposizioni delle leg-
„ gi d'indurli a confessare i loro delitti, e far le lo-
„ ro deposizioni, affinchè con tali mezzi si allettino
„ gli Scrivani a mandar più numero di carcerati nelle
„ loro carceri. Ed abborrendo il nostro Real Animo
„ simili crudeltà, e maniere irregolari, le quali in
„ vece di contribuire al dovuto corso della giustizia,
„ cagionano oppressione, e gravezza a' nostri Fede-
„ lissimi, ed amati Vassalli; abbiamo per tanto stima-
„ to anche di dare a questo la dovuta provvidenza.

„ I. Che perciò ordiniamo, ed espressamente co-
„ mandiamo, che da oggi avanti non possano così nel-
„ la G. C. della Vicaria, Tribunale di Campagna,
„ Udienza dell'Esercito, Udienza delle Galere, Udien-
„ ze Provinciali, ed ogni altro Tribunale, e Corte del
„ Regno, che ne abbia facoltà, torturarsi i Rei, o

Te-

„ Testimonj in qualunque maniera, nè ligarsi, o in
„ altra maniera trapazzarsi senza precedente decreto
„ dell'intiero Tribunale, in cui si prescriva il modo,
„ la qualità, e la durata di detti tormenti.

„ II. In conseguenza di che, non possano i Mini-
„ stri particolari così in Residenza, come ne' luoghi,
„ dove prendono l'informazione, tormentare in qua-
„ lunque maniera i Rei, ed i Testimonj, e molto me-
„ no possano farlo i Mastrodatti, Scrivani, o altri
„ Subalterni sotto pena a' primi della privazione dell'
„ officio, ed altre a nostro arbitrio: ed a' secondi del-
„ la pena ad arbitrio, del Tribunale, perchè non sia
„ meno di tre anni di Presidio da eseguirsi irremisi-
„ bilmente; con procedersi in caso di controvenzione
„ anche *ex officio*, e senza querela.

„ III. Proibiamo affatto l'uso de' criminali orridi
„ in qualunque carcere di queste Città, e Regno; vo-
„ lendo, che a tal' effetto subito dopo la pubblicazio-
„ ne della presente, in questa Città, e nel Tribuna-
„ le di Campagna si visitano tutte le carceri dal Con-
„ sigliero D. Carlo Danza sino a nuov' ordine nostro,
„ e nelle Provincie dal Capo di Ruota di ciascheduna
„ Udienza; e da questi riducano ad altri usi tutti i
„ criminali, che stimano improprj, ed indoverosi, in-
„ giugnendo ordine a' Carcerieri sotto pena di docati
„ cento, ed altre arbitrarie da eseguirsi irremisibil-
„ mente, e di non servirsi di altri luoghi di carceri,
„ se non di quelli destinandi dal detto Visitatore per
„ gli Criminali.

„ IV. Ed affinchè in avvenire non si introducano,
„ e fabbrichino nuovi Criminali della stessa specie,
„ ordiniamo, che almeno due volte l'anno, cioè ne'
„ mesi di Maggio, e Novembre debbano farsi dette
„ visite in questa Città, e Tribunale di Campagna

dal

,, dal suddetto Consigliero D. Carlo Danza sin'a nuov'
,, ordine nostro, e nelle Udienze da' Capi di Ruota;
,, incaricando a'medesimi d' invigilare, che dalle Cor-
,, ti inferiori, e Baronali non si commettano simili di-
,, sordini, o trapazzi de' Rei, e Teſtimonj, nè si
,, tengono Carceri contra la forma delle Regie Pram-
,, matiche: E di qualunque inconveniente, che ritro-
,, vassero presentemente in tal materia, o in appres-
,, so scovrissero i suddetti Visitatori in tempo della
,, visita, ci diano subito l'opportuna, e dovuta prov-
,, videnza, e ne facciano subito Relazione a Noi per
,, la noſtra Segretaria di Stato, di Giuſtizia, e Grazia.

,, Ed affinchè il presente ſtabilimento, e determi-
,, nazione venga in notizia a tutti, e da nessuno si possa
,, allegare causa d'ignoranza; Vogliamo, che que-
,, ſta Real Coſtituzione si pubblichi ne' luoghi soliti,
,, e consueti di queſta Fedelissima Città, e Regno,
,, ritornando nella noſtra Segretaria di Stato, di Giu-
,, ſtizia e Grazia colle dovute relate; e in pubblica
,, teſtimonianza sarà la medesima da noi firmata, e
,, suggellata col suggello delle noſtre Reali Armi, e
,, roborata dall' infrascritto noſtro Segretario di Stato,
,, del Dispaccio di Giustizia, e Grazia. *Datum Nea-*
,, *poli die XIV. Mensis Martii* 1738. = *YO EL REY*
,, = *Bernardo Tanucci* = *De Ippolito Præs. S. R. C.*
,, *Vice-Protonot.* = *Dominus Rex mandavit michi Joseph*
,, *Borgia a Secretis*. Pubblicata a dì 18. Marzo 1738.

*Abo-*

## Abolizione della Costituzione Sancimus.

„ AVendo Noi considerato, che la Costituzione
„ *Sancimus*, e le Consuetudini Napolitane circa
„ il Congruo, stimate già utili, e quindi per molti
„ secoli osservate rispettivamente nel Regno, ed in
„ questa Capitale, si sieno rese piuttosto nocive al
„ viver civile, e generative di molte, e moltiplici
„ liti, con inquietitudine de' Nostri amatissimi Suddi-
„ ti; abbiamo perciò deliberato, precedente il parere
„ della Nostra Real Camera di S. Chiara, ed Aggiun-
„ ti, di abrogarle, e torre una così violenta restri-
„ zione al dritto di proprietà, restituendolo al suo li-
„ bero, e nativo essere.

„ Vogliamo adunque, ed ordiniamo, che restan-
„ do abolite, ed abrogate la Costituzione *Sancimus de*
„ *jure Prothomiseos*, e tutte le *Consuetudini Napolitane*
„ riguardanti il Congruo, si accordi questo solamente
„ ne' soli due casi di condominio, cioè, quando uno
„ de' Condomini voglia alienare la sua parte del fon-
„ do; o quando concorra la congiunzione del sangue
„ copulativamente alla vicinità del fondo; E che per
„ rapporto alli gradi della Parentela il Privilegio del
„ retratto suddetto si abbia a godere dalli Agnati di
„ colui, da cui è pervenuto il fondo, e per niun mo-
„ do sia lecito alli Cognati di dimandarlo; ma che il
„ Privilegio, che si accorda agli Agnati non si esten-
„ da al di là del terzo grado. Ed affinchè il dominio
„ non resti per lungo tempo dubbio, e sospeso in gra-
„ ve danno delle Parti, e dello Stato, Vogliamo, e
„ comandiamo, ch' essendovi la denuncia, il tempo a
„ retrarre sia quello di trenta giorni; altrimenti sia
„ quello di un anno, da cominciare a decorre dal gior-
„ no del contratto.

„ Intorno poi alle liti di congruo pendenti, è
„ Nostra Sovrana Volontà, che tutte tali liti restino
„ estinte, ad eccezione di quelle, per le quali o trovasi interposto decreto di Giudice decisivo del merito della causa, o si trovi contestata la lite, o fatta
„ la perizia.

„ Vogliamo finalmente, e comandiamo, che questo Nostro Regale Editto abbia da aver la sua forza, ed esecuzione dalli 20. di Settembre dell' anno
„ prossimo passato 1788.

„ E perchè questa Nostra Sovrana deliberazione
„ venga a notizia di ognuno, prescriviamo, che si
„ pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e nelle
„ Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza
„ sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle
„ Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato di affari esteri, e Casa Reale vista dal
„ Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Regal Camera di
„ S. Chiara = Della Real Villa di Caserta il 27. Gennajo 1789. = Ferdinando.

## *Dispaccio ordinante non doversi ragionare li decreti diffinitivi.*

„ IL Re ha considerato che quantunque la sua Sovrana Risoluzione de' 23. Settembre 1774. sul
„ modo da decidersi da' suoi Magistrati le cause fosse diretta non solo al maggiore accerto della Giustizia, ma anche a raffrenare le querele per lo più
„ ingiuste de' litiganti soccumbenti; quali avrebbero
„ dovuto quietarsi a vista del disposto delle Leggi,
„ senza tirare avanti le Cause con perdita di tempo
fin

„ fin oggi ha fatto vedere che non solo non sono cessati li richiami, ma anzi di molto cresciuti; e che li cavilli de' litiganti da questo appunto han preso motivo da fare insorgere nuove dispute per innanzi non conosciute nel Foro; E volendo sua Maestà che le cause si spediscono colla maggiore possibile brevità, e che nello stesso tempo resti accertata la giustizia delle decisioni, dopo intese il parere della Camera Reale, ha risoluto, e sovranamente comanda che la prima parte di quelche si trova prescritto colla Reale Carta de' 23. Settembre 1774. di giudicarsi secondo le Leggi si debba esattamente eseguire, e che li suoi Magistrati non debbano punto appartarsi da quanto ivi sta ordinato, acciò resti per sempre eliminato qualunque arbitrio dalli giudizj, e la vita, la libertà, le fortune, e l'onore de' Cittadini dipendano unicamente dal disposto delle Leggi. E che si cessi da eseguirsi quanto si prescrisse, ed impose colla seconda parte della stessa Reale Risoluzione, cioè di ragionare, giustificare, e mandare alle stampe le decisioni, volendo la Maestà Sua che su tale punto si osservi quelche praticavasi prima di Settembre 1774. anche per le decisioni che si trovano fatte, e non date alle stampe, e non ragionate prima della data di questa Reale Carta; riservando al suo Sovrano arbitrio di chiedere conto, e ragione delle decisioni, che faranno li suoi Magistrati quantevolte le circostanze de' casi moveranno il suo Real Animo ad ordinarlo; E mi comanda comunicare a V. S. Illustrissima tale sua Reale Determinazione, acciò ne disponga l'adempimento nel Consiglio. = Palazzo 26. Novembre 1791. Saverio Simonetti = Signor Presidente del Consiglio. „

## *Dispaccio attinente alli Mastri di Fiera.*

" AVendo il Prencipe di Melfi rappresentato alcu-
" ni abusi, che hanno introdotto i Mastri di Fiera
" nello stato di Gifone, e l' usurpazioni di giurisdizione,
" che commettono. S. M. ha risoluto, che il Mastro
" di Fiera proceda in tutto ciò, che si debba di giu-
" stizia, così per le cause appartenenti alla fiera su-
" detta, che per ogni altra, e che terminato il tem-
" po stabilito per la medesima, si restituiscono i pro-
" cessi tutti alla Corte Locale, con dar nota di tutto
" ciò, che dal detto Mastro di Fiera sia operato in
" tempo delle loro giuridizione, procedono in tutte le
" cause che nascono in tempo di Fiera, come ancora
" per quelle che si trovano radicate nella Corte Lo-
" cale, siano Civili, che Criminali: colla distinzione
" però, che quelle di Fiera, si facciano con quel metodo
" solito della medesima, ma per quelle della sudetta
" Corte si debbono fare dal Mastro di Fiera *juris or-*
" *dine servato*, come se dall' istessa Corte trattar sì
" dovessero. Di Real Ordine significo all' Udienza,
" questa Sovrana risoluzione, affinchè dia l' ordini ese-
" cutivi = Napoli 11. Luglio 1761. = Carlo de Mar-
" co = Leggendosi altri due Dispacci sù tale assun-
" to, uno de' 10. Settembre 1763., diretto all' Udien-
" za di Chieti, e l' altro a quella di Lecce alli 26.
" d' Aprile 1769.

ESA-

*D*. CHe cosa è Giudizio!
*R*. E' un atto legittimo tra Giudice, Attore, e Reo.
*D*. Di quante maniere sono i Giudizii.
*R*. Li Principali sono due, Civile, e Criminale.
*D*. Che cosa è Giudizio Civile.
*R*. E quello che tratta delle cose, che appartengono al patrimonio di ciascuno, ed in altro nome chiamasi pecuniario.
*D*. Cosa è il Giudizio Criminale.
*R*. E' quello che tratta della severità della disciplina legale contro i delinquenti, e facinorosi,
*D*. Cosa è il Giudice.
*R*. E' Un Uom buono, ed onesto, creato dalla pubblica Autorità per dar fine alle liti.
*D*. Chi è l' Attore.
*R*. Colui, che conviene un'altro in giudizio.
*D*. Chi è il Reo.
*R*. Colui che viene convenuto di dare, o fare qualche cosa.
*D*. Quante sono le parti sostanziali del Giudizio.
*R*. Sono il Libello, la Contestazione della lite, le Prove, la Sentenza.
*D*. Come comincia il Giudizio.
*R*. Comincia col libello.
*D*. Cosa è il libello.
*R*. E' una scrittura che contiene l' intenzione dell' Attore.
*D*. Cosa si contiene nel libello.
*R*. O l' Azzione, o Eccezzione.
*D*. Cosa è l' Eccezzione.
*R*. E' l' esclusione dell' azzione.
*D*. Di quante maniere son l' eccezzioni.

*R*.

*R.* Sono di tre maniere, Perentorie, Dilatorie, e Modificative.
*D.* Quando si possano opporre l'Eccezzioni.
*R.* Le Perentorie prima, e dopo contestata la lite; le Dilatorie prima della contestazione, e le Modificative dopo la Sentenza.
*D.* Quando si contesta la lite.
*R.* Quando dal Giudice si da termine.
*D.* Cosa è il termine.
*R.* E' una certa dilazione, o spazio di tempo, che si concede a litiganti per produrre le prove.
*D.* Quanto dura il termine.
*R.* Per dritto antiquo venti giorni, per dritto nuovo è rimesso ad arbitrio del Giudice.
*D.* Quando comincia a correre il termine.
*R.* Dal giorno dopo notificata l'Elezzione dell' Esaminatore.
*D.* Fra quanti giorni si devono nominare i testimonii.
*R.* Fra cinque giorni dopo la notifica del termine in quelle Corti, che non si fa l'elezzione dell' Esaminatore, altramenti li giorni cinque si numerano dal giorno della notifica dell'elezzione dell' Esaminatore, dovendosi presentare gli articoli, e spedirsino le commissionali, se bisognano.
*D.* Cosa sono l'Articoli.
*R.* Sono certe dimande, contenendo ciocche si vuole provare.
*D.* Donde si desumano gl'articoli.
*R.* Dal libello.
*D.* Che cosa è la publicata.
*R.* E un'atto giudiziario, col quale si manifestano le deposizioni de' testimonii.
*D.* Cosa puole farsi prima, e dopo la publicata.
*R.* Si puole dimandare la Ripulsa, ed il primo Beneficio.

*D.* Cosa è la ripulsa.
*R.* E' una eccezzione contro le persone esaminate per diminuire, o enervare la prova.
*D.* Quando deve dimandarsi.
*R.* Fra giorni otto dopo la publicata.
*D.* Quanto è il termine della Ripulsa.
*R.* E la mettà del primo termine.
*D.* Cosa è il primo beneficio.
*R.* E' una restituzione *in integrum* per impugnare la prova.
*D.* A chi compete tale benefizio.
*R.* Alli Minori, Donne, Vecchi, Imbecilli, Prodigi; Chiese, Ospedali, Università, e Soldati.
*D.* Fra quanto tempo si domanda tale beneficio.
*R.* Fra un mese dopo notificata la publicata.
*D.* Dopo la publicata non sospesa dalla Ripulsa, o primo Beneficio, che altro deve farsi.
*R.* Si farà la monizione a Sentenza, e si porteranno gl'atti in espedizione, per farsi dal Giudice il decreto difinitivo, o Sentenza.
*D.* Che cosa è la Sentenza.
*R.* E' una Dichiarazione giuridica fatta dal Giudice; mediante la quale uno de' litiganti viene assoluto, o condannato.
*D.* Ch' effetto produce la Sentenza.
*R.* Produce quella di far passare il Decreto in cosa giudicata, quantevolte però non venga sospesa da legitimi gravami.
*D.* Quali sono li gravami, che sospendono la Sentenza.
*R.* Sono tre, Nullità, Restituzione *in integrum*, ed Appellazione.
*D.* Cosa è la Nullità.
*R.* E un difetto, che nasce da non osservarsi l'ordine giudiziario, o non decretarsi secondo le Leggi.
*D.* Di quante maniere son le Nullità.

*R.*

*R*. Di Ordine, e di Giustizia.

*D*. Per quanto tempo possono proporsi.

*R*. Quelle per via d'eccezzione, fra sei giorni dopo la notifica del Decreto: per via d'azzione, fra dieci anni dopo l'esecuzione del Decreto.

*D*. Cosa è la restituzione *in integrum*.

*R*. E un Rimedio estraordinario, che riduce la Causa alla Contestazione della lite.

*D*. A chi compete tale rimedio di Restituzione.

*R*. Alli minori, alle Chiese, Università, Collegii, Soldati, ed a tutti coloro degni di compassione.

*D*. Cosa è l'Appellazione.

*R*. E' una Provocazione al superiore per ragione di gravame inferito dal Giudice inferiore.

*D*. Di quante maniere è l'Appellazione.

*R*. Di due maniere Suspensiva, e Devolutiva insieme, o Devolutiva solamente.

*D*. Spiegate questi termini.

*R*. La Sospensiva, e Devolutiva insieme sospende la sentenza, e devolve la cognizione al Giudice *ad quem*: la Devolutiva *tantum* devolve la cognizione al Giudice *ad quem*, ma non impedisce l'esecuzione al Giudice *a quo*.

*D*. Fra quanto tempo si propone l'Appellazione.

*R*. Fra dieci giorni della notifica al Giudice *a quo*, altramente il decreto passa in giudicato.

*D*. Fra quanto tempo s'introduce al Giudice *ad quem*.

*R*. Fra cinquanta giorni dal tempo, che fu proposta al Giudice *a quo*, e fra un anno si deve proseguire, ma per giusta causa, e per equità del Giudice si puole accordare altro anno, e tali tempi chiamonsi fatali, altramenti l'Appellazione dicesi deserta.

Fino all'Appellazione dovea terminare l'Esame, avendosi riguardo all'opera, dove vedesi aggiunto.

L A U S D E O.

ordinario; e soccumbendo all' allegata prevenzione il Debitore, dovrà egli pagare la pena a tenore dell'obbligo, facendone l' istanza il Coadjutor Fiscale: in vista della quale gli si spediranno le lettere esecutoriali *realiter, & personaliter*.

§. 377. E d' avvertirsi
10. per 100., la esazione
secondo il costume delle ri
dal Debitore pagare nel cas
militi dopo compilato il ter
tasse nel principio della lite
Governatore a prima istanza
rio, non è tenuto pagarla.

## C A P.

### *Della Rescissione*

§. 378. COlla Real C
*n.* 16. tro
sione de' Contratti possa f
solamente, in cui si tratta d'
per mancanza di pagamento
ressi; cosicchè non pagando
biliti, possono i Creditori
copia dell' istrumento, e co
stringers' il Debitore al pag
gl' interessi, e fattosi nell' is
sentate, si fa il decreto.

*Die --- mensis --- anni --- Per --- visis retroscripta comparitione, ac instrumento in ea enunciato, fuit provisum, et decretum, quod NN. conventus infra dies viginti solvat in beneficium BB. capitale ducatorum -- una cum* ter-



*tertiis, verum si infra eumdem terminum solverit tertias decursas, supersedatur a solutione capitalis, alias, dicto termino elapso, exequatur decretum, tam pro capitali, quam pro expensis, et pœna Curiæ: hoc suum etc.*

§. 479. Questo decreto si deve notificare al De-
Corte coll' intervento d' un
rmare la relata legale così.
*m Publicum Notarium, su-*
*ntia hodie prædicto die fue-*
*TT. Actuarii hujus Curiæ,*
*s Terræ, eidemque relicta*

tenticherà dal Notaro me-
nti, se non avrà il De-
è stat' ordinato, si dirà:
*Per visis actis, retroscri-*
*ione legitime sequuta, fuit*
*stante lapsu termini, et De-*
*as decursas, ac capitale du-*
*consignentur litteræ executo-*
*dictum NN. debitorem pro*
*aliis ducatis ... pro tertiis,*
*suum.*
*Jud.* — T. *Act.*
decreto, subito, e senz'
e lettere esecutoriali; in-
tti necessarj come si è

### *Rescissione de' Contratti Bollari.*

§. 381. IL Censo consegnativo, o sia bollare; secondo la *Bolla di Niccolò V.*, e la *Pram.*